

(a cura di)  
FABIO LADELUCA


# STRAGISMO IN ITALIA

Parte prima

## LE ISTITUZIONI CONTRO LE MAFIE

Storie di sangue

VOLUME XI - TOMO V



Pontificia Academia  
Mariana Internationalis

Città del Vaticano



**Liberare Maria dalle mafie**

Dipartimento di analisi studio e  
monitoraggio dei fenomeni  
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e  
monitoraggio dei delitti ambientali,  
dell'ecomafia, della tratta degli esseri  
umani, del caporalato e di ogni altra forma  
di schiavitù

MAXIPROCESSO A COSA NOSTRA  
Ordinanza-Sentenza (storica) Abbate Giovanni+706

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS  
CITTÀ DEL VATICANO

## Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

## AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune concluse ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

### *Nota tecnica*

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - <https://www.pami.info> - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - <https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni> . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

 **CC BY-NC-SA 4.0**



© Edizioni della  
Pontificia Academia Mariana Internationalis  
00120 - Città del Vaticano - 2024

ISBN 978-88-89681-55-8



9 788889 681558

*A Papa Francesco luce della nostra speranza*

## Sommario

Introduzione	VII
Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Ventiquattresima)	
Ordinanza-Sentenza Abbate Giovanni+706	1
Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Venticinquesima)	
Ordinanza-Sentenza Abbate Giovanni+706	233
Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Ventiseiesima)	
Ordinanza-Sentenza Abbate Giovanni+706	465
Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Ventisettesima)	
Ordinanza-Sentenza Abbate Giovanni+706	695





## Introduzione

«Quest'anno - ha proseguito il Presidente Mattarella - ricorre il trentesimo anniversario del maxiprocesso ai vertici di Cosa Nostra, frutto di un lavoro di qualità, intelligenza, impegno straordinari, di cui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino furono artefici essenziali. L'evidenza giudiziaria della mafia, e le numerose condanne sancite nelle sentenze, travolsero antiche omertà e ipocriti opportunismi, offrendo allo Stato e alla comprensione degli italiani quanto esplicito e intollerabile fosse l'attacco alla democrazia e alla convivenza. Il maxiprocesso fu una pietra angolare, premessa anche di quella mobilitazione delle coscienze che si manifestò dopo gli assassini di Falcone, di Borsellino, di Francesca Morvillo, degli uomini e delle donne delle scorte, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano.

Il maxiprocesso ha dimostrato come lo Stato sappia reagire. Come gli anticorpi della mafia siano presenti nelle istituzioni e agiscano grazie all'opera di magistrati e di uomini delle forze dell'ordine.


Il 23 maggio dello scorso anno, insieme a molti di voi, ho ascoltato alcune letture di studenti palermitani. Una di queste era una citazione di Giovanni Falcone: "la mafia non è affatto invincibile. Si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni". È questo il nostro obiettivo. Per realizzarlo occorre che la società sia viva, che la scuola aiuti a formare giovani cittadini attivi e responsabili, che la cultura sia un patrimonio accessibile e offra opportunità a tutti, che lo sviluppo economico riduca e allarghi la forbice delle diseguaglianze e delle ingiustizie sociali».

«Il vostro impegno di oggi - ha concluso Mattarella - è una garanzia che questo percorso di riscossa contro le mafie proseguirà. Con questo spirito vi rivolgo il mio più cordiale saluto e augurio».

Roma, 23 maggio 2016

Sergio Mattarella  
Presidente della Repubblica





---

**ORDINANZA-SENTENZA ABBATE GIOVANNI+706**

**Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Ventiquattresima)**

# TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 23

Buscetta Tommaso

Del Buscetta si e' ampiamente parlato nel corso di questa sentenza-ordinanza e pertanto sarebbe inutile e dispersivo ripetere gli stessi argomenti.

L'eccezionale contributo da lui fornito alle indagini giudiziarie ha consentito di verificare positivamente le risultanze della lunga istruttoria e di conferire organicita' e coesione alle prove acquisite; in altri termini, ha fornito una "chiave di lettura" dall'interno delle vicende di Cosa Nostra, dando un quadro nitido e preciso del suo apparato strutturale e strumentale e spiegandone i meccanismi e le dinamiche interne fino alla recentissima c.d."guerra di mafia"; ma soprattutto, ha permesso di diradare la cortina di omerta' apparentemente impenetrabile che avvolgeva questa famigerata organizzazione criminale.

Quali che siano le colpe di cui il prevenuto si e' macchiato ed i moventi che

l'hanno indotto a collaborare con la giustizia, bisogna dargli atto che ha consentito di pervenire a risultati, nella repressione del fenomeno mafioso, altrimenti non raggiungibili in tempi tanto brevi.

Ma in questa sede occorre occuparsi non della attendibilita' delle sue accuse bensì degli elementi a suo carico in ordine alle imputazioni contestategli.

Nei suoi confronti era stato emesso l'ordine di cattura n.169/82 del 26 luglio 1982 per i reati di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sulla base del rapporto dei Carabinieri e della Squadra Mobile di Palermo del 13 luglio 1982, che - richiamandosi ai suoi precedenti giudiziari ed alla sua telefonata dal Brasile ad Ignazio Lo Presti - lo indicava come protagonista di rilievo della faida mafiosa ed alleato delle "cosche perdenti". Formalizzata l'istruttoria, venivano emessi per gli stessi reati i mandati di cattura n.343/82 del 17 agosto 1982 e 237/83 del 31 maggio 1983, meramente confermativi e riepilogativi, nei suoi confronti, dalle risultanze acquisite.

Nel procedimento penale contro Gaspare Mutolo ed altri, concernente un traffico internazionale di stupefacenti tra l'Estremo Oriente e le organizzazioni mafiose palermitane e catanesi, veniva emesso contro il Buscetta il mandato di cattura n.326/82 del 23 luglio 1982.

Tale Mirella Zannini, infatti, aveva dichiarato di aver appreso dal noto Francesco Gasparini (arrestato all'aeroporto di Parigi, il 10 novembre 1981, perche' trovato in possesso di oltre quattro chilogrammi e mezzo di eroina) che quest'ultimo le aveva confidato di conoscere molto bene il Buscetta, il quale si era fatto modificare i lineamenti del viso con una operazione di chirurgia plastica ed era elemento di spicco di una organizzazione mafiosa siciliana ((Fot.057225) - (fot.057226); (Fot.057232) - (Fot.057233)).

A seguito delle rivelazioni del prevenuto, da cui emergeva l'unicita' della materia trattata in diversi procedimenti penali, veniva

disposta la riunione dei procedimenti di cui sopra e di altri ed emesso nei suoi confronti il mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, concernente i reati di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e commercio di tali sostanze.

Successivamente, a seguito di sentenza di incompetenza emessa dal G.I. di Milano il 4 gennaio 1985 (Fot.487221), veniva riunito al presente procedimento anche quello contro il Buscetta per i delitti di associazione per delinquere ed associazione mafiosa (vedi ordine di cattura del P.M. di Milano del 9 febbraio 1983).

Detto procedimento era iniziato a seguito di rapporto congiunto della Squadra Mobile Narcotici della Questura di Roma e dei Centri interprovinciali Criminalpol di Milano e di Palermo, che, nei riguardi del Buscetta, a parte la generica affermazione che, secondo la nota Tasso Gabriella, anche il predetto avrebbe frequentato gli uffici di Milano di via Larga 13 (vero e proprio covo dei vari

Bono, Fidanzati, Martello e cosi' via), non conteneva novita' di rilievo rispetto a quelle gia' conosciute.

Il Buscetta, estradato dal Brasile per tutti i reati indicati nei provvedimenti di cattura di cui sopra (ad eccezione ovviamente di quello n.323/84, emesso dopo la sua consegna all'Italia e che non riguarda fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli gia' contestati), deve rispondere dei reati di cui ai capi 1,10,13 e 22 dell'epigrafe (vedi provvedimento di estradizione ai (Fot.468904) - (Fot.468982)).

Cio' premesso, "nulla quaestio" per quanto attiene ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe (associazione per delinquere ed associazione mafiosa). E' lo stesso Buscetta ad ammettere la sua appartenenza a Cosa Nostra ed anche il Contorno lo indica come "uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova.

Vero e' che il prevenuto ha affermato di aver appreso da Gaetano Badalamenti, durante la propria detenzione in Italia, che Giuseppe Calo' lo aveva "posato"

addebitandogli un comportamento disdicevole per un "uomo d'onore", ma e', del pari, lo stesso Buscetta ad ammettere che il Calo' aveva negato la circostanza, assumendo anzi che il Badalamenti era un "tragediatur". In ogni caso, come si e' gia' osservato, quando un "uomo d'onore" viene "posato" non per questo cessa di appartenere a Cosa Nostra, essendo anzi costretto a rispettare tutti i doveri inerenti alla sua qualita' di consociato, primo fra tutti quello dell'omerta'. Trattasi, in ogni caso, di un provvedimento non definitivo che non preclude la reintegrazione dell'uomo d'onore nella pienezza del suo status; e lo stesso Buscetta non ha mancato al riguardo di fornire esempi concreti. Non di espulsione, dunque, si tratta ma di un provvedimento, grosso modo, di sospensione dall'esercizio dei diritti derivanti dall'appartenenza a Cosa Nostra.

Ripetere, poi, in questa sede tutta quella serie di fatti e circostanze da cui viene confermata l'appartenenza di Buscetta alla mafia ed il suo coinvolgimento nella sanguinosa faida sarebbe, inutilmente ripetitivo, per cui

ci si limita a rinviare a quelle parti di questa sentenza-ordinanza in cui detti argomenti sono diffusamente trattati.

Val la pena, pero', di osservare, quale unico argomento degno di rilievo che ancora non e' stato affrontato, che, contrariamente a quanto risultava dalle prime dichiarazioni di Tasso Gabriella, e' provato che il Buscetta non ha frequentato i locali di via Larga 13. Il prevenuto ha sempre recisamente contestato la circostanza e, in effetti, questa pretesa sua contiguita' ad un gruppo mafioso cui e' stato sempre estraneo e col quale, comunque, non intercorrevano particolari rapporti, sembrava abbastanza singolare.

Aggiungasi che, essendo stato il prevenuto detenuto fino ai primi mesi del 1980 ed essendo partito per il Brasile nel gennaio 1981, era evidente che, nel periodo in cui frequentava il Bontate, contemporaneamente avrebbe dato retta e si sarebbe incontrato coi principali avversari di quest'ultimo. Cio', come e' ovvio, apriva prospettive inquietanti sul ruolo effettivo del Buscetta nelle ultime vicende che preludevano alla "guerra di mafia".

Senonche', nel suo interrogatorio dell'11 ottobre 1984 (Vol.132 f.123), la Tasso ha lealmente ammesso di non avere mai incontrato il Buscetta, ne' in via Larga ne' altrove, ma di averne appreso l'esistenza da Pasquale Pergola, quando il "Tanino" (Ugo Martello) voleva estrometterlo dalle societa' ubicate nella predetta via. Il Pergola, infatti, le aveva detto che nel passato era stato socio del Buscetta in una societa' avente per oggetto la commercializzazione di prodotti lattiero-caseari e che aveva intenzione di informarlo del suo contrasto col Martello perche' intervenisse a suo favore. Ed in effetti, Buscetta ha confermato di essersi associato, col Pergola e con altri, agli inizi degli anni 60, ma di avere ben presto abbandonato questa attivita' per emigrare in America.

Per la verita', va rilevato che la presenza a Milano del Buscetta, dopo la sua evasione da Torino, emergeva anche dalle originarie dichiarazioni di Carmelo Gaeta,

secondo cui il prevenuto si sarebbe recato a trovarlo in quella città', su presentazione dell'ing. Ignazio Lo Presti. L'incontro col Buscetta (e con la moglie di quest'ultimo) sarebbe avvenuto nella primavera del 1981 (quando invece, secondo il prevenuto, egli era da tempo in Brasile).

Anche sul punto, per altro, si è accertato che Buscetta ha detto il vero. Il Gaeta, infatti, nuovamente interrogato (VOL.132 f.120) e (VOL.132 f.121), non soltanto ha dichiarato di non essersi mai incontrato con "Roberto" (e cioè con Tommaso Buscetta), ma ha soggiunto che era stato il Lo Presti ad ordinargli di riferire il contrario, perché, essendo state intercettate a Palermo alcune telefonate col "Roberto", si pensava che quella versione dei fatti potesse evitare che si risalisse a Mino Salvo attraverso le telefonate stesse. Anche il Gaeta, dunque, ha ammesso di avere detto il falso ed ancora una volta è stata confermata l'attendibilità delle dichiarazioni del prevenuto.

Per quanto riguarda, poi le imputazioni concernenti il traffico degli stupefacenti, giova osservare che gli elementi acquisiti o sono del tutto inconsistenti o, comunque, troppo tenui per giustificare un rinvio a giudizio.

E' stata acquisita copia dell'affidavit concernente il procedimento penale pendente negli U.S.A. contro il Buscetta per traffico di stupefacenti (Fot.452913) - (Fot.453045) e si e' potuto notare che trattasi degli stessi fatti per i quali il Buscetta era gia' stato processato e condannato in Italia con sentenza da tempo definitiva. E' stato accertato, inoltre, che i nominativi dei suoi correi di un tempo non risultano attualmente coinvolti, almeno allo stato, nelle vicende attuali del traffico degli stupefacenti. Ed anche se il Buscetta ha reiteratamente respinto - pur potendo parlare impunemente in presenza del giudicato - di essere coinvolto in questa vicenda di traffico di droga, non e' chi non veda come, comunque, dalla stessa non possano

trarsi elementi indizianti di una persistente attivita' del prevenuto nel traffico di droga.

Per quanto attiene, poi, alle dichiarazioni di Mirella Zannini, giova premettere, anzitutto, che non risulta in alcun modo che il Buscetta si sia sottoposto ad operazioni di plastica facciale che ne abbiano alterato le sembianze; basta guardarne l'attuale fisionomia per rendersi conto che e' identica a quella del passato, salve ovviamente le fisiologiche alterazioni determinate dal trascorrere degli anni.

Va rilevato, poi, che Franco Gasparini, da cui la Zannini aveva attinto le notizie riferite agli inquirenti, non ha affatto parlato di un coinvolgimento del Buscetta nel traffico degli stupefacenti. Secondo il Gasparini, infatti, egli si sarebbe dovuto incontrare con Buscetta a Torino ma poi Gaspare Mutolo gli aveva detto di non recarsi all'appuntamento perche' Buscetta era partito. Ha soggiunto che, durante il suo primo viaggio a Bangkok, aveva incontrato un uomo che gli sembro' essere

Tommaso Buscetta e che lo aveva consigliato di tenersi alla larga dalla "famiglia" di Rosario Riccobono (Fot.453093) - (Fot.453095).

Occorre parlare, adesso, di altre risultanze che riguardano il periodo in cui Tommaso Buscetta risiedeva a Torino, essendo stato ammesso al regime di semi liberta'.

Sul suo conto, Armando Fragomeni, pregiudicato per traffico di stupefacenti e reati contro il patrimonio e la persona, dopo avere riferito di avere svolto traffico di cocaina con un certo Tonino (identificato per l'odierno imputato Antonio Vessichelli, gestore di un maneggio a Moncalieri), ha riferito quanto segue (Fot.455342) - (Fot.455349): "Il Tonino....., verso il mese di giugno o luglio 1980, in occasione di una ennesima mia visita al maneggio, mi prese da parte e mi disse che aveva della roba buona, nel contempo chiedendomi se mi interessava. Io risposi

prontamente di si ed a tal punto egli, prendendomi da parte, mi consegnò una boccettina contenente una polvere bianca che io, essendone profondo conoscitore, riconobbi subito per cocaina di ottima qualità boliviana..... Nella stessa occasione mi venne presentato Tommaso Buscetta, cioè l'individuo che io riconosco nella foto n.61 dell'album fotografico..... Trattasi di fisionomia che subito mi colpì; infatti dissi al Tonino che il Buscetta aveva una faccia brutta. Il Buscetta si presentò come Tommaso ma subito dopo il Tonino mi disse che era "u zu Masino Buscetta da Palermo", sottolineandomi che era un personaggio molto importante..... In occasione della sua presentazione il Buscetta mi chiese di dove fossi ed, allorquando gli risposi che ero di Locri mi chiese se conoscevo Pepe' Cataldo..... Rientrato a Torino, ebbi occasione di coltivare ulteriormente i miei rapporti col il Faraone e con il Maurizio (e cioè Salvatore Procida n.d.r.), i quali divennero i miei abituali

fornitori di cocaina e mi dissero di essere aggregati al clan di Tommaso Buscetta, che era il "principe della cocaina", della quale monopolizzava in assoluto il traffico in Italia.

Gli stessi in diverse occasioni mi dissero che il Buscetta era in intimi rapporti di alleanza con tale Badalamenti e con tale Bontate da Palermo che io non conosco..... Dal Nicola appresi anche che il Buscetta, dopo essersi allontanato da Torino si era recato a Palermo e quindi era riparato in Brasile dopo avere a Palermo fatto una grossa operazione. In gergo malavitoso cio' significa che aveva fatto molti omicidi".

Il Fragomeni ha soggiunto di aver appreso da Salvatore Maltese che il Buscetta, con la scusa di una riunione di riappacificazione, una sera, durante una cena, aveva avvelenato circa venti persone di una cosca rivale, i cui corpi erano stati poi bruciati in una fornace.

Orbene, che il Buscetta frequentasse il maneggio del Tonino e' stato da lui ammesso; ma cio' certamente non puo' essere

avvenuto nel giugno - luglio 1980, perche' gia' allora il prevenuto si era allontanato da Torino, rifugiandosi a Palermo. Inoltre, seria perplessita' induce l'affermazione del Fragomeni circa la consegna di droga a lui da parte del Versichelli alla presenza del Buscetta. E cio' per la semplice ragione che un mafioso esperto e navigato come il Buscetta, ove fosse stato coinvolto nel traffico, certamente non si sarebbe esposto al pericolo di farsi riconoscere da uno spacciatore di mezza tacca.

Quanto, poi, all'affermazione che il Faraone e Maurizio gli avevano detto che li riforniva il Buscetta, principe della cocaina, deve ribadirsi che non vi e' in atti un solo elemento da cui dedurre che il Buscetta sia coinvolto nel traffico della cocaina. E, al riguardo, si richiamano i risultati delle accurate indagini svolte in Brasile, dalle quali non e' emerso nulla al riguardo nonostante l'impegno profuso nelle indagini dalla Polizia brasiliana.

Non si ignora che il Buscetta "gode della fama" di trafficante di cocaina ma cio' non corrisponde alle risultanze probatorie, nonostante il maggiore impegno profuso nelle indagini istruttorie. Al limite, non e' escluso che, in virtu' di queste dicerie sul conto del prevenuto, ampiamente pubblicizzate dagli organi di informazione, il Faraone e il Procida possano avere riferito il nome del Buscetta come loro fornitore, proprio per non riferire chi li rifornisse in realta'.

Certo che appare strano, comunque, che il "principe della cocaina" rifornisse direttamente droga agli anelli terminali del traffico di stupefacenti.

Anche per quanto riguarda, poi, le asserite uccisioni in massa commesse da Buscetta a Palermo, giova ricordare che, a parte ogni altra considerazione (gia' espressa in altra sede), Maltese Salvatore, che collabora da tempo con la giustizia e che non e' stato certamente tenero col prevenuto, ha negato (Fot.455440) - (Fot.455444) di avere mai confidato fatti del genere al Fragomeni.

Per quanto attiene, poi, alle indagini effettuate in Brasile, si e' gia' detto che nulla e' emerso circa il coinvolgimento del Buscetta nel traffico di stupefacenti; ed anzi, Fabrizio Norberto Sansone lo ha escluso, facendo presente, fra l'altro, che le condizioni finanziarie del prevenuto erano tutt'altro che floride ((VOL.218 f.110) e segg.).

A questo punto, non resta che concludere per la scarsa significativita' degli elementi a carico del prevenuto in ordine al suo coinvolgimento nel traffico di eroina e di cocaina. Ma la necessaria oculatezza nell'espletamento dell'istruttoria consiglia un ulteriore approfondimento delle indagini, orientate in direzione ben diversa da quella che lo vorrebbe addirittura a stretto contatto coi piccoli spacciatori di cocaina.

In altri termini, sembra allo scrivente che debbano essere attentamente presi in considerazione i seguenti spunti ai fini delle ulteriori indagini;

- la contemporanea presenza di Gaetano Badalamenti e del Buscetta in Brasile in una con il fatto che proprio dal Brasile il Badalamenti gestiva il traffico di eroina destinata negli U.S.A.;

- il quasi certo viaggio di Tommaso Buscetta in Spagna, alle stregua delle dichiarazioni, già ricordate, di Fabrizio Sansone e di quella di Giuseppe Bizzarro (VOL.224 f.154 e segg.);

- il fatto che, nello stabile di Rio de Janeiro, abitassero il noto Antonio Bardellino (che il prevenuto ha dichiarato di non conoscere) e lo stesso Buscetta e che il Bardellino, per sfuggire alla cattura, si fosse rifugiato in Spagna (Fot.451792) - (Fot.451904), paese che va assumendo importanza sempre maggiore per il traffico di stupefacenti.

Alla stregua di queste considerazioni, appare opportuno procedere allo stralcio delle imputazioni sul traffico di stupefacenti concernenti il Buscetta (capi 13 e 22) per un supplemento istruttorio.

Caccamo Salvatore

Nel corso delle indagini susseguenti all'omicidio del Generale Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e di un agente di P.S. di scorta, venivano tratti in arresto, perche' ritenuti responsabili di concorso in strage con altre persone, Garro Gaetano e Ragona Antonino il quale ultimo era stato visto circolare nel centro abitato di Floridia e in altri viciniori, su di una motocicletta 1000 Kawasaki di colore nero, usata anche da certo Faraci Francesco, dello stesso tipo e cilindrata di quella impiegata dal ccmando di killers che avevano commesso la strage.

Richiestegli spiegazioni, il Faraci Francesco dichiarava che il Ragona gli aveva chiesto il favore di custodirgli la motocicletta nella sua officina e che, in occasione della festa dell'Ascensione (celebrata il 20/5/1982), si era recato in localita "Damma"

di Siracusa per assistere ad una corsa di cavalli in cui era impegnato un animale del Ragona che, in tale occasione, aveva usato la motocicletta del predetto, il quale si era incontrato con il Garro Gaetano e tale Caccamo Salvatore;

che il 22 o 23 maggio 1982, il Ragona aveva prelevato le chiavi dell'accensione della motocicletta allontanandosi con il mezzo e che, in un secondo tempo, aveva appreso dallo stesso Ragona che la motocicletta era stata portata via.

Sentito in merito a quanto dichiarato dal Faraci Francesco, Caccamo Salvatore assumeva di conoscere il predetto e il Ragona Antonino, proprietario di un cavallo che aveva partecipato ad una corsa, organizzata in occasione dei festeggiamenti per l'Ascensione in localita "Damma" dove lo stesso, il Faraci e il Ragona si erano portati insieme al fantino - certo Mozzarella - a bordo dell'autovettura del Caccamo medesimo.

Poiche' tale versione dei fatti contrastava con quella fornita dal Faraci Francesco, avendo costui dichiarato che si era portato sul luogo della corsa dei cavalli con mezzo proprio e che ivi il Ragona si era incontrato con il Garro, gli inquirenti traevano in arresto il Caccamo Salvatore perche' ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento.

Interrogato dal Procuratore della Repubblica di Siracusa, il Caccamo confermava le dichiarazioni rese agli inquirenti il 22/7/1983 e, alle contestazioni mossegli, si limitava ad affermare che non poteva escludere che il Faraci si fosse portato in localita "Damma" a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata e che ivi il Ragona e il Garro si fossero incontrati e intrattenuti a colloquio.

Ottenuto il beneficio della liberta' provvisoria in data del 29/7/1983, l'imputato veniva interrogato da questo giudice istruttore che gli contestava, per mandato di comparizione, il reato di favoreggiamento personale nei confronti di Ragona Antonino.

Cio' premesso, va rilevato che competente a conoscere del reato contestato all'imputato (capo 426) e' l'autorita' giudiziaria di Siracusa ivi essendo avvenuta la consumazione della fattispecie delittuosa di cui occupa.

Vanno, pertanto, trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Siracusa gli atti relativi alla posizione precessuale del Caccamo Salvatore.

Calamia Giuseppe

Indicato da Controno Salvatore, che lo ha riconosciuto nell'immagine fotografica mostratagli (Vol.125 f.75) quale uomo d'onore della famiglia mafiosa di Porta Nuova (Vol.125 f.22), facente parte dell'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", Calamia Giuseppe veniva colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71 e, 75 della legge 685 del 1975.

Ha ricordato il Contorno Salvatore che il Calamia, conosciuto nel carcere di Palermo, gli venne ritualmente presentando, come uomo d'onore, da La Mattina Nunzio, altro "uomo d'onore", presso il ristorante "Il pescatore" di Palermo; che il Calamia, dapprima dedito al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, aveva compiuto il salto di qualita' inserendosi, merce' la intercessione

del La Mattina Nunzio, nel piu' redditizio traffico della droga (Vol.125 f.126).

La personalita' dell'imputato, gia' sufficientemente lumeggiata dal Contorno Salvatore, emerge, anche, da una circostanza riferita dall'imputato Calzetta Stefano il quale ha ricordato di avere visto il Calamia Giuseppe, in un giorno di dicembre del 1982, incontrarsi e baciarsi con Zanca Carmelo, uno degli esponenti piu' importanti e pericolosi della cosca mafiosa di Corso dei Mille (Vol.11 f.49).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Calamia Giuseppe per rispondere, nello stato di custodia cautelare in cui versa, di tutti i reati contestatigli come in rubrica (Capi 1, 10, 13, 22).

Calista Gaetano

Calista Gaetano e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.-

Tommaso Buscetta lo indica come elemento di spicco della famiglia del Borgo, capeggiata da Salvatore Cucuzza (Vol.124 f.11).

Nel corso di un successivo interrogatorio (Vol.124/A f.54) il Buscetta precisava: "Un altro dei membri della famiglia del Borgo e' Gaetano Calista, arrestato, insieme con altri della famiglia, per la vicenda degli attentati dinamitardi di cui ho gia' parlato. Il Calista, presentatomi come uomo d'onore da Salvatore Ciriminna, era allora piuttosto giovane e credo che abitasse alla "Vucciria". Ho notato, come fatto strano, che egli preferiva

stare alla 3- sezione dell'Ucciardone - che allora era riservata ai detenuti definitivi - e rifiutava di accogliere gli inviti di Ciriminna e di Cucuzza di trasferirsi alla loro sezione o meglio in infermeria. Accolse l'invito, se mal non ricordo, dopo molti mesi di detenzione".

Il Buscetta, a riprova della conoscenza diretta del Calista, ne riconosceva la foto (Vol.124/A f.105).

Salvatore Maltese riferiva di aver appreso dal Calista Gaetano e dal Cardella, durante un periodo di comune detenzione, come Tommaso Buscetta fosse stato il mandante dell'omicidio di Garofalo Giuseppe; il Buscetta (Vol.124/B f.45), negava tale circostanza, asserendo l'assurdità di un tal fatto.

Salvatore Contorno ((Vol.125 f.13) e (Vol.125 f.147)) riferiva di essere a

conoscenza della "qualita'" di uomo d'onore del Calista, pur ignorandone la famiglia di appartenenza, nonche' di aver, a volte, frequentato la salumeria dello stesso alla "Vucciria", ove aveva incontrato altri uomini d'onore, quali Buscemi Giorgio.

Il Calista, latitante dal 1981 quando, con rapporto dei CC. di Palermo e, segnatamente, del Maresciallo Vito Jevolella, era stato denunciato insieme a Tommaso Spadaro, Pino Savoca ed altri ed era stato indicato come uno degli autori della scomparsa del contrabbandiere della Kalsa Matteo Biondo, e' indubbiamente legato al traffico di stupefacenti.

La lunga militanza di interessi con lo Spadaro e con il Savoca, l'essere uomo di spicco della famiglia del Borgo, non possono far ritenere il contrario (cfr. Proc.Pen. n.842/81 a.P.M. - n.982/81 R.G.).

Ed, invero, Tommaso Buscetta ha dichiarato come tutte le famiglie palermitane siano coinvolte nel traffico di stupefacenti e

tra i piu' attivi associati ha indicato proprio Salvatore Cucuzza, capo della famiglia di appartenenza del Calista.

Quest'ultimo, proprio per essere un elemento di spicco di tale famiglia e per provenire dal gruppo di contrabbandieri di t.l.e., deve ritenersi pienamente collegato al traffico di stupefacenti.

Tale convincimento e', del resto, ancorato alla considerazione secondo cui il Calista non poteva non passare, come tutti i suoi associati di un tempo, dal contrabbando di sigarette a quello della droga molto piu' redditizio.

La lunghissima latitanza dell'imputato, poi, mostra come, lungi dall'essersi dissociato dalla famiglia del Borgo, questi abbia continuato a gravitare nel suo "ambiente" potendo, sicuramente, godere di supporti logistici offertigli dai suoi "amici".

Per le esposte considerazioni, si ritiene che il Calista vada rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli con il mandato di cattura n.323/84 (Capi 1, 10, 13, 22).

Calo' Giuseppe

Di Calo' Giuseppe, una delle figure piu' importanti e, fino a poco tempo addietro, meno conosciute della mafia siciliana, si e' compiutamente trattato nel corso di questa sentenza-ordinanza, per cui ci si limitera' ad esporre riassuntivamente gli elementi a suo carico.

Sul suo conto sia Salvatore Contorno ((VOL.125 f.11), (VOL.125 f.18), (VOL.125 f.44) - (VOL.125 f.46), (VOL.125 f.59), (VOL.125 f.78) - (VOL.125 f.79), (VOL.125 f.94) - (VOL.125 f.96), (VOL.125 f.98) - (VOL.125 f.99), (VOL.125 f.101) -

(VOL.125 f.106), (VOL.125 f.112), (VOL.125  
f.114) - (VOL.125 f.115), (VOL.125 f.117),  
(VOL.125 f.137), (VOL.125 f.165), (VOL.125  
f.172), (VOL.125 f.190) - (VOL.125 f.191),  
(VOL.125 f.211), (VOL.125 f.216), (VOL.125  
f.220)), sia, soprattutto, Tommaso Buscetta  
((VOL.124 f.78), (VOL.124 f.10) - (VOL.124  
f.11), (VOL.124 f.16), (VOL.124 f.21), (VOL.124  
f.26), (VOL.124 f.30), (VOL.124 f.36), (VOL.124  
f.38), (VOL.124 f.39) -

(VOL.124 f.42), (VOL.124 f.46), (VOL.124 f.54),  
(VOL.124 f.57) - (VOL.124 f.58), (VOL.124  
f.65), (VOL.124 f.66), (VOL.124 f.68), (VOL.124  
f.77), (VOL.124 f.81), (VOL.124 f.83) -  
(VOL.124 f.85), (VOL.124 f.88), (VOL.124 F.91)-  
(VOL.124 f.96), (VOL.124 f.98), (VOL.124 f.100),  
(VOL.124 f.111), (VOL.124 f.112), (VOL.124  
f.118), (VOL.124 f.126); (VOL.124/A f.1),  
(VOL.124/A f.9), (VOL.124/A f.17),

(VOL.124/A f.28), (VOL.124/A f.31) - (VOL.124/A  
f.41), (VOL.124/A f.43) - (VOL.124/A f.47),  
(VOL.124/A f.49), (VOL.124/A f.52), (VOL.124/A  
f.85), (VOL.124/A f.91), (VOL.124/A f.92),  
(VOL.124/A f.98), (VOL.124/A f.104), (VOL.124/A  
f.110), (VOL.124/A f.115), (VOL.124/A f.135);  
(VOL.124/B f.19), (VOL.124/B f.23), (VOL.124/B  
f.26), (VOL.124/B f.38), (VOL.124/B f.45),  
(VOL.124/B f.47), (VOL.124/B f.48), (VOL.124/B  
f.54), (VOL.124/B f.55),

(VOL.124/B f.66), (VOL.124/B f.77)) hanno parlato a lungo, esponendo come lo stesso sia uno dei personaggi di maggiore spicco della "mafia vincente" ed uno degli alleati piu' importanti dei corleonesi.

Nel corso di questa trattazione sono stati ampiamente analizzati i principali elementi di riscontro delle gravissime dichiarazioni accusatorie dei due coimputati e si e' posto in rilievo come dalla istruttoria siano emerse soltanto conferme ed in punti di decisivo rilievo - delle accuse stesse, delineandosi, in tutta la sua pericolosita', la bieca figura del Calo', mandante di tanti efferati assassini e vera e propria cerniera fra gli affari tipicamente mafiosi e la criminalita' dei "colletti bianchi". Sul prevenuto e sugli illeciti a lui ascrivibili le indagini sono tutt'altro che concluse ma puo' fin d'ora affermarsi che gli elementi acquisiti ne consentono il rinvio a giudizio.

Il Calo' esordiva il 23.3.1954 col tentato omicidio di Scaletta Francesco,

che a sua volta gli aveva ucciso il padre sei anni prima; con una mite sentenza della Corte di Assise di Palermo, veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, sul presupposto che la pistola, con la quale egli aveva ferito ben due volte lo Scaletta, non era idonea a produrre l'evento letale; la pena, inoltre, veniva sospesa ed il Calo' immediatamente escarcerato.

Sfuggito alle maglie della Giustizia, immediatamente dopo l'escarcerazione entrava a far parte di "Cosa Nostra" e prestava il giuramento davanti a Buscetta, unico "uomo d'onore" ad essere stato iniziato da quest'ultimo (VOL.124/A F.31).

Il giovane Calo', oltre ad essere uomo "valoroso", aveva le doti del capo se, appena dieci anni dopo, diveniva, come riferito da Buscetta, "rappresentante" della famiglia di Porta Nuova, proprio nel periodo piu' caldo della prima "guerra di mafia". Tuttavia, fino a tempi recentissimi egli e' riuscito a vivere nell'ombra ed a rimanere

sempre ai margini e delle indagini della Polizia e della Magistratura, dimostrando eccezionali doti di astuzia.

Ed infatti, nel rapporto dei CC. e della Squadra Mobile di Palermo del 28.5.1963, cio' che viene riferito sul suo conto e' soltanto che attorno a lui e a Gerlando Alberti ruotavano pericolosi killers (Fot.452847) e che era stato visto piu' volte in compagnia del noto mafioso Stefano Giaconia (Fot.452446) - (Fot.452613).

Le prime gravi accuse nei suoi confronti venivano mosse, come si e' riferito nella parte prima, dal noto Leonardo Vitale (Fot.452221) - (Fot.452235), il quale lo aveva esplicitamente accusato di essere mandante di numerosi atti delittuosi (omicidi, sequestri di pesona, estorsioni, danneggiamenti) e lo aveva indicato, conformemente a quanto avrebbe riferito il Buscetta dopo oltre un decennio, quale "rappresentante" della

"famiglia" di Porta Nuova. E' molto importante che anche il Vitale, gia' allora, parlasse degli stretti rapporti esistenti tra il Calo' e Antonino Rotolo e della loro sudditanza rispetto ai Corleonesi. Infatti, aveva riferito di una riunione mafiosa in cui si era discusso se una "tangente" imposta ad un costruttore edile dovesse spettare alla "famiglia" di "Altarello" o a quella della "Noce" e Salvatore Riina aveva deciso per la "Noce" assumendo che "aveva nel cuore" questa "famiglia", senza che il Calo', presente alla riunione, dissentisse in alcun modo.

Si e' gia' detto, inoltre, che la partecipazione al sequestro di persona di Luciano Cassina da parte di Francesco Scrima, parente del Calo' e "uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova, significa inequivocabilmente che anche il prevenuto, "rappresentante" della stessa "famiglia", non puo' esserne estraneo; e si e' posto l'accento sul fatto che la partecipazione alle trattative per il riscatto, da parte del sacerdote Agostino Coppola, sicuramente

molto vicino ai Corleonesi (come e' stato dimostrato nei procedimenti penali per i sequestri Torielli e Rossi di Montelera: (VOL.220), significa che l'alleanza del Calo' coi Corleonesi ed il suo coinvolgimento nei sequestri di persona risale ad antica data.

Il processo provocato dalle rivelazioni di Leonardo Vitale ha avuto quell'esito infausto a tutti noto e, nelle more, il Calo' aveva gia' cominciato a gravitare su Roma, mantenendo tuttavia strettissimi i legami con Palermo e con "Cosa Nostra". Questo suo apparente allontanamento da Palermo ha fatto si' che gli organi investigativi trascurassero di seguirne le mosse e, in siffatta maniera, il prevenuto ha potuto operare tranquillamente per oltre un decennio nell'ombra, diventando uno dei membri piu' autorevoli di "Cosa Nostra" ed uno dei piu' fidi alleati dei Corleonesi senza che nessuno facesse piu' caso a lui, nonostante fosse latitante.

Soltanto nel 1982, soprattutto per effetto delle dichiarazioni di Gennaro Totta, riaffiora il nome del Calo' nelle indagini sulla criminalita' mafiosa.

Nel rapporto dei CC. e della Squadra Mobile di Palermo del 13.7.1982 (Fot.400096)-(Fot.400372) gia' si faceva menzione degli anonimi in cui il Calo' veniva indicato come uno dei responsabili della c.d. guerra di mafia e fra i piu' potenti alleati dei Coleonesi e inoltre, e anche di una fonte informativa secondo la quale il prevenuto operava "a Roma, con grande prestigio ed "incisivita'" ed era da ritenere "un punto di riferimento del crimine organizzato di stampo mafioso" (Fot.400286); si riferiva, altresì, che il Calo' era interessato, sempre secondo la medesima fonte, nelle imprese edilizie di Danilo Sbarra e poteva contare sull'appoggio, a Firenze, di Milano Nicola, a Verona, di Tommaso Magliozzo e, a Palermo, soprattutto di Vittorio Magliozzo, Ignazio Motisi, Di Giacomo Giovanni, i fratelli

Cillari, i figli di Nicola Milano, Giovanni Lipari e Gaetano Calista.

Tali notizie, pervenute da fonte anonima o confidenziale, non potevano, ovviamente, avere alcuno sbocco processuale anche se Gennaro Totta aveva piu' volte riferito della grave preoccupazione di Vincenzo Grado per "quello di Roma", alleato dei Corleonesi, che li voleva morti e che, per tale motivo, telefonava continuamente ai Ciulla ed ai Fidanzati, a Milano, perche' li facessero uccidere.

La svolta nei confronti del Calo' si e' avuta a seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e di Salvatore Contorno, analitiche e piu' volte riscontrate dalle indagini giudiziarie.

Queste dichiarazioni hanno consentito, inoltre, di pervenire alla identificazione del sedicente "Mario" o "Mario Agliandolo", un personaggio di grossa statura mafiosa emerso nelle complesse indagini istruttorie concernenti l'omicidio, avvenuto a Roma nel 1981, del noto Domenico Balducci.

Sul ruolo centrale di Giuseppe Calo' nella c.d. guerra di mafia Buscetta e Contorno sono stati chiarissimi e cosi' pure sul ruolo del medesimo, autorevolissimo membro della "commissione" in seno a "Cosa Nostra". Sembra inutile ripetere, adesso, quanto si e' gia' diffusamente esposto in altra parte della presente trattazione, ma e' opportuno sottolineare alcuni importanti riscontri delle dichiarazioni suddette.

Il Calo' si e' reso conto, intelligentemente, che era controproducente negare la vecchia amicizia col Buscetta e l'ospitalita' offertagli nel 1980, nella sua casa romana di via Aurelia, 471; ma, contro ogni verosimiglianza, ha dichiarato di ignorare come mai il Buscetta fosse a conoscenza del suo indirizzo. Ed ha soggiunto di avergli fatto capire chiaramente che non era piu' gradito a casa sua, quando si era accorto che il Buscetta viveva a casa di esso Calo' con la seconda moglie. In un maldestro tentativo, poi, di offuscarne la personalita', ha posto in risalto che il suo amico di un tempo

era molto censurabile per avere abbandonato la prima moglie ed i figli e perche' non restituiva al fratello Vincenzo il danaro che quest'ultimo gli aveva prestato.

Infine, ha soggiunto che uno dei figli era drogato (Fot.221391) - (Fot.221405).

Si potrebbe osservare che sono veramente singolari queste considerazioni sulla "moralita'" del Buscetta da parte di individuo le cui mani grondano sangue e che si e' reso responsabile dei crimini piu' efferati; inoltre, il Calo' non e' riuscito a dare una plausibile risposta sul perche' lo avesse accolto nella propria abitazione, addirittura mettendogliela a disposizione.

Il Calo' si e' giustificato sostenendo di averlo fatto per la normale solidarieta' che si instaura fra latitanti, ma non e' chi non veda la risibilita' di questa giustificazione.

Aggiungasi che, nel tentativo di sminuire la figura del Buscetta e, quindi, l'attendibilita' delle sue accuse, il

Calo', oltre a rivelare la meschinita' del suo animo, ha fatto un vero e proprio passo falso.

Ha sostenuto, infatti, quale elemento rivelatore della "immoralita'" del Buscetta, che quest'ultimo aveva costretto il fratello Vincenzo e la moglie di quest'ultimo, sorella della prima moglie, a ricevere la nuova moglie brasiliana, cosi' provocando dissapori. Ora, se il Calo', come egli stesso ha ammesso, era a conoscenza di questo episodio, che non puo' essere avvenuto se non a Palermo durante la latitanza di T. Buscetta, ne consegue che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, egli era bene a conoscenza di quanto accadeva a Palermo ed al Buscetta in particolare. E con cio' viene smentita in radice la sua affermazione di essersi completamente allontanato dall'ambiente palermitano.

Tommaso Buscetta, poi, ha riferito che uno dei personaggi maggiormente vicini al Calo' e' Vittorio Magliozzo e che era stato proprio quest'ultimo ad indirizzarlo alla

casa romana del Calo'. Quest'ultimo ha negato perfino di conoscere il Magliozzo ma il coimputato Luigi Faldetta ha ammesso che spesso andava a rilevare all'Aeroporto di Palermo il Calo' e che lo lasciava davanti all'abitazione della sorella, in questo corso Calatafimi, ove era ad attenderlo Vittorio Magliozzo (Fot.449970). Ed e' significativo che, in un successivo interrogatorio, il Faldetta, pur confermando di avere visto insieme il Calo' e Vittorio Magliozzo, abbia ritenuto di dover modificare quanto aveva spontaneamente dichiarato, assumendo che, ad attendere il Calo', quando egli lo lasciava in corso Calatafimi, non c'era nessuno (Fot.449982).

Pero', e' un fatto che, nello stesso stabile di corso Calatafimi dove e' ubicato l'appartamento della sorella del Calo', abita anche Vittorio Magliozzo con la famiglia e che un altro appartamento sia intestato alla moglie del Calo' e che il

fabbricato e' stato costruito proprio da Luigi Faldetta.

Un notevole riscontro sulla figura del Calo' proviene dalle dichiarazioni del Faldetta ((Fot.449591) - (Fot.449594); (Fot.449964) - (Fot.449990)) il quale, per sostenere di essere una vittima della mafia, ha dovuto necessariamente accusare anche il Calo'.

E, seppur cautamente, il Faldetta ha fornito utilissime indicazioni che confermano appieno la grossa statura mafiosa del personaggio.

Il Faldetta, infatti, ha riferito che:

- continuamente assillato dalle pretese estorsive del noto Salvatore Scaglione ("rappresentante" della Noce e "capo mandamento"), si era rivolto a Paolo Calo', zio dell'odierno prevenuto, il quale gli aveva risposto che, "se aveva la coscienza a posto poteva stare tranquillo" (naturalmente,

il Faldetta lascia solo intuire perche' si era rivolto proprio a Paolo Calo' e non ad altri);

- che i suoi rapporti societari con Domenico Balducci (del quale parla Buscetta come malavitoso romano "vicino" al Calo') erano stati propiziati da Pippo Calo';

- che assegni circolari per circa 350 milioni, a lui consegnati da Balducci e provenienti, con ogni probabilita', dal contrabbando di tabacchi, verosimilmente erano di pertinenza di Giuseppe Calo';

- che, su richiesta del Calo', lo aveva informato di tutte le domande che il G.I. di Palermo gli aveva fatto nel procedimento penale a carico di esso Faldetta, derivante dalla negoziazione degli assegni di cui sopra;

- che aveva acquistato per conto del Calo' e a proprio nome l'appartamento sito in Roma, via Aurelia 477, e lo aveva poi intestato, su indicazione del Calo', ad una societa' ("COMA Immobiliare" S.r.l.), di cui erano soci Bellino Gaspare e Vincenzo

- che, nell'estate 1983, avendo ricevuto una telefonata anonima estorsiva con la quale gli si richiedevano 50 milioni a titoli di "tangente", quando aveva iniziato a costruire un palazzo in questa via Danisinni, si era rivolto al Calo' e le telefonate erano cessate;

- che aveva incontrato piu' volte il Calo' a Palermo fino alla primavera del 1984.

Gia' basterebbero questi riscontri da parte di un personaggio come Faldetta - che ben altro avrebbe da riferire sui suoi rapporti col Calo' - per rendersi conto quanto veridiche e fondate siano le accuse nei confronti del prevenuto da parte del Buscetta.

Ma ben altri sono i riscontri emersi nel corso della istruttoria. Si e' gia' detto che, a seguito delle dichiarazioni del Buscetta, era stato identificato nel Calo' il sedicente Mario Agliandolo, venuto alla ribalta, nell'istruttoria romana concernente l'omicidio di Domenico Balducci, quale vero e proprio "deus ex machina" di torbide vicende e di oscure manovre; si era accertato,

fra l'altro, che in Porto Rotondo avevano alloggiato contemporaneamente, in ville messe a disposizione da Luigi Faldetta, il Calo' ed il noto Francesco Pazienza (v. es.test. di Bonino Umberto: (Fot.451940) - (Fot.451941)).

Su questi inquietanti rapporti si richiama la perspicua requisitoria del P.M. di Roma, Dott. Domenico Sica (VOL.224 f.166) - (VOL.224 f.218) che felicemente osserva, fra l'altro: "La peculiarita' dell'associazione per delinquere di cui si tratta in questa sede appare..... quella di essere un punto di emergenza, uno snodo fra l'attivita' delinquenziale piu' brutale e la successiva indispensabile sistemazione finanziaria degli enormi introiti dell'organizzazione. Come pure emerge la caratteristica di essere un punto di riferimento per le varie associazioni criminose, cui sembra essere in grado di fornire ogni tipo di facilitazione, dall'assistenza alla sistemazione logistica.

fra l'altro, che in Porto Rotondo avevano alloggiato contemporaneamente, in ville messe a disposizione da Luigi Faldetta, il Calo' ed il noto Francesco Pazienza (v. es.test. di Bonino Umberto: (Fot.451940) - (Fot.451941)).

Su questi inquietanti rapporti si richiama la perspicua requisitoria del P.M. di Roma, Dott. Domenico Sica (VOL.224 f.166) - (VOL.224 f.218) che felicemente osserva, fra l'altro: "La peculiarita' dell'associazione per delinquere di cui si tratta in questa sede appare..... quella di essere un punto di emergenza, uno snodo fra l'attivita' delinquenziale piu' brutale e la successiva indispensabile sistemazione finanziaria degli enormi introiti dell'organizzazione. Come pure emerge la caratteristica di essere un punto di riferimento per le varie associazioni criminose, cui sembra essere in grado di fornire ogni tipo di facilitazione, dall'assistenza alla sistemazione logistica.

come al solito, con la comune solidarieta' tra i latitanti.

Ma - fatti, questi, ancora piu' gravi - si accertava che, su incarico di Guido Cercola, un personaggio coinvolto nelle vicende romane del Calo', il tedesco Friedrich Schudinn aveva realizzato sofisticate apparecchiature elettroniche, sicuramente utilizzabili in attentati dinamitardi e rinvenute nelle abitazioni di Calo' e del coimputato Fiorini Virgilio ((VOL.216 f.255) e segg.); si accertava, altresì, che in una villa di Poggio San Lorenzo (Rieti), acquistata dal Cercola nell'interesse del Calo', erano accuratamente nascosti 6,5 chilogrammi di eroina, saponette di esplosivo, mine anticarro, detonatori, un fucile a pompa, rivoltelle ed il relativo munizionamento ((VOL.203 f.231) e segg.). Non ci vuole molto per rendersi conto del significato della disponibilita', da parte del Calo' e dei suoi accoliti, di questi micidiali strumenti di morte.

Le indagini patrimoniali sul Calo' hanno riservato numerose sorprese e, soprattutto, hanno dimostrato la disponibilita' di ingenti mezzi finanziari da parte del Calo'. Se si considera che, a Palermo, Calo' ha esordito come commesso di un negozio di tessuti e che, in questi lunghi anni, non ha svolto alcuna attivita' lavorativa, si ha l'ennesima riprova del suo coinvolgimento in lucrosissime attivita' illecite, fra cui principalmente il contrabbando di tabacchi ed il traffico di stupefacenti.

Riservando l'esame di quelle attivita' in cui e' coinvolto anche Faldetta Luigi a quando sara' esaminata la posizione di quest'ultimo, giova rilevare, anzitutto, che, come e' stato puntualizzato nella parte seconda, capitolo quinto, le indagini patrimoniali hanno consentito di individuare un punto di collegamento tra il Calo' e Giuseppe Ganci.

Tommaso Buscetta aveva avvertito di avere appreso da Gaetano Badalamenti che Pippo Calo',  
in                                      societa'                                      con

Luigi Faldetta, aveva realizzato delle ville in Sardegna e che dette ville erano intestate a societa' aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia (VOL.124 f.65). Anche questa notizia si e' rivelata precisa poiche' trattasi di societa' aventi sede a Trieste; ebbene, tre di queste societa' (Finanziaria Regionale Veneta, Safiorano e Stella Azzurra), intestatarie di vaste tenute agricole nella Capitale, erano state prima cedute a Domenico Balducci, particolarmente legato al Calo', come e' stato riferito dal teste Luciano Merluzzi. Senonche', queste societa' risultano ora nella disponibilita' di Vito Ganci e Bosco Munzio, parenti di Giuseppe Ganci e risulta provato che almeno una delle stesse e' stata sicuramente acquistata con danaro di quest'ultimo. Ora, e' assolutamente improbabile che non vi sia alcun nesso fra l'originaria cessione delle societa' a personaggi gravitanti nell'orbita del Calo' ed il successivo acquisto da parte del Ganci e di suoi parenti.

Sugli investimenti patrimoniali del Calo' riferisce con precisione il rapporto della Criminalpol Lazio del 27.11.1984 (VOL.200 f.142) - (VOL.200 f.237)e ad esso si rimanda per i particolari.

Qui bastera' ricordare (VOL.205) che l'11.2.1982, William Weaver ha venduto, per la somma di lit.165 milioni, a Lucarini Carolina, quale amministratrice della Immobiliare Rosi S.r.l., una casa di campagna con annesso terreno, in localita' Bano di Monte San Savino e che, il primo marzo dello stesso anno, Vecchi Floriano ha venduto a Panzeca Maria Ela, una casa con annesso terreno nella medesima localita' e in prossimita' di quella di cui sopra, per il prezzo di lit.160 milioni.

E bene, Lucarini Carolina e' la moglie di Ernesto Diotallevi, malavitoso della Capitale coimputato del Calo' nel processo romano, mentre  
Panzeca Maria Ela

e' la nipote di Di Gesu' Lorenzo, che era stato al soggiorno obbligato in quel centro negli anni '60.

Dalle concordi dichiarazioni di William Weaver (Vol.205 f.254) - (Vol.205 f.255), Greggi Giuseppe (Vol.205 f.257) - (Vol.205 f.258, Licenziati Maurizio (Vol.205 f.260) - (Vol.205 f.261), Neri Giuseppe (Vol.205 f.273) - (Vol.205 f.274), Piattelli Olga (Vol.205 f.250) - (Vol.205 f.252), Biagi Maria Grazia (Vol.205 f.263) - (Vol.205 f.264), risulta che le trattative furono condotte da Di Gesu' Lorenzo, per entrambe le ville, e che era in compagnia di un certo "Mario",

che parlava pochissimo e che e' stato identificato da quasi tutti i testi nel Calo'. Da notare che i pagamenti, nonostante l'entita' delle somme, venivano effettuati in contanti. Viene, dunque, ampiamente smentita la tesi del prevenuto della casualita' degli incontri con Di Gesu' e viene confermata l'esistenza di stretti collegamenti fra il prevenuto ed il romano Ernesto Diotallevi, cosi' come aveva affermato Tommaso Buscetta.

Occorre tener conto, poi: della villa acquistata in Poggio San Lorenzo (Rieti), nella quale sono state rinvenute l'eroina e le armi; di due appartamenti, venduti al Calo' dal Faldetta in Palermo (corso Calatafimi); dei due appartamenti individuati in Roma (via Tito Livio e via delle Carrozze) nelle indagini conseguenti al suo arresto; dell'appartamento di via Aurelia, 477; e, infine, di una villa recentemente individuata in territorio di Termini Imerese, edificata su terreno venduto in parte da Gaeta Giuseppe ("rappresentante" della "famiglia" di quel

centro, secondo le indicazioni di Buscetta) ed una societa' di cui sono soci la moglie e il cognato del Calo'.

Le indagini istruttorie sul Calo' debbono essere ulteriormente approfondite, anche in relazione a fattispecie delittuose per le quali e' stato disposto lo stralcio. Ma appare evidente che gli elementi gia' raccolti sono piu' che sufficienti per il suo rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe. E la generica richiesta di supplemento istruttorio, formulata dalla difesa del prevenuto dopo il deposito degli atti (senza che, per altro, siano indicati gli elementi a dimostrazione della rilevanza dei chiesti esami testimoniali) non puo' essere accolta.

Per quanto riguarda le imputazioni di omicidio contestate al Calo', ci si riporta a quanto gia' esposto nella parte terza e quarta.

Calzetta Stefano

A seguito delle sue stesse rivelazioni sulla composizione e l'attivita' delle cosche mafiose operanti nel palermitano, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Raccolte poi le dichiarazioni di Tommaso Buscetta sull'associazione mafiosa Cosa Nostra, con mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984 gli furono ricontestati i suddetti reati ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 cit.

E' egli uno dei primi aderenti all'organizzazione mafiosa che ha deciso di infrangere la barriera del silenzio che fino a poco tempo prima aveva costituito un ostacolo, pressocche' insormontabile alla conoscenza della

struttura, delle dinamiche interne e delle regole dell'associazione.

Prima di lui, e' vero, altri e di ben altro spessore criminale, avevano fornito a Polizia e Magistratura interessantissime indicazioni che avrebbero consentito, se appieno utilizzate, un poderoso attacco al cuore dell'organizzazione. Scetticismo o disattenzione avevano cagionato la dispersione delle preziose notizie raccolte o la loro mancata tempestiva utilizzazione. Si deve all'infaticabile opera del Consigliere Istruttore dr. Rocco Chinnici, al suo profondissimo senso della giustizia ed alla sua tensione morale nella lotta alla criminalita' mafiosa il fatto, assolutamente nuovo, della immediata e rigorosa valorizzazione di dichiarazioni di un dissociato, raccolte in lunghissime ore di interrogatori, scrupolosamente controllate personalmente o per mezzo degli organi di polizia giudiziaria e quindi poste a fondamento di quei provvedimenti nei confronti di numerosissimi esponenti mafiosi che

costituiscono la fase sostanzialmente iniziale, eppur già così ricca di risultati, di questo procedimento, indispensabile premessa per ulteriori importantissime collaborazioni che non sarebbero sopravvenute in assenza di una reale intenzione dell'autorità statale, fra i primi dimostrata dal compianto dr. Chinnici, di utilizzarle appieno.

Nei suoi lunghi interrogatori il Calzetta ha riferito fatti riguardanti prevalentemente il gruppo mafioso degli Zanca, cui egli era particolarmente vicino, e di Corso dei Mille; fatti da lui direttamente vissuti o notati o appresi da altri appartenenti alla suddetta "famiglia" ed in particolare dagli stessi Zanca, ai quali egli era solito accompagnarsi e per conto dei quali eseguiva incarichi di poco conto.

La sua collaborazione ha inizio l'11 marzo 1983, allorché, presentatosi al Posto di Pronto soccorso di via Roma, faceva presente all'agente di servizio di avere importanti rivelazioni da fare. Condotta in Questura e sommariamente

sentito, si otteneva un primo immediato riscontro della sua attendibilita', dato che lo stesso forniva agli organi di Polizia una serie di indicazioni che consentivano la stessa sera dell'11 marzo l'arresto di Paolo Alfano (Vol.11 f.2), latitante sin dal febbraio 1982, allorchando era stato sorpreso nella raffineria di droga di via Messina Marine, riuscendo in tale circostanza a sottrarsi alla cattura.

Nelle successive dichiarazioni il Calzetta sostanzialmente ammetteva di far parte della cosca di Corso dei Mille e forniva tutta una serie di notizie relative alla attivita' illecita degli Zanca, nonche' dei componenti delle famiglie Vernengo, Tinnirello, Marchese e di numerosi altri esponenti sia della predetta che di altre cosche alla prima collegate.

Le notizie fornite venivano riscontrate nei minimi dettagli ma non appare opportuno ne' necessario riepilogare in questa sede l'innumerevole serie di riscontri raccolti,

sempre positivi con riferimento a ciascuno degli episodi narrati ed alle persone accusate, come particolareggiatamente esposto nelle parti della sentenza dedicate all'esame delle loro posizioni.

In questa sede si limiterà l'esposizione agli accertamenti più significativi ed a quelli di ordine generale non collegabili particolarmente alla posizione di un singolo imputato.

Va, comunque, premesso che la lucidità del Calzetta, purtroppo caduto in preda a grave, e ben spiegabile, crisi depressiva durante il corso del procedimento, dopo tuttavia aver reso le sue lunghe e circostanziate dichiarazioni, è stata sicuramente accertata nel corso della osservazione psichiatrica cui il medesimo, per prudenziale iniziativa, è stato sottoposto presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, dove ha mostrato di essere un soggetto "lucido, orientato, logico nel pensiero, fornito di buon livello di intelligenza, in buon equilibrio

bioritmico" si' da non necessitare di cure manicomiali e poter essere rinvioato alla sede carceraria.

Dimostrando una perfetta conoscenza anche delle abitudini di vita delle persone accusate, il Calzetta in data 5 aprile 1983 propiziava altresì l'arresto del pericoloso latitante Salvatore Rotolo, la cui presenza indicava agli inquirenti in Piazza S.Erasmo, ove veniva condotto occultato dentro un furgone di Polizia (rapporto Squadra Mobile 5 aprile 1983 a (Vol.11 f.90) + deposizione Cassara' del 17 aprile 1984 a (Vol. .f. )).

La sua affermata familiarita' col gruppo di criminali facente capo allo stabilimento Virzi', indicato centro di spaccio di droga ed occultamento di armi, trovava riscontro nelle risultanze della espletata perquisizione, che portava al rinvenimento in apposito nascondiglio di pistole e munizioni (Vol.11 f.207) - (Vol.11 f.214), e nella deposizione di

Concetta Maggi, già' convivente dell'ucciso Giovan Battista Costa, che confermava (Vol.82 f.220) l'uso da parte di costui di cocaina ed i suoi legami con lo stesso Calzetta, con Salvatore Virzi' e Giovanni Matranga: legami per altro documentati anche da una fotografia rinvenuta in casa del Costa (Vol.82 f.208) e da un biglietto ferroviario riguardante il suddetto Virzi' rinvenuto addosso al cadavere del Costa (Vol.82 f.208) - (Vol.82 f.211). Nel giardino del Calzetta, inoltre, su sua indicazione, veniva ritrovato (rapporto Squadra Mobile 18 marzo 1983 a (Vol.11 f.2)) un sacchetto contenente circa 55 grammi di polvere bianca, costituita, secondo la perizia tossicologica espletata (Vol.156 f.49) da eroina e cocaina.

Le accuse dal Calzetta mosse contro Giuseppe Zanca ed Alessandro Bronzini sono state clamorosamente confermate

ed addirittura molto pesantemente aggravate da Angelo Epaminonda ((Vol.172 f.22) e segg. + (Vol.181 f.272) e segg. + (Vol.181 f.321) e segg. + (Vol.186 f.303) e segg.).

I sospetti dal Calzetta avanzati su Salvatore Rotolo quale autore dell'omicidio di Gaetano Scalici sono divenuti obiettiva certezza dopo il rinvenimento nella c.d. "camera della morte" di Piazza S.Erasmo dell'arma che, secondo gli espletati accertamenti balistici, venne utilizzata per commettere il crimine, abitualmente adoperata, secondo Vincenzo Sinagra di Antonino, proprio dal Rotolo.

Le sue assidue visite alla casa degli Zanca, che gli avevano consentito di assistere ad interessantissimi incontri tra grossi personaggi mafiosi ed apprendere innumerevoli particolari sulla loro attivita', sono comprovate dalla riscontrata esistenza, da

lui affermata, presso quella abitazione di una fotografia del padre di Carmelo Zanca in compagnia del noto Lucky Luciano (Vol.12 f.15) + (Vol.14 f.168).

Sempre in ordine a tale familiarita' di rapporti la teste Nives Milillo, della cui attendibilita' non puo' assolutamente dubitarsi, ha riferito ((Vol.8 f.179) e segg.) che, legata da una relazione sentimentale con Giovanni Zanca, si reco' con costui nel dicembre 1982 a Piano Zucchi e per il Capodanno 1983 all'Hotel S.Tecla di Acireale, in entrambe le volte accompagnati da un amico dello Zanca a nome "Stefano", da lei definito "un bravo ragazzo" nonostante le risultasse "cordialmente antipatico".

Ed a tal riguardo non puo' non sottolinearsi che se Giovanni Zanca imponeva la compagnia di Stefano Calzetta nonostante questi non fosse gradito alla sua ragazza, e' evidente che cio' dipendeva dalla intimita' dei rapporti che legavano i due amici.

La qualcosa consente di essere vieppiu' sicuri della veridicita' dei fatti narrati dal Calzetta e delle accuse da lui lanciate contro l'amico ed i suoi fratelli.

Ulteriori riscontri riguardano l'affermata familiarita' del Calzetta col gruppo dei Vernengo, in ordine ai quali egli ha tra l'altro riferito che il capo del clan, Pietro Vernengo, aveva alcuni anni addietro acquistato "un pezzo di terreno" nella zona litoranea di Avola, per facilitarvi lo sbarco di sigarette.

Orbene, dai compiuti accertamenti di polizia giudiziaria (rapporto 30 giugno 1983 a (Vol.14 f.2)) e' emerso che nel 1965 i fratelli Pietro, Antonino e Giuseppe Vernengo acquistarono da potere dei coniugi Lucia Grance e Venerando Santoro are 41 e centiare 72 di terreno in contrada Pantanelli di Avola.

Gli stessi Vernengo, cosi' come indicato dal Calzetta, sono risultati proprietari di agrumeti in Ficarazzi. Ed invero

nella zona "Martinetto Siciliano" risultano intestati terreni a Provvidenza Aglieri, moglie di Pietro Vernengo, e Filippa La Fiura, moglie di Antonino Vernengo (rapporto 30 giugno 1983 a (Vol.14 f.3) - (Vol.14 f.5)).

Anche su Filippo Marchese, il famigerato capo della cosca di Corso dei Mille, il Calzetta ha dimostrato di essere perfettamente al corrente, dicendolo il vero proprietario del bar Gourmet's di Piazza Torrelunga, formalmente di proprietà di Giuseppe Lupo. Ha infatti riferito che il Marchese, notando un giorno che la vetrina di esposizione non era ben tenuta, allungo' un violento schiaffo al banconista a nome Marinaro, gridandogli che era lui il padrone.

Orbene, non solo si e' accertato che il predetto Vincenzo Marinaro aveva lavorato presso il bar in questione per circa un anno, ma alla fine, per il tramite dello stesso apparente proprietario Giuseppe Lupo, che aveva

sempre negato la circostanza, si e' acclarato che egli ed il Marchese erano stati soci nella conduzione dell'esercizio (Vol.78 f.200).

Dei Marchese, inoltre, il Calzetta ha riferito con precisione la circostanza della proprieta' di un villino a Casteldaccia (Vol.11 f.105), dicendo di esserne venuto a conoscenza tramite la propria madre, cui l'aveva confidato la stessa moglie di Filippo Marchese in occasione di un incontro verificatosi tra le due donne presso una parrucchieria "di contrabbando" in Piazza Decollati. Ed al riguardo la solita puntualita' del Calzetta e' stata confermata da Maria Nespola, la quale ha dichiarato di aver abitato in Piazza Decollati, dove svolgeva l'attivita' di parrucchiera "in proprio" limitatamente a parenti ed amiche che andavano a trovarla (Vol.14 f.169).

Numerosissimi altri riscontri, come si e' detto, vengono analiticamente esposti nelle parti della sentenza dedicate all'esame delle posizioni dei singoli imputati.

Deve qui soltanto aggiungersi che altra conferma della intensita' dei rapporti tra il Calzetta e gli esponenti mafiosi di spicco della zona est di Palermo proviene dal di lui fratello Vincenzo, nonostante l'intuibile "sofferenza" della deposizione dal medesimo resa (Vol.28 f.31).

Ed invero la fabbrica di blocchetti di pomice gestita dal Vincenzo Calzetta e dal di lui fratello Giovanni nella via Salvatore Cappello e' stata oggetto di grave attentato dinamitardo nel pomeriggio del 6 maggio 1983, con perfetta coincidenza temporale tra detto crimine e le rivelazioni di Stefano Calzetta, che proprio in quelle ore rendeva presso la Casa Circondariale di Termini Imerese l'ennesimo interrogatorio al Consigliere Istruttore dr. Rocco Chinnici.

Dal Calzetta il fatto venne immediatamente spiegato in termini di vendetta dei fratelli Zanca per la denuncia fatta contro di loro e cio' e' stato implicitamente riconosciuto dallo stesso Vincenzo Calzetta.

Questi, infatti, dopo aver escluso che a determinare l'attentato potessero essere state ragioni di concorrenza commerciale o motivi estorsivi, ha fatto capire che il danneggiamento della sua fabbrica era da ricollegare alle rivelazioni fatte dal fratello Stefano. Ed a comprova di cio' ha fatto esattamente osservare che se altre fossero state le ragioni dell'attentato questo avrebbe dovuto essere "dimostrativo", si da far capire che occorreva cedere alle richieste, evitando di arrecare troppi danni. La carica era stata, invece, molto forte ed aveva completamente distrutto "il cervello" della fabbrica, cioe' la centrale elettronica, causando un danno di circa duecentomilioni di lire, che ha sostanzialmente cancellato l'esistenza dell'impresa oltre che, dopo poco tempo, la voglia di Stefano Calzetta di collaborare lucidamente con la Giustizia.

In tali condizioni, allora, puo' ben comprendersi perche' e quanto sofferta dovesse essere la deposizione di Vincenzo Calzetta

ed il fatto quindi che questi abbia fatto ammissioni del tipo di quelle verbalizzate acquista un valore probatorio ben piu' ampio di quello risultante dalla mera contemplazione letterale delle espressioni usate.

E' da considerare, infatti, che nel suo ambiente comportamenti come quello di Stefano Calzetta non potevano che suscitare disprezzo e riprovazione e di cio' ha dato atto lo stesso Vincenzo Calzetta quando, oltre a dirsi vergognato e privo ormai della "dignita'" per la condotta del fratello, ha riferito delle visite fatte nel suo cantiere da persone che nella zona non mancavano di schernire e stigmatizzare il suo congiunto.

L'atavica sottocultura del quartiere in discorso e la sprezzante antistatualita' coltivatavi ha trovato d'altronde una clamorosa conferma nell'attentato dinamitardo compiuto ai locali del Commissariato di P.S. installato a Brancaccio.

In tali condizioni quindi si puo' comprendere quale enorme significato probatorio

assuma il fatto che Vincenzo Calzetta abbia confermato che suo fratello Stefano "pecora nera della famiglia", frequentava personaggi "in odore di rispetto" del quartiere, dandosi alla fine egli stesso tali arie.

Ne' puo' sfuggire, a conferma delle accuse fatte contro di loro da Stefano Calzetta, che lo stesso Vincenzo ha descritto i predetti fratelli Zanca come "personaggi molto conosciuti" nel rione di Corso dei Mille, confermando anche l'amicizia esistente tra Giovanni Zanca e suo fratello Stefano, da lui notati tante volte assieme.

Lo stesso Vincenzo Calzetta, poi, ha dato definitivo suggello alle accuse del fratello, confermando l'esborso mensile della somma di lire 300.000 che egli, all'inizio di ogni mese, consegnava a Stefano in pagamento del "pizzo" che questi gli aveva detto essere stato imposto alla fabbrica.

Al riguardo infatti l'imputato ha dichiarato che nell'estate del 1982 egli aveva

incontrato presso la fabbrica di ghiaccio di Pietro Vernengo quest'ultimo, Giovanni Di Pasquale, Carmelo Zanca, Nicola Di Salvo ed altra persona di circa 40 o 45 anni, alta, appartenente alla famiglia di Rosario Riccobono. Nell'occasione lo Zanca, d'intesa col Vernengo, gli aveva fatto intendere che "anche i suoi fratelli dovevano pagare come tutti gli altri" e che anzi, grazie all'intervento del Vernengo, la tangente era stata limitata a lire 300.000 mensili, essendo stato riconosciuto che i Calzetta erano "in mezzo alla strada".

Tutto quanto sopra esposto, oltre a costituire riprova della attendibilita' del Calzetta, dimostra anche il suo stabile inserimento nella famiglia mafiosa di Corso dei Mille, pur collocato in gradino molto basso della gerarchia, stante che tutto quanto da lui riferito poteva essere a conoscenza solo di chi, in quanto appartenente alla cosca, aveva avuto modo di osservare direttamente, o di apprendere da altri associati, cio' che di illecito avveniva all'interno della organizzazione.

Ed ulteriore conferma dell'appartenenza del Calzetta alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille e' data anche dalle dichiarazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. f.163), il quale, dopo averlo incontrato in carcere, ha riferito di averlo gia' precedentemente conosciuto anche per averlo visto insieme a Paolo Alfano frequentare lo stabilimento balneare Virzi', luogo di ritrovo, secondo lo stesso Calzetta, di numerosi esponenti mafiosi, ed avergli offerto in altra occasione e su indicazione del cugino omonimo detto "Tempesta", di acquistare parte della refurtiva costituente il bottino della rapina consumata dalla banda del Sinagra ai danni della gioielleria di Francesco Pisano'.

Per le suesposte considerazioni il Calzetta va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura n.323/84, che per il reato di cui all'art.416 C.P. ha integrato ed assorbito il precedente mandato n.237/83.

Non puo' essergli invece dato carico, in assenza di elementi di prova che specificamente lo riguardino, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, di detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti. Dagli atti processuali risulta infatti soltanto che il Calzetta faceva saltuariamente uso di cocaina e talvolta ne deteneva per uso personale, mentre la sua posizione estremamente marginale nell'ambito della cosca mafiosa di appartenenza porta ad escludere che egli fosse compartecipe di illecite attivita' concernenti la droga, essendo queste riservate ai capi e agli elementi a loro piu' vicini o di maggior spicco.

Va, pertanto, prosciolto dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 addebitategli con i mandati di cattura n.237/83 e 323/84.

Campanella Attilio

Nel corso delle sue rivelazioni su fatti, episodi e persone concernenti l'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Coniglio Salvatore ha "indicato" tale " Attilio ", un palermitano di circa 40 anni, scuro di carnagione, trapiantato da oltre 15 anni a Milano, come persona di fiducia dei fratelli Grado Salvatore e Vincenzo, inseriti nel traffico di droga in quel di Milano, dai quali aveva ricevuto, proprio per tramite dell'"Attilio", diverse forniture di eroina presso un "bar" di quella Piazza Washington e, in una occasione, presso la loro scuderia di S. Siro.

Esperate le indagini nel caso per identificare l'"Attilio", il Comandante della I- Sezione del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo riferiva, con rapporto del 23/10/84, che tale individuo si identificava per Campanella Attilio, ex macellaio di Via Guglielmo il

Buono, amante dei cavalli e di agiate condizioni economiche.

Il 26/11/84 veniva spiccato mandato di cattura n.409/84 contro il Campanella Attilio in ordine ai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Nel corso del suo interrogatorio l'imputato ha protestato la sua innocenza dichiarando di essersi trasferito a Milano da circa venti anni, di avere lavorato nel settore delle carni macellate e di frequentare, sia pure non assiduamente, l'ippodromo di S. Siro; ha riferito di conoscere il Coniglio Salvatore sin da quando questi era molto piccolo perche' aveva lavorato alle dipendenze del di lui genitore nella loro macelleria di Piazza Ballaro' e di averlo incontrato, a Milano, qualche anno prima, in un bar di quella Via Paolo Sarpi. Negava di avere mai trasportato eroina per conto dei fratelli Grado affermando di avere incontrato casualmente uno dei predetti, a nome Vincenzo, presso l'ippodromo di S.Siro in Milano.

Le generiche discolpe addotte dall'imputato non possono trovare ingresso processuale a fronte delle precise "indicazioni", fornite sul suo conto da Coniglio Salvatore il quale ha dimostrato di ben conoscere il Campanella Attilio, che, peraltro, ha riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli (Vol.206 f.95) - (Vol.206 f.140)- (Vol.206 f.168).

Peraltro, le indicazioni del Coniglio Salvatore hanno trovato riscontro in quelle di Anselmo Salvatore che ha identificato l'"Attilio" nell'ex macellaio di via Guglielmo il Buono, trasferitosi oltre 15 anni or sono a Milano dove si era "fatto" una certa posizione (v. Verb. di int. del 13/10/1985 del vol.160) grazie alle illecite attività' cui era dedito.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono appare aderente alle risultanze processuali acquisite disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Campanella Attilio

- Pag.4.685 -

che, in atto si trova agli arresti domiciliari,  
per rispondere dei reati contestatigli come in  
rubrica (Capi 13, 32).

Campanella Calogero

Nei confronti di Calogero Campanella venne emesso mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, perche' ritenuto affiliato al clan mafioso di Benedetto Santapaola e coinvolto nei traffici di droga che quest'ultimo conduceva insieme a Gaspare Mutolo ed alla famiglia mafiosa capeggiata da Rosario Riccobono.

Intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia mafiosa catanese capeggiata dal Santapaola, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i suddetti reati, gli fu ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 bis C.P..

Gli elementi di prova a carico dell'imputato sono stati analiticamente esposti nelle parti della sentenza dedicata ai summenzionati traffici di droga ed all'omicidio di Alfio Ferlito e possono come appreso essere sinteticamente riassunti.

Il Campanella aveva per certo le mansioni di cassiere e dispensiere del clan del Santapaola, in quanto risulta che da parte sua sono stati effettuati periodici e consistenti versamenti di denaro presso la casa circondariale di Catania a favore di vari detenuti appartenenti a quel gruppo criminale, tutti da lire 200.000 ciascuno e diretti, tra gli altri, a Sebastiano Cali', Venerando Cristaldi, Maurizio Arturo, Giovanni Rapisarda, Giuseppe Pistorio, Nello Colombrita, Nicola Cirrincione, Antonino Pellerito, Agostino Litrico, Angelo Fazio ed Orazio Pino ((Vol.70/R f.193) e segg.).

Inoltre, nel corso delle espletate intercettazioni telefoniche sono state registrate conversazioni intercorse tra Gaspare Mutolo e Domenico Condorelli, durante le quali il primo manda i suoi saluti a "Carletto" (questo e' il nomignolo dell'imputato) ed il secondo comunica al suo interlocutore di aver inutilmente cercato di rintracciare il Santapaola, girando una intera giornata in compagnia del Campanella.

In altra telefonata il Condorelli e lo stesso Campanella commentano l'agguato subito da Francesco Ferrera "cavadduzzu" ed il primo raccomanda al secondo di essere molto prudente (vi era allora in atto la sanguinosa faida tra il gruppo del Santapaola e quello di Alfio Ferlito che sarebbe stato ucciso proprio il giorno successivo a detta conversazione).

In altre telefonate tra il Campanella e Giuseppe Licciardello si commentano i vari omicidi che la faida suddetta stava

provocando a Catania. Ed in altre ancora, fra gli stessi interlocutori, il Campanella, conversando col Licciardello, già sospettato di essere un confidente di Carabinieri, cerca di accreditare il depistante assunto che il Ferlito sarebbe stato ucciso dagli stessi membri del suo clan. In successiva telefonata, infatti, il Licciardello lo informa che l'assunto non era stato ritenuto verosimile dai Carabinieri, che stavano dandoci sotto a "lui", cioè con ogni evidenza il Santapaola, che si accingevano a ricercare anche presso il cavaliere del lavoro Carmelo Costanzo, sospettato di essere suo favoreggiatore.

E che proprio di Santapaola si trattasse e' dimostrato da altra telefonata intercettata sull'utenza del Licciardello, nel corso della quale proprio il potente boss catanese, chiedendo notizie al suo interlocutore sull'evolversi delle indagini circa l'omicidio del Ferlito, gli raccomanda di fargli avere notizia tramite il "Carletto".

Altra conversazione poi e' stata intercettata tra "Nitto" (Santapaola) e "Carletto" (il Campanella), nel corso della quale i due commentano l'omicidio di Agatino Licciardello.

Dal carcere dove si trovava detenuto e dove riceveva i sussidi del Campanella, a costui telefona inoltre Venerando Cristaldi, comunicadogli che lo manda a salutare "Mino il babbo", cioe' Antonio Santapaola, fratello di Benedetto. E presso il fratello del Venerando, Salvatore Cristaldi, risulta, da altre intercettazioni telefoniche, essersi rifugiato il Campanella, mentre infuriava la sanguinosa faida col gruppo Ferlito, che evidentemente lo riguardava molto da vicino.

Le suesposte risultanze, conclamanti il sicuro inserimento del Campanella nella organizzazione mafiosa e nel traffico di droga, quest'ultimo dimostrato dai suoi rapporti col Mutolo che emergono dalla richiamata

conversazione tra questi e Domenico Condorelli, sono state confermate dalle dichiarazioni di Salvatore Parisi ((Vol.164 f.308) + (Vol.164 f.313) + (Vol.171 f.1) e segg.), che ha ribadito l'appartenenza del Campanella, inteso "Carletto", alla famiglia mafiosa del Santapaola.

Va, pertanto, rinviato a giudizio l'imputato per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonché 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe.

Camporeale Antonino

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124/A f.48), (Vol.124/A f.104); (Vol.124/B f.4) come affiliato alla cosca mafiosa di Porta Nuova, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, ammettendo di ben conoscere il Buscetta ma negando la sua partecipazione a qualsivoglia organizzazione criminosa. Con ordinanza del 22 gennaio 1985 (fasc. pers. f.20), gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Che egli appartenga all'associazione mafiosa Cosa Nostra e' inequivocabilmente emerso dalle dichiarazioni del Buscetta, il quale ha precisato che fu proprio il Camporeale

a proporgli per primo di diventare "uomo d'onore". E che, per altro, col Buscetta avesse l'imputato grande familiarita' emerge dallo stesso interrogatorio del Camporeale, allorché questi ha ricordato di essere stato addirittura arrestato insieme al Buscetta nell'appartamento di tale Vanda Persichini, amante di quest'ultimo, nel corso di una operazione di Polizia diretta alla repressione del traffico di tabacchi lavorati esteri.

Il Buscetta ha tuttavia lealmente precisato di dubitare che il Camporeale faccia ancora parte dell'organizzazione mafiosa, sia per non averlo mai saputo coinvolto in specifiche attivita' illecite sia perché privo di personali qualita' utilizzabili da parte dell'organizzazione, ad eccezione di una innata vis comica atta a tenere allegro ogni interlocutore.

Senonche' anche Salvatore Contorno, (Vol.125 f.12) e (Vol.125 f.165) dopo un

iniziale diniego, ha confermata l'attuale appartenenza del Camporeale alla famiglia di Porta Nuova, ditalche', pur nel riconoscimento della sua posizione assolutamente marginale e generica, ne va disposto il rinvio a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura n.323/84.

Nulla e' invece emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, al quale deve ritenersi estraneo anche in considerazione di quanto dichiarato dal Buscetta, secondo cui gli uomini d'onore piu' anziani (il Camporeale ha 64 anni) e meno intraprendenti vengono esclusi da tali traffici cui le famiglie mafiose si dedicano.

Va, pertanto, prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli con lo stesso mandato di cattura n.323/84.

iniziale diniego, ha confermata l'attuale appartenenza del Camporeale alla famiglia di Porta Nuova, ditalche', pur nel riconoscimento della sua posizione assolutamente marginale e generica, ne va disposto il rinvio a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura n.323/84.

Nulla e' invece emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, al quale deve ritenersi estraneo anche in considerazione di quanto dichiarato dal Buscetta, secondo cui gli uomini d'onore piu' anziani (il Camporeale ha 64 anni) e meno intraprendenti vengono esclusi da tali traffici cui le famiglie mafiose si dedicano.

Va, pertanto, prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli con lo stesso mandato di cattura n.323/84.

Il Gasparini, in tale occasione, ebbe modo di notare che, dopo il pranzo, gli invitati si sparsero in piccoli gruppi nel giardino adiacente la villa, intenti a conversare fra loro.

L'imputato li osservo' attentamente, riuscendo anche ad udire alcune delle frasi pronunciate, specie da coloro i quali apparivano i piu' autorevoli.

In particolare, qualcuno disse testualmente: "Michael, il falco; uno e' fatto, pensiamo all'altro" (VOL.59/R f.229) - (VOL.59/R f.330). Il significato di tale frase e' assolutamente univoco, ove si pensi che solo qualche giorno prima della riunione in argomento, e cioe' il 23/4/1981, era stato ucciso Stefano Bontate, notoriamente conosciuto con il soprannome di "Il Falco".

Era stato anche ucciso il giudice francesce Michael.

Il successivo 11/5/1981 venne eliminato anche Salvatore Inzerillo, il che determino' la definitiva esplosione della "guerra di mafia" di cui si tratta in altra parte della presente sentenza.

E' chiaro, quindi, che i personaggi intervenuti alla riunione decisero, in tale occasione, la uccisione di Salvatore Inzerillo (o quantomeno, ne abbozzarono il programma), dopo avere consumato quella del giudice Michael e di Stefano Bontate.

Cio' solo vale a dimostrare l'importanza dei personaggi che vi parteciparono.

Ebbene, a tale riunione, fra gli altri, era presente l'imputato Cancelliere Leopoldo, assieme al fratello Domenico.

Il Gasparini, infatti, ne ha riconosciuto le sembianze nelle fotografie mostrategli.

I due fratelli Cancelliere, inoltre, sono stati riconosciuti, sempre dal Gasparini, in alcune delle fotografie relative alla cerimonia di nozze tra Michele

Micalizzi e Margherita Riccobono, figlia di Rosario.

Dal complesso degli elementi sin qui richiamati, appare evidente l'inserimento degli imputati Cancelliere Leopoldo e Domenico nell'ambito dell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra", attraverso soprattutto la gestione della loro societa' in cui, per le ovvie considerazioni che precedono, venivano reinvestite, per il riciclaggio, enormi quantita' di danaro provenienti dalle illecite attivita' poste in essere dalla famiglia facente capo a Riccobono Rosario, che della societa' e' il vero padrone, potendo contare sulla fida collaborazione del cognato Vitamia Paolo (fratello della di lui moglie) che e' l'amministratore unico, e dei due Cancelliere. Sulla scorta di tali considerazioni sviluppate dagli inquirenti nel rapporto di denuncia dell'8/2/1983 (VOL.1/RB f.78), e' stato emesso contro gli imputati l'ordine di cattura n.40/83 del 25/2/1983 con il quale sono stati loro contestati i reati p. e p. degli

artt.416 bis C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

Interrogato, il Cancelliere Leopoldo ha protestato la sua innocenza negando di conoscere Riccobono Rosario e la sua famiglia nonche' di avere partecipato alle nozze della figlia del Riccobono, a nome Margherita, con il coimputato Micalizzi Michele; e solo quando gli e' stata mostrata una fotografia, che lo riproduceva insieme ad altra persona, scattata nel corso del ricevimento nuziale, l'imputato ha ammesso la circostanza contestatagli.

Ha, altresì, dichiarato di non avere mai saputo che Vitamia Paolo, cognato di Riccobono Rosario, fosse socio della "Calcestruzzi Arenella" e che Lauricella Salvatore, fornitore della sua ditta, fosse genero dello stesso Riccobono Rosario (VOL.1/RB f.362) - (VOL.1/RB f.363).

Dichiarazioni analoghe rendeva l'altro imputato, il quale protestava la sua innocenza in ordine ai reati contestatigli

(VOL.1/RB f.344) - (VOL.1/RB f.345).

Tali discolpe, evidentemente, non possono trovare ingresso processuale perche' smentite dalle risultanze istruttorie e dallo stesso evidente impaccio mostrato dagli imputati i quali sono incorsi in macroscopiche contraddizioni, adducendo giustificazioni inverosimili.

Nel corso del procedimento di cui occupa sono state raccolte le dichiarazioni di Buscetta Tommaso il quale, nel tracciare la mappa dell'organizzazione criminosa operante in Palermo e provincia e nel menzionare gli affiliati alla stessa, ha indicato in Cancelliere Leopoldo, nonno paterno degli imputati, un affiliato, quale "uomo d'onore", alla famiglia del Borgo, della quale era rappresentante ((VOL.124 f.11); (VOL.124/A f.52), (VOL.124/A f.55), (VOL.124/A f.105)).

A seguito di tali dichiarazioni e' stato emesso contro i due germani Cancelliere mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale sono stati loro contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P. 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Nuovamente interrogato, il Cancelliere Leopoldo ha insistito nelle discolpe gia' addotte assumendo di non conoscere Tommaso Buscetta mentre l'altro imputato si e' avvalso della facolta' di non rispondere perche' assente il difensore di fiducia, avvisato e non comparso (VOL.123 f.31) e (VOL.123 f.9).

Cio' premesso, va rilevato che l'espletata formale istruzione ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dei due imputati, quali si desumono dagli accertati rapporti economici tra l'imputato Cancelliere Leopoldo e i coimputati Vitamia Paolo e Graziano Salvatore, altro affiliato alla cosca mafiosa di appartenenza del predetto Cancelliere; ed infatti, questi ha tratto sul proprio conto corrente due assegni

dello importo complessivo di lire 10.000.000, in data 25 e 26/11/1980 all'ordine di Vitamia Paolo ed ha, a sua volta, ricevuto dal predetto Vitamia due assegni di conto correnti, dell'importo complessivo di lire 6.000.000, tratti sul conto corrente intrattenuto dal coimputato Graziano Salvatore presso l'agenzia n.8 del Banco di Sicilia di Palermo.

Infine, l'attivo inserimento degli imputati nel traffico di sostanze stupefacenti trova conferma non soltanto nelle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta, secondo cui tutte le famiglie mafiose sono interessate a tale lucroso traffico e di esse quella di appartenenza dei due Cancelliere e' tra le piu' attive, ma anche nelle dichiarazioni del coimputato Gasparini Francesco il quale, nel riconoscere il Cancelliere Domenico in una immagine fotografica mostratagli, ha ricordato che, in una occasione, aveva cenato in compagnia del predetto e dei due Micalizzi in un ristorante di Palermo e nel corso del banchetto si era parlato liberamente di traffico

di stupefacenti ((VOL.59/R f.229), (VOL.59/R f.330); (VOL.61/R f.16) - (VOL.61/R f.17)).

A tal proposito, si rimanda alla parte della presente sentenza che analizza le indagini svolte dopo l'arresto del Gasparini Francesco, avvenuto all'Aeroporto di Orly di Parigi il 10/11/1981, perche' trovato in possesso di circa 4,500 chilogrammi di eroina purissima destinata alla famiglia di Rosario Riccobono, dei cui esponenti il Gasparini ben conosceva Mutolo Gaspare e i fratelli Micalizzi.

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie appare conforme a giustizia disporre il rinvio a giudizio degli imputati Cancelliere Domenico e Cancelliere Leopoldo per rispondere dei reati loro contestati ai capi 1, 10, 13 e 22 della rubrica.

Cangialosi Giovanni

Nei confronti di Giovanni Cangialosi, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Cangialosi, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Cangialosi si occupa la parte della sentenza dedicata alla

- Pag.4.705 -

illustrazione dei traffici di droga con gli U.S.A. ed alla luce delle risultanze di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Cannizzaro Francesco

Il Cannizzaro deve rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, commercio di sostanze stupefacenti, di cui ai capi 1, 7, 9, 10, 13, 17, 20, 22, 40 e 51 dell'epigrafe (mandato di cattura n.69/84 del 29.2.1984; n.323/84 del 29.9.1984; ordine di cattura del P.M. di Roma n.1135/83 del 22.11.1983 e n.1169/83 del 30.11.1983).

Cannizzaro Francesco ed il fratello Umberto sicuramente fanno parte dell'organizzazione mafiosa Catanese - dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico, anche internazionale, di stupefacenti, e collegata con la mafia palermitana - diretta da Nitto Santapaola e dai fratelli Ferrera. La loro posizione non puo' essere considerata che unitariamente tenendo conto, cioe', che entrambi fanno parte della medesima

organizzazione e che le loro attività convergono per il raggiungimento delle medesime finalità illecite.

Fatta questa avvertenza, giova considerare che Francesco Cannizzaro, già il 18.10.1978, era stato tratto in arresto per ricettazione aggravata, in concorso col noto malavitoso romano Roberto Masciarelli (quello stesso coinvolto adesso nel traffico di stupefacenti con Koh Bak Kin e Thomas Alan).

Inoltre, come si è già ampiamente illustrato nella parte 2-, capitolo 4-, sia Pietro De Riz sia Thomas Alan hanno affermato di essersi più volte incontrati con Francesco Cannizzaro e con Giuseppe Ferrera per la fornitura di eroina proveniente dalla Thailandia e procurata da Koh Bak Kin. E va ricordato che le dichiarazioni dei suddetti due prevenuti hanno trovato precisa conferma in circostanze di decisivo rilievo e si integrano a vicenda.

Thomas Alan, inoltre, come si e' pure puntualizzato, ha confermato di avere fornito diverse partite di eroina all'organizzazione di Giuseppe Ferrera.

Dalle indagini, poi, condotte dalla Guardia di Finanza di Roma sono scaturite precise conferme delle accuse di De Riz e Thomas Alan e dell'appartenenza di Francesco Cannizzaro all'organizzazione in questione.

E' probabile che l'interlocutore di una telefonata molto equivoca ricevuta da Giovanni Rapisarda sia proprio Francesco Cannizzaro ((Fot.114648) - (Fot.114649)) ed e' significativo, in proposito, che il 21.3.1983, Giovanni Rapisarda abbia accompagnato in macchina Marcello Bonica nella via Scribonio Cuzione di Roma ove era, in evidente attesa di qualcuno, Francesco Cannizzaro (Fot.114666).

Estremamente sintomatico, poi, e' che Francesco e Umberto Cannizzaro discutessero telefonicamente su chi dovesse

andare a rilevare all'Aeroporto Antonino Ferrera, di ritorno dalla Svizzera ((Fot.114673) - (Fot.114674)). Infatti, a prescindere se ci sia andato Francesco Cannizzaro (come ritengono i verbalizzati), e' importante che i due sapessero del viaggio in Svizzera del Ferrera, riguardante, come si e' dimostrato in altra sede, il traffico degli stupefacenti.

Sono state confermate, altresì, le accuse del De Riz, concernenti le forniture di cocaina a Francesco Cannizzaro da parte di Castillo John Vittorio ((Fot.116774) - (Fot.116775)). Quest'ultimo, infatti, ha ammesso ((Fot.117079) - (Fot.117082); (Fot.117085) - (Fot.117102); (Fot.122285) - (Fot.122309)) di aver consegnato la droga ed ha riconosciuto fotograficamente

anche il Cannizzaro, fornendo una versione dei fatti sostanzialmente conforme a quella del De Riz.

Infine, deve soggiungersi che, secondo il noto Parisi Salvatore, i fratelli Cannizzaro appartengono al clan di Nitto Santapaola.

Gli interrogatori del Cannizzaro, come era prevedibile, sono stati improntati ad assoluto diniego ((Fot.116852) - (Fot.116855); (Fot.121116) - (Fot.121119)); ma gli elementi raccolti giustificano il rinvio a giudizio del prevenuto per rispondere di tutti i reati ascrittigli.

Cannizzaro Umberto

Il Cannizzaro deve rispondere di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e commercio di stupefacenti di cui ai capi 1, 9, 10, 13, 20 e 22 dell'epigrafe (ordini di cattura del P.M. di Roma n.1135/83 e 1169/83 del 22 e del 30.11.1983; mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984).

Anche Cannizzaro Umberto, come il fratello Francesco, appartiene al clan mafioso catanese di Nitto Santapaola e dei Ferrera, dedito ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico, anche internazionale, di stupefacenti, e collegato con la mafia palermitana.

Il nome del prevenuto era già emerso nelle indagini bancarie concernenti il clan mafioso palermitano cui appartiene Tommaso

Spadaro; era stato accertato, infatti, che assegni circolari per lit.53.700.000, emessi il 7.9.1976 da Istituti di credito romani, richiesti da Umberto e Giorgio Cannizzaro e da loro prestanomi, erano stati versati in libretti di risparmio al portatore di sicura pertinenza dello Spadaro (per i particolari, vedi parte seconda, capitolo terzo). Già' allora, quindi, erano ben saldi i legami fra i palermitani ed i catanesi.

Di Umberto Cannizzaro, inoltre, aveva parlato poi, anche Francesco Gasparini, sostenendo che, prima di essere arrestato, stava organizzando un traffico di cocaina coi fratelli Ferrera, Umberto Cannizzaro e col palermitano Giovanbattista Brusca (Vol.54/R f.136); (Vol.59/R f.218) - (Vol.59/R f.248); (Vol.61/R f.11) - (Vol.61/R f.38).

Tali indizi sono stati confermati e corroborati dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Roma.

Dalle intercettazioni telefoniche risulta:

- che il coimputato Murabito Concetto era reperibile alla utenza catanese del padre dei Cannizzaro (Fot.114776);

- che il Cannizzaro era in rapporti familiari con la coimputata Antonietta Giustolisi (che egli ha ripetutamente affermato di non conoscere) e che i nomi dei coimputati Michele (Ierna) e Torrisi (Orazio) erano ben noti al prevenuto ((Fot.114862) - (Fot.114865));

- che Cannizzaro Umberto aveva la disponibilita' di una quarantina di "chitarre", voce che, nel gergo della malavita, equivale a pistole (Fot.116194).

Inoltre, i finanzieri avevano notato che la pellicceria di Cannizzaro e Serra era frequentata da Bonica Marcello (Fot.114753), che il prevenuto ha parimenti negato di conoscere.

Il ritrovamento, poi, di una quantita' non esigua di cocaina in un negozio della Capitale, sito nello stesso stabile del Cannizzaro e gestito da Carlo Serra e dal prevenuto, e' ulteriore elemento di colpevolezza a suo carico, come esattamente osservato dal tribunale della liberta' di Roma ((Fot.128813) - (Fot.128817)).

E va ricordato, altresì, che Pietro De Riz, nei suoi numerosi interrogatori, ha parlato anche dei suoi incontri con Umberto Cannizzaro per la fornitura di cocaina proveniente dal coimputato Castillo John Vittorio e di averlo visto appartarsi con Sergio Grazioli ((fot.116774) - (Fot.116775); (Fot.122245) - (Fot.122247)).

Infine, il noto Salvatore Parisi ha confermato che anche i fratelli Cannizzaro fanno parte del clan mafioso di Nitto Santapaola (Vol.164 f.308) - (Vol.164 f.311).

- Pag.4.715 -

Nonostante, dunque, le proteste di estraneita' del prevenuto - che nei suoi interrogatori ha negato anche le circostanze per lui meno pregiudizievoli ((Fot.116835) - (Fot.116838); (Fot.122310) - (Fot.122311)) - sussistono sufficienti elementi per il suo rinvio a giudizio.

Capizzi Benedetto

Indicato da Salvatore Coniglio ((Vol.206  
f.15), (Vol.206 f.16), (Vol.206 f.17), (Vol.206  
f.78), (Vol.206 f.89), (Vol.206 f.93), (Vol.206  
f.94), (Vol.206 f.107), (Vol.206 f.111),  
(Vol.206 f.123), (Vol.206 f.125), (Vol.206  
f.127), (Vol.206 f.129), (Vol.206 f.130),  
(Vol.206 f.131), (Vol.206 f.132), (Vol.206  
f.133), (Vol.206 f.137),

(Vol.206 f.143), (Vol.206 f.149), (Vol.206 f.155), (Vol.206 f.156), (Vol.206 f.163) e (Vol.206 f.169)), quale grosso mafioso trafficante di droga, legato ed imparentato coi Di Carlo di Altofonte, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Successivamente indicato da Salvatore Contorno ((Vol.125 f.11), (Vol.125 f.15), (Vol.125 f.32), (Vol.125 f.137), (Vol.125 f.138), (Vol.125 f.141), (Vol.125 f.177)) come "uomo d'onore" della "famiglia" di Villagrazia, partecipante alla riunione nel baglio di Nino

Sorci, cui intervennero Girolamo Teresi e gli altri fedelissimi di Stefano Bontate, scomparendo definitivamente da quel giorno, con mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984 gli venne contestato il reato di omicidio aggravato dello stesso Teresi, di Giuseppe Di Franco nonché di Salvatore ed Angelo Federico.

Si e' protestato innocente, dichiarandosi estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa ed asserendo di aver conosciuto solo in carcere il Coniglio e di non vedere il Contorno da molti anni.

Le accuse del Coniglio, già sottoposte ad una prima verifica dibattimentale nel procedimento conclusosi in primo grado il 25 febbraio 1985 con la condanna del Capizzi per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti (Vol.187 f.124), consentono di definire il Capizzi come persona attivamente inserita nel traffico degli stupefacenti, operante tra

Palermo e Milano, dapprima in collegamento con Benedetto Lupo, parente dei Marchese, misteriosamente scomparso e da tempo sospettato di gestire una raffineria di droga, e quindi con Francesco Adelfio, Ignazio Pullara' e la famiglia Vernengo, oltre naturalmente con i suoi congiunti Di Carlo.

Il Coniglio, infatti, dopo aver dichiarato di esser stato indotto in Milano da Gaspare Brucia a dedicarsi al traffico della cocaina e, successivamente, a partire dal 1978, dell'eroina, ha testualmente riferito: "...I nostri primi fornitori a Milano furono Benedetto Capizzi e Lupo Benedetto, che conobbi in casa del Brucia ove anch'io risiedevo. Preciso che, come sopra ho detto, io dapprima acquistavo droga, rifornendomi da vari grossisti milanesi, sempre pero' di origine siciliana. Capizzi Benedetto e Lupo Benedetto furono invece i miei primi fornitori di eroina allorche' cominciai ad interessarmi di tale traffico. Preciso ancora meglio che costoro tenevano i rapporti non

direttamente con me, ma col Brucia Gaspare, che me li presento'. Effettuarono consegne per un paio di chili e quindi il rapporto cesso'. Le ragioni della interruzione dei diretti contatti con il Capizzie con il Lupo non sono da ricercarsi in contrasti insorti, bensì nel fatto che io intanto avevo preso contatti a Palermo con Francesco Adelfio, che apparteneva alla stessa banda, composta dallo stesso, dal Capizzi, dal Lupo, da Ignazio Pullara' ed altri, sicché non vi fu più ragione di tenere diretti contatti con Capizzi e col Lupo.....la importanza del Capizzi, secondo quanto mi disse il Brucia, derivava dal fatto di essere cognato dei fratelli Di Carlo di Altofonte, affiliati ad organizzazioni mafiose e molto potenti".

In ulteriori parti delle sue dichiarazioni, inoltre, il Coniglio ha precisato che il Capizzi gli effettuò consegne di droga del valore di lit. 15.000.000 o 20.000.000 ciascuna, somme che il Coniglio

medesimo corrispondeva a mezzo di propri assegni tratti sul suo conto corrente della Cassa Rurale ed Artigiana di Villagrazia.

Uno di tali assegni, intestato al Capizzi e dell'importo appunto di lire 20.000.000, trovasi allegato al procedimento già menzionato conclusosi in primo grado con la condanna del Capizzi e la sua esistenza (Vol.206 f.16) da un lato offre riscontro documentale alle accuse del Coniglio e dall'altro smentisce pienamente l'assunto dell'imputato, che ha sostenuto di aver conosciuto costui solo in carcere.

Ulteriori riscontri emergono dalle altre risultanze delle indagini bancarie, che dimostrano i collegamenti del Capizzi con noti trafficanti di droga.

Basti citare l'accertata negoziazione da parte dell'imputato di due assegni emessi da Nicola Di Salvo, di cui si parla nella parte della sentenza dedicata alla scoperta della raffineria di eroina di via Messina Marine, e la emissione da parte sua di un assegno da lit. 32.000.000, poi versato nel conto corrente di

Antonina Contorno, madre dei fratelli Grado, di cui e' cenno nella parte della sentenza dedicata alla ricostruzione dei traffici di droga attivamente condotti da questi ultimi. E significativa appare la circostanza che il Capizzi, all'epoca di quelle indagini interrogato sulla causale del titolo, sostenne di non ricordarne alcuna, nonostante il rilevante importo dell'assegno.

Altro assegno da lit. 7.000.000 risulta emesso a favore del Capizzi da Giovan Battista Pullara' il 13 novembre 1979 ed altri ancora, comprovanti i suoi stretti collegamenti con noti esponenti mafiosi trafficanti di droga, trovansi allegati ai volumi contrassegnati con la lettera L). Trattasi di titoli emessi, rilasciati o girati ad Ignazio Pullara', Carlo Teresi, Giuseppe D'Angelo, Francesco Adelfio, Giuseppe Mafara e Domenico Federico, tutti notissimi personaggi di Cosa Nostra, in ordine ai quali si richiamano le parti della sentenza dedicate all'esame delle loro posizioni.

Inoltre l'esistenza di rapporti finanziari tra il Capizzi ed il Coniglio, per certo non sorti nel periodo di comune detenzione di entrambi e sicuramente invece riferibili a precedenti traffici di stupefacenti, e' stata confermata da Salvatore Anselmo ((Vol.133 f.262), (Vol.133 f.272), (Vol.133 f.280), (Vol.133 f.305), (Vol.133 f.306) e (Vol.133 f.328) + (Vol.134 f.167) e (Vol.134 f.169)), il quale ha riferito che in carcere senti' il Capizzi ed il Coniglio discutere di crediti vantati dal primo sul secondo, apprendendo poi dallo stesso Capizzi che il Coniglio gli doveva ancora una rilevante somma per trascorse vendite di droga e che egli non insisteva per il pagamento stanti le difficolta' in cui in quel momento si trovava il debitore, che gli aveva tuttavia promesso che

avrebbe cominciato a saldare il suo debito all'uscita dal carcere.

L'Anselmo ha poi riferito circa gli stretti contatti mantenuti in carcere dal Capizzi con i coimputati Salvatore Fazio e Pietro Fascella, nonché con i Madonia, con Armando Bonanno e Giuseppe Gambino.

Alcuni di costoro, come è noto, risultano coinvolti assieme al Capizzi nella operazione di Polizia conosciuta come "blitz di Villagrazia", cioè nella irruzione fatta dalle forze dell'ordine in data 19 ottobre 1981 in un villino di via Valenza, ove vennero sorpresi ed in parte arrestati una ventina di individui riuniti a convegno, i quali, per sottrarsi alla identificazione ingaggiarono col personale della Polizia di Stato un violento conflitto a fuoco, consentendo così ad una decina di partecipanti alla riunione di dileguarsi. Nella circostanza, insieme al Capizzi Benedetto, vennero tratti in arresto Salvatore Profeta, Giovan Battista Pullara',  
Ruggero

Vernengo, Pietro Fascella, Pietro Lo Iacono, Giuseppe Gambino, Giuseppe De Miceli e Giuseppe Urso. All'interno della villa e nelle sue immediate vicinanze vennero ritrovate ben otto pistole mentre ingente quantitativo di valuta italiana ed estera venne immediatamente dopo sequestrata nella casa di Giorgio Aglieri, cui si risalì attraverso le informazioni fornite dal Di Miceli sul proprietario della villa.

Con sentenza della Corte di Appello del 3 maggio 1985 (Vol.210 f.172), che ha radicalmente corretto una deludente valutazione della vicenda data in primo grado dal Tribunale, anche il Capizzia riportato condanna per i reati contestatigli con riferimento a tale episodio, senza alcun dubbio costituente l'interruzione di un summit di mafia, in questa sede richiamato per comprovare l'appartenenza a pieno titolo del Capizzi all'organizzazione Cosa Nostra, alla quale poi sono risultati aderenti tutti i partecipanti alla riunione.

A Cosa Nostra, infatti, e precisamente alla "famiglia" mafiosa di Villagrazia, appartiene il Capizzi secondo il coimputato Salvatore Contorno ((Vol.125 f.11), (Vol.125 f.15), (Vol.125 f.32), (Vol.125 f.137), (Vol.125 f.138), (Vol.125 f.141), (Vol.125 f.177)), il quale ha anche riferito di saperlo particolarmente legato, oltre che ai suoi parenti Di Carlo, ai corleonesi ed a Mariano Marchese

Il Contorno, invero, ha dichiarato che fu proprio il Capizzi a presentargli come "uomo d'onore" uno dei Leggio, nipoti di Giacomo Riina, autorevole esponente della famiglia di Corleone, da tempo trapiantato in Emilia Romagna.

Il Riina, come esposto nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della

sua posizione, risulta ritratto in alcune fotografie sequestrate in casa dei Di Carlo di Altofonte e nel covo di Leoluca Bagarella in via Pecori Giraldi in compagnia di costoro e del mafioso napoletano Lorenzo Nuvoletta ed i suoi collegamenti con Benedetto Capizzi emergono indiscutibilmente dalle risultanze della documentazione rinvenuta nella sua abitazione di Budrio, della quale si occupa la parte della sentenza dedicata alla trattazione dell'omicidio del capitano Basile.

Quanto a Mariano Marchese, il Capizzi non ha potuto che ammettere di conoscerlo ("sono due cuori ed un'anima" ha sostenuto il Contorno) tanto piu' che nelle vicinanze della menzionata villa di via Valenza fu ritrovata in parcheggio l'autovettura del Marchese, che il Capizzi sostenne di essere stata da lui utilizzata per recarsi nei luoghi, all'evidente scopo di tenere l'amico fuori dalle indagini.

Per tutte le considerazioni suesposte l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere

di tutti i reati contestatigli col mandato di  
cattura n.323/84.

Altra parte della sentenza tratta del  
reato di omicidio contestatogli col mandato di  
cattura n.361/84.

Carollo Gaetano

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90), vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Con ordinanza del 28 aprile 1984 (fasc. pers. f.4) i suddetti provvedimenti vennero revocati per insufficienza di indizi di colpevolezza.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono ricontestati i reati di cui sopra ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 cit.

L'imputato e' rimasto latitante.

L'originario rapporto di denuncia si limitava a riferire a carico del Carollo talune notizie confidenziali secondo cui lo stesso faceva parte di gruppo mafioso operante in Milano, composto dal medesimo, sospettato di essere pericoloso killer, da Salvatore Prestifilippo e Giuseppe Ingrassia. Meri elementi di sospetto venivano altresì indicati a sostegno della sua asserita appartenenza al gruppo mafioso facente capo a Luciano Leggio ed operante nel nord Italia nel campo dei sequestri di persona, composto tra gli altri da Alfredo Bono, Salvatore Anselmo e Michele Zaza (Vol.3 f.59).

Piu' concreti elementi di prova emergono a carico del Carollo dalle dichiarazioni di Gennaro Totta( (Vol.4 f.298), (Vol.72 f.67 e segg.), (Vol.72 f.72 e segg.), (Vol.72 f.58 e segg.)), il quale ha riferito di aver appreso da Vincenzo Grado che il suddetto,

che il Grado sospettava implicato nell'omicidio di Stefano Bontate, era fra i suoi piu' pericolosi nemici in quanto legato alle cosche palermitane c.d. "vincenti".

Quanto riferito dal Totta trova riscontro negli accertamenti di polizia giudiziaria di cui al rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 24 ottobre 1983 (Vol.10 f.57), dal quale risulta che, espletata perquisizione in data 16 settembre 1982 nell'abitazione di tale Attilio Corrao, genero di Giuseppe Savoca, fu rinvenuto l'elenco degli invitati al matrimonio fra il predetto e Benedetta Savoca. Trattasi di notissimi esponenti mafiosi, quali gli stessi Savoca, i Greco, gli Spadaro, Antonino Casella, Francesco Adelfio, Nicola Di Salvo, Giovanni Di Gaetano, Gaetano Scavone, Andrea Lo Iacono, Francesco Lo Nigro, Michele e Salvatore Greco, Giuseppe Greco, Vittorio Magliozzo ed Antonino Geraci.

Fra essi il Gaetano Carollo, abitualmente residente in Milano nel quartiere Zincone, la cui partecipazione a tale riunione nunziale appare, pertanto, assai significativa, poiche' dimostra il permanere dei suoi legami con le cosche palermitane, cosi' autorevolmente rappresentate alla cerimonia, nonostante egli risiedesse ed operasse da tempo lontano dall'isola: legami con le cosche dell'isola confermate altresì dalle pur magre risultanze delle indagini bancarie espletate, che hanno consentito tuttavia il reperimento di un assegno emesso dalla Edilimpresa del Carollo in data 30 gennaio 1979, per lit. 5.000.000, all'ordine di Antonino Geraci di Partinico (nato 1929), esponente di quella famiglia mafiosa, secondo le rivelazioni di Tommaso Buscetta.

L'inserimento dell'imputato in organizzazioni criminose di stampo mafioso risulta altresì dalla deposizione di Luciano Ferri (Vol.86 f.138), che lo riconobbe in fotografia come uno

degli abituali frequentatori della sede della Datra s.r.l. nella via Larga 13 in Milano, luogo di convegno, anche secondo le dichiarazioni di Gabriella Tasso (Vol.18 f.116) e Giorgio Fontanella (Vol.86 f.141), di pericolosi esponenti mafiosi operanti in Milano, quali Ugo Martello, Alfredo Bono, i fratelli Fidanzati, Vittorio Mangano, Gerlando Alberti e Tommaso Buscetta, e proprio sulla base di tali dichiarazioni ilCarollo, con rapporto del 7 febbraio 1983 dei Centri Criminalpol Lombardia, Sicilia-Palermo e Lazio-Umbria (Fot.052808) venne denunciato per gli stessi reati dei quali deve nel presente procedimento rispondere alla Procura della Repubblica di Milano. Con sentenza del 4 gennaio 1985, tuttavia, quel Giudice istruttore si e' dichiarato territorialmente incompetente, trasmettendo gli atti a questa Autorita' giudiziaria. Essi sono stati riuniti al procedimento gia' pendente nei confronti

del Carollo e non si e' dato corso alla richiesta del P.M., pervenuta in data 8 febbraio 1985, di emissione a carico del predetto di nuovo mandato di cattura per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., in quanto gli stessi delitti risultavano gia' contestati al prevenuto col precedente mandato 323/84 del 29 settembre 1984.

Le criminose attivita' del Carollo in Milano altresì emergono dalle dichiarazioni di Angelo Epaminonda (Vol.172 f.74) e (Vol.172 f.76), che ha riferito essere l'imputato inserito in organizzazioni criminali dedite al traffico di eroina ed ai sequestri di persona.

Gia' per altro il nome del Carollo era emerso nel corso delle indagini relative ad uno dei piu' gravi sequestri di persona operati in Lombardia dai "corleonesi" e dai loro piu' fidi alleati. Risulta, infatti, egli menzionato nella sentenza in data 19 dicembre 1979 della Corte di Appello di Milano relativa al sequestro della persona di Pietro

Torrielli (Vol.220 f.268), essendo stato nell'ambito di quelle indagini accertati i suoi rapporti con Armando Bonanno, killer del capitano Emanuele Basile, cui aveva ceduto un suo esercizio commerciale nella metropoli lombarda.

E con un altro dei killers del Basile, Giuseppe Madonia, il Carollo era stato sorpreso in compagnia nel lontano 5.9.1973, allorché la Polizia lo controllò assieme al predetto, a Francesco ed Antonio Madonia, a Giacomo Giuseppe Gambino e Biagio Martello, mentre tutti costoro si stavano recando a Corleone per assistere alle nozze di Giovanni Grizzafi, nipote del famigerato Salvatore Riina (Vol.30/2 f.87).

Il già abbondante quadro probatorio suddescritto è completato dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta (Vol.124 f28), (Vol.124/A f.60),

secondo il quale il Carollo e' "uomo d'onore" della famiglia di Resuttana o S. Lorenzo (quella di Armando Bonanno), vive abitualmente a Milano e traffica in stupefacenti.

Rivelazioni, confermate anche da Salvatore Contorno (Vol.125 f.13), che sostanzialmente si limitano a riaffermare quanto nel corso del procedimento era gia' emerso, ma che dissipano ogni dubbio, se mai ce ne fosse ancora, sull'appartenenza del prevenuto a Cosa Nostra.

Il Carollo va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli nel mandato di cattura 323/84, che riepiloga ed assorbe i precedenti provvedimenti restrittivi emessi a suo carico.

**Caruana Pasquale**

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124/A f.71) e (Vol.124/A f.82) come componente della famiglia mafiosa di Siculiana, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984 per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Nel provvedimento l'imputato risulta erroneamente indicato come nato in Castelvetro l'1 febbraio 1913, mentre invece risulta nato nella stessa data in Siculiana.

Con nota dell'8 ottobre 1984 (fasc. pers. Caruana Giuseppe f.25) il Centro Criminalpol Sicilia Occidentale precisava che, secondo gli accertamenti espletati, il suddetto Caruana era deceduto in Castelvetro nel lontano 16 ottobre 1943 e che il fratello Giuseppe Caruana, nato a

Siculiana il 23 agosto 1910, emigrato in Brasile sin dal 1968, usava farsi chiamare Pasquale in memoria del fratello defunto.

E' certo pertanto che il Buscetta, riferendo in ordine ai suoi rapporti con "Pasquale Caruana", intendeva indicare il fratello di costui a nome Giuseppe, da lui conosciuto col nome del congiunto, adottato in sua memoria.

Il Pasquale, comunque, previa rettifica delle erronee indicazioni concernenti il luogo di sua nascita, va prosciolto da tutti i reati ascrittigli, estinti per la morte dell'imputato.

Caruso Vincenzo

Caruso Vincenzo e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

- a) ord. di cattura n.276/83 del 2.1.84 per detenzione e trasformazione armi;
- b) ord. di cattura n.288/83 del 2.1.84;
- c) mand. di cattura n.33 del 2.2.84.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), con i quali si contestavano al Caruso i reati di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso, sono stati assorbiti dal mandato di cattura n.323/84, con il quale, inoltre, venivano contestati al Caruso i delitti di cui agli artt.75 e 71 legge n.685/75.

Sin dalle sue prime dichiarazioni, Sinagra Vincenzo di Antonino riferiva di essere a conoscenza come Pietro Tagliavia e Vincenzo Caruso, titolare del Bar di

Sant'Erasmo, collaborasse con la mafia e avesse pulito e trasformato fucili, tagliandone anche le canne (Vol.1/F f.136).

Successivamente, ribadiva: "...del Caruso il Marchese se ne serve come esperto di armi in quanto e' in grado di pulire e di modificare segnando le canne dei fucili. Una volta ha fatto tale operazione ad un fucile di mio cugino che poi mi fu affidato per portarlo nel nascondiglio di cui ho parlato". (Vol.1/F f.179).

In Sinagra, ovviamente, riconosceva il Caruso nella foto n.31 dell'allegato albo fotografico (Vol.1/F f.375), specificando ulteriormente come lo stesso facesse parte della mafia "vincente" e fosse proprietario del bar di Sant'Erasmo e del ristorante "La Nave" (Vol.1/F f.381).

Lo stesso Stefano Calzetta, parlando dei personaggi gravitanti intorno ai Vernengo, indicava il Tagliavia (quello

della pescheria di S.Erasmo) e Caruso Vincenzo (quello del bar nella stessa zona) come associati agli stessi nel contrabbando di sigarette, al quale partecipavano investendo delle somme di denaro.

Riferiva, ancora, il Calzetta (fasc.pers. f.18) - come presso il ristorante "La Nave" del Caruso fosse stato festeggiato il matrimonio di Stefano Pace e come al ricevimento vi fossero "i megghiu cristiani" e, cioè, Giovanni Bontate, Ignazio Pullara' con il fratello, tutti gli Zanca, ecc.

Quanto concordemente riferito dal Sinagra e dal Calzetta, porta a ritenere il Caruso stabilmente nella famiglia mafiosa di Corso dei Mille.

Ed, invero, il Sinagra, che in tale gruppo militava attivamente, ha potuto constatare come il Caruso fosse un esperto di armi e come di lui si servisse il Marchese, sia per pulire che per trasformare le armi.

Tali mansioni non potevano, pero', essere affidate ad un qualsiasi personaggio, stante la necessita' di un estremo riserbo sulle armi adoperate dalla cosca.

Il Caruso, quindi, doveva essere considerato come altamente affidabile dal Marchese e, cioe', doveva essere necessariamente un affiliato alla cosca stessa, altrimenti il secondo avrebbe trovato ben altri canali per la pulizia e la trasformazione delle armi.

Il Caruso deve rispondere del reato di detenzione e trasformazione di armi contestatogli con l'ordine di cattura n.276/83 del 2.1.84, nonche' dei reati di cui all'art.416 e 416 bis, contestatigli con mandato di cattura n.323/84 (Capi 1, 10, 365, 366), mentre deve essere prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685/75 per non averli commessi, non essendo emersi elementi di responsabilita' a suo carico in ordine a detti reati (Capi 13, 22).

Casella Antonino

L'appartenenza di Casella Antonino all'organizzazione mafiosa contestatagli e' emersa dalle accuse rivoltegli da numerosi imputati tra cui, in primo luogo, Sinagra Vincenzo diAntonino il quale, riconoscendolo fotograficamente, lo ha detto aggregato alla mafia ed in rapporti con Filippo Marchese ("Miliciana") insieme al quale egli stesso lo ha incontrato in diverse occasioni (v. fasc.pers.del Sinagra f.86).

Ed infatti, a comprova del suo inserimento nella organizzazione criminosa di cui e' processo, il Casella e' stato invitato a quel matrimonio della figlia di Savoca Giuseppe eCorrao Attilio cui e' risultato partecipare il fior fiore degli uomini d'onore di Brancaccio, Corso dei Mille, Ciaculli etc. (VOL.10 f.57). A riscontro di tali accuse, anche un altro

imputato, Coniglio Salvatore con lui detenuto, ha precisato che l'imputato "comandava l'8-sezione" (dell'Ucciardone) tanto che ivi non si muoveva nulla senza il suo consenso, per quanto quest'ultimo condizionato dal volere del boss della 7- sezione, Pietro Lo Iacono.

La potenza del Casella dentro il carcere palermitano - notoriamente controllato dagli elementi di spicco della mafia - e' testimoniata addirittura dal fatto che ivi il Casella, al pari di altri boss, aveva la massima liberta' di movimento.

Oltre a questo, un altro imputato, Bruno Felice, (Vol.90 f.55 e segg.) ha asserito che i Casella e i Savoca "sono tutti una famiglia" e a conferma di cio' illuminanti sono risultate le vicende della EDILFERRO S.r.l. che vale la pena di tratteggiare anche ai fini delle risultanze economico-societarie prodotte dagli alterni equilibri di mafia.

Invero, tale societa' e' stata costituita il 22.2.1980 con un capitale sociale di appena

21 milioni e già i nomi dei soci (Casella Giuseppe, Casella Antonino, Buccafusca Vincenzo, Messina Filippo, Savoca Vincenzo, Di Maggio Pietro, Corrao Antonino), appartenenti alla nota organizzazione contrabbandiera Savoca-Buccafusca, e' sintomo chiarissimo che la provenienza del danaro impiegato in tale attivita' non puo' che essere illecita.

In particolare, va ricordato Di Maggio Pietro, in atto in liberta' provvisoria con imputazioni concernenti traffico di stupefacenti, figlio di Di Maggio Giuseppe (zio di Francesco Mafara) recentemente ucciso nella "guerra di mafia" che ha già provocato centinaia di morti.

Ma le vicende successive sono ancora piu' emblematiche.

I soci, interrogati, hanno - tanto concordemente (quanto mendacemente) - affermato di avere versato la propria quota di 3 milioni e di essersi praticamente disinteressati dell'attivita' della societa'.

In realta', dal bilancio del 1980 risulta che era stato costruito "in economia" uno stabilimento industriale che aveva comportato un onere finanziario di lire 222.384.181 e che i soci avevano effettuato esborsi, in conto aumento di capitale, per un ammontare di lire 272.000.000; somma, questa, di cui nessuno dei soci, ovviamente, ha indicato la provenienza.

E, come risulta dal bilancio del 1980, l'attivita' di quell'anno, seppur chiusa con una perdita di esercizio di lit.8.289.986, era da ritenere senz'altro promettente in relazione al volume degli affari ed alla potenzialita' dell'impresa.

Senonche', a questo punto, avviene un colpo di scena.

Il 19.1.1981, l'amministratore unico, Giuseppe Casella, si dimette per "sopravvenute esigenze personali" e, al suo posto, subentrano Bosco Giovanni e Lo Bianco Giuseppe (rispettivamente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato).

Sono costoro qualificati esponenti della famiglia di Uditore - Passo di Rigano, di cui era rappresentante Salvatore Inzerillo e di cio' si ha conferma nel fatto che, dopo l'uccisione dell'Inzerillo (11.5.1981), il Lo Bianco si e' allontanato da Palermo per destinazione ignota mentre il Bosco, trasferitosi negli U.S.A., e' rimasto coinvolto, insieme coi noti Rosario ed Erasmo Gambino, e con altri, in un traffico di eroina, rendendosi latitante.

E' certamente attendibile, dunque, che la cessione della "EDILFERRO" al Bosco ed al Lo Bianco, lungi dall'essere motivata (come vorrebbe far credere il Casella) da difficolta' finanziarie, costituisse la risultante di accordi fra cosche mafiose, per motivi che certamente sono ricollegabili al "prestigio" della cosca di Salvatore Inzerillo.

Ed e' veramente enorme che gli originari soci abbiano affermato di essere receduti dalla societa' (ottenendo il rimborso dei tre milioni versati per le quote) perche' la societa' "non

andava bene"; cosi', dimenticando che le loro affermazioni sono completamente smentite dal bilancio 1980 e che essi avevano versato anticipi per 272 milioni.

Infine, ad ulteriore dimostrazione che la titolarita' delle quote della "EDILFERRO" e' espressione degli equilibri mafiosi, avviene che, a seguito dell'uccisione di Salvatore Inzerillo ed allo sterminio degli aderenti alla sua cosca, il Bosco ed il Lo Bianco si dimettono, l'8.9.1981, ed al loro posto subentra nuovamente, come amministratore unico, Casella Giuseppe.

Quest'ultimo vorrebbe giustificare tale altalena nella titolarita' delle quote sociali e nella carica di amministratore con sue esigenze di pagare i debiti dell'impresa (esigenze che non sarebbero state garantite dai nuovi amministratori), ma trattasi di affermazioni risibili.

Non si cede una societa', senza particolari motivi, dopo appena pochi mesi dall'inizio dell'attivita' e quando sono stati investiti centinaia di milioni e, soprattutto,

non si rientra nella societa' quando non sono mutate le ragioni che hanno determinato l'uscita.

Denunciato, in stato di irreperibilita', con il rapporto del 13/7/1982 (VOL.1 f.90) perche' ritenuto responsabile dei reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975, venivano emessi contro il Casella Antonino ordine di cattura del 26/7/1982 e mandati di cattura del 17/8/1982 e 31/5/1983 con i quali gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto in data 11/10/1982, l'imputato respingeva gli addebiti protestando la sua completa estraneita' agli stessi. Nel prosieguo delle indagini istruttorie venivano acquisite le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta il quale, nel tracciare l'organizzazione della consorteria mafiosa denominata "Cosa Nostra", indicava nel Casella Antonino, riconosciuto fotograficamente, un "uomo d'onore" della famiglia di Brancaccio, molto vicino a Pino

Savoca che ne era il rappresentante ((VOL.124 f.11), (VOL.124 f.12); (VOL.124/A f.21)).

Tali "indicazioni" trovano conferma non soltanto nelle dichiarazioni di Bruno Felice il quale, come già ricordato, ha riferito che "i Casella sono una sola famiglia con i Savoca" ma anche in quelle di Contorno Salvatore il quale ha riferito che il Casella Antonino è affiliato alla famiglia mafiosa di Brancaccio (VOL.125 f.9).

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie non possono essere revocati in dubbio né l'appartenenza dello imputato alla consorteria mafiosa di cui è processo né lo inserimento dello stesso nel traffico di sostanze stupefacenti che è comprovato dagli stretti rapporti intrattenuti con il rappresentante della sua famiglia, quel Savoca Giuseppe di cui, come rilevato in altra parte della presente sentenza che si occupa della sua posizione, e' stato

definitivamente accertato il "ruolo" di trafficante di sostanze stupefacenti al quale era passato dopo essersi interessato al meno lucroso contrabbando di T.L.E.

Infine, vanno evidenziati i rapporti economici intrattenuti dal Casella Antonino con altri coimputati quali il Mangano Giuseppe (al cui ordine ha tratto un assegno sul proprio conto corrente dell'importo di lire 800.000) ed il Federico Domenico (dal quale ha ricevuto due assegni, dell'importo complessivo di lire 12.500.000, tratti sul conto corrente intestato alla "Urania Costruzioni" S.r.l. di cui il Federico Domenico era amministratore e di cui era sostanzialmente titolare Bontate Giovanni).

Appare, pertanto, aderente alle non equivoche risultanze processuali rinviare l'imputato al giudizio della Corte di Assise per rispondere dei reati contestatigli ai capi 1, 10, 13, 22 della rubrica.

Per quanto concerne, invece, l'imputazione di cui al capo 437 dell'epigrafe, dalla stessa il Casella Antonino deve essere sollevato perche' persona non punibile ex art.384 C.P.

Ed invero, il Casella Antonino, sentito come teste in merito ad un assegno emesso da Di Salvo all'ordine di Lo Cicero Antonino e da lui negoziato, ebbe a dichiarare di non conoscere il Di Salvo e di avere ricevuto il titolo proprio dal Lo Cicero il quale aveva da lui acquistato un cambio ed un differenziale per il prezzo di lire 3.000.000 (VOL.8/B f.108).

Tale ricostruzione dei fatti e', pero', miseramente naufragata per effetto della perizia grafica (VOL.10/B f.54) - (VOL.10/B f.78) che ha accertato che il Lo Cicero non ha apposto la firma per girata nell'assegno in questione, la quale, pur essendo apocrifa, non e' stata apposta dal Casella che, tuttavia ha apposto il nome di "Antonino" sul "retro" del titolo accanto al cognome "Lo Cicero".

A fronte di tali risultanze, al Casella e' stato contestato il reato di falsa

testimonianza con il mandato di comparizione del 23/2/84 (VOL.10/B f.131) ed il prevenuto si e' avvalso della facolta' di non rispondere.

Orbene, alla stregua di quanto e' emerso dall'ulteriore istruttoria e dalla riunione dei procedimenti (a tal fine si rimanda alla parte della sentenza che si occupa della raffineria di Via Messina Marine) appare evidente che dall'imputazione di falsa testimonianza (capo 437 della rubrica) il Casella Antonino deve essere prosciolto perche' trattasi di persona non punibile ricorrendo la circostanza esimente di cui all'art.384 C.P. ("nemo tenetur edere contra se").

Casella Giuseppe

Le medesime considerazioni svolte sul conto di Casella Antonino valgono, anche, per ritenere il fratello Casella Giuseppe inserito nell'associazione mafiosa contestatagli. A tal fine si rimanda alla parte della sentenza dedicata alla posizione del Casella Antonino.

Nei confronti dell'imputato sono stati emessi, a seguito del rapporto di denuncia in stato di arresto del 13/7/1982 (VOL.1 f.90), ordine di cattura del 26/7/1982 e mandati di cattura del 17/8/1982 e 31/5/1983 con i quali gli sono stati contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

Richiesto di fornire le sue discolpe, il Casella ha respinto gli addebiti escludendo, tra l'altro, che i locali della sua ditta fossero frequentati da affiliati alle cosche mafiose operanti a Brancaccio e in Corso dei Mille (VOL.4 f.51).

Ma tali discolpe non reggono a fronte delle ulteriori acquisizioni probatorie costituite dalle dichiarazioni di Calzetta Stefano il quale ha ricordato che il Casella Giuseppe, molto legato ai Vernengo e agli Spadaro con i quali frequentava assiduamente il bar "Rosanero", era proprietario di autotreni che, pur essendo posteggiati nel viale dei Picciotti di Palermo, non avevano mai subito attentati, come invece era accaduto ai mezzi di proprieta' di altre persone; che aveva sentito dire che con i suoi mezzi il Casella trasportava droga, e che Graviano Michele affermava che il ferro doveva essere acquistato presso la ditta dei Casella anche se costoro lo facevano pagare 50 lire al chilo in piu' di altri commercianti ((Vol.11 f.77); (fasc. pers. 1-, f.21); (fasc. pers. 2-, f.63)).

A sua volta, Bruno Felice ha ricordato che i Casella sono "tutti una famiglia con i Savoca" (Fot.90/f.55 e segg.).

Nel prosieguo delle indagini istruttorie venivano acquisite le dichiarazioni di Tommaso Buscetta che ha tracciato l'organigramma delle famiglie aderenti all'associazione di stampo mafioso denominata "Cosa Nostra"; pertanto, e' stato emesso contro l'imputato mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71 e 75 della legge 685 del 1975. Nuovamente interrogato, l'imputato ha insistito nelle proteste di innocenza gia' addotte (VOL.123 f.293).

Cio' premesso, va rilevato che l'espletata formale istruzione ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato, quali si desumono dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti e dalle "indicazioni" fornite da Calzetta Stefano e Bruno Felice sul conto del prevenuto la cui appartenenza alla consorteria mafiosa di cui e' processo e il cui inserimento nel traffico di sostanze stupefacenti sono comprovate, anche, dagli accertati rapporti di

Nel prosieguo delle indagini istruttorie venivano acquisite le dichiarazioni di Tommaso Buscetta che ha tracciato l'organigramma delle famiglie aderenti all'associazione di stampo mafioso denominata "Cosa Nostra"; pertanto, e' stato emesso contro l'imputato mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71 e 75 della legge 685 del 1975. Nuovamente interrogato, l'imputato ha insistito nelle proteste di innocenza gia' addotte (VOL.123 f.293).

Cio' premesso, va rilevato che l'espletata formale istruzione ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato, quali si desumono dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti e dalle "indicazioni" fornite da Calzetta Stefano e Bruno Felice sul conto del prevenuto la cui appartenenza alla consorteria mafiosa di cui e' processo e il cui inserimento nel traffico di sostanze stupefacenti sono comprovate, anche, dagli accertati rapporti di

natura finanziaria, in ordine ai quali non e' stata acquisita la prova della loro liceita', con alcuni coimputati tra cui Sanseverino Domenico, Alongi Giovanni, Oliveri Giovanni, Mangano Giuseppe, D'Angelo Giuseppe, Lo Presti Ignazio, Gaeta Carmelo e Federico Domenico delle cui posizioni si occupano altre parti della presente sentenza, alle quali si rimanda.

Appare, pertanto, aderente alle pacifiche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Casella Giuseppe per rispondere dei reati contestatigli ai capi 1, 10, 13 e 22 della rubrica.

Castellana Giuseppe

Indicato da Salvatore Contorno ((Vol.125 f.7), (Vol.125 f.74), (Vol.125 f.116), (Vol.125 f.120), (Vol.125 f.127), (Vol.125 f.129), (Vol.125 f.133), (Vol.125 f.136), (Vol.124 f.144), (Vol.125 f.148), (Vol.125 f.165), (Vol.125 f.166)) quale componente e "capo decina" della famiglia mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli vennero contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsivoglia organizzazione criminosa, di conoscere il Contorno sin da bambino ma di non averlo piu' visto da piu' di venti anni.

Con ordinanza del 31 gennaio 1975 (fasc. pers. f.8) e' stato posto in stato di arresti domiciliari.

E' cognato di Michele Greco, che ne ha sposato una sorella (Vol.3 f.75), e la sua appartenenza ad organizzazioni criminali mafiose era stata gia' denunciata col rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90). Il Contorno ne ha dato conferma, riferendo sul Castellana con ricchezza di particolari e perfettamente riconoscendolo in fotografia, mentre per certo non avrebbe potuto farlo con facilita' se davvero da epoca anteriore al 1960, come sostenuto dal Castellana, i due non si fossero piu' incontrati.

Secondo il Contorno l'imputato e' addetto al controllo della zona di via Conte Federico ed agisce tenendo alle sue dirette dipendenze il coimputato Ignazio Guagliardito. Ed alCastellana, secondo le rigide regole, di Cosa Nostra, il Contorno si rivolse per ottenere il necessario assenso all'acquisto di un terreno in quella zona da potere di Filippo Conti, la cui disponibilita' gli venne sottratta, con tipica operazione mafiosa, allorche' egli fu costretto dopo l'attentato subito ad allontanarsi da Palermo. Dell'episodio tratta altra parte della sentenza, nella quale sono indicati i numerosi riscontri acquisiti in ordine alla narrazione fatta in proposito dal Contorno.

Le indagini bancarie espletate hanno consentito di accertare gli stretti legami tra il Castellana ed Abbate Giuseppe, capo della famiglia mafiosa di Corso dei Mille-Roccella e presidente della Cooperativa agricola S. Spirito, a cui favore il Castellana presto' nel 1975 una fidejussione

per la concessione di un fido di ben lit.  
100.000.000.

Sussistono, pertanto, a suo carico  
sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai  
reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.,  
contestatigli col mandato di cattura n.323/84,  
per rispondere dei quali va rinviato a giudizio.

Nulla e' invece emerso a suo carico in  
ordine al contestato traffico di sostanze  
stupefacenti, sicche' dai relativi reati di cui  
agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975,  
egualmente contestatigli col predetto mandato di  
cattura, va prosciolto con ampia formula.

Castiglione Francesco

Con rapporto del 10/4/1984 il Comandante della I- Sezione del Nucleo Operativo dei CC.di Palermo denunciava a piede libero, Castiglione Francesco, in concorso con altre persone, perche' ritenuto responsabile del reato p. e p. dall'art.416 bis C.P. in quanto socio dell'"Ital-costruzioni S.r.l.", di parte delle cui quote era diventata intestataria Palazzolo Saveria Benedetta, convivente del noto boss mafioso Provenzano Bernardo, e nella quale erano state investite, pertanto, ingenti somme di danaro di sicura provenienza illecita, non risultando che la Palazzolo Saveria Benedetta svolgesse alcuna attivita' lecita che le potesse fruttare consistenti disponibilita' finanziarie.

Contro l'imputato veniva emesso mandato di cattura n.140/84 del 24/4/1984 con il quale gli si contestava il reato p. e p. dall'art.416 bis commi 1, 2, 3 e 6 C.P.

Tratto in arresto, il Castiglione protestava la sua innocenza assumendo di avere conosciuto la Palazzolo Saveria Benedetta tramite il Prof. Provenzano Giuseppe, noto commercialista palermitano, al quale si era rivolto per fare entrare nella società sua e del Brazzo' Giuseppe persona che, per la sua consistenza patrimoniale, potesse fargli ottenere gli indispensabili finanziamenti, già chiesti ma rifiutati dagli istituti bancari cui si era rivolto.

Riferiva che la Palazzolo aveva acquistato il 25% dell'intero capitale sociale rilevandolo dalle quote di pertinenza del Brazzo' Giuseppe e dichiarava che i rapporti di affari con la "IMA" e con l'"Arezzo Costruzioni", facenti capo ad altri coimputati, quali prestanome di Provenzano Bernardo, nonché la concessione del sub-appalto da parte della "SICIL" per alcuni lavori a Messina, erano stati instaurati i primi e ottenuta la seconda, prima che la Palazzolo avesse rilevato il 25% del capitale sociale dell'Ital Costruzioni,

(Vol.10 f.261), (Vol.10 f.262), (Vol.10 f.263),  
(Vol.10 f.264).

Nelle more della formale istruzione l'imputato veniva ammesso alla misura alternativa degli arresti domiciliari con ordinanza del 21/5/1984, e con successivo provvedimento dello 8/8/1984 il Brazzo' beneficiava della liberta' provvisoria in ordine al reato di ricettazione (art.648 C.P.), cosi' riqualificata l'originaria imputazione di associazione per delinquere aggravata (art.416 bis C.P.).

Cio' premesso, va rilevato che dagli accertamenti svolti e' emerso che nella societa' "Ital Costruzioni" S.r.l., facente capo all'imputato e a Brazzo' Giuseppe, sono affluiti capitali di pertinenza della Palazzolo Saveria Benedetta, convivente di Provenzano Bernardo , la cui illecita provenienza appare dimostrata sufficientemente dal lungo stato di latitanza del predetto e dalla significativa circostanza che la

Palazzolo non risulta esercitare alcuna lucrosa attivita';

che il Castiglione Francesco (come del resto il socio Brazzo' Giuseppe) e' caduto in significative contraddizioni in ordine alle ragioni e modalita' di ingresso della Palazzolo nella societa';

che, tuttavia, l'espletata istruzione non ha evidenziato ulteriori e particolari vincoli associativi tra il Castiglione e gli altri imputati sicche' il fatto allo stesso contestato deve essere meglio qualificato come episodio di ricettazione di capitali di illecita provenienza.(art.648 C.P.).

Pertanto, appare aderente alle risultanze istruttorie disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Castiglione Francesco per rispondere, cosi' modificata e riqualificata l'originaria imputazione (Capo 10), del reato p. e p. dall'art.648 C.P. perche', quale socio dell'"Italcostruzioni s.r.l.", al fine di procurare a se e ad altri un profitto, riceveva da Palazzolo Saveria Benedetta, a titolo di corrispettivo della cessione di alcune quote

sociali, la somma di lire 10.000.000 proveniente da attivita' illecita posta in essere da Provenzano Bernardo esponente della "famiglia" mafiosa di Corleone, da cui la convivente Palazzolo Saveria Benedetta aveva ricevuto la predetta somma di danaro.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 26/11/1983.

Castiglione Girolamo

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. ff.142, 149, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 168 e 194) quale suo correo in impressionante serie di rapine e furti, in danno di Gaetano Marabeti, Vincenzo Balsamo, Luigi Quadrini, Bracco Salvatore, Francesco Pisano, Edoardo Piraino, Giuseppe Turco, Gaspare Barrale, Pronto Credito s.r.l. e Colibri' s.r.l., vennero emessi nei suoi confronti mandati di cattura 71/84 del 29 febbraio 1984 e 278/84 dell'11 agosto 1984, con i quali detti reati e quelli minori connessi gli furono contestati.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta concernenti, tra l'altro, l'appartenenza alla associazione mafiosa Cosa Nostra della "famiglia" capeggiata da Filippo Marchese, alla cui dipendenze operava la

banda del Sinagra e del Castiglione, gli furono, con mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, ricontestati tutti i reati suddetti ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non aver commesso alcuno dei reati contestatigli. Ha sostenuto di non conoscere il Sinagra ne' altro dei suoi coimputati, ad eccezione di Giocchino Alioto e Giovanni Minardo, originari del suo stesso quartiere ed il secondo suo coimputato, in altro procedimento penale. Ha infine avanzato l'ipotesi di esser stato accusato per errore di persona quasi che il Sinagra avesse voluto riferirsi ad altro fantomatico Castiglione (Vol.57 f.138), (Vol.99 f.61) e (Vol.123 f.20).

Senonche', ancor prima del Sinagra, dell'imputato aveva gia' parlato Stefano

Calzetta (fasc. pers. I f.34), indicandolo come persona vicina alla cosca di Corso dei Mille, che gli risultava aver commesso un furto a Varese insieme ad Antonio Battaglia, Carlo Schiavo e tale Raia. E nonostante risulti dagli atti che da tale imputazione (rectius: rapina) il Castiglione sia stato prosciolto, non v'e' dubbio che il Calzetta abbia voluto riferirsi proprio all'odierno imputato, cui proprio una rapina a Varese era stata addebitata sebbene senza fondamento.

E che proprio al Castiglione abbia voluto inoltre riferirsi il Sinagra si desume senza ombra di dubbio dal fatto che costui lo ha altresì indicato come uno dei responsabili della rapina verificatasi il 15 giugno 1977 presso l'Ufficio Poste Ferrovia di Palermo, che frutto ai malviventi un bottino di quasi un miliardo e della quale tratta il capo di imputazione n.352.

Orbene, risulta dai relativi atti (da (Vol.1/N) a (Vol.8/N)) che nel relativo

procedimento il Castiglione venne effettivamente incriminato insieme ad altri personaggi tristemente famosi della cosca di Corso dei Mille, quali Vincenzo Arcoleo, Pietro Senapa, Salvatore Giuliano e Gioacchino Alioto, tutti assolti in dibattimento, sicche', nonostante le nuove rivelazioni del Sinagra, non e' stato possibile procedere a nuova incriminazione (limitata soltanto a Filippo Marchese, Cosimo Raccuglia e Salvatore Faia, non coinvolti nelle precedenti indagini), per la preclusione di cui all'art.90 C.P.P.

Le rivelazioni del Sinagra, tuttavia, hanno confermato l'inserimento dell'imputato in esame nella famiglia mafiosa di Corso dei Mille, capeggiata appunto da Filippo Marchese, alle cui dipendenze, come si e' detto, operava la banda criminale responsabile dei gravissimi reati contro il patrimonio contestati al Castiglione a seguito delle rivelazioni del Sinagra suddetto.

Queste, risultano ampiamente confermate dal coimputato Salvatore Di Marco ((Vol.34/F f.230), (Vol.34/F f.232), (Vol.34/F f.233), (Vol.34/F f.237) - (Vol.34/F f.239), (Vol.34/F f.242), (Vol.34/F f.243); (Vol.58 f.83), (Vol.58 f.85), (Vol.58 f.87); (Vol.98 f.297)), anche con specifico riferimento al ruolo del Castiglione nella consumazione dei singoli reati, per la cui trattazione si rimanda alla parte della sentenza che specificamente se ne occupa.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura n.323/84, che ha assorbito ed integrato quelli precedenti emessi nei suoi confronti, ad eccezione delle

imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, dalle quali il Castiglione va prosciolto, nulla essendo emerso a suo carico in ordine al traffico di sostanze stupefacenti ne' essendo sufficiente per l'affermazione di sua responsabilita' in proposito la sua accertata appartenenza a famiglia mafiosa dedita a tale traffico, riservato, secondo le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, soltanto a taluni esponenti delle varie cosche.

Castillo John Vittorio

Nei confronti del Castillo il P.M. di Roma ha emesso, il 30.11.1983, l'ordine di cattura n.1169/83 per il delitto di vendita di sostanze stupefacenti (cocaina) ai coimputati Sergio Grazioli e Francesco Cannizzaro (Capo 53 dell'epigrafe); gli atti sono stati, poi, trasmessi a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti, fra cui anche il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana. Per i particolari, si rinvia

a quanto e' stato esposto in altra sede (in particolare, nella parte 2-, capitolo 4-).

L'imputazione a carico del Castillo e' derivata dalle accuse del coimputato Pietro De Riz, che, nel riferire sui suoi rapporti con l'organizzazione in questione attinenti al traffico di stupefacenti, aveva anche precisato che tale Mendoza aveva venduto a Francesco Cannizzaro (il fiduciario a Roma di Giuseppe Ferrera) e Sergio Grazioli ingenti partite di cocaina e che in tale traffico era coinvolto anche Umberto Cannizzaro ((Fot.116774) - (Fot.116775)).

Le particolareggiate accuse del De Riz hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni del prevenuto Castillo John Vittorio, il quale ha ammesso di far parte di un'organizzazione di sudamericani che ha importato in Italia ingenti quantitativi di cocaina. Il predetto, che usava il falso nome di Mendoza Jose' Alberto, ha precisato, nei suoi interrogatori, di avere consegnato la

droga al Grazioli ed ha riconosciuto fotograficamente anche Francesco Cannizzaro, fornendo, inoltre, una versione di fatti sostanzialmente conforme a quanto dichiarato dal De Riz ((Fot.117079) - (Fot.117082); (Fot.117085) - (Fot.117102); (Fot.122285) - (Fot.122309)).

L'imputato ha chiesto lo stralcio della sua posizione e l'invio, per competenza, all'Autorita' Giudiziaria di Roma, davanti alla quale pende procedimento penale per gli stessi fatti. La richiesta, tuttavia, non puo' essere accolta poiche' l'istruttoria di quel procedimento penale e' gia' conclusa ed il prevenuto e' stato rinviato a giudizio ((Fot.123291) - (Fot.123297)).

Per le esposte considerazioni, risultando provata la responsabilita' del prevenuto in ordine al reato di vendita di sostanze

- Pag.4.776 -

stupefacenti, il medesimo va rinviato a giudizio  
per rispondere del delitto di cui al capo 53.

Castronovo Antonino

Il Castronovo deve rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e commercio di tali sostanze, di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe (ordine di cattura n.90/84 del 16.4.1984, mandati di cattura n.164/84 del 22.5.1984 e 323/84 del 29.9.1984).

Il prevenuto e' padre di Carlo Castronovo, indicato da Buscetta e da Salvatore Contorno quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Bagheria e suocero di Francesco Castronovo ("Ciccio l'americano"), uno fra i personaggi maggiormente coinvolti nel traffico di stupefacenti fra la Sicilia e gli U.S.A..

Non ha destato, quindi, alcuna sorpresa che Mazzara Gaetano ("uomo d'onore" della Noce) - personaggio, anche questo, di notevole

rilievo nel traffico di stupefacenti - si sia recato, una volta giunto a Palermo dagli U.S.A., a casa di Antonino Castronovo.

Come e' stato compiutamente illustrato nella parte seconda, capitolo quinto, il viaggio in Sicilia di Gaetano Mazzara era sicuramente attinente al traffico di stupefacenti ed e', quindi, molto significativo che il Mazzara, come e' stato accuratamente accertato dalle indagini della polizia giudiziaria, abbia visitato piu' volte l'abitazione di Castronovo Antonino ed ivi si sia incontrato, fra gli altri, anche con Carlo Castronovo, come e' stato fotograficamente documentato.

E tale incontro assume rilievo ancora maggiore ove si consideri che, durante la sua permanenza in Sicilia, Gaetano Mazzara ha effettuato numerosi incontri con personaggi sicuramente mafiosi o comunque coinvolti nel traffico di stupefacenti e che, in genere, i motivi del viaggio del Mazzara avevano stretta attinenza col traffico di stupefacenti.

Gli indizi, poi, sono rafforzati dal fatto che, durante la visita in casa Castronovo, il Mazzara ritiro' una valigia (circostanza, questa, smentita dal prevenuto contro ogni evidenza) e che, poi, parti' per gli U.S.A. con la moglie e con lo stesso Mazzara.

Aggiungasi che, nei suoi interrogatori ((Fot.016681) - (Fot.016684); (Fot.018152) - (Fot.018153)), Castronovo Antonino e' stato tutto altro che convincente e molte sue affermazioni sono risultate mendaci o, comunque, reticenti.

Tuttavia, non puo' disconoscersi, da un lato, che il suo atteggiamento processuale puo' derivare dalla necessita' di coprire le responsabilita' di suoi prossimi congiunti; e, dall'altro, che e' possibile che gli incontri delMazzara non riguardassero direttamente il prevenuto ma il figlio e che egli si fosse limitato a dare ospitalita' ad un personaggio che conosceva da tempo.

In questa situazione di incertezza probatoria, appare rispondente a giustizia prosciogliere Castronovo Antonino da tutti i reati ascrittigli per insufficienza di prove.

CastroNovo Francesco

Nei confronti di Francesco CastroNovo, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il CastroNovo, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del CastroNovo si occupa la parte della sentenza dedicata alla

illustrazione dei traffici di droga con gli U.S.A. ed alla luce delle risultanze e di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Catalano Onofrio

Nei confronti di Onofrio Catalano, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Catalano, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 C.P. e 71 legge n.685 del 1975, in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Catalano si occupa la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla illustrazione dei traffici di droga con gli USA.

Ma va altresì ricordato che, come venne accertato nel corso del noto procedimento penale contro Rosario Spatola ed altri, il Catalano era coinvolto in un episodio di traffico di sostanze stupefacenti concernenti la spedizione in USA di 40 kg. di eroina sequestrata in Milano il 16 marzo 1980.

E nell'ambito di altre indagini concernenti i traffici di sostanze stupefacenti, quelle concernenti i fratelli Grado, è stato accertato, come esposto in altra parte della sentenza, che sul conto corrente di Antonina Contorno, madre dei predetti Grado, risultano versati tre assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno la cui emissione era stata richiesta il 18 settembre del 1979 da tale Carmelo Cinquemani utilizzando come provvista assegni di conto corrente di Onofrio Catalano.

Indagando poi sui traffici di droga condotti da Tommaso Spadaro e' riemerso il nome di Onofrio Catalano, il quale risulta, come esposto in altra parte della sentenza, aver negoziato ben quattro vaglia cambiari da lire 10.000.000 ciascuno, facenti parte di una partita di vaglia per ben cinquecento milioni di lire, la cui emissione era stata richiesta da Antonietta Sampino utilizzando come provvista somme tratte da libretti di risparmio sicuramente di pertinenza dello Spadaro.

Gli altri vaglia risultano negoziati tutti da personaggi appartenenti alle piu' varie famiglie di Cosa Nostra, quali gli stessi Grado, Ignazio Ingrassia, Gaetano Tinnirello, Giovanni Prestifilippo, Salvatore Greco fratello di Michele ed altri ancora.

E, con ogni evidenza, come dimostrato nella parte della sentenza dedicata all'esame di traffici di droga dello Spadaro, trattasi della spartizione dei proventi di tali traffici fra tutti coloro che vi erano cointeressati.

- Pag.4.786 -

Per tutte le suesposte risultanze il Catalano va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Catalano Salvatore

Nei confronti di Salvatore Catalano, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra del Catalano e della famiglia mafiosa cui era affiliato, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 C.P., in relazione alla sua predetta affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Catalano si occupa ampiamente la parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di

droga con gli USA e le risultanze di quelle indagini confermano puntualmente le dichiarazioni del Buscetta, il quale ha riferito (Vol.124/A f.70), (Vol.124/A f.73), (Vol.124/A f.74), (Vol.124/A f.108), (Vol.124/A f.118) + (Vol.124/B f.7) e (Vol.124/B f.15) di aver conosciuto l'imputato intorno al 1960, prima che divenisse "uomo d'onore" della famiglia di Ciminna, presso il campo di tiro a volo dell'Addaura, frequentato assiduamente anche da Michele Greco. Ha aggiunto che il Catalano, implicato sia nel processo di Catanzaro sia in quello dei "114", si era trasferito, dopo la sua scarcerazione, a New York, dove per altro già da tempo aveva fissato la sua dimora e da dove era rientrato in Italia per presenziare ai suddetti dibattimenti.

Continuando il suo racconto, il Buscetta ha narrato di aver reincontrato il Catalano a New York e di essere stato proprio da costui messo in contatto con i Cuntrera di Siculiana trasferitisi a Montreal. Aveva successivamente appreso che il Catalano si era inserito nel traffico degli stupefacenti come Giuseppe Ganci, Gaetano Mazzara e Giuseppe Bono, al matrimonio del quale aveva partecipato. In una delle fotografie che raffigurano i coinvitati alla cerimonia, il Buscetta ha infatti riconosciuto l'imputato in esame.

Per tutte le suesposte e per le risultanze della richiamata parte della sentenza Salvatore Catalano va rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Certo Francesco

Nei confronti del Certo il P.M. di Roma ha emesso, il 22 ed il 30.11.1983, gli ordini di cattura n.1135/83 e 1169/83, per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe).

Come si e' ampiamente illustrato (specialmente nella parte 2-, capitolo 4-) le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti, tra cui il traffico, anche internazionale, di stupefacenti, e collegata con la mafia palermitana.

Certo Francesco e' un membro non secondario di questa organizzazione e fra quelli che riscuotono maggiormente la fiducia dei capi, che lo hanno impiegato in incarichi molto delicati nel traffico di stupefacenti e, ancor prima, nel contrabbando di tabacchi.

Gia' nel 1976, il prevenuto era stato coinvolto, a Roma, in un'operazione della Finanza che aveva portato al sequestro, a Fiumicino, di quasi una tonnellata e mezzo di tabacchi lavorati esteri; in questa vicenda erano implicati anche, fra gli altri, Ferrera Giuseppe, Torrisi Orazio e Riela Saverio.

Dalle indagini, poi, svolte in questo procedimento e' emerso che:

- nel luglio 1983, Francesco Ferrera ("cavadduzzu") aveva acquistato il m/p Giovanni Battista, con l'intermediazione di Paolo Fichera ed il comando ne era stato assunto da Certo Francesco (Fot.114805);

- il m/p suddetto era nella disponibilita' di Nitto Santapaola (Fot.114806);

- Certo Francesco risultava comandante anche del m/y Jose', intestato alla PIATRA Navigation CO.Ltd. di Cipro, di cui risultava amministratore, mentre segretario figurava Riela Saverio (Fot.114807);

- il 18.1.1982, era stato sequestrato al largo di Capo Spartivento, un motoscafo privo di segni di riconoscimento, con a bordo, fra gli altri, il Certo; i motori del natante risultavano acquistati dalla stessa societa' PIATRA, di cui sopra; ed il rappresentante in Grecia della Societa', Nikolaos Petrakis, era stato arrestato in quel Paese per traffico di stupefacenti (-(Pot.114809) - (Fot.114810));

- Certo Francesco era a bordo della m/n Alexandros T., fermata al largo di Capo Spartivento il 30.9.1983 mentre aveva a rimorchio il m/y Jose'; la nave era comandata dall'inglese Thompson Anthony e a bordo della stessa vi era anche il coimputato Trapani Nicolo'; prima di obbedire all'alt dei finanzieri, dalla nave

erano stati buttati a mare numerosi scatoloni di tabacchi lavorati esteri ((Fot.114834) - (Fot.114842)).

- Della notizia dell'avvenuto sequestro della nave e del carico ( Kg.1.500 di t.l.e.) e' traccia in una registrazione sull'utenza telefonica di Di Stefano Nunzia, moglie di Trapani Nicolo'; infatti, il 1.1.10.1983, la donna, commentando con uno sconosciuto l'episodio, gli riferiva che non era stato "trovato niente"; e poiche' l'interlocutore replicava che "Ma quello aveva detto, Nuccio la' dice che aveva 150 pezzi di roba", la donna rispondeva "Ma non hanno trovate niente, tutte cose via" ((Fot.114838) - (Fot.114842)). Era evidente, dunque, che l'Alexandros T. (che, all'alt dei finanzieri aveva in un primo tempo accelerato l'andatura prima di fermarsi) si era sbarazzata di un carico ben piu' compromettente delle sigarette di contrabbando.

- L'Alexandros T. e' intestata alla compagnia di navigazione honduregna PIORTU e soci ne sono Trapani Nicola, per il 97%, e Dattilo Sebastiano, per il 3%; la denominazione sociale corrisponde come ha riferito Dattilo Sebastiano alle iniziali dei nomi di Pippo Ferrera (PI), Grazio Torrisi (OR) e Tuzi (Salvatore) Ercolano (TU).

- Certo Francesco aveva preso alloggio, nel giugno e nel luglio 1982, presso l'hotel NIKY di Atene, negli stessi periodi in cui risultavano presenti, nell'albergo, Ferrera Giuseppe, Dattilo Sebastiano, Trapani Nicolo' e Salvatore Ercolano (Fot.114878).

- Certo Francesco risultava affittuario del m/s "Settebello", intestato, anche questo, alla PIATRA; il contratto di affitto, in sede di perquisizione domiciliare, veniva rinvenuto nell'abitazione di Antonino Ferrera (Fot.121224).

Questi gravi ed univoci elementi indizianti nei confronti del prevenuto hanno ricevuto ampia conferma dalle dichiarazioni di Dattilo Sebastiano, la cui attendibilita' e' stata ampiamente dimostrata in altra parte di questo provvedimento.

Il Dattilo, come si ricordera', ha puntualmente ed analiticamente riferito dei suoi rapporti con l'organizzazione dei Ferrera, dell'importazione in Italia di 11,5 tonnellate di hashish, dei preparativi per un trasporto dal Medio Oriente in Sicilia di 300 chilogrammi di eroina, dei contatti avuti coi membri dell'organizzazione in Italia e all'Estero (Grecia, Italia e Spagna). La ricostruzione dei fatti fornita dal Dattilo - recentemente riconosciuta attendibile anche dal tribunale di Reggio Calabria per quanto riguarda l'hashish sbarcato in Calabria - ha trovato numerosi riscontri di carattere obiettivo ed anche nelle dichiarazioni di Paul Waridel, delle quali si e' gia' trattato. Per quanto riguarda Certo, il Dattilo ha precisato che:

- Certo Francesco, comandante del m/y Maria Jose', aveva effettuato il trasbordo nelle coste Calabre dell'hashish prelevato in Libano per conto di Giuseppe Ferrera e Paolino Di Stefano, che esso Dattilo, al comando della m/n Maria Catania, aveva portato fino a 90 miglia dalle coste Calabre;

- nel maggio 1983, Certo Francesco e Antonino La Vardera erano giunti in Grecia e, con essi, aveva concordato le modalita' per il "rendez-vous", al largo delle coste calabre, fra la "Alexandros T" da lui comandata ed il loro motoscafo, al fine del trasbordo dell'eroina destinata ai palermitani.

- Alla fine del giugno 1983, sfumato il trasporto della eroina, egli era stato convocato a Catania e, nello stabilimento dell'AVIMEC, aveva partecipato ad una riunione, inerente alle difficolta' in atto nel traffico di stupefacenti, in cui erano presenti, oltre al Certo, anche Antonino e Giuseppe Ferrera, Salvatore Ercolano, Marcello Bonica e Saverio Riela.

- Il 14.8.1982, convocato a Catania da Giuseppe Ferrera, si era incontrato con Certo Francesco e Saverio Riela e quindi, accompagnato da Orazio Torrisi, aveva avuto un incontro col Ferrera in una localita' balneare.

Tali dichiarazioni del Dattilo, com'e' evidente, danno ampia spiegazione dei movimenti del Certo in precedenza accertati dalla Finanza e piu' sopra sintetizzati.

Va soggiunto, per quanto attiene al viaggio a Catania del Dattilo del 14.8.1983, che lo stesso ha trovato pieno riscontro nella diretta osservazione da parte dei finanzieri che, proprio nella data indicata dal Dattilo, alle ore 9.30, lo videro giungere in aereo a Catania e notarono che, rilevato da una Fiat 127 guidata da Carmelo Savoca, si dirigeva verso Brucoli (Siracusa).

Quella stessa sera, inoltre, il Savoca telefonava al lido Esagono e, parlando con Orazio Torrisi, lo informava che "tutto era a

posto" e che "quello" (e, cioè, il Dattilo) sarebbe ripartito alle venti; invitava, quindi, il Torrisi ad avvertire "Ciazzu" (e, cioè, Certo Francesco) di recarsi quella stessa sera da "Pippo" (Giuseppe Ferrera).

L'imputato, a fronte di questi ben specifici elementi di prova, si è limitato soltanto ad ammettere di essere un contrabbandiere, ma, come al solito, ha negato anche le prove più evidenti, così ulteriormente dimostrando la sua colpevolezza ((Fot.117627) - (Fot.117628); (Fot.122318) - (Fot.122320)).

Va ricordato, poi, come segno eloquente dei rapporti tra il Certo e l'organizzazione dei Ferrera, che il predetto, all'atto del suo arresto, avvenuto allo Aeroporto di Catania, aveva con sé documentazione della Ambasciata della Repubblica di Cipro in Atene, da cui risultava che l'amministratore unico della PIASTRA era

l'inglese Thompson Anthony (e, cioè' il comandante della Alexandros T subentrato al Dattilo) e che quest'ultimo aveva facoltà di prendere in consegna il m/y Jose' sequestrato ed ormeggiato a Catania, quale compenso per il salvataggio del natante ((Fot.121603) - (Fot.121604)).

Questi documenti, della cui autenticità ancora non è stata acquisita notizia certa, servivano, evidentemente, per tentare il dissequestro del m/y Jose'.

Il Certo, dunque, deve essere rinviato a giudizio per rispondere di entrambi i reati contestatigli.

Chiang Wing Keung

Nei confronti di Chiang Wing Keung, ritenuto uno dei collaboratori dell'orientale Koh Bak Kin, fornitore di eroina della banda facente capo a Gaspare Mutolo, venne emesso mandato di cattura 326/83, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata anche ai traffici di stupefacenti del Kin ed all'arresto all'Aeroporto Orly di Parigi di Francesco Gasparini.

La sua appartenenza alla associazione criminosa responsabile dei suddetti traffici e' dimostrata dalle dichiarazioni del Koh Bak Kin, che lo ha indicato come uno dei suoi collaboratori, specificando anche che proprio al Chiang Wing il 10 maggio 1982 Carlo

De Caro, nipote del Mutolo, consegnò la somma di lire 150-180 milioni, in pagamento di una grossa partita di droga, dopo che il giorno precedente il Kin ed il De Caro avevano dovuto evitare di incontrarsi perché quest'ultimo era pedinato dalla Polizia (Vol.147/R f.107).

Conferma delle dichiarazioni del Kin e' in quelle rese da Pietro De Riz, il quale per altro ebbe preventivamente ad avvertire la polizia che in casa del trafficante romano Gianfranco Urbani avrebbe dovuto svolgersi un incontro, inerente al traffico di droga, fra il predetto, Koh Bak Kin, Lam Sing Chey e Chiang Wing Keung. E nell'occasione appunto il Kin venne pedinato e fotografato dagli inquirenti, che accertarono così la veridicità di quanto dal De Riz rivelato.

Ulteriori elementi di prova a carico dell'imputato emergono inoltre dalle dichiarazioni del trafficante Thomas Alan, il quale, oltre a confermare il ruolo del

Wing quale collaboratore del Kin, ha anche rivelato di aver trasportato valige contenenti eroina, su istruzione del Kin, alla stazione ferroviaria di Firenze e di aver consegnato proprio al Wing, dal Kin all'uopo incaricato, gli scontrini dei bagagli (Vol.109/R f.289).

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 17 e 40 dell'epigrafe.

Nulla invece prova che col Kin e coi suoi complici mafiosi egli si sia associato al fine di commettere reati anche diversi dal traffico delle sostanze stupefacenti e sia stato conseguentemente inserito nella rganizzazione mafiosa di Gaspare Mutolo. E, per altro, secondo le dichiarazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, e' ben possibile per gli "uomini d'onore" associarsi nel traffico degli stupefacenti a persone estranee all'organizzazione senza che cio' determini un inserimento in essa di questi ultimi.

- Pag.4.803 -

Va quindi l'imputato prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato contestatogli al capo 7 dell'epigrafe.

Chiaracane Giuseppe

Chiaracane Giuseppe e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.361/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Chiaracane Giuseppe, padre di Chiaracane Salvatore, e' stato concordemente indicato da Stefano Calzetta, Salvatore Contorno e Vincenzo Sinagra come un mafioso di una certa importanza della zona di Corso dei Mille, mentre dal primo e dal terzo e' stato indicato come "padrino" di Filippo Marchese, spietato capo della famiglia di Corso dei Mille.

L'imputato ha respinto tutte le accuse mossegli e, del pari, ha contestato un qualsiasi suo legame con il Marchese.

Salvatore Chiaracane, dal canto suo, ha sdegnosamente respinto, nel corso del confronto con Sinagra Vincenzo, la

appartenenza alla mafia del padre, asserendo come lo stesso non fosse degno di nominare il genitore e come le dichiarazioni del Sinagra fossero infamie anche e soprattutto nei confronti del padre.

Non v'e' dubbio, pero', che il Chiaracane, almeno per il passato, sia stato validamente inserito nella famiglia di Corso dei Mille, stanti le concordi dichiarazioni dei predetti Contorno, Sinagra e Calzetta. L'imputato, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10)

Nessun elemento di responsabilita' e', di contro, emerso a carico del Chiaracane in ordine ai reati connessi con il traffico di stupefacenti ed, anzi, e' da escludere che, anche per l'avanzata eta', lo stesso possa essersi inserito in tali traffici.

L'imputato, pertanto, deve essere prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685/75, per non averli commessi (Capi 13, 22).

Chiaracane Salvatore

Chiaracane Salvatore e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) o.c. n.287/83 per artt.416 e 416 bis C.P., 71 legge n.685/75, art.374 C.P.;

b) m.c. n.323/84 per artt.416 e 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685 del 1975;

in detto provvedimento deve ritenersi assorbito il provvedimento di cui alla lettera a), con eccezione del reato di cui all'art.374 C.P.;

c) m.c. n.361/84 per gli stessi reati di cui al m.c. n.323/84.

Chiaracane Salvatore, avvocato del Foro di Palermo, e' stato concordemente indicato da Sinagra Vincenzo e Salvatore Contorno come uno degli affiliati alla cosca di Corso dei Mille capeggiata dallo spietato Filippo Marchese.

E' opportuno riportare, innanzitutto, le dichiarazioni accusatorie del Sinagra che, come affiliato alla stessa famiglia, ha avuto modo di osservare da vicino i rapporti avuti dall'imputato con il Marchese, nonche' il ruolo dallo stesso svolto all'interno della cosca.

Sin dal suo primo interrogatorio, il Sinagra dichiarava, con riferimento agli uomini del Marchese :

".....Altro collaboratore e' l'avv. Chiaracane, che riferisce tutto a Filippo Marchese e che ne reca gli ordini al carcere. Peppuccio Spadaro inoltre ci disse che l'avvocato Chiaracane aveva suggerito a noi tre di fare i pazzi perche' non avevamo altra via di uscita. In caso contrario, essendo stati colti sul fatto avrebbero fatto il processo diretto e saremmo stati condannati a 30 anni". (Vol.1/F f.135).

Sempre nel corso dello stesso interrogatorio, il Sinagra, in chiusura, faceva rilevare che per prendere il

Marcheseoccorreva pedinare o l'avv. Chiaracane o Angelo Baiamonte (Vol.1/F f.136).

Riferendo sull'omicidio del Di Fatta e sulla successiva cattura, nonche' sulle prime ore trascorse in carcere il Sinagra aggiungeva:

"..... L'indomani mattina verso le dieci si presento' nella mia cella il Peppuccio Spadaro assieme ad un altro di cui non ricordo il nome i quali mi fecero presente che l'avvocato Chiaracane ci consigliava di fare i pazzi, che' in caso contrario avremmo rischiato da trent'anni all'ergastolo..... In conseguenza di cio' venimmo legati alla quarta sezione in letti di contenzione ed ivi venivamo avvisati da Peppuccio Madonia figlio di Ciccio, dell'arrivo del Giudice per gli interrogatori e quindi di accentuare le nostre manifestazioni di pazzia.

La venuta del giudice era comunicata ai Madonia dall'avvocato Chiaracane". (Vol.1/F f.177).

Piu' oltre, trattando della situazione di estrema anarchia regnante all'interno dell'Ucciardone, il Sinagra precisava:

"..... Peraltro al carcere di Palermo entrano o possono entrare coltelli ed altre armi nonche' droga ivi introdotti solitamente a mezzo degli avvocati o di qualche guardia che si presta per timore di rappresaglie.

Non so il nome di tali guardie ma e' un fatto diffuso, e quanto agli avvocati non ne conosco i nomi ad eccezione del Chiaracane che pero' non e' il solo. Del Chiaracane io sono sicuro non solo perche' me l'ha detto mio cugino ma anche perche' spesso trovavo il Chiaracane, che conosco personalmente, in compagnia di Filippo Marchese, mentre era latitante, quando io e i miei cugini andavamo a trovare il Marchese nei vari posti dove si nascondeva.

I nascondigli del Marchese venivano di volta in volta comunicati a mio cugino da Baiamonte Angelo il giorno prima dell'incontro e quando ci presentavamo

all'appuntamento nel luogo concordato ci trovavamo spessissimo il Chiaracane. Mio cugino mi ha altresì detto che costui è figlio di un mafioso di una certa importanza.

Io mi sono incontrato con il Marchese in tre posti ove egli si nascondeva e precisamente nella sua villa di Casteldaccia, nella sua villa sita nell'agrumeto in fondo a via Giafar di cui ho già parlato ed in un'altra villa costituita da due fabbricati antichi ai quali si accede attraverso un cancello in ferro in una strada che è traversa della via che porta da Torrelunga a Villabate.

Il Chiaracane l'ho incontrato solamente in questa villa di Villabate ed in quella di via Giafar....." (Vol.1/F f.177).

Di seguito il Sinagra precisava come il Marchese mai si recasse nello studio del Chiaracane, ma fosse quest'ultimo a recarsi nei luoghi ove il primo si nascondeva (Vol.1/F f.179).

Nel confermare che tramite il Chiaracane venivano avvisati, lui ed i suoi cugini, dell'arrivo del Giudice, il Sinagra ribadiva la sua convinzione circa l'ingresso di coltelli all'Ucciardone per mezzo degli avvocati e precisava: "Sono certo che coltelli ed armi sono entrati in carcere all'Ucciardone tramite i legali e suppongo che uno di questi sia il Chiaracane ma e' soltanto una supposizione.

Mi consta invece personalmente per averlo appreso da mio cugino Vincenzo che l'avvocato Chiaracane aveva portato delle bustine di droga da fiutare a Peppuccio Madonia. Ho dedotto che abbia portato anche i coltelli e le armi dal fatto che mio cugino mi diceva che tramite il Chiaracane entrava tutto.

Domanda: lei e' a conoscenza del fatto che l'Avv.to Chiaracane facesse parte dell'organizzazione mafiosa facente capo a Filippo Marchese?

Risposta: a me sembra evidente che facesse parte dell'organizzazione mafiosa del Marchese Filippo dato che, con quest'ultimo era legato a filo doppio e con lui l'ho visto spesso, e d'altra parte mio cugino mi diceva che era "dei nostri".

Inoltre ogni volta che io avevo un guaio giudiziario mi rivolgevo a lui.

In particolare quando sparai in casa del Lo Verso, l'avv. Chiaracane mi consiglio' la latitanza dicendomi testualmente che il Giudice era intenzionato a fare un mandato di cattura aggiungendo, hai capito che cosa devi fare?. (Vol.1/F f.376).

Nell'interrogatorio reso al G.I. il Sinagra riferiva:

".... Ne' io, ne' i miei genitori ne' mio fratello abbiamo mai dato denaro all'avv. Chiaracane. Sono sicuro che essi nemmeno lo conoscono; io conosco soltanto la sua abitazione e non anche il suo studio, che nemmeno so dove sia ubicato.

Una volta, mi sono recato nella sua abitazione insieme con Rotolo Salvatore e Sinagra Vincenzo, per portargli notizie riguardanti Filippo Marchese. Io pero' sono rimasto giu' ad attenderlo, mentre sono saliti Rotolo e Tempesta.

Escludo che i miei parenti, e nemmeno i miei genitori e fratello possano aver pagato onorari per l'avv. Chiaracane. Fra l'altro faccio presente che io non ho mai detto ai miei genitori di interessarsi per l'avvocato, poiche' sapevo che a tutto avrebbe pensato l'organizzazione e che per tanto, era inutile pensarci da me o per il tramite dei miei congiunti.

E' vero che l'avv. Chiaracane non arrivava agli interrogatori quando io simulavo la pazzia. Pero', posso dire che, una volta, l'ho visto dalla porta, quando e' entrato, per interrogarmi, il giudice Micciche' accompagnato da due donne; puo' darsi pero' che si trattasse di interrogatorio da parte del giudice Signorino. In ogni caso, debbo

ribadire che, tutte le volte che sono stato interrogato, venivo avvertito, per il tramite di Giuseppe Madonia o di Peppuccio Spadaro di Giovanni Bontate, tempestivamente dell'interrogatorio stesso e della necessita' di accentuare le forme di pazzia. Costoro mi dicevano espressamente che era stato l'avv. Chiaracane ad avvertirli, affinche' io accentuassi la mia simulazione di pazzia davanti al giudice.

Escludo che i miei genitori si recassero all'Ucciardone per attendere l'avv. Chiaracane e per apprendere notizie circa il mio interrogatorio.

I miei genitori non sapevano nulla di nulla.

Posso dire che sono andato diverse volte nella villa, usata da Filippo Marchese e dove lo stesso si nascondeva, e tutte le volte vi ho incontrato l'avv. Chiaracane. Non so dire se vi andasse di iniziativa sua o perche' convocato dal Marchese. Comunque, posso dire che, tutte le volte che sono andato in

quella villa, era perche' si attendeva l'arrivo di qualche persona da strangolare o da far scomparire. In tali occasioni, vi erano numerosi membri dell'organizzazione, armati ed alcuni dei quali latitanti.

Debbo dire, pero', che una volta, come ho gia' detto al P.M., sono entrato nella villa dalla parte posteriore e, cioe', quando, insieme con Rotolo e i due Sinagra abbiamo portato quell'uomo identificato per Migliore Antonino.

In tale circostanza, non sono andato nella parte anteriore della villa, ma vi si e' recato soltanto il Sinagra Antonio per chiamare Filippo Marchese. Ignoro, quindi, se in quella circostanza il Chiaracane fosse presente" (Vol.8/F f.186).X

Alle dichiarazioni del Sinagra facevano eco quelle di Contorno Salvatore il quale, affermava:

"L'avv. Salvatore Chiaracane, che ho appreso dai giornali essere agli arresti

quella villa, era perche' si attendeva l'arrivo di qualche persona da strangolare o da far scomparire. In tali occasioni, vi erano numerosi membri dell'organizzazione, armati ed alcuni dei quali latitanti.

Debbo dire, pero', che una volta, come ho gia' detto al P.M., sono entrato nella villa dalla parte posteriore e, cioe', quando, insieme con Rotolo e i due Sinagra abbiamo portato quell'uomo identificato per Migliore Antonino.

In tale circostanza, non sono andato nella parte anteriore della villa, ma vi si e' recato soltanto il Sinagra Antonio per chiamare Filippo Marchese. Ignoro, quindi, se in quella circostanza il Chiaracane fosse presente" (Vol.8/F f.186).X

Alle dichiarazioni del Sinagra facevano eco quelle di Contorno Salvatore il quale, affermava:

"L'avv. Salvatore Chiaracane, che ho appreso dai giornali essere agli arresti

In particolare, quest'ultimo voleva che il Chiaracane, avvalendosi della sua professione di avvocato, facesse di tutto per fare escarcerare Giovannello Greco e Pietro Marchese, per farli uccidere dai suoi sicari.

Il Chiaracane e' divenuto uomo d'onore dopo di essere divenuto avvocato.

Tali fatti, in seno a Cosa Nostra, sono del tutto noti a chiunque.

Io, pero', non ho mai avuto rapporti diretti coll'avv. Chiaracane".

Sempre il Contorno, in altro interrogatorio, riconosce in foto Gaspare Compagnone, appartenente alla famiglia di Corso dei Mille, dicendolo particolarmente legato all'avvocato Salvatore Chiaracane: (Vol.125 f.183)-

Calzetta Stefano, nel riferirsi ai Chiaracane, affermava:

"Il Filippo Marchese e' strettamente collegato ai Tinnirello, con gli Olivezi con gli Argano e con i Chiaracane; di questi ultimi uno dei fratelli

fa l'avvocato ed uno e' costruttore; il Marchese Filippo e' figlioccio di Chiaracane Vincenzo, mafioso rispettato nella zona, padre dei citati avvocato e costruttore" (Vol.11 f.41) - tale convincimento il Calzetta ribadiva piu' oltre (Vol.11 f.63) asserendo come il Chiaracane fosse adibito dalle famiglie mafiose per la sicura affidabilita' che era in grado di garantire.

Aggiungeva, infine, come Mangano "Pinuzzu", che aveva un negozio di frutta in Piazza Torrelunga e che ha una pompa di benzina in via Messina Maxine verso lo Sperone, fosse pure lui "qualcuno nella mafia", molto legato alla famiglia Chiaracane (fasc. pers.f.19)-

Nulla risultava a Tommaso Buscetta che si limitava a ricordare come, in passato, capo della famiglia di Corso dei Mille fosse stato Pietro Chiaracane, alla cui morte era seguita una fase di "interregno" sino alla reggenza di Franco Di Noto

((Vol.124 f.8)) - (Vol.124/A f.19) e (Vol.124/A f.24)).

Questo, dunque, il quadro probatorio a carico del Chiaracane risultante dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo, Contorno Salvatore e Calzetta Stefano.

Dalle stesse si evince, innanzitutto, una concorde conoscenza di partecipazione dell'imputato alla organizzazione mafiosa.

Tale partecipazione e' rilevabile abbastanza genericamente dalle dichiarazioni di Calzetta il quale, pur non essendo un uomo d'onore, per la assidua frequentazione degli Zanca, dei Tinnirello ed altri di tale rango, apprendeva come i Chiaracane fossero di famiglia mafiosa. Piu' specifiche e circostanziate, invece, risultano le dichiarazioni del Contorno il quale, organicamente inserito in una delle famiglie piu' prestigiose e, per le sue qualita', molto vicino a Stefano Bontate e a Girolamo Teresi, aveva modo di

apprendere notizie certe sulla appartenenza del Chiaracane alla famiglia di Corso dei Mille.

Il Contorno, poi, rivela un particolare di estrema importanza: l'affidamento che Michele Greco faceva sul Chiaracane per conoscere tempestivamente della scarcerazione di Pietro Marchese.

Ed, invero, tale scarcerazione, piu' che a Filippo Marchese importava allo stesso "papa", dato che Pietro Marchese e Giovannello Greco facevano parte della famiglia di Ciaculli - Croceverde Giardini e, quindi, sarebbe stata sua cura non farseli sfuggire in caso di scarcerazione: tale scarcerazione, poi, non poteva essere appresa, forse troppo tardi, dai giornali, ma doveva essere comunicata, con tempestivita' e, magari, con anticipo, solo da chi, da un lato bazzicando il Tribunale e dall'altro operando per l'organizzazione, era in grado di farlo.

A tutto cio' si aggiungono le dichiarazioni, precise e dettagliate, del Sinagra, il quale, reiteratamente, afferma di

aver incontrato spesse volte il Chiaracane nei luoghi ove Filippo Marchese si nascondeva durante la sua latitanza, nonche' di aver saputo anche dal cugino "Tempesta" come l'avvocato fosse "dei nostri" e trasmettesse in carcere gli ordini del Marchese.

Il Chiaracane, anche nel corso del confronto avuto con il Sinagra il 30.3.84, doveva ammettere alcune visite al Marchese nel suo rifugio anche se giustificava i fatti con le richieste avanzategli dalla moglie del Marchese stesso, la quale chiedeva per se' quegli incontri, ma poi, casualmente, gli faceva incontrare il marito.

Il Sinagra precisava anche che, molte volte, presenti agli incontri del Chiaracane e del Marchese vi erano altri personaggi tristemente famosi per le loro imprese criminose, quali il cugino Sinagra Vincenzo, il Rotolo, il Senapa e Nino Marchese.

E' assolutamente fuori dubbio, quindi che il Chiaracane si incontrasse con il Marchese e le sue giustificazioni in tal senso sono assolutamente illogiche.

Non si vede, infatti, come avrebbe potuto accedere a richieste di incontro con la moglie del Marchese fuori dal suo studio professionale, dato che, sino a prova contraria, la donna non era una latitante.

Ne' si vede perche' il Marchese lo avrebbe dovuto "convocare" per parlare dei suoi guai giudiziari in una con pericolosi criminali della sua famiglia, con i quali, tra l'altro il Chiaracane si baciava e si abbracciava.

La frequenza delle visite del Chiaracane, quindi, non puo', date le circostanze degli incontri, essere assolutamente ricollegata con la sua attivita' professionale in favore del Marchese.

Personaggi di grande rilievo all'interno della famiglia di Corso dei Mille consideravano il Chiaracane come uno "dei nostri" (dei loro) e, certo, le confidenze del Rotolo e

del "Tempesta" in tal senso vanno lette alla luce degli anomali rapporti tra il Chiaracane ed il Marchese.

Che poi il Chiaracane potesse contare sulla sua famiglia di appartenenza per favori vari lo si deduce dagli appunti sequestratigli dai quali si rilevava un suo "progetto" di acquisizioni di voti elettorali per un suo amico candidato nelle elezioni amministrative per il Comune di Palermo.

Ebbene a certo "Fifiddo" veniva "attribuito" il controllo di un rilevante numero di voti da parte del Chiaracane e quest'ultimo solo con estrema difficoltà ammetteva come il "Fifiddo" altri non fosse se non Filippo Marchese.

Tale fondata speranza di richiesta di aiuti elettorali, in altro contesto irrilevante, assume una sua importanza determinante in relazione ad un super-latitante e pluriomicida quale il Marchese.

Un siffatto aiuto richiesto ad un personaggio di tal genere dal "suo" avvocato e' indice di un legame interpersonale assolutamente

del "Tempesta" in tal senso vanno lette alla luce degli anomali rapporti tra il Chiaracane ed il Marchese.

Che poi il Chiaracane potesse contare sulla sua famiglia di appartenenza per favori vari lo si deduce dagli appunti sequestratigli dai quali si rilevava un suo "progetto" di acquisizioni di voti elettorali per un suo amico candidato nelle elezioni amministrative per il Comune di Palermo.

Ebbene a certo "Fifiddo" veniva "attribuito" il controllo di un rilevante numero di voti da parte del Chiaracane e quest'ultimo solo con estrema difficoltà ammetteva come il "Fifiddo" altri non fosse se non Filippo Marchese.

Tale fondata speranza di richiesta di aiuti elettorali, in altro contesto irrilevante, assume una sua importanza determinante in relazione ad un super-latitante e pluriomicida quale il Marchese.

Un siffatto aiuto richiesto ad un personaggio di tal genere dal "suo" avvocato e' indice di un legame interpersonale assolutamente

spostamenti di diffidati senza patente, informazioni alle cosche, possibilita' di riciclaggio di denaro "sporco" attraverso imprese apparentemente pulite, possibilita' di fittizie intestazioni di beni senza suscitare "curiosita'" in organi di Polizia o in altre Autorita' amministrative ecc.

L'avvocato Chiaracane - come tanti altri industriali, medici, professionisti titolari di imprese commerciali e simili - e' il classico esempio di questa "mafia pulita", non meno pericolosa di quella armata, condividendo con la stessa il programma criminoso basato sull'omicidio, l'estorsione, il parassitarismo, la intimidazione, l'illecito arricchimento ai danni di una societa' civile inerme e terrorizzata.

Affermare che in Chiaracane si sia voluto colpire l'esercizio del diritto alla difesa dei mafiosi e' assolutamente privo di consistenza, dato che tutte le risultanze probatorie hanno dimostrato come in detto imputato si sia semplicemente voluto neutralizzare un pericoloso affiliato alla cosca di Corso dei Mille.

Del resto - e lo si deve ribadire con forza - il Chiaracane aveva una costante frequentazione con Filippo Marchese e i suoi accoliti non giustificabile e non giustificata dai puri e semplici doveri di assistenza legale.

Se cio' fosse stato, l'imputato avrebbe dovuto dimostrare in relazione a quali procedimenti penali o "guai giudiziari" si era dovuto incontrare con il suo cliente.

La "favola" degli incontri richiesti dalla moglie del Marchese per se', con conseguente, inattesa "apparizione" del latitante, e' la dimostrazione della illiceita' di tali incontri che, si ripete, non potevano essere posti in relazione alla attivita' professionale del Chiaracane, ma dovevano essere posti in relazione alle imprese criminose della cosca.

Il Chiaracane, invece, con tali incontri mostrava di essere un prezioso "consigliere" del capo famiglia il quale, guarda caso, lo convocava proprio nei luoghi ove si

dilettava a strangolare le sue sfortunate vittime.

Il Chiaracane, poi, deve rispondere del reato di cui all'art.374 C.P. (Capo 406) non essendovi dubbio alcuno che su sua indicazione i tre Sinagra si determinarono a fingersi "pazzi" al fine di trarre in inganno l'A.G., come pure, su sua indicazione e su suo preciso ordine trasmesso ai tre per il tramite di altri detenuti, gli stessi si determinarono a persistere in questa loro assurda finzione.

Insufficienti prove sono emerse in ordine alla consegna da parte dell'imputato di cocaina al Madonia (Capo 41), e qui deve rilevarsi come il Sinagra avesse appreso tale circostanza dal cugino Tempesta e come, correttamente, avesse riferito la circostanza in tali termini. Tale episodio poi, se vero, non implicherebbe un coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.

Nessuna prova, comunque, e' emersa a carico del Chiaracane in ordine a tale traffico e deve ritenersi che il ruolo dello

stesso imputato all'interno della famiglia di Corso dei Mille fosse quello ben preciso di informatore e consigliere del Marchese e degli altri boss, senza nessuna connessione con il detto traffico.

Il Chiaracane, pertanto, va prosciolto dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 per non aver commesso il fatto (Capi 13, 22).

Ultima notazione va fatta in riferimento alla missiva inviata dall'imputato a questo Ufficio d'Istruzione in data 27.5.85, nella quale, qualificandosi, legittimamente, avvocato, si rivolgeva a "Falcone, Borsellino, Guarnotta, Di Lello" confidando in una completa riabilitazione, "tanto piu' accetta specie se mi dovesse provenire da giudici diversi da voi".

Questi Giudici sono dell'avviso che altri giudici istruttori, diversi da loro, avrebbero con la stessa serenita' e con lo stesso rigore valutato il quadro probatorio a suo carico, provenendo alle stesse statuizioni di rinvio agiudizio.

Ed, invero, il Procuratore Generale della Cassazione, motivando la sua richiesta di rigetto del ricorso avanzato dalla difesa dell'imputato avverso il rigetto dell'ordinanza di scarcerazione per mancanza di indizi emessa da questo Ufficio in data 30.4.84, ha, con ampia motivazione, dato atto del rigore logico delle argomentazioni, facendo, cosi', giustizia di certe affermazioni relative alla valutazione delle prove a carico del Chiaracane.

Tali prove, si ripete, conducono tutte a ritenere che il Chiaracane sia un affiliato alla cosca di Corso dei Mille e, pertanto, conforme a giustizia e' il rinvio a giudizio per i reati sopra specificati (Capi 1, 10).

Chiazzese Filippo

Denunciato il 6 maggio 1980 dalla Squadra Mobile di Palermo (Vol.12/L f.43) quale ulteriore componente del gruppo criminale facente capo al c.d. "covo" di Corso dei Mille, ubicato nel laboratorio di autotappezzeria di Rosario Spitalieri.

Nei suoi confronti fu emesso mandato di comparizione del 30 giugno 1984 (Vol.15/L f.88), con il quale gli venne contestato il reato di cui all'art.416 C.P.

Del Chiazzese si e' gia' trattato nel capitolo della sentenza concernente gli omicidi del dr. Giuliano e del capitano Basile, rilevando che risulta identificato l'8 ottobre 1979 insieme a Giovanni Greco, con il quale tento' di darsi alla fuga alla vista della Polizia (Vol.12/L f.73), (Vol.12/L f.74) e (Vol.12/L f.88).

E' grave elemento di sospetto che diviene particolarmente inquietante dopo l'8 giugno 1981 allorché il Chiazzese scompare definitivamente senza lasciar tracce di sé ((Vol.12/L f.364) + (Vol.5 f.65)). Tuttavia, secondo Salvatore Contorno (Vol.125 f.56) egli era un bravo giovane, non coinvolto in alcuna attività illecita, pur essendo grande amico di Mario e Giuseppe Prestifilippo, Giovannello Greco e Pietro Marchese.

La sua sparizione e presumibile uccisione sarebbe, pertanto, da attribuire agli intensi anche se non illeciti rapporti intrattenuti con gli ultimi due predetti.

Va prosciolto con ampia formula dal reato ascrittogli.

Chimera Vittorio

Nei confronti del Chimera il P.M. di Roma ha emesso, il 22.11.1983, l'ordine di cattura n.1135/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti (cap.9 e 20 dell'epigrafe); il 30.11.1983, l'ordine di cattura n.1169/83 per i delitti di ricettazione continuata (capo 387) e di spaccio di sostanze stupefacenti (capo 44); il 16.3.1984, mandato di comparizione per i delitti di contrabbando di tabacchi (capo 452) ed evasione dell'IVA (capo 453).

Come si e' ampiamente illustrato (in particolare, nella parte 2-, capitolo 4-) le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano degli spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di risalire alla pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni

genere di delitti ed anche al traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e ben collegata con la mafia palermitana. Per i particolari, si rinvia a quanto si e' gia' detto in altra sede.


Il Chimera, in cio' condividendosi la valutazione delle prove da parte del tribunale della liberta' di Roma ((Pot.117150) - (Pot.117163)), era sicuramente in contatto con membri dell'organizzazione catanese operanti in Roma, per acquisti di droga, come risulta da telefonate in cui i termini usati sono chiaramente convenzionali e sottintendono contrattazioni di stupefacenti; da altre telefonate, inoltre, risultano i contatti del Chimera con altre persone nei cui confronti assumeva il ruolo di fornitore. Questi elementi probatori, pero', non sono un dato probante per ritenere che il prevenuto facesse parte dell'organizzazione dei Ferrera, sembrando da escludere anzi, che i suoi rapporti con l'organizzazione si estendessero al di la' delle forniture di droga.

Si richiamano, in proposito, le telefonate fra Chimera e Giovanni Rapisarda dell'8.5.1983 (Fot.114723), in cui si parla di una "stecca" di Marlboro e di "una boccetta di quei cosi; whisky"; quella, fra i due, del 3.7.1983, nella quale il primo chiede al secondo "ti avevo detto se mi portavi di quelle scarpe marro' e nere, e vedi pure il giubbotto" (Fot.114727); quelle fra il Chimera e diversi pregiudicati, fra cui Altavilla Alessandro ((Fot.114846) - (Fot.114858)), da cui emerge chiaramente che i rapporti coi predetti riguardavano la fornitura di droga ai medesimi ed altri affari illeciti.

All'atto dell'arresto del Chimera, venivano trovati, poi, nella sua abitazione diversi scatoloni di tabacchi lavorati esteri ((Fot.117530) - (Fot.117532)); se si tiene conto che l'organizzazione dei Ferrera si occupa anche di contrabbando di tabacchi, e' facile ipotizzare la provenienza delle sigarette sequestrate al Chimera.

Per quanto attiene, poi, al delitto di ricettazione, giova rilevare che il Chimera ha ammesso l'addebito, poiche', al fine anche di tentare di dare una spiegazione convincente di alcune telefonate di contenuto equivoco, ha ammesso di avere acquistato capi di abbigliamento ed assegni di provenienza delittuosa ((fot.116839) - (Fot.116840)).

Alla stregua delle esposte considerazioni, il Chimera deve essere prosciolto con ampia formula dai delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe) e rinviato a giudizio per i delitti di spaccio di sostanze stupefacenti (capo 44) e per quelli inerenti al contrabbando (capi 452 e 453).



---

**ORDINANZA-SENTENZA ABBATE GIOVANNI+706**

**Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Venticinquesima)**

# TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 24

Chionne Otello

A seguito dell'arresto di Francesco Gasparini, sorpreso il 10 novembre 1981 all'Aeroporto Orly di Parigi in possesso di Kg.4,500 di eroina purissima, venne accertato che durante la sua assenza dall'Italia Otello Chionne aveva corrotto alcuni agenti di Polizia perche' falsificassero la firma del Gasparini medesimo, obbligato alla presentazione periodica presso il Commissariato di Polizia di Porta Maggiore di Roma.

Nel presupposto della sua appartenenza al gruppo criminale facente capo al Gasparini, a Gaspare Mutolo ed a numerosi altri, responsabile della tentata importazione in Italia dalla Thailandia della eroina sequestrata al Gasparini, con mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, venne al Chionne contestato il reato di cui all'art.416 C.P. (capo 7 dell'epigrafe).

Si protestava innocente, ammettendo soltanto di aver appreso dallo stesso Gasparini dei rapporti di costui con mafiosi siciliani (Vol.1/R f.80) (Vol.1/R f.81).

La compiuta istruzione non ha consentito l'acquisizione di sufficienti elementi di colpevolezza a carico dell'imputato di cui trattasi.

Invero per cio' che attiene alla attivita' delittuosa posta in essere dal Chionne per consentire che l'assenza di Gasparini dall'Italia durante il suo viaggio in Estremo Oriente passasse inosservata pende dinanzi all'Autorita' giudiziaria di Roma distinto procedimento penale, ma l'indizio, in ordine alla sua partecipazione all'associazione per delinquere contestatale, desumibile da detta vicenda processuale non e' stato irrobustito da ulteriori acquisizioni probatorie, sicche' non puo' seriamente escludersi che i rapporti fra il Gasparini ed il Chionne non fossero quelli di due appartenenti alla medesima

banda criminale, bensì più semplicemente quegli episodici contatti che normalmente si instaurano fra i malavitosi ed i vari faccendieri gravitanti attorno al mondo della criminalità organizzata.

Va, pertanto, l'imputato prosciolto per insufficienza di prove dal delitto contestatogli al capo 7 dell'epigrafe.

Cillari Antonino

Cillari Gioacchino

I fratelli Cillari debbono rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., nonche' dei reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685/75, agli stessi contestati con mandato di cattura n.323/84.

Personaggi di prima grandezza nel mondo dei fornitori di eroina e cocaina del palermitano, collegati con gli Anselmo, con Capizzi Benedetto, con gli Adelfio ed altri, sono stati coinvolti nel procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (Vol.224/A) e sono stati condannati, in primo grado, alla pena di anni nove di reclusione e lit. 25 milioni ciascuno di multa.

Formano una coppia inscindibile ed, anzi, spesso, sono stati indicati da altri coimputati come i "Cillari".

Salvatore Coniglio ha ampiamente illustrato il ruolo dei due nel campo dei fornitori di droga e queste sono le pagine processuali nelle quali si parla dei "Cillari":  
(Vol.206 f.7). (Vol.206 f.14). (Vol.206 f.22).  
(Vol.206 f.28). (Vol.206 f.28). (Vol.206 f.38).  
(Vol.206 f.40). (Vol.206 f.41). (Vol.206 f.46).  
(Vol.206 f.48). (Vol.206 f.50). (Vol.206 f.69).  
(Vol.206 f.70). (Vol.206 f.91). (Vol.206 f.96).  
(Vol.206 f.128). (Vol.206 f.131). (Vol.206 f.132).

(Vol.206 f.134). (Vol.206 f.135). (Vol.206  
f.136). (Vol.206 f.141). (Vol.206 f.150).  
(Vol.206 f.155). (Vol.206 f.162). (Vol.206  
f.167). (Vol.206 f.169). (Vol.206 f.137)).-

Sempre nel (Vol.206), il Consiglio parla di  
Nino Cillari alle pagine ((Vol.206 f.54).  
(Vol.206 f.64). (Vol.206 f.96). (Vol.206 f.128).  
(Vol.206 f.139). (Vol.206 f.151). (Vol.206  
f.137)), mentre di Gioacchino Cillari parla  
nelle pagine ((Vol.206 f.21). (Vol.206 f.65).

(Vol.206 f.96). (Vol.206 f.131). (Vol.206  
f.136). (Vol.206 f.139). (Vol.206 f.151).  
(Vol.206 f.138)).-

Le dichiarazioni del Coniglio, le intercettazioni telefoniche, le risultanze bancarie hanno portato, nel citato procedimento penale, al riconoscimento del ruolo dei Cillari, con conseguente pesante condanna.

L'esordio del Coniglio sui Cillari e' relativo ad uno specifico episodio:

"Conoscevo i fratelli Cillari da tanti anni, ma i rapporti con i predetti inerenti il traffico di droga si limitarono ad una sola cessione di cocaina per una quantita' di circa 130 grammi che io pattuii per lire 8 milioni, ma che non arrivai a pagare a causa dei mancati introiti che conseguirono agli arresti di Di Benedetto Giacomo e di Raimo Antonio al quale io avevo consegnato l'eroina sequestratagli (Vol.206 f.14).

Ed, ancora,: "In merito ai Cillari desidero aggiungere che costoro sulla piazza di Milano si affidavano anche a tale Andrea Lucchese, palermitano, dell'eta' di circa 34 anni, il quale prima gestiva una bisca nei pressi della stazione centrale e che poi cedette ad alcuni slavi.

Inizialmente ero io che rifornivo il Lucchese di cocaina e complessivamente gli ho fornito circa 500 grammi in tempi diversi nell'anno 1980. Successivamente, dopo che questi entro' in contatto con i Cillari crebbe a tal punto che fu egli stesso a rifornire me e successivamente nell'anno 1980 e 81 mi cedette Kg.2 di cocaina che io smerciai al dettaglio sulla piazza di Milano..... ((Vol.206 f.41) - (Vol.206 f.42)).-

In un successivo interrogatorio, il Coniglio aggiungeva: "I Cillari non hanno mai voluto accettare in pagamento per le forniture di droga assegni di conto corrente, in quanto non volevano lasciare tracce della loro

attività' illegale. Toto' Anselmo mi disse che non poteva consegnare per tal motivo ai Cillari un assegno di 10 milioni che il Cannone aveva dato al Brucia e che questi aveva consegnato a Toto' Anselmo ((Vol.206 f.46) - (Vol.206 f.47)).-

Non manca un accenno del Consiglio sulla importanza dei Cillari all'interno dell'Ucciardone: "Ho avuto modo di notare che i Cillari sia all'interno che all'esterno della Casa Circondariale di Palermo, godono di un grande prestigio mafioso e sono abbastanza quotati sia tra i reclusi che tra gli operatori penitenziari (Vol.206 f.70).

Piu' sopra si e' accennato alle dichiarazioni del Consiglio circa i 130 grammi di cocaina fornitagli dai Cillari e l'eroina sequestratagli a Salerno mentre veniva trasportata dal corriere Raimo Antonio: confusa, risultava, infatti, la connessione tra i due episodi, ma, successivamente, il

Coniglio(Vol.206 f.96) chiariva: "A Palermo mi sono approvvigionato di eroina anche dai fratelli Gioacchino e Antonino Cillari e da Di Giacomo Giovanni, costituenti un unico gruppo. L'indicazione mi fu fornita da Salvatore Anselmo ma io questi Cillari li conoscevo già precedentemente perché anch'essi, come me, macellai. Quindi mi recai direttamente da loro senza alcuna presentazione. Li localizzai in un bar vicino la Zisa. Preciso che incontrai soltanto Nino Cillari e Di Giacomo i quali mi fecero una fornitura di circa 200 gr.di eroina, che è quella sequestrata a Salerno di cui tratta il processo in corso a mio carico". (Vol.206 f.96).

Tale versione dei fatti, il Coniglio confermava successivamente nel corso di un interrogatorio (Vol.206 f.128).

Il Coniglio, tra l'altro, riferiva anche un particolare riguardante i legami

parentali di Cillari Gioacchino, specificando come questi fosse fidanzato con la figlia di Lo Presti Salvatore, altro coimputato nel presente procedimento penale (Vol.206 f.131).-

Il Coniglio poi riferiva come alla stessa cosca dei Cillari appartenesse Salvatore Cucuzza, da lui conosciuto all'Ucciardone (Vol.206 f.141).

In relazione a episodi determinati riguardanti Nino e Gioacchino Cillari, specificamente indicati, sono state riportate le pagine processuali e, pertanto, non si ritiene di dover ulteriormente analizzare le singole posizioni dei due, dato che, come evidenziato dal Coniglio, gli stessi agivano congiuntamente.

Salvatore Anselmo, dal canto suo, ha ribadito la preminente posizione dei fratelli Cillari all'interno dei fornitori di eroina e, come il Coniglio, li ha indicati sia congiuntamente che disgiuntamente.

L'Anselmo ha parlato dei "Cillari" nel  
(Vol.133 f.330). (Vol.133 f.332). (Vol.133  
f.334). (Vol.133 f.338). (Vol.133 f.339).  
(Vol.133 f.340). (Vol.133 f.342). (Vol.133  
f.301). (Vol.133 f.315). (Vol.133 f.318).  
(Vol.133 f.319). (Vol.133 f.320). (Vol.133  
f.272). (Vol.133 f.274). (Vol.133 f.276).  
(Vol.133 f.282). (Vol.133 f.284). (Vol.133  
f.288). (Vol.133 f.292). (Vol.133 f.294).  
(Vol.133 f.260).

(Vol.133 f.266). (Vol.133 f.242) - (Vol.134  
f.168). (Vol.134 f.169). (Vol.7/Z f.272).-

Cillari           Giacchino       e'        indicato  
dall'Anselmo    ai    (Vol.133    f.328).    (Vol.133  
f.301).    (Vol.133    f.319).    (Vol.133    f.271).  
(Vol.133    f.272).    (Vol.133    f.293).    (Vol.133  
f.258).    (Vol.133    f.262).    - (Vol.134    f.167);  
(Vol.7/Z    f.272). (Vol.7/Z    f.279)). - Cillari  
Nino    e'    nominato    dall'Anselmo    nel    ((Vol.133  
f.328).    (Vol.133    f.316).    (Vol.133    f.318).  
(Vol.133    f.319).

(Vol.133 f.271). (Vol.133 f.272). (Vol.133 f.243). - (Vol.134 f.167). (Vol.7/Z f.275)).- Anselmo Salvatore ben conosceva i fratelli Cillari, in quanto, come suo fratello Anselmo Vincenzo, operavano nello stesso campo dell'eroina ed erano i fornitori, tra gli altri, di Coniglio Salvatore (Vol.133 f.330).

Confermava l'Anselmo come i Cillari esigessero solo pagamenti in contanti, come pure confermava che gli stessi avevano consegnato al Coniglio 320 grammi di eroina, eroina che quest'ultimi avevano dato a tale Buscemi affinché la portassero a Salerno.

Il Buscemi, però, mentre viaggiava in compagnia di altro giovane (Peritore), era stato fermato nei pressi di Caltanissetta da una pattuglia di militi anche se, nel corso della perquisizione, la droga non era stata rinvenuta in quanto abilmente occultata

(Vol.133 f.332): tale episodio e' lungamente descritto nell'ordinanza e nella sentenza dibattimentale del proc.penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (Vol.224/A), e conferma ulteriormente il ruolo di fornitori di eroina dei fratelli Cillari.

Le dichiarazioni dell'Anselmo, comunque, ricalcano pedissequamente quelle del Coniglio, attinendo a episodi vissuti da due personaggi gravitanti nello stesso ambiente di spacciatori di droga.

Contorno Salvatore (Vol.125 f.11) indica i Cillari quali componenti della famiglia di "Porta Nuova", insieme con Di Giacomo Giovanni, inteso "u luongu", in cio' confermando quanto sempre dichiarato e dall'Anselmo e dal Coniglio circa lo stretto rapporto tra i fratelli Cillari ed il Di Giacomo.

Anche Tommaso Buscetta indica Gioacchino Cillari come uomo d'onore della sua famiglia di "Porta Nuova", insieme, tra gli altri, al Di Giacomo che in tale famiglia ha la qualifica di capo-decina.

Le risultanze processuali mostrano, quindi, un pieno inserimento dei Cillari nella associazione mafiosa "Cosa Nostra" e, segnatamente, nella famiglia di Porta Nuova - una delle piu' prestigiose e pericolose -, nonche' un loro pieno inserimento nel traffico di stupefacenti - cocaina ed eroina - quali fornitori del mercato palermitano e nazionale.

Gli stessi vanno, quindi, rinviati a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli con il mandato di cattura n.323/84:

Cillari Antonio capi 1, 10, 13, 22, 37.

Cillari Gioacchino capi 1, 10, 13, 22, 33, 37, 39.

Ciriminna Salvatore

Ciriminna Salvatore e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416; 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Tommaso Buscetta (Vol.124 f.11) indicava il Ciriminna come uomo d'onore della famiglia del Borgo e in un successivo interrogatorio, specificava alcune vicende di detta famiglia ((Vol.124/A f.52) - (Vol.124/A f.53)): "Negli anni 60 io conobbi Leopoldo Cancelliere, molto anziano ed immobilizzato su una sedia a rotelle, credo per effetto di un incidente stradale; nell'occasione conobbi anche Salvatore Ciriminna, suo consigliere, anch'egli anziano, ma molto meno di Cancelliere; credo che abbia una decina di anni piu' di me.

Se non sbaglio i due gestivano in societa' una ditta di trasporti di materiali ferrosi.

Durante la mia detenzione - credo intorno al 1974/75 - vennero arrestati numerosi membri della famiglia del Borgo, in relazione ad una serie di attentati dinamitardi a scopo estorsivo, avvenuti in quel periodo.

Incontrai, cosi', nuovamente Salvatore Ciriminna e feci la conoscenza, come uomo d'onore, di Salvatore Cucuzza. Quest'ultimo allora era un operaio dei Cantieri Navali e si riempiva la bocca di problemi sindacali".

Parlando di Gaetano Calista, altro membro della famiglia del Borgo, il Buscetta riferiva come questi gli fosse stato presentato come uomo d'onore dallo stesso Ciriminna, in quante, con questi arrestato per gli attentati dinamitardi (Vol.124/A f.54).

Il Buscetta riconosceva successivamente la foto del Ciriminna (Vol.124/A f.104).

Non v'e' dubbio, quindi, che il Ciriminna faccia parte della associazione mafiosa e che le dichiarazioni del Buscetta sul suo conto siano del tutto attendibili.

Il Ciriminna consigliere del vecchio capo Calcelliere, non puo', pero', essere ritenuto responsabile del traffico di stupefacenti in quanto, sul punto, nessun elemento di prova e' emerso.

L'imputato, poi, gia' avanti con gli anni, da lungo tempo ha stabilito la sua residenza nelle Marche (Camerano) e, pertanto, non sembra poter esser stato utilizzato per detto traffico.

Sentito dal G.I. (Vol.123 f.129), il Ciriminna negava ogni addebito, anche se confermava di avere, per ragioni di lavoro, conosciuto Leopoldo Cancelliere. Precisava di essere stato inviato nel 1971 a Camerano quale soggiornante obbligato e di non essersi piu' mosso da quel centro, nonostante la revoca del decreto.

Ammetteva di essere stato coinvolto in procedimenti penali insieme con Calista Gaetano e con il Cucuzza, ma specificava di essere stato prosciolto per gli omicidi e rinviato a giudizio per la sola associazione a delinquere, in relazione alla quale era ancora pendente ricorso in Cassazione.

Le dichiarazioni del Buscetta non sembrano essere state smentite del Ciriminna in relazione alla "conoscenza" di altri associati, e alla subita carcerazione con gli stessi.

Il Ciriminna, comunque, confermava di essersi incontrato all'Ucciardone con il Buscetta e, segnatamente, all'infermeria dell'istituto penitenziario, mentre escludeva che ilCancelliere girasse su una sedia a rotelle, sebbene claudicante.

Ammetteva, infine, di essere ancora socio in Palermo di una impresa commerciale gestita da altro socio.

Il Ciriminna, proprio in considerazione delle riscontrate dichiarazioni

del Buscetta sui punti sopra indicati, nonche' in considerazione dei legami societari che lo hanno sempre legato a Palermo, sebbene lontano da questo centro dal 1971, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10), mentre va prosciolto, per non aver commesso il fatto, dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 (Capi 13, 22).

Ciulla Antonino

Ciulla Giuseppe

I fratelli Giuseppe e Antonino Ciulla sono stati raggiunti dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

- a) ord. di cattura n.170 del 26.7.82
- b) mand. di cattura n.343 del 17.8.82
- c) mand. di cattura n.237 del 31.5.83

con i citati provvedimenti sono stati contestati ai Ciulla il reato di cui all'art.416 C.P. e il reato di cui all'art.75 legge n.685/75.

Successivamente i due venivano raggiunti dal mandato di cattura n.323/84 con il quale si contestavano loro l'associazione a delinquere (art.416 C.P.), l'associazione di tipo mafioso (art.416 bis C.P.) e i delitti di cui agli artt.75 e 71 legge 685/75.

I provvedimenti di cui sopra (lett.a-b-c) debbono, quindi, considerarsi assorbiti in questo ultimo mandato di cattura.

Dei fratelli Ciulla, inteso come gruppo familiare, hanno parlato molti coimputati. Tali dichiarazioni, comunque, lungi dal far venir meno riferimenti specifici a singoli fratelli, stante la personalita' della responsabilita' penale, indicano come sia "unitaria" all'interno della stessa famiglia (intesa in senso giuridico-tecnico) la gestione del crimine.

La storia e la cronaca di "Cosa Nostra", infatti, sono piene di riferimenti a gruppi familiari in genere e a gruppi di fratelli in specie, quali i Cillari, i Grado, i Fidanzati, i Mafara, ecc. e il riferimento agli stessi, indistintamente, mostra non la incapacita' dei testi o dei coimputati a distinguere individuo da individuo, ma il coinvolgimento di tutti i congiunti in imprese criminali, senza eccezioni di sorta.

Ciulla Giuseppe, noto alle cronache giudiziarie di questi ultimi anni per essere stato protagonista di clamorosi sequestri di persona, e' stato condannato in data 19.12.1979 dalla Corte d'Appello di Milano ad anni 13 di reclusione e lit. 800.000 di multa in relazione ai sequestri Torielli e Rossi di Montelera (Vol.220 f.555).-

Salvatore Contorno, parlando dei fratelli Ciulla, insisteva nel dire come fossero tutti uomini d'onore e come cio' gli fosse noto sin da quando era entrato a far parte di "Cosa Nostra". Precisava, altresì, come gli stessi fossero collegati ai Bono, ai Fidanzati ed altri (Vol.125 f.72).

Successivamente precisava "non ho mai conosciuto tutti e cinque i fratelli Ciulla. Ne ho incontrati soltanto due, almeno credo, a Milano, subito dopo la mia iniziazione ad uomo d'onore nel corso di un pranzo tenuto da Giuseppe Bono in un locale di Corso Buenos Aires.

Ivi erano presenti anche Mimmo Teresi e Federico Salvatore i quali mi presentarono uno o due dei fratelli Ciulla dicendomi che tutti i Ciulla erano "la stessa cosa", tuttavia non mi precisarono quanti fossero i fratelli. Il Teresi e il Federico mi dissero anche che si erano arricchiti a Milano e che operavano nella zona di Trezzano sul Naviglio, e precisamente nel quartiere Zingone". (Vol.125 f.127).-

Tommaso Buscetta indicava in Ciulla Giuseppe uno dei componenti della famiglia di Resuttana, capeggiata da Francesco Madonia (Vol.124 f.12) e precisava di non averlo mai conosciuto personalmente, ma di aver appreso in carcere che si trattava di un uomo d'onore della famiglia di Resuttana. Tale notizia, pervenutagli da altri uomini d'onore, era ritenuta dal Buscetta come certa (Vol.124/A f.60).-

Giovanni Melluso, nell'interrogatorio del 5.4.84, riconosceva nella foto n.54, con la indicazione di Ciulla Giuseppe, le sembianze di un uomo che aveva incontrato a Pero, vicino Milano, dove abitava o aveva una donna. Ricordava, inoltre, come tale personaggio avesse protetto la latitanza di un certo Ortisi Giuseppe, siciliano trapiantato a Milano, implicato nel traffico di droga e in rapine.

Gennaro Totta (cfr. interrogatorio al G.I. di Trento (Vol.4/A f.263) riferiva come conoscesse i Ciulla e come sapesse che questi erano in contatto con i Grado e con i Fidanzati, avendo spesso assistito a scambi di buste e valigette tra costoro, presso il bar "Motta" di via Napoli a Milano.

Sempre secondo il Totta, Vincenzo Grado annoverava tra i suoi nemici i Ciulla e i Fidanzati e gli diceva di sapere che un grosso mafioso siciliano residente a Roma stava tempestando di telefonate i

Ciulla stessi perche' uccidessero lui e i suoi fratelli.

D'Aloisio Michele (Vol.8/B f.1) - (Vol.8/B f.49) - (Vol.8/B f.55) - (Vol.8/B f.200) - (Vol.8/B f.238) riferiva come i fratelli Ciulla rifornissero di eroina il suo amico Paolo Aprile e che gli stessi erano collegati, in posizione subalterna, al "paccare'" (alias Gerlando Alberti).

Angelo Epaminonda, stella di prima grandezza nel firmamento del crimine organizzato milanese, determinatosi a collaborare con l'A.G., riferiva, tra l'altro, come i Ciulla facessero parte dei palermitani che a Milano erano diretti e coordinati da Tanino Fidanzati, dai fratelli Bono e da Robertino Enea e che, per conto dei loro capi, controllavano il traffico dell'eroina in regime di monopolio (Vol.172 f.210).

Non v'e', quindi, dubbio alcuno come i fratelli Ciulla fossero conosciuti come uomini d'onore della famiglia di Resuttana all'interno della organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" (Contorno) e come, in particolare, Ciulla Giuseppe fosse conosciuto dal Buscetta quale uomo d'onore di detta famiglia.

Nello specifico ambiente dei trafficanti di stupefacenti, gli stessi erano ben conosciuti quali elementi collegati ai Bono ed ai Fidanzati e, a tal proposito, illuminante e' la testimonianza di Angelo Epaminonda che di tale ambiente e' stato per lunghi anni un personaggio di prima grandezza.

Ciulla Giuseppe, poi, ha sempre gravitato nell'orbita dei siciliani e non va dimenticato, come gia' detto, il suo coinvolgimento con i liggiani nel campo dei sequestri di persona.

Gli stessi Ciulla, inoltre, erano conosciuti anche da Coniglio Salvatore i quali, con Cangelosi Salvatore - cognato

di Gaetano Fidanzati - venivano dallo stesso annoverati come fornitori di stupefacenti nella zona del milanese, stupefacenti che monopolizzavano (Vol.206 f.140).

Riferiva, infatti, il Coniglio di essere direttamente a conoscenza come i Ciulla operassero nel settore degli stupefacenti (Vol.206 f.140) e come questi fossero collegati con i Fidanzati e con il Cangelosi (Vol.206 f.74), (Vol.206 f.96) e (Vol.206 f.117); proprio quel Cangelosi conosciuto da Ciulla Salvatore operante a Trezzano sul Naviglio nel settore dell'edilizia nel quale era impegnato anche il fratello Ciulla Giuseppe (Vol.186 f.307).

Ed, invero, proprio a riscontro delle dichiarazioni del Coniglio, secondo cui i Ciulla erano collegati con Salvatore Cangelosi nel traffico della cocaina,

Ciulla Salvatore, il quale seppur sommessamente ha dovuto ammettere di conoscere un "Salvatore Cangelosi" costruttore edile in Trezzano sul Naviglio proprio come il fratello Giuseppe.

Il Cangelosi, infatti, quale cognato di Fidanzati Gaetano (Vol.186 f.41) - specificatamente collegato con i Ciulla nel traffico di droga a Milano e in tale sua veste conosciuto dal Coniglio che, a sua volta, aveva trascorso gran parte della sua esistenza di spacciatore in detta citta' - non poteva essere sconosciuto ai Ciulla stessi ed, anzi, in Trezzano sul Naviglio esercitava attivita' di copertura come lo stesso Giuseppe Ciulla.

Per ulteriormente evidenziare il ruolo di Ciulla Giuseppe ed Antonino si rimanda, comunque, e alla parte riguardante i fratelli Grado e alla scheda di Ciulla Cesare, Giovanni e Salvatore.

Si puo', dunque, ritenere che sussistano sufficienti prove per rinviare a giudizio Ciulla Giuseppe e Ciulla Antonino in

- Pag.4.866 -

ordine ai reati agli stessi contestati con il  
mandato di cattura n.323/84 (Capi 1, 10, 13,  
22).

Ciulla Cesare

Ciulla Giovanni

Ciulla Salvatore

I fratelli Ciulla Cesare, Giovanni e Salvatore sono stati raggiunti dal mandato di cattura n.361/84 e debbono rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Trattando degli altri due fratelli Ciulla Giuseppe e Antonino, si e' gia' detto come tutti i fratelli Ciulla siano stati indicati dal Contorno quali uomini d'onore, cosa a lui nota sin da quando era entrato a far parte della associazione mafiosa "Cosa Nostra" (Vol.125 f.72).

Successivamente il Contorno precisava: "non ho mai conosciuto tutti e cinque i fratelli Ciulla. Ne ho incontrati soltanto due, almeno credo, a Milano subito dopo

la mia iniziazione a uomo d'onore nel corso di un pranzo tenuto da Giuseppe Bono in un locale di Corso Buenos Aires.

Ivi erano presenti anche Mimmo Teresi e Federico Salvatore i quali mi presentarono uno o due dei fratelli Ciulla dicendomi che tutti i Ciulla erano "la stessa cosa", tuttavia non mi precisarono quanti fossero i fratelli. Il Teresi e il Federico mi dissero anche che si erano arricchiti a Milano e che operavano nella zona di Trezzano sul Naviglio, e precisamente nel quartiere Zincone."(Vol.125 f.127).-

Buscetta Tommaso già' aveva riferito di essere venuto a conoscenza della appartenenza di Ciulla Domenico alla famiglia di Resuttana (Vol.124 f.12) e (Vol.124/A f.60).

Giovanni Melluso riconosceva nella foto di Ciulla Giuseppe un personaggio incontrato a Milano e protettore di un siciliano latitante, certo Ortisi Giuseppe.

Gennaro Totta riferiva di conoscere i Ciulla e di sapere che questi erano in contatto con i Grado e con i Fidanzati, avendo spesso assistito, nel bar "Motta" di Milano, a scambi di buste e valigette tra gli stessi.

Vincenzo Grado, poi, gli aveva confidato come i Ciulla e i Fidanzati fossero suoi nemici e come un grosso mafioso siciliano residente a Roma tempestassi di telefonate i Ciulla perche' uccidessero lui e i suoi fratelli.

D'Aloisio Michele riferiva come i fratelli Ciulla rifornissero di eroina il suo amico Paolo Aprile e come gli stessi fossero collegati, in subordine, al "paccare'", alias Gerlando Alberti ((Vol.8/B f.1) - (Vol.8/B f.49) - (VOL.008/ /B F.055)2(Vol.8/B f.200) - (Vol.8/B f.238) vedere parte riguardante fratelli Grado).

Angelo Epaminonda, determinatosi a collaborare con l'A.G., riferiva come i Ciulla facessero parte del gruppo di palermitani diretti e coordinati a Milano da Tanino Fidanzati, dai fratelli Bono e da Robertino Enea e che gli stessi Ciulla, per conto dei loro capi, a Milano controllassero il traffico dell'eroina in regime di monopolio (Vol.172 f.210).

I fratelli Ciulla, dunque, erano ben conosciuti all'interno di "Cosa Nostra" come uomini d'onore (Buscetta e Contorno), mentre nello specifico ambiente dei trafficanti di stupefacenti del milanese erano conosciuti come collegati ai Bono ed ai Fidanzati.

La testimonianza di Angelo Epaminonda, a tal proposito, e' decisiva, trattandosi di un personaggio che per lunghi anni ha avuto un ruolo di primaria grandezza nel mondo del crimine organizzato milanese.

Non va sottaciuto, peraltro, il coinvolgimento di Ciulla Giuseppe nei sequestri di persona attuati con il gruppo dei liggiani (Vol.220) e la relativa pena inflittagli dalla Corte d' Appello di Milano (13 anni di reclusione).

La costante indicazione dei "Ciulla" come gruppo familiare dimostra come gli stessi, unitariamente, fossero inseriti nel traffico di stupefacenti e, a tal proposito, si rimanda alle argomentazioni svolte nel trattare degli altri due fratelli, Antonino e Giuseppe.

Ciulla Salvatore, sentito dal G.I. (Vol.186 f.307) si protestava innocente attribuendo a notizie giornalistiche infondate il coinvolgimento della sua famiglia in traffici di stupefacenti.

Ammetteva, pero', di essere stato condannato di recente dalla Corte d'Appello di Milano a nove anni di reclusione per traffico di cocaina.

Negava di aver mai conosciuto, se non per notizie di stampa, Gennaro Totta, come

pure negava di aver conosciuto i Grado, nonché Salvatore Contorno della cui esistenza aveva appreso solo con la notizia del mandato di cattura.

Negava persino l'esistenza della mafia, come pure negava di essere stato rifornito di cocaina dai coniugi sudamericani "Carmen e Carlos" (come dichiarato dall' Epaminonda) e non sapeva dire se i due fossero suoi coimputati nel citato procedimento penale nel quale, appunto, per traffico di cocaina era stato condannato in una con alcuni sudamericani.

Negava di conoscere Paolo Aprile, mentre ammetteva di conoscere un "Salvatore Cangelosi" di Trezzano sul Naviglio, impegnato come costruttore edile nello stesso settore di attività del fratello Giuseppe.

Salvatore Cangelosi, cognato di Fidanzati Gaetano (Vol.186 f.41) - rapporto Squadra Mobile del 16.2.85 - era stato indicato da Salvatore

Coniglio (Vol.206 f.74), (Vol.206 f.96) e (Vol.206 f.117) come un trafficante di cocaina in Milano, collegato proprio con i Ciulla, con i Grado e con i Fidanzati.

Lo stesso Coniglio (Vol.206 f.140) riferiva: "...sempre dal Di Giacomo ho avuto conferma che egli era in contatto con i fratelli Fidanzati che monopolizzavano in quella città (Milano) il traffico della droga con i Ciulla e con i Grado. Sono a conoscenza diretta che i Ciulla operavano fuori Milano nel settore degli stupefacenti....".

E' impressionante la coincidenza delle dichiarazioni del Coniglio e dell'Epaminonda secondo cui i Ciulla operavano in regime di monopolio nel traffico di stupefacenti e cio' e' una ulteriore riprova della posizione di preminenza che gli stessi avevano assunto in tale campo.

Tutto quanto detto porta a ritenere i fratelli Ciulla ben inseriti in "Cosa Nostra" e, specificamente, nel traffico di stupefacenti.

Ciulla Cesare, Salvatore e Giovanni pertanto, vanno rinviati a giudizio per rispondere dei reati ad essi ascritti con il mandato di cattura n.361/84 (Capi 1, 10, 13, 22).

Clemente Antonino

Nel corso delle indagini susseguenti alle dichiarazioni rese dall'imputato Sinagra Vincenzo di Antonino sul conto di La Malfa Gaspare, si accertava che, in data 7/10/1980, al predetto era stata rilasciata la carta di identita' n.52372368 su cui era apposta la fotografia dello imputato Rotolo Salvatore.

Procedutosi agli accertamenti del caso presso la delegazione Comunale di Settecannoli, dove la carta di identita' era stata richiesta, si apprendeva dal segretario Bellante Giovanni che, per il rilascio del documento di identita' di cui sopra, non era stata seguita la normale procedura poiche', evidentemente, il richiedente era persona ben nota all'impiegato compilatore - Gambino Pietro - o al presidente-pro-tempore Clemente Antonino.

Quest'ultimo, richiesto di spiegazioni, dichiarava di avere conosciuto la persona effigiata nella fotografia apposta sul documento in occasione della campagna elettorale e di averla vista soltanto in occasione del rilascio della carta di identita'; aggiungeva che, essendo stato il documento rilasciato lo stesso giorno della richiesta, l'interessato gli era stato sicuramente "segnalato" da qualcuno degli impiegati.

A sua volta il Gambino Pietro, sentito in ordine ai fatti di cui sopra, riferiva di conoscere la persona effigiata sul documento di identita' mostratogli in visione perche', diverse volte, l'aveva incontrato nella zona di S. Erasmo e nei locali della Delegazione Settecannoli dove si incontrava con il Clemente Antonino; aggiungeva che, per il rilascio del documento di identita' al La Malfa Gaspare, si era seguita una procedura "particolare" in quanto non erano stati effettuati i normali accertamenti da parte dei Vigili Urbani giacche' la relativa attestazione "timbrata" sulla richiesta era stata cancellata

e apposto, invece, il timbro e la firma del Clemente Antonino, quale presidente pro-tempore della delegazione.

Sulla scorta di tali elementi veniva spiccato mandato di cattura contro il Clemente Antonino in ordine ai reati di cui agli artt.477 e 378 C.P.; interrogato, l'imputato respingeva gli addebiti assumendo di avere conosciuto come La Malfa Gaspare, la persona che aveva richiesto la carta di identita' e che, in realta', era il Rotolo Salvatore, e di avere rilasciato il documento seguendo una prassi particolare o perche' il richiedente gli era stato segnalato da qualche suo collaboratore o perche' dallo stesso conosciuto in occasione della campagna elettorale (Vol.169 f.190) e (Vol.169 f.191).

Cio' premesso, va rilevato che le emergenze processuali hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato in ordine ai reati contestatigli, quali si desumono dalle modalita' di rilascio

della carta di identita' richiesta dal Rotolo Salvatore sotto il nome del La Malfa Gaspare e dal comportamento tenuto nell'occorso dal Clemente Antonino il quale, al fine di favorire il Rotolo (all'epoca latitante perche' colpito dal mandato di cattura n.288/78 del 10/7/1978 emesso dal Giudice Istruttore di Palermo perche' imputato di omicidio ed altro) si e' fattivamente interessato perche' allo stesso venisse rilasciato, lo stesso giorno della richiesta, un documento di identita' sotto falso nome e cio' al fine di sottrarsi alle ricerche dell'autorita'.

Appare, pertanto, conforme alle risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio del Clemente Antonino per rispondere dei reati contestatigli come in rubrica (Capi 401, 416).

Colizzi Anna

Secondo le dichiarazioni di Armando Fragomeni (Vol.18 f.240) + (Vol.27 f.67), costui nell'estate del 1980 si reco' a Palermo per incarico di Antonio Vessichelli al fine di prelevare un quantitativo di droga (cocaina) da un non meglio identificato meccanico.

Giunto il Fragomeni a Palermo, in compagnia di tali Concetto Cammisa ed Orazio Amato (le loro presenze alberghiere risultano registrate nella notte tra il 15 e 16 agosto 1980 presso il Motel Agip di Palermo,(Vol.71 f.105)), il meccanico non fu subito rintracciato ed i tre vennero indirizzati presso un villino della zona di Carini, la cui ubicazione e' quella dell'immobile ove il 26 agosto 1980 fu scoperta la raffineria di droga gestita da Gerlando Alberti.

Ivi "il meccanico", sostenendo di non conoscere il Vessichelli, diede loro appuntamento per il giorno successivo presso la sua officina, ma all'incontro, secondo il Fragomeni, si presentarono invece Nicola Faraone e Salvatore Procida insieme ad altre persone, fra cui Gerlando Alberti di Santo e la convivente del Faraone, che erano a bordo di una Volkswagen tipo maggiolino di colore verde.

Il Faraone, la di lei convivente, poi identificata in Anna Colizzi, ed il Procida erano persone già conosciute dal Fragomeni, che li aveva precedentemente incontrati presso il maneggio gestito in Moncalieri da Antonio Vessichelli, il quale gli aveva presentato anche Tommaso Buscetta, per conto del quale i medesimi Faraone e Procida gli avevano successivamente rivelato di lavorare nel traffico della cocaina.

Si rimanda a questo punto alla parte della sentenza dedicata all'esame delle posizioni

degli imputati Tommaso Buscetta, Nicola Faraone, Salvatore Procida, Gerlando Alberti di Santo ed Antonio Vessichelli per cio' che attiene alla trattazione dell'episodio concernente la visita a Palermo del Fragomeni per rifornirsi di cocaina.

In questa sede occorre osservare che, identificata la Colizzi e sentita in qualita' di teste il 23 febbraio 1984 (Vol.27 f.70), costei nego' di conoscere il Fragomeni e quindi di averlo mai incontrato in Palermo o altrove. Ammise, quanto al Buscetta, di averlo casualmente conosciuto ed incontrato in Torino, escludendo tuttavia qualsiasi illecito rapporto tra il predetto ed il di lei convivente Faraone.

Incriminata per falsa testimonianza, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 93/84 del 20 marzo 1984 (la data del commesso reato, indicata erroneamente sia nel mandato di cattura sia nel corso dell'interrogatorio, va modificata in "23 febbraio 1984").

Interrogata (fasc. pers. f.11) ribadì le sue precedenti dichiarazioni. Ottenne il 28 aprile 1984 la libertà provvisoria (fasc. pers. f.16).

A suo carico sussistono sufficienti prove di colpevolezza, essendo fuor di dubbio abbia la Colizzi mentito in ordine ai rapporti fra il convivente Nicola Faraone ed il Fragomeni e sia rimasta estremamente reticente in ordine ai rapporti tra lo stesso convivente ed il Buscetta.

Essa invero ha strenuamente negato di conoscere il Fragomeni, il quale invece si è mostrato particolarmente informato su di lei, indicandone addirittura anche il luogo di lavoro. Ha negato inoltre di averlo incontrato in Palermo, mentre il Fragomeni, la cui presenza in questa città è dimostrata dall'accertato pernottamento presso il Motel Agip nella notte tra il 15 e 16 agosto 1980, è stato finanche in grado di indicare tipo e colore dell'autovettura della quale la vide a bordo.

E la stessa Colizzi, fornendo sicuro riscontro alle dichiarazioni del Fragomeni, ha ammesso che quell'estate, in compagnia del Faraone, del Procida e della donna di costui, si reco' in vacanza a Palermo, ivi giungendo a bordo di una Volkswagen tipo maggiolino, di colore verde, cioe' di un'autovettura identica a quella della quale il Fragomeni la vide a bordo, allorché ivi si incontro' con il Faraone.

Orbene, la partecipazione della Colizzi a questo incontro inconfutabilmente dimostra che essa era ben al corrente dei traffici illeciti del convivente, il quale nell'occasione si era insieme al Procida portato all'appuntamento fissato dal non identificato meccanico al Fragomeni per accertare chi fosse costui e chi lo avesse in effetti invitato a Palermo per rifornirsi di droga.

Le parziali ammissioni della Colizzi e gli appunti manoscritti rinvenuti in un taccuino sequestrato (fasc. pers. Faraone f.87) dimostrano la sua reticenza

in ordine ai rapporti tra il convivente e Tommaso Buscetta, del quale essa conosceva la vera identita' ed il soprannome "Roberto" utilizzato per nasconderla. E del tutto inconsistente appare l'assunto secondo cui sarebbesi trattato di casuale conoscenza dovuta alle frequentazioni della moglie del Buscetta presso il negozio ove la Colizzi prestava lavoro come commessa, stante che le gravi contraddizioni esistenti fra le dichiarazioni del Faraone, del Procida e del Vessichelli in ordine ai loro rapporti col Buscetta ed alla conoscenza della sua reale identita' costituiscono decisivo riscontro in ordine ai loro illeciti rapporti, affermati dal Fragomeni e certamente non ignorati dalla Colizzi, la quale, come il riferito episodio verificatosi in Palermo dimostra, non veniva per certo tenuta dal convivente all'oscuro delle sue trame.

Va, pertanto, rinviata a giudizio per rispondere del reato di falsa testimonianza ascrittale, rettificata la data del commesso reato, secondo quanto prima e' stato precisato.

Comunian Silvano

Nei confronti di Silvano Comunian venne emesso mandato di cattura 2/83 del 5 gennaio 1983, per i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che aveva importato dal Marocco 600 Kg. di hashish.

Sulla vicenda indagava questo Ufficio a seguito delle dichiarazioni rese da Armando Di Natale, concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Dei fatti tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio del Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendo essere prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i

provenuti Munzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata a seguito delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti al Comunian, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18, 27 dell'epigrafe ascritti al Comunian e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella parte della sentenza dedicata all'omicidio del Ferlito.

Condorelli Domenico

Denunciato con rapporto del 7 giugno 1982 (Vol.1/R f.153) quale appartenente al gruppo mafioso facente capo a Benedetto Santapaola, corresponsabile, insieme al gruppo palermitano di Gaspare Mutolo, dei traffici di droga scoperti con l'arresto a Parigi di Francesco Gasparini, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975. Il reato di cui all'art.416 C.P.gli venne inoltre ricontestato con mandato di cattura 378/82 del 27 settembre 1982, in concorso, tra gli altri, con Benedetto Santapaola.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti anche l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" mafiosa catanese, capeggiata dal Santapaola, con mandato di cattura 323/84 del

29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i suddetti reati, gli venne ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 bis C.P..

Dell'imputato trattano ampiamente le parti della sentenza dedicate all'arresto del Gasparini ed all'omicidio di Alfio Ferlito ed sono stati ivi esaurientemente dimostrati sia il suo coinvolgimento nei traffici di droga condotti dal Mutolo e dal gruppo del Santapaola, sia il suo organico inserimento in quest'ultimo clan.

In questa sede va sinteticamente ricordato che il Condorelli venne all'attenzione degli inquirenti allorché il 2 febbraio 1982 fu controllato a Catania insieme a Gaspare Mutolo, che aveva ottenuto un breve permesso per allontanarsi da Teramo ove trovavasi in semilibertà. I due dichiaravano di non conoscersi ed essersi casualmente incontrati, ma a casa del Condorelli fu trovato Carlo De Caro, nipote del Mutolo (Vol.20/R f.149).

Successivamente le espletate intercettazioni telefoniche permettevano di accertare che fra i due vi era grande amicizia e familiarita' e che il Mutolo addirittura lo aveva pregato di ospitare presso la sua abitazione di Catania il fratello Giovanni, ivi inviato in soggiorno obbligato.

Le risultanze delle intercettazioni sono analiticamente esposte nelle richiamate parti della sentenza e possono in questa sede esser richiamate per brevi accenni.

Il Condorelli mostra di essere persona molto vicina a Benedetto Santapaola, menzionato talvolta nel corso delle conversazioni col nomignolo inconfondibile di "Nitto".

Si mostra molto preoccupato per le vicende della faida mafiosa che allora imperversava a Catania e che si sarebbe conclusa con l'omicidio di Alfio Ferlito, principale avversario del Santapaola.

A causa delle preoccupazioni per la sua incolumita' preferisce limitare al massimo i

suoi movimenti, servendosi per gli incontri col Mutolo di taluni suoi emissari, quali Nicolo' Maugeri e Salvatore Cristaldi, che vengono controllati ed identificati mentre rientrano a Catania da Palermo, dove, previo appuntamento telefonico preso tra il Condorelli ed il Mutolo, si sono incontrati con costui presso il Motel Agip.

La ragione delle frequentissime conversazioni fra il Mutolo ed il Condorelli deve ritenersi sicuramente il traffico delle sostanze stupefacenti nel quale entrambi erano coinvolti e, fra le altre, chiara dimostrazione e' l'accenno a "macchine", termine con il quale la banda chiamava la droga, come risulta evidente da una conversazione telefonica intercorsa tra il Mutolo ed il loro fornitore orientale Koh Bak Kin.

Ulteriore dimostrazione del coinvolgimento del Condorelli nel traffico e' data da conversazioni telefoniche con le quali il Mutolo lo informa dei suoi contatti con il Kin.

L'inserimento a pieno titolo ed addirittura "rituale" del Condorelli in Cosa Nostra emerge da altra conversazione col Mutolo, durante la quale, per preannunciargli l'arrivo di due suoi emissari a Palermo, il catanese dice al suo interlocutore che "uno e' come me e come te", utilizzando per definire un soggetto "uomo d'onore" il tipico frasario mafioso rivelato da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno.

Di estremo interesse e' infine una telefonata intercorsa fra il Condorelli ed uno sconosciuto che gli comunica che, per interessamento di "Saro" (cioe' Rosario Riccobono), potra' rifornirsi di "macchine" presso tale "Mimmo", che abita a Palermo in via Conte Federico 155, cioe' quel Domenico Russo indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.144) come "uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, che

fungeva da corriere nel traffico di droga, trasportando a Milano presso Salvatore Prestifilippo e Giuseppe Ingrassia, nascosta in carichi di agrumi, l'eroina raffinata nel laboratorio dei Greco e dei Prestifilippo a Ciaculli.

Per tutte le suesposte risultanze l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonche' 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe.

Conti Valeria

Nei confronti di Valeria Conti venne emesso ordine di cattura del 21 dicembre 1982 del Procuratore della Repubblica di Padova, per i reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n. 685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che aveva importato dal Marocco 600 Kg. di hashish.

L'episodio era già oggetto di indagini da parte di questo Ufficio, che aveva raccolto in proposito le dichiarazioni di Armando Di Natale, concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Per ragioni di connessione, pertanto, gli atti venivano da Padova trasmessi al Procuratore della Repubblica di Palermo, a richiesta del quale questo Ufficio emetteva mandato di cattura

2/83 del 5 gennaio 1983 nei confronti della Conti , ricontestandole i suddetti reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Della vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti alla Conti, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti alla Conti e

- Pag.4.895 -

trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che la riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Contorno Antonino

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore della famiglia di via Giafar, disciolta e aggregata a quella di Brancaccio o Ciaculli i cui territori sono contigui a quello della prima, Contorno Antonino e' stato colpito da mandato di cattura n.323/84 del 29/9/84 con il quale gli sono stati contestati reati di cui agli artt.416, 416 bis, 71, 74 e 75 della legge 685 del 1975.

Sebbene il figlio Salvatore abbia dichiarato di non sapere se il padre fosse uomo d'onore, il Contorno Antonino ha esplicitamente ammesso la sua appartenenza a "Cosa Nostra", quale esponente della famiglia mafiosa di via Giafar, di cui era rappresentante La Mantia Giuseppe ed ha soggiunto di essersi, da moltissimo tempo, dissociato dagli ambienti di "Cosa Nostra", profondamente disgustato dal comportamento tenuto nei suoi confronti dal La Mantia

Giuseppe (Vol.123 f.325) e (Vol.123 f.326).

Queste affermazioni hanno trovato conforto e riscontro nelle dichiarazioni del Buscetta Tommaso il quale ha riferito che, sin dal 1950, il Contorno Antonino e' stato "posato" e non fa piu' parte dell' organizzazione criminosa "Cosa Nostra" (Vol.124/A f.3) e (Vol.124/A f.4); (Vol.124/B f.38), (Vol.124/B f.48).

Purtuttavia, che l'imputato non abbia, in effetti, rotto i ponti con l'organizzazione criminosa di appartenenza e' dimostrato dagli accertamenti bancari effettuati che hanno evidenziato come:

1) il Contorno Antonino abbia negoziato, versandoli sul suo conto corrente n.21836/20 intrattenuto presso la succursale 22 di Palermo dalla C.C.R.V.E., tre assegni, di lire 5.000.000 ciascuno, tratti da Capizzi Benedetto sul proprio conto corrente;

2) l'imputato abbia negoziato un assegno di lire 3.000.000 tratto il 22/11/1979 sul conto corrente della sorella Antonina Contorno, madre dei Grado, e un altro assegno - dell'importo di lire 5.000.000 tratto dal nipote Grado Giacomo sull'agenzia 5 di Milano del Banco di Sicilia in data 15/11/1978 (Vol.10/B f.61); (Vol.19/B f.214) -

L'attivit , posta in essere dal Contorno Antonino e' indicativa del perdurante inserimento dello stesso nell'associazione criminosa di cui e' processo attraverso gli stretti legami con i nipoti Grado, figli della sorella Antonina, e il Capizzi Benedetto, dediti al traffico delle sostanze stupefacenti.

Appare, pertanto, conforme a tali specifiche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416 e 416 bis C.P..

Per quanto concerne, invece, le altre imputazioni, va rilevato che alcun elemento probatorio e' emerso a carico del Contorno

Antonino in relazione a specifici episodi di detenzione o traffico di sostanze stupefacenti, per cui lo stesso deve essere sollevato dall'imputazione di cui al capo 22) della rubrica con l'ampia formula liberatoria per non aver commesso i fatti.

In ordine, invece, all'imputazione di cui al capo 13) dell'epigrafe, va rilevato che l'attivita' posta in essere dal Contorno Antonino - quale documentata dagli accertamenti bancari effettuati - integra gli estremi del reato p. e p. dall'art.648 C.P. (ricettazione) e non quelli del delitto contestato in quanto non e' stata acquisita la prova dell'inserimento del Contorno Antonino nell'organizzazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ma dagli elementi istruttori emersi si evidenzia che l'imputato ha ricevuto somme di denaro sicuramente provenienti dalle attivita' illecite poste in essere dai coimputati Capizzi Benedetto e Grado Giacomo, notoriamente inseriti a pieno titolo nel traffico di sostanze stupefacenti.

Appare, pertanto, aderente a tali risultanze processuali, disporre il rinvio a giudizio di Contorno Antonino per rispondere, così modificata e riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo 13) della rubrica, del reato p. e p. dagli artt.81 cpv, 648 cp. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso e al fine di procurare a se e agli altri un profitto, riceveva da Capizzi Benedetto, Contorno Antonino e da Grado Giacomo, assegni di conto corrente portanti somme di denaro provenienti da attività illecite poste in essere dal Capizzi e dal Grado Giacomo e, in particolare, dal traffico di sostanze stupefacenti cui i predetti sono dediti.

In Palermo, in epoca compresa tra il 15/11/1978 e il 22/11/1979.

Contorno Salvatore

Il Contorno e' uno degli imputati di cui si parla piu' a lungo nella presente sentenza-ordinanza.

Ha scelto, dopo lunga esitazione, la via della collaborazione con la Giustizia rivelando notizie importantissime sulla struttura ed il funzionamento di "Cosa Nostra" e sulle cause ed i protagonisti della c.d. guerra di mafia, forte della sua profonda conoscenza della mafia derivantegli dall'appartenenza alla "famiglia" mafiosa di Stefano Bontate, del quale era uomo di fiducia. Del resto, l'essere stato vittima di un attentato mafioso, dal quale e' uscito pressocche' illeso solo in virtu' della sua prontezza di riflessi e del suo sangue freddo, e' la migliore dimostrazione di quanto la sua eliminazione stesse a cuore ai suoi avversari. E di cio' si ha conferma ulteriore nelle decine di suoi parenti ed amici barbaramente trucidati dai corleonesi e dai loro

alleati nel tentativo di stanarlo, seguendo la nota tattica della "terra bruciata".

Del pari preziosa si e' rivelata la collaborazione del Contorno nel rivelare particolari inediti del traffico di stupefacenti gestito da "Cosa Nostra" e nel descriverne le articolazioni e i soggetti interessati, fornendo riscontri obiettivi in punti di decisiva importanza (v. per esempio, quanto da lui riferito - e, poi, constatato - sulla presenza di segni di riconoscimento sui pacchi contenenti l'eroina sequestrata a Cedrate di Gallarate il 18.3.1980).

Non si puo' certo sostenere che il Contorno abbia rivelato tutto quanto a sua conoscenza sui misfatti di "Cosa Nostra" e, per quanto attiene al suo ruolo e alle sue attivita' in seno alla mafia, e' fondato il sospetto che abbia comprensibilmente cercato di sfumare le sue responsabilita'.

Ma in ordine al contenuto di quanto ha dichiarato ed alle sue chiamate in correita', sono tali e tanti i riscontri che non e' seriamente contestabile, anche in una ottica

improntata a giusto rigore, la complessiva attendibilita' delle sue rivelazioni.

L'affermazione, poi, che egli avrebbe accusato solo i suoi avversari e' un argomento che si ritorce contro chi, per avventura, volesse usarlo; e cio' a prescindere da qualsiasi rilievo sulla sua rispondenza alla realta'. Si dimenticherebbe, infatti, che Contorno non e' un ladro di polli ma uno degli elementi piu' fidati di Stefano Bontate e che i fatti di cui e' stato protagonista sono gravissime vicende di matrice mafiosa. I suoi avversari, dunque, non possono essere che anch'essi coinvolti nelle stesse vicende, dato che il Contorno sicuramente non e' ne' un pazzo ne' un mitomane; pertanto, gli eventuali motivi di astio e di vendetta ispiratori della condotta del prevenuto ne aumentano, semmai, la credibilita'.

Ma in questa sede occorre occuparsi piuttosto dei reati contestati al prevenuto e, cioe', dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e

commercio di tali sostanze, di cui ai capi 1, 10, 13, 22 dell'epigrafe (ordine di cattura n.169/82 del 26.7.1982; mandati di cattura n.343/82 del 17.8.1982, n.237/83 del 31.5.1983, n.323/84 del 29.9.1984).

Al riguardo, sussistono sufficienti prove per il rinvio a giudizio del prevenuto in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Per quanto si riferisce ai capi 1 e 10, giova osservare che il Contorno ha ampiamente ammesso la sua appartenenza a "Cosa Nostra" e, ancora prima, lo aveva indicato come tale Tommaso Buscetta. E, ripetesi, il suo coinvolgimento in tante vicende di mafia (il suo attentato, le uccisioni di parenti ed amici, ecc.) costituiscono indiscubili riscontri della sua ammissione di colpevolezza.

Circa, invece, il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, egli ha mantenuto toni sfumati ma sostanzialmente negativi che, pero', non possono essere ritenuti credibili.

Basterebbe far riferimento alla serie di particolari che egli ha fornito sul traffico di

eroina per far ritenere inverosimile che egli fosse un semplice spettatore e di cio', tutto sommato, il Contorno si e' reso conto anche se ha preferito non formulare alcuna esplicita ammissione di responsabilita'. Del resto, anche per i suoi cugini Grado, gravati di prove schiaccianti in ordine al loro coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, il Contorno ha esplicitamente chiesto che si tenesse conto del fatto che essi erano suoi parenti e che non se la sentiva di accusarli esplicitamente; e questo comportamento processuale e' altrettanto significativo di specifiche accuse.

In ordine al coinvolgimento del Contorno nel traffico di droga, basterebbe osservare che, all'atto del suo arresto avvenuto a Roma il 23.3.1982, vennero trovati, nascosti nell'abitazione del prevenuto (una casa con annesso terreno sulla Braccianese) centoventicinque chilogrammi di hashish e un chilogrammo di eroina, oltre ad armi, munizioni e trentadue milioni di lire in contanti ((Fot.400255)).

Per tali fatti il Contorno e' stato gia' giudicato e condannato ma e' ovvio che costituiscono precisa conferma del suo inserimento nel traffico di stupefacenti gestito da Cosa Nostra. E cio' ha trovato un ulteriore inequivoco riscontro nel fatto che, dopo la chiusura dell'istruttoria, e' stato arrestato in Inghilterra, perche' coinvolto in un traffico internazionale di eroina, proprio quel Franco Di Carlo, "uomo d'onore" della "famiglia" di Altofonte, dal quale il Contorno ha sostenuto di aver ricevuto l'eroina e l'hashish sequestratigli a Roma.

Aggiungasi che, ancor prima che il prevenuto decidesse di collaborare, da numerosi indizi era possibile arguire che trafficasse in droga ed in altre attivita' illecite. Sul suo conto, infatti, Stefano Calzetta aveva riferito che operava nel contrabbando di tabacchi, associandosi con Pietro Vernengo. Alessandro Zerbetto, di cui si e' parlato a proposito del traffico di stupefacenti riguardante i fratelli Grado, aveva puntualizzato anche che il Contorno

gli aveva confidato di rifornirsi di hashish presso tale Roberto Menin di Padova e che aveva avuto rapporti, inerenti al traffico di stupefacenti, anche con Duca Antonino, suo attuale coimputato ed indicato quale "uomo d'onore" dallo stesso Contorno.

Il prevenuto, inoltre, lo aveva accompagnato nella villa di Besano (Varese) di Grado Vincenzo per illustrare un suo metodo originale di importazione della cocaina e gli aveva confidato, in quella circostanza, che il Grado aveva commerciato ben 3.000 chilogrammi di eroina.

Ed anche Rodolfo Azzoli, coinvolto coi Grado nello smercio dell'eroina nell'Italia Settentrionale, ha sostenuto che Salvatore Contorno era dedito al traffico di droga.

Anche per i reati concernenti il traffico di stupefacenti si impone, dunque, il rinvio a giudizio del prevenuto.

Coppola Giacomo

Indicato da Buscetta Tommaso come membro della famiglia mafiosa di Partinico, Coppola Giacomo veniva colpito dal mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P.71, e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Buscetta (Vol.124 f.18) e (Vol.124 f.21) di avere appreso dell'appartenenza del Coppola Giacomo alla organizzazione criminosa "Cosa Nostra" dal di lui fratello Domenico, conosciuto negli U.S.A., il quale, detenuto insieme allo stesso Buscetta nel carcere di Palermo, gli confido' che anche il germano Giacomo era un affiliato alla famiglia di Partinico, mentre non lo era l'altro fratello Agostino.

Tale accusa e' stata respinta dal Coppola Giacomo ma le circostanze di tempo e di luogo in cui il Buscetta ha dichiarato di avere conosciuto e incontrato il Coppola sono state confermate dall'imputato il quale ha riferito (v.Verbale interrogatorio del 10/10/1984) che il germano Domenico, deceduto nel 1981, aveva vissuto negli U.S.A.a cavallo degli anni 70 ed era stato ristretto nel carcere di Palermo qualche tempo dopo.

Inoltre, l'imputato ha ammesso di conoscere e di avere avuto rapporti, a suo dire leciti, con Nania Filippo e Bertolino Giuseppe, indicati dal Buscetta Tommaso quali uomini d'onore della stessa famiglia di Partinico, di cui il Bertolino era stato "reggente" prima dell'avvento di Geraci Antonino, detto Nene' (Vol.124 f.18).

Sulla scorta di tali risultanze processuali, appare utile la celebrazione del dibattimento nei confronti dell'imputato, chiamato a rispondere, nello stato di custodia cautelare in cui versa, dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1 e 10).

Per quanto concerne le altre imputazioni, le acquisizioni istruttorie non hanno evidenziato alcun utile elemento a carico del Coppola Giacomo in ordine ai reati di cui agli artt.71 e 75 della Legge n.68 del 1982; appare, pertanto, aderente alle non equivoche risultanze processuali sollevare il prevenuto da tali imputazioni con l'ampia formula liberatoria "per non aver commesso i fatti" (Capi 13 e 22).

Corallo Giovanni

Alla stregua delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, Corallo Giovanni appartiene alla "famiglia" di Palermo di cui e' divenuto "rappresentante" dopo l'uccisione di Gnoffo Ignazio (Vol.124 f.11).

Quest'ultimo, infatti, negli anni '60, apparteneva alla famiglia di Palermo capeggiata da Angelo La Barbera. Senonche', dopo i contrasti insorti con la commissione, tale famiglia venne sciolta e lo Gnoffo (assieme ad altri componenti) fu aggregato alla famiglia di Stefano Bontate.

Attorno al 1977 pero', il Bontate consenti' a Gnoffo di ricostituire la famiglia di Palermo, di cui questi divenne capo.

Allo scoppio della guerra di mafia, una volta uccisi Bontate ed Inzerillo, la figura di Gnoffo non poteva non destare preoccupazione ai "vincenti", essendo noti il

suo affetto e la sua gratitudine per Stefano Bontate.

Cio' per altro lo Gnoffo non aveva mancato di far comprendere, dato che aveva disertato gli appuntamenti che Pippo Calo' - all'uopo - incaricato dalla "cupola" - gli aveva a piu' riprese fissato.

Da cio' derivo' dunque la decisione di uccidere lo Gnoffo, il cui posto di capo-famiglia venne preso dall'odierno imputato, amico di Pippo Calo' fin da quando entrambi lavoravano alle dipendenze della ditta Giardini in Palermo.

In tal modo la posizione di Pippo Calo' fini' col rafforzarsi ulteriormente dimostrando - ove ancora ce ne fosse bisogno - la scelta di campo da lui fatta a favore dei Corleonesi, contro Stefano Bontate.

Tutto cio', riferito da Gaetano Badalamenti a Buscetta, non manco' di sorprendere quest'ultimo che ha precisato di aver conosciuto il Corallo negli anni '60, quando il medesimo non era ancora "uomo d'onore", e di non averne sentito parlare

durante la sua detenzione all' Ucciardone (Vol.124/A f.28), (Vol.124/A f.49), (Vol.124/A f.52), (Vol.124/A f.107).

Contro l'imputato sono stati emessi mandati di cattura n. 323/84 del 29/9/1984 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis cp., 71 e 75 della legge n.685 del 1985 e al concorso in una serie di omicidi e n.58/85 del 16/2/1985 con il quale e' stato contestato all'imputato il concorso nell'omicidio del prof. Paolo Giaccone.

Interrogato, il Corallo Giovanni ha protestato la sua innocenza ed ha dichiarato di conoscere il Buscetta, lo Gnoffo Ignazio, il La Barbera e Pippo Calo' al quale lo lega un rapporto di fraterna amicizia ((Vol.123 f.184) e segg.). Ha negato, invece, di conoscere Gaetano Badalamenti il quale, a suo dire, ha mentito sul suo conto.

Ma le discolpe dell'imputato non reggono a fronte delle precise e circostanziate "indicazioni" fornite dal Buscetta Tommaso circa l'appartenenza del Corallo Giovanni, quale rappresentante della famiglia di "Palermo-centro", all'organizzazione denominata "Cosa Nostra".

Dall'appartenenza quindi del prevenuto a "Cosa Nostra" e, in particolare, dalla sua qualita' di "rappresentante" della famiglia di Palermo, discende che Corallo Giovanni deve essere chiamato a rispondere dei delitti contestatigli ai capi 1) 10) 13) 22) mentre, dei delitti di omicidio ascrittigli, tratta altra parte del presente provvedimento, alla quale si rimanda.

Corona Matteo

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. ff. 117, 134 e 194) e Salvatore Di Marco ((Vol.34/F f 225); (Vol.58 f.80), (Vol.58 f.81)) quale responsabile, insieme allo stesso Di Marco ed altri della rapina verificatasi presso lo scalo ferroviario di Villabate-Ficarazzelli il 24 luglio 1981, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 170/84 del 25 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di rapina aggravata, tentato omicidio di uno dei rapinati, sequestro di persona dello stesso e di altri e furto di un'auto utilizzata per la consumazione del delitto.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza alla associazione mafiosa Cosa

Nostra delle "famiglie" di Corso dei Mille e Ciaculli, alle quali, secondo ulteriori dichiarazioni del Sinagra e del Di Marco, risultava il Corona essersi legato, Veniva emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84, con il quale, ricontestatigli i suddetti reati, gli vennero ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa, di non avere partecipato a rapina alcuna e di non conoscere ne' il Sinagra, ne' il Di Marco ne' alcuno degli altri suoi coimputati.

Della sua partecipazione alla rapina presso lo scalo ferroviario di Villabate Ficarazzelli tratta altra parte della sentenza dedicata all'esame dell'episodio.

In questa sede appare opportuno ricordare che il Sinagra ed il Di Marco, come dagli stessi concordemente dichiarato, parteciparono entrambi all'inaugurazione

dell'esercizio commerciale Palermo-Carni, avvenuta con l'intervento di numerosi esponenti mafiosi. In quell'occasione il Di Marco indicò al Sinagra una persona, dicendola proprietaria dell'esercizio e confidandogli che costui era stato uno dei suoi complici nella consumazione della rapina.

Identificato in Antonino De Lisi il proprietario della Palermo-Carni, costui venne tratto in arresto ma dopo poco tempo scarcerato, non avendolo il Sinagra riconosciuto nel corso di ricognizione personale.

Successivamente sia il Sinagra che il Di Marco riconobbero nel Corona la persona di cui avevano precedentemente parlato ed, essendo detto imputato marito della sorella della moglie del De Lisi, sono state chiarite anche le ragioni per le quali entrambi i suoi coimputati lo avevano indicato come proprietario della Palermo Carni, esercizio alla cui inaugurazione e' ben presumibile che egli partecipasse con l'atteggiamento di chi, essendo stretto congiunto del titolare, "fa gli onori di casa".

Va altresì ricordato che, come esposto in altre parti della sentenza, tutti i partecipanti alla rapina presso lo scalo ferroviario di Villabate Ficarezzelli, commessa senza la preventiva autorizzazione dei capi mafiosi della zona, vennero barbaramente uccisi o furono costretti a far perdere le proprie tracce, emigrando all'estero o in altre parti d'Italia, ovvero, come il Di Marco furono perdonati ma a patto che si inserissero nell'organizzazione criminosa che aveva decretato l'eliminazione dei loro complici.

Quest'ultimo "benevolo" trattamento fu riservato a Salvatore Di Marco e, come riferito dal Sinagra anche al Corona, che fu "perdonato" ed evidentemente, come il Di Marco, inserito nell'organizzazione criminosa tanto da diventare intimo del famigerato Giuseppe Greco di Nicolò', con il quale il Sinagra lo vide abbracciarsi e baciarsi nel corso della inaugurazione della Palermo- Carni.

A carico del Corona sussistono, pertanto, sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli con mandato di cattura 323/84.

Nulla e' invece emerso a suo carico in ordine al cointestato coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti e va di conseguenza prosciolto dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 addebitatigli col medesimo mandato.

Quanto alle imputazioni concernenti la rapina allo scalo ferroviario Villabate Ficarazzelli si rimanda alla parte della sentenza dedicata alla trattazione dell'episodio.

Corona Orazio

Indicato dal coimputato Stefano Calzetta ((Vol.11 f.41), (Vol.11 f.70), fasc. pers. II f.84)) quale componente di cosca criminosa facente capo a Pietro Lo Iacono, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta sull'associazione mafiosa Cosa Nostra e sull'appartenenza alla stessa del nominato Pietro Lo Iacono, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Catturato dopo lungo periodo di latitanza, si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere n) il Lo Iacono ne' il Calzetta.

Quest'ultimo ha in particolare riferito, premettendo che il Lo Iacono e' capo dell'organizzazione criminosa che controlla la zona circostante la stazione ferroviaria centrale, comprese le vie Lincoln, Roma e Maqueda, che i suoi piu' vicini collaboratori sono tale Giovanni Di Pasquale, detto "Giannuzzu u beddu", Rosario Mistretta e lo stesso Corona, tutti dediti, cosi' come gli altri appartenenti alla medesima cosca, alla consumazione di estorsioni nel quartiere dagli stessi controllato.

Ha aggiunto altresì il Calzetta che all'interno della cosca la posizione del Mistretta e del Corona si era estremamente rafforzata dopo la scomparsa di Emanuele D'Agostino del quale essi avevano soggezione.

Le suddette dichiarazioni hanno trovato ampi riscontri nelle successive vicende del procedimento, essendo emersa, dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetto e da innumerevoli altri elementi probatori raccolti ed esposti nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della posizione di Pietro Lo Iacono, che costui appartiene effettivamente a "famiglia" mafiosa, quella di S.Maria di Gesu', e che la sua posizione, e ovviamente quella dei malavitosi a lui piu' vicini, si e' enormemente accresciuta a seguito dell'uccisione di Stefano Bontate ed alla scomparsa e sicura soppressione di Emanuele D'Agostino, membro della stessa famiglia e fedelissimo del Bontate, vittima della lupara bianca dopo l'uccisione di quest'ultimo.

Il Corona, pur negando contro ogni evidenza di conoscere il Lo Iacono, persona a tutti nota nella sua zona di influenza ed in particolare ai commercianti ivi come l'imputato operanti, ha almeno ammesso di conoscere e di essere in ottimi rapporti con

Rosario Mistretta e Giovanni Di Pasquale, così parzialmente riscontrando l'assunto del Calzetta.

Ha altresì negato l'imputato di conoscere Emanuele D'Agostino, pur ammettendo di averne sentito parlare e di avere appreso della sua scomparsa. Il diniego tuttavia si palesa del tutto menzognero ove si consideri che il Corona ha ammesso, a specifica domanda dell'istruttore, di essere uno dei frequentatori della sala da barba di Luigi Gatto, luogo di ritrovo abituale, secondo lo stesso Calzetta ed il teste Bruno Felice (Vol.90 f.55), di numerosi esponenti mafiosi e dello stesso D'Agostino.

Per altro, il numero telefonico di detto locale risulta annotato, con particolari artifici per evitarne il riconoscimento, in manoscritto sicuramente riferibile a Giovanni Bontate, come esposto nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della posizione di costui. E non deve, pertanto,

ritenersi privo di significato il fatto che il Corona frequentasse tale locale, essendo il Bontate appartenente alla stessa cosca di S.Maria di Gesu', cui risulta affiliato il Lo Iacono, alla cui banda criminale, secondo il Calzetta, il Corona appartiene.

Sussistono conseguentemente a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, che ha per questa parte sostituito ed integrato il precedente mandato n.237/83.

Nulla invece risulta a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, non potendo ritenersi che egli vi sia stato coinvolto sol per la generica posizione di preminenza nell'ambito della cosca di Pietro Lo Iacono di cui ha parlato il Calzetta.

Va, pertanto, prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975

- Pag.4.925 -

contestatigli con entrambi i mandati di cattura  
emessi nei suoi confronti.

Corrao Vincenzo

Secondo Stefano Calzetta ((Vol.11 f.78) e fasc. pers. I f.5) alla famiglia Zanca era molto legato un maresciallo dei Carabinieri, ora in pensione, di nome Vincenzo Corrao, il quale tanti anni prima, come il Calzetta apprese da Onofrio Zanca, che glielo racconto' in presenza di Paolo Alfano e Giovanni Matranga, aveva, fornendogli un falso alibi, fatto scagionare Pietro Zanca di Pietro da una imputazione di rapina.

Il militare e' stato identificato nell'odierno imputato, cui, con mandato di comparizione del 16 ottobre 1984, e' stato contestato il delitto di falsa testimonianza.

Nel corso del suo interrogatorio (Vol.133 f.24) ha sostenuto di nulla piu' ricordare della vicenda, ammettendo pero' di essere da lungo tempo amico della famiglia Zanca.

Acquisita copia di taluni atti del procedimento penale menzionato dal Calzetta, instaurato contro il predetto Pietro Zanca e tali Giovanni Lo Cascio e Benedetto Asciutto per una tentata rapina verificatasi il 18 marzo 1955 in danno di tale Vittorio Schiro', e' emerso che effettivamente il Corrao venne assunto in qualita' di teste il 26 maggio 1955 (Vol.133 f.49) e sostenne che nel giorno e nell'ora della rapina lo Zanca era in sua compagnia poiche' insieme si erano recati in gita a Ficarazzi. Anche in forza di tale testimonianza lo Zanca venne in primo grado assolto per insufficienza di prove con sentenza del Tribunale di Palermo del 18 novembre 1955 (Vol.133 f.53) ma condannato invece in appello con sentenza della locale Corte del 3 maggio 1956 (Vol.133 f.85), che considero' del tutto inattendibile la testimonianza del Corrao.

Costui nel corso del presente procedimento si e' prudentemente astenuto dal ribadire le falsita' con le quali aveva cercato di favorire l'amico Zanca ed ha anzi affermato di non essere affatto certo che la gita a Ficarazzi fosse stata davvero effettuata e nel giorno e nell'ora prima indicati.

I fatti suesposti costituiscono ennesima riprova della piena attendibilita' del Calzetta e costituiscono sufficiente dimostrazione della responsabilita' del Corrao, il quale tuttavia non puo' essere rinviato a giudizio per rispondere del reato ascrittogli, poiche' esso, commesso in epoca remota, e' estinto per intervenuta amnistia.

Costantino Antonino n.27.11.1923

Denunciato il 6 maggio 1980 dalla Squadra Mobile di Palermo (Vol.12/L f.43) quale ulteriore componente del gruppo criminale facente capo al c.d. "covo" di Corso dei Mille, ubicato nel laboratorio di autotappezzeria di Rosario Spitalieri.

Nei suoi confronti venne emesso mandato di cattura n.162/84 del 22 maggio 1984 (Vol.15/L f.53) con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.416 C.P.. Risultava pero' gia' deceduto in data 29 aprile 1983 (Vol.13/L f.369).

Va dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti perche' il reato e' estinto per morte dell'imputato.

Costantino Antonino n.5.1.1945

Indicato da Stefano Calzetta ((Vol.11 f.61), fasc. pers. I f.15 e fasc. pers. II ff.34 e 57) come trafficante di droga legato alla cosca dei suoi parenti Vernengo, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti anche l'appartenenza dei Vernengo a "famiglie" mafiose di Cosa Nostra, gli furono, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestati i suddetti reati ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Calzetta e di aver

intrattenuto con i suoi congiunti Vernengo soltanto normali rapporti di parentela, per altro saltuari, essendo egli da gran tempo risiedente in Francia, pur recandosi abbastanza spesso a Palermo in visita presso i suoi familiari.

Il Costantino e' in realta' un affine dei Vernengo, in quanto cugino di Rosa Vernengo di Pietro, poiche' costei risulta sposata con Francesco Marino Mannoia, la cui madre Leonarda Costantino e' sorella del padre dell'imputato.

Secondo il Calzetta egli e' uno dei piu' intimi e fidati collaboratori dei Vernengo, per conto dei quali viaggiava spesso, soprattutto in Grecia ed in Turchia, con il preciso incarico di trattare l'acquisto di sigarette di contrabbando e di droga, come allo stesso Calzetta confidato dai Vernengo.

Egli e' risultato in possesso di regolare passaporto, rilasciatogli dalla Questura di Palermo il 9 marzo 1973 e rinnovato il 7 marzo

1978 a richiesta del Consolato italiano di Bastia.

I suoi frequenti viaggi risultano confermati dalle dichiarazioni da lui rese nel corso dei suoi interrogatori, avendo egli riferito di risiedere da parecchi anni in Francia, di recarsi molto spesso in Grecia, nazione di origine della moglie, e di recarsi spesso a Palermo per brevi periodi.

Il Calzetta, pertanto, nonostante il Costantino sostenga di non conoscerlo, si e' mostrato molto ben informato sui suoi frequenti spostamenti.

Ma ha altresì riferito un significativo episodio, comprovante il sicuro inserimento dell'imputato nella cosca mafiosa dei Vernengo e, quindi, alla luce delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, in una delle "famiglie" di Cosa Nostra.

Ha infatti dichiarato il Calzetta che due giorni prima dell'uccisione del fratello di Francesco Mafara, si era egli recato presso l'abitazione di Pietro

Vernengo, in via Ponte Ammiraglio, avendo appreso che quest'ultimo era stato dimesso dal carcere. Nell'occasione aveva trovato ivi, intenti a conversare con il citato Vernengo, il cugino di costui Ruggero Vernengo, il Costantino e Vincenzo Sinagra di Salvatore detto "Tempesta".

Si era quindi presentato Francesco Mafara, subito apostrofato da Pietro Vernengo con l'epiteto "pezzo di merda". Ciononostante il Mafara si era avvicinato a tutti i presenti, baciandoli, e chiedendo anche di baciare un'altra volta il Costantino.

Rimasti per breve tempo tutti i presenti a conversare, il Calzetta era stato quindi lasciato in compagnia del solo Costantino, mentre gli altri si erano allontanati col Mafara, ritornando senza costui dopo circa mezz'ora. Dopo tale episodio il Calzetta non aveva piu' rivisto il Mafara (effettivamente scomparso per sempre), mentre due giorni dopo, all'interno della Calcestruzzi Maredolce, era stato ucciso dello stesso Mafara il fratello.

L'episodio, come si e' detto, e' sintomatico non solo dell'inserimento a pieno titolo del Costantino nella cosca dei Vernengo, ma anche dalla sua posizione di rilievo in seno alla stessa, come e' agevole intuire dal fatto che egli partecipa ad un incontro fra personaggi di spicco di "famiglie" mafiose, nel corso del quale il Mafara lo bacia per ben due volte, evidentemente a ragione del prestigio di cui il Costantino godeva, non essendo altrimenti interpretabile l'atteggiamento del Mafara se non come manifestazione del desiderio di dimostrare il proprio rispetto e la propria sincerita' a persona che ben sapeva essere il braccio destro del Vernengo.

Essendo stato possibile, con riferimento alla data di uccisione del fratello del Mafara, stabilire che l'episodio narrato dal Calzetta si era verificato il 12 ottobre 1981, il Costantino ha sostenuto che in quell'epoca egli si trovava sicuramente in Francia e, precisamente, a Nizza, ove

prestava servizio alle dipendenze di tale Roger Sabbagh.

Questi, spontaneamente presentatosi all'istruttore, veniva in data 30 giugno 1984 assunto in qualita' di teste. Confermava l'assunto del Costantino, precisando che costui era stato alle sue dipendenze in qualita' di autista dal 25 settembre al 28 ottobre 1981, senza mai allontanarsi da Nizza in tale periodo per piu' di ventiquattro ore. Esibiva inoltre il teste taluni stampati dell'Istituto di Previdenza sociale francese, asserendo che essi comprovavano il rapporto di lavoro del Costantino (Vol.86 f.200).

Tuttavia, disposte successivamente indagini, si apprendeva dalla Polizia Francese che in realta' il Costantino aveva clandestinamente lavorato in Nizza alle dipendenze del Sabbagh non nell'autunno bensì nella primavera del 1981 e che non vi era traccia di tale rapporto, come detto clandestino, presso la Securite' sociale (vedi

rapporto Criminalpol 6 novembre 1984 a (Vol.143 f.324).

Va, pertanto, segnalata al P.M. per le iniziative di sua competenza la deposizione del Sabbagh, risultata falsa, mentre dal fallito alibi del Costantino non possono che trarsi le dovute conseguenze in ordine alla veridicità di quanto a suo carico riferito dal Calzetta.

Costui, nel ribadire l'impegno dell'imputato quale trafficante di droga addetto al reperimento della morfina di base utilizzata dai Vernengo nei loro laboratori (uno effettivamente scoperto in via Messina Marine, come esposto in altra parte della sentenza), ha aggiunto di averlo visto spesso in via Conte Federico assieme a Giuseppe Battaglia e Gaetano Di Giovanni, noti esponenti della Cosca di Corso dei Mille e trafficanti di droga.

Le dichiarazioni del Calzetta, infine, sono state pienamente confermate da Salvatore Contorno (Vol.125 f.146), il quale ha riferito di

aver appreso da Francesco Marino Mannoia, congiunto dell'imputato, che costui e' un provetto chimico capace di occuparsi della raffinazione della morfina, essendo stato a cio' istruito, insieme a tutti i Vernengo e ad Antonino De Simone da Antonino Vernengo, detto "u dutturi" proprio per la sua esperienza nel ramo.

Per le considerazioni suesposte il Costantino va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli con il mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, che ha assorbito ed integrato il precedente mandato n.237/83.

Cottone Giuseppe

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.69) e (Vol.125 f.128) come esponente, insieme al fratello Vincenzo, della famiglia mafiosa di Villabate, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Contorno e di essere estraneo a qualsivoglia organizzazione criminosa. Con ordinanza del 23 aprile 1985 e' stato scarcerato per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza (fasc. pers. f.44).

Ed invero il Contorno, indicando come esponenti mafiosi di Villabate "i fratelli Cottone, una sorella dei quali ha

sposato Greco Salvatore ", aveva sicuramente fornito notizie inesatte, in quanto Maria Cottone, moglie di Salvatore Greco, e' figlia del defunto Antonino Cottone, fratello dei suddetti Giuseppe e Vincenzo, che del Greco, pertanto, sono soltanto zii acquisiti e non cognati (vedi rapporto Squadra Mobile 19 ottobre 1984 a (Vol.125/A f.58).

La Maria Cottone, inoltre, non ha fratelli di sesso maschile e, pertanto, il Salvatore Greco non ha cognati per parte della moglie, le cui sorelle Angela e Paola risultano coniugate con tali Giovanni Di Fresco e Giovanni Di Pace, quest'ultimo imputato nel presente procedimento a seguito delle dichiarazioni dello stesso Contorno, che lo ha indicato come esponente mafioso della famiglia di Ciaculli (vedi menzionato rapporto a (Vol.125/A f.58).

Reinterrogato sul punto, il Contorno ha precisato di non aver mai conosciuto i Cottone e di aver soltanto raccolto nell'ambiente mafioso voci dell'appartenenza degli stessi a Cosa Nostra.

Tale precisazione ha ovviamente fatto venir meno i sufficienti indizi di colpevolezza a carico dei Cottone, che, come sopra detto, sono stati scarcerati, non potendosi escludere addirittura che le voci raccolte dal Contorno si riferissero a persone diverse degli imputati e, comunque, non sussistendo ne' essendo stati raccolti elementi atti a confermarle.

Ne', con specifico riferimento a Giuseppe Cottone, possono ritenersi rilevanti le risultanze delle indagini bancarie, dalle quali e' emerso l'esistenza di due assegni dell'importo complessivo di poco piu' di due milioni emessi a suo favore da Michele Greco. Ed invero l'imputato non ha affatto negato di conoscere i Greco, uno dei quali e' il coniuge di una sua nipote, ed ha chiarito

di avergli fatto delle forniture di carne (egli gestisce una macelleria in Villabate), della quale i titoli costituivano il pagamento.

L'imputato va, pertanto, prosciolto da tutti i reati ascrittigli.

Va ordinata la restituzione della documentazione sequestratagli, dalla quale non e' emerso nulla di rilevante.

Cottone Vincenzo

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.68) e (Vol.126 f.128) come esponente, insieme al fratello Giuseppe, della famiglia mafiosa di Villabate, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Contorno e di essere estraneo a qualsivoglia organizzazione criminosa. Con ordinanza del 23 aprile 1985 e' stato scarcerato per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza (fasc. pers. f. 18).

Ed invero il Contorno, indicando come esponenti mafiosi di Villabate "i fratelli Cottone, una sorella dei quali ha

sposato Greco Salvatore", aveva sicuramente fornito notizie inesatte, in quanto Maria Cottone, moglie di Salvatore Greco, e' figlia del defunto Antonino Cottone, fratello dei suddetti Giuseppe e Vincenzo, che del Greco pertanto sono soltanto gli zii acquisiti e non i cognati (vedi rapporto Squadra Mobile 19 ottobre 1984 a (Vol.125/A f.58)).

La Maria Cottone, inoltre, non ha fratelli di sesso maschile e, pertanto, il Salvatore Greco non ha cognati da parte di moglie, le cui sorelle Angela e Paola risultano coniugate con tali Giovanni Di Fresco e Giovanni Di Pace, quest'ultimo imputato nel presente procedimento a seguito delle dichiarazioni dello stesso Contorno, che lo ha indicato come esponente della famiglia mafiosa di Ciaculli (vedi menzionato rapporto a (Vol.125/A f.58)).

Reinterrogato sul punto, il Contorno ha precisato di non aver mai conosciuto i

Cottone e di aver soltanto raccolto nell'ambiente mafioso voci dell'appartenenza degli stessi a Cosa Nostra.

Tale precisazione ha ovviamente fatto venir meno i sufficienti indizi di colpevolezza a carico dei Cottone, che, come sopra detto, sono stati scarcerati, non potendosi addirittura escludere che le voci raccolte dal Contorno si riferissero a persone diverse dagli imputati e, comunque, non sussistendo ne' essendo stati raccolti elementi atti a confermarle.

L'imputato va, pertanto, prosciolto da tutti i reati ascrittigli.

Va ordinata la restituzione della documentazione in sequestro, dalla quale non e' emerso nulla di rilevante.

**Cristaldi Salvatore**

Nei confronti di Salvatore Cristaldi venne emesso mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975, perche' ritenuto affiliato al clan mafioso di Benedetto Santapaola e coinvolto nei traffici di droga che quest'ultimo conduceva insieme a Gaspare Mutolo ed alla famiglia mafiosa capeggiata da Rosario Riccobono.

Intervenute le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia mafiosa catanese capeggiata dal Santapaola, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i suddetti reati, gli fu ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 bis C.P..

Gli elementi di prova a carico dell'imputato sono stati esposti nella parte della sentenza dedicata all'esame dei menzionati traffici di droga e possono come appreso essere sinteticamente riassunti.

Innanzitutto, come emerge dalle espletate intercettazioni telefoniche, il Cristaldi dava abituale ospitalità presso la sua abitazione al coimputato Calogero Campanella, che era tra l'altro, per conto del Santapaola, il dispensiere delle sovvenzioni in denaro versate in carcere agli appartenenti al clan che trovavansi detenuti, fra i quali Venerando Cristaldi, fratello del Salvatore .

Dalle stesse intercettazioni, e precisamente da una telefonata che risulta effettuata la sera del 14 maggio 1982 tra Gaspare Mutolo a Domenico Condorelli, emerse che quest'ultimo stava inviando a Palermo due suoi emissari che si dovevano col Mutolo incontrare (Vol.63/R f.25). Nel corso della conversazione, in particolare, il

Condorelli, parlando dei due precisa, col tipico linguaggio mafioso utilizzato per indicare gli appartenenti a Cosa Nostra, che "uno e' come me e come te" e l'altro "e' un carissimo amico mio", uno cioe' e' "uomo d'onore" e l'altro in attesa della rituale iniziazione e comunque organicamente gia' inserito nell'associazione.

Effettuati appositi servizi di appostamento, si accerto' che a Palermo per incontrarsi col Mutolo inviati dal Condorelli si erano recati Nicolo' Maugeri e Salvatore Cristaldi, identificati cosi' durante il loro viaggio di ritorno a Catania (Vol.12/R f.65) + (Vol.21/R f.21) + (Vol.28/R f.178).

Quanto alle ragioni dell'incontro col Mutolo, sicuramente riferibili al traffico delle sostanze stupefacenti, e ad altri interessantissimi particolari emersi da quella operazione di polizia giudiziaria e dalle parallele intercettazioni telefoniche si rimanda

alla parte della sentenza che specificamente ed analiticamente se ne occupa.

Le suesposte risultanze provano comunque abbondantemente l'organico inserimento del Cristaldi nella associazione mafiosa di cui ci si occupa ed il suo pieno coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti, sicche' l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli di cui ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonche' 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe.

Cristaldi Venerando

Nei confronti di Venerando Cristaldi venne emesso mandato di cattura 378/82 del 27 settembre 1982, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.416 C.P., perche' ritenuto appartenente al clan del boss catanese Benedetto Santapaola.

Intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" mafiosa catanese, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatogli il suddetto reato di cui all'art.416 C.P., gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Gli elementi di prova a carico dell'imputato sono stati gia' esposti nelle parti della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito ed ai traffici di droga

condotti, anche in concorso col gruppo mafioso catanese, da Gaspare Mutolo e possono come appreso sinteticamente riassumersi.

Nel corso di perquisizione effettuata il 22 aprile 1982 nella abitazione palermitana del Mutolo venne tra l'altro ritrovata una lettera a firma del Cristaldi (Vol.1/R f.22), (Vol.1/R f.225) e (Vol.1/R f.231), nella quale questi esternava al mafioso palermitano sentimenti di stima e devozione. Altra analoga lettera era stata spedita dal sanguinario killer delle carceri Antonino Faro e deve ricordarsi che Salvatore Cristaldi, fratello di Venerando, risulta esser stato fermato a Catania col Mutolo, che trovandosi in semiliberta' a Teramo aveva chiesto ed ottenuto un permesso per recarsi a Palermo, e che altro incontro fra i due risulta essere avvenuto presso il Motel Agip di quest'ultima citta'.

Durante un suo periodo di detenzione Venerando Cristaldi risulta aver telefonato alla di lui madre per informarla che in sua compagnia vi era "Ninuzzu" Santapaola (Fot.073034) e successivamente al coimputato Calogero Campanella per trasmettergli i saluti dello stesso Santapaola, indicato come "Mino il babbo" (Fot.073057).

Lo stesso Campanella, che evidentemente aveva il ruolo il tesoriere del gruppo, nel corso dell'anno 1981, aveva provveduto ad effettuare presso la Casa Circondariale di Catania periodiche rimesse di denaro a favore del Venerando Cristaldi (Fot.075057) - (Fot.075073) e nello stesso periodo a favore di altri appartenenti al clan Santapaola, quali Sebastiano Cali' , Nicola Cirincione, Natale Di Raimondo, Angelo Fazio, Agatino Litrico, Giovanni Rapisarda ed altri (Fot.058211) -

(Fot.058243). Altre somme il Cristaldi risulta aver ricevuto da altri due membri del clan, cioe' Giuseppe Pulvirenti e Domenico Amato (Fot.058211).

Infine, qualche mese prima dell'omicidio di Alfio Ferlito, costui venne gravemente offeso all'interno del carcere di Catania proprio dal Cristaldi.

L'imputato, come emerge dalle concordi dichiarazioni di tutti i testi escussi, al rientro nelle celle dopo il passeggio, si rivolse al Ferlito dicendogli "sei cornuto, sbirro e carabiniere" e cio' impensieri' molto l'autorita' carceraria, che convoco' i due detenuti, i quali tuttavia minimizzarono l'accaduto, assumendo che si trattava di fesserie, baciandosi ed abbracciandosi. Era tuttavia evidente che quello del Cristaldi era stato un tentativo di provocare il Ferlito, che invece, molto opportunamente, non aveva reagito all'offesa per evitare pericolosi disordini all'interno del carcere. Cio' venne immediatamente percepito

dalle autorità competenti, le quali segnalavano (Fot.058452) che l'episodio si inseriva nel quadro dei gravi dissensi e rivalità fra le rispettive organizzazioni criminali, del Cristaldi e del Ferlito, ed era prevedibile che quanto prima venisse attuato il proposito criminale di eliminazione del Ferlito, che secondo notizie confidenziali era stato anche minacciato di morte del Cristaldi. Il Ferlito, come si sa, venne effettivamente ucciso qualche tempo dopo durante una sua traduzione a Trapani proprio ad opera, tra gli altri, di elementi del clan di Benedetto Santapaola.

Le susposte risultanze istruttorie non lasciano pertanto dubbi sulla appartenenza del Cristaldi alla famiglia mafiosa catanese e l'imputato va conseguentemente rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. (capi 1 e 10 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha integrato ed assorbito quello precedentemente emesso nei suoi confronti).

Non sussistono invece elementi (se non di mero sospetto, consistenti negli accertati incontri del fratello Salvatore con Gaspare Mutolo nel periodo in cui costui era maggiormente impegnato nei suoi traffici di droga) per ritenere l'imputato in esame coinvolto nel traffico della sostanza stupefacente, al quale, come e' noto, a non tutti gli appartenenti a famiglie mafiose e' consentito inserirsi.

Dalle relative imputazioni (capi, 13, 22 dell'epigrafe) Venerando Cristaldi va, pertanto, prosciolto per non aver commesso i fatti.

Croce Alfredo

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90), venne successivamente indicato dal coimputato Salvatore Contorno ((Vol.125 f.7), (Vol.125 f.57), (Vol.125 f.64), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.128)) quale componente, insieme ai fratelli Domenico e Giorgio, della famiglia mafiosa di Ciaculli.

Venne emesso a suo carico mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di conoscere il Contorno ma di non vederlo da piu' di dieci anni.

Quest'ultimo assunto appare decisamente menzognero in quanto il Contorno e' stato in grado non solo di riconoscerlo in fotografia ma anche di indicare specifiche circostanze che lo riguardano, come la sua attivita' di autista dell'Amat, il nome della moglie e la sua qualita' di "figlioccio" di Salvatore Greco Ferrara, che del Croce, come dallo stesso imputato ha ammesso, fu padrino di cresima, circostanza questa che deve ritenersi particolarmente significativa in considerazione dell'indiscutibile valore attribuito a siffatti rapporti nell'ambiente mafioso.

Nell'interrogatorio dell'imputato Ignazio Guagliardito (Vol.187 f.12) trova inoltre riscontro altra affermazione del Contorno concernente il Croce, dal primo indicato come proprietario della casa di abitazione del Guagliardito medesimo.

Il quadro probatorio a carico di Alfredo Croce e', infine, completato dagli elementi raccolti a carico dei suoi piu' stretti

congiunti, i fratelli Domenico e Giorgio, il primo dei quali già indicato come esponente mafioso anche da Stefano Calzetta (fasc. pers. I f.28) e da Antonino Federico (Vol.79 f.51) ed interessato a rapporti bancari con Salvatore Greco "padrino" del fratello, nonché con Michele Greco, fratello del predetto, e con i coimputati Giuseppe Mangano e Giuseppe D'Angelo.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. ascrittigli.

Nulla è invece emerso a suo carico con riferimento al contestato traffico di sostanze stupefacenti, avendo anzi il Contorno escluso un suo ruolo del genere nell'ambito della famiglia mafiosa di appartenenza.

Dalle relative imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 va pertanto prosciolto.

Croce Domenico

Indicato da Stefano Calzetta (fasc. pers. I f.28) ed Antonino Federico (Vol.79 f.51) come esponente mafioso legato agli Zanca, a Paolo Alfano e Giuseppe D'Angelo, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, ammettendo pero' di conoscere sia il Federico che gli Zanca ed il D'Angelo e negando invece di aver mai avuto alcun rapporto con Paolo Alfano.

Quanto al Calzetta ha dichiarato di conoscerlo forse soltanto di vista.

Il Calzetta, invece, mostrando di esser ben a conoscenza del Croce, ha riferito che costui si occupa del commercio di

quest'ultimo. Nel corso di una lite insorta tra i due il Domenico Federico aveva inoltre, colpendolo con un coltello, ferito il Quartararo, che da quel momento aveva giurato di vendicarsi.

Di fatto, dopo qualche tempo dalla fuga del Quartararo dal manicomio, ove era stato ricoverato nel corso di un procedimento a suo carico per una rapina alla ditta Vaselli, Domenico Federico era stato ucciso ed a nulla era valso l'intervento di alcuni esponenti mafiosi, quali Salvatore Marchese, Salvatore Ingrassia, Giuseppe D'Angelo ed Andrea Zappulla, cui lo stesso Federico si era rivolto al fine di far desistere il Quartararo dai suoi propositi di vendetta.

Ebbene, dopo l'uccisione del fratello, e nel breve periodo di tempo in cui Antonino Federico si era trattenuto ancora a Palermo, lo stesso era stato piu' volte avvicinato da Giuseppe D'Angelo e da Domenico Croce, che all'epoca gestiva una

autocarrozzeria in via Giafar, i quali gli avevano detto che il Fiumefreddo, nel frattempo incolpato dell'omicidio, era estraneo al delitto, pur non pronunciandosi sulla sospetta responsabilita' del Quartararo.

L'episodio non solo evidenzia il collegamento del Croce con elementi di sicura estrazione mafiosa, ed in particolare col noto Giuseppe D'Angelo, ma dimostra come lo stesso fosse con ogni probabilita' a conoscenza dell'autore dell'omicidio, cosa che soltanto a una persona ben inserita nell'organizzazione criminosa poteva essere nota.

Ulteriore riprova poi dell'appartenenza a cosche criminali del Croce e' fornita dal fatto che lo stesso, come ha altresì riferito il Federico, piu' volte aveva invitato quest'ultimo ed il fratello Domenico a scaricare sigarette di contrabbando: invito che pero' non era stato accolto.

Ultimo, e non certo per importanza, elemento a carico del Croce e' costituito

dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno ((Vol.125 f.7), (Vol.125 f.64) e (Vol.125 f.147)), il quale lo ha indicato, con i fratelli Alfredo e Giorgio, quale componente della "famiglia" mafiosa di Ciaculli: indicazione che non deve affatto ritenersi in contraddizione con quanto prima affermato dal Calzetta e dal Federico, stante che la sostanziale unitarietà di Cosa Nostra e delle "famiglie" in cui è suddivisa non esclude ed anzi propizia l'instaurazione di particolari legami preferenziali fra appartenenti a diverse cosche.

Il Contorno, per altro, si è mostrato in perfetta conoscenza di numerosi particolari concernenti tutti i fratelli Croce, come posto in evidenza nella trattazione delle posizioni di Alfredo e Giorgio Croce, indicandone in particolare i saldi legami con i Greco di Ciaculli, uno dei quali, il Salvatore, addirittura "padrino" di Alfredo e sponsor

dell'assunzione presso l'Amat di costui e del fratello Giorgio. Domenico Croce, da parte sua, ha ammesso di conoscere Salvatore Greco fin da ragazzo e lo ha annoverato fra i clienti della sua officina.

I rapporti del Croce con i Greco, sia Michele che Salvatore, risultano per altro dalle espletate indagini bancarie, dalle quali emergono altresì collegamenti tral'imputato, Giuseppe D'Angelo e Giuseppe Mangano.

Sufficienti sono pertanto le prove raccolte a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt.41 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura 323/84, per rispondere dei quali va rinviato a giudizio.

Nulla invece risulta di specifico à suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, avendo anzi il Contorno escluso nell'ambito dell'organizzazione egli avesse un ruolo siffatto, indicandolo come generico

- Pag.4.964 -

"spicciafaccende", cioè di persona adibita al bisogno a nascondere armi, latitanti, macchine rubate ed altro.

Va pertanto prosciolto dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

Croce Giorgio

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90), venne successivamente indicato dal coimputato Salvatore Contorno ((Vol;125 f.7), (Vol.125 f.74), (Vol.125 f.79) e (Vol.125 f.128)) quale componente, assieme ai fratelli Domenico ed Alfredo, della "famiglia" mafiosa di Ciaculli.

Venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di conoscere il Contorno solo di nome (Vol.142 f.22).

Tale assunto appare decisamente menzognero in quanto il Contorno e' stato in grado non solo di riconoscerlo in fotografia ma anche di indicare specifiche circostanze che lo riguardano, come la sua attivita' di autista dell'Amat e il nome della moglie, che ha particolareggiatamente descritta nelle sue caratteristiche fisiche.

Palesamente inverosimile appare altresì l'assunto del Croce di non conoscere i Greco di Ciaculli e di ignorare addirittura i loro rapporti con i suoi congiunti, mentre il fratello Alfredo ha ammesso di essere "figlioccio" di Salvatore Greco Ferrara, per interessamento del quale, secondo il Contorno, sia il Giorgio che l' Alfredo vennero assunti presso l'Amat, ricevendo il secondo, come da sua stessa ammissione, il significativo privilegiato trattamento del distacco presso il Municipio alle dirette dipendenze del Sindaco.

Il quadro probatorio a carico di Giorgio Croce e', infine, completato dagli

elementi raccolti sui suoi piu' stretti congiunti, i fratelli Domenico ed Alfredo, il primo dei quali gia' indicato come esponente mafioso anche da Stefano Calzetta (fasc. pers. I f.28) ed Antonino Federico (Vol.79 f.51) ed interessato a rapporti bancari con Salvatore Greco, "padrino" del secondo, nonche' con Michele Greco, Giuseppe D'Angelo e Giuseppe Mangano.

L'imputato va pertanto rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis ascrittigli.

Nulla di specifico e' invece emerso a suo carico con riferimento al contestato traffico di sostanze stupefacenti, dalle cui relative imputazioni (art.75 e 71 legge n.685 del 1975) va, pertanto, prosciolto.

Cucina Luigi

Denunciato in stato di arresto con rapporto del 20 agosto 1984 (Vol.15/RB f.8) quale favoreggiatore del latitante Giovanni Cusimano, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 292/84 del 28 agosto 1984 per il reato di cui all'art. 378 C.P..

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza che emergono dalle stesse circostanze del suo arresto, essendo egli stato sorpreso in compagnia del Cusimano, mentre, insieme a Pietro Messina, aiutava il latitante nei suoi spostamenti con una autovettura.

Per altro il Cucina ha reso in merito dichiarazioni estremamente contraddittorie nei successivi interrogatori resi alla polizia giudiziaria (Vol.15/RB f.15), al Procuratore della Repubblica

(Vol.15/RB f.26) ed al Giudice istruttore (Vol. /RB f.49) ed in contraddizione altresì con quanto dichiarato dal Messina, pur insistendo entrambi nell'assunto dell'incontro casuale col Cusimano, che deve invece escludersi anche alla luce di quanto dichiarato dai verbalizzanti M.llo e agente Mirenda e Badagliacco ((Vol.15/RB f.53) (Vol.15/RB f.55)).

Va pertanto, rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento ascrittogli come al capo 431 dell'epigrafe.

Cucuzza Salvatore

L'appartenenza di Cucuzza Salvatore a "Cosa Nostra" e' stata concordemente dichiarata da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno.

Buscetta, infatti - che lo ha riconosciuto fotograficamente (Vol.124/A f.104) - lo ha accusato d'esser il capo della famiglia del Borgo, adombrando il sospetto che la sua "giurisdizione" si sia estesa anche al territorio appartenuto alla famiglia dell'"Acquasanta" (o 'du bambineddu) di cui, un tempo era capo Galatolo Gaetano (tanu alati) (Vol.124 f.11) e (Vol.124 f.12).

Che le indicazioni offerte da Buscetta sul conto del prevenuto siano esatte, emerge con sicurezza dalla circostanza che entrambi sono stati ristretti all' Ucciardone attorno al

1974/75, allorquando il Cucuzza - assieme ad altri componenti della sua "famiglia" - venne arrestato in relazione ad una serie di attentati dinamitanti a scopo estorsivo verificatisi in quel periodo (Vol.124/A f.52).

Oltre a cio', la qualita' del Cucuzza di "capo" della famiglia del Borgo, e' stata confermata da Salvatore Contorno (Vol.125 f.12) il quale anzi, descrivendo la dinamica dell'attentato cui riusci' miracolosamente a sfuggire, ha detto di aver riconosciuto nello imputato il guidatore della "Golf" verde (con due altre persone a bordo) che seguiva la motocicletta cavalcata da Giuseppe Lucchese ("Lucchiseddu") e Pino Greco (Scarpuzzedda) (Vol.125 f.37), (Vol.125 f.38).

Lo stesso Contorno ha, poi, aggiunto (v.Int.9/10/1984) che nel periodo estivo, con tutta notorieta', la villa di Casteldaccia di Michele e Salvatore Greco era frequentata oltre che da Pino Greco

(Scarpuzzedda), da Leonardo Greco, da Giuseppe Lucchese ("Lucchiseddu") e dai Prestifilippo, anche da Salvatore Cucuzza, con cio' provando definitivamente l'appartenenza dell'imputato, nell'ambito di "Cosa Nostra", allo schieramento "vincente" (Vol.125 f.58).

Contro l'imputato sono stati emessi l'ordine di cattura del 26/7/1982 e i mandati di cattura del 17/8/1982 e 31/5.1983 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1985.

Dopo le dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso, e' stato spiccato nei confronti del Cucuzza Salvatore il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P.; 71 e 75 della legge n.685 del 1975, nonche' il concorso in diversi omicidi.

Interrogato, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza ammettendo di aver conosciuto il Buscetta Tommaso presso la locale Casa Circondariale e di essere stato

dipendente dei Cantieri Navali di Palermo ((Vol.123 f.200) e segg.).

Ma le generiche e labiali discolpe del prevenuto non reggono a fronte delle circostanziate e riscontrate "indicazioni" fornite sulla sua persona e sul suo operato da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore, tanto piu' che il fattivo e attivo inserimento dell'imputato nella consorteria criminosa di cui e' processo e' evidenziato, anche, dai rapporti di natura economica intrattenuti dal predetto con affiliati alla sua e ad altre famiglie mafiose. Ed invero e' rimasto accertato che;

1) due assegni, dell'importo complessivo di lire 2.000.000, sono stati tratti sul suo conto corrente all'ordine della "Arte Orafa" s.a.s. di cui e' amministratore Lo Verde Giosue' il quale, a sua volta, ha girato all'imputato un assegno di lire 2.500.000 tratto sul conto corrente intestato alla predetta societa';

2) un assegno dell'importo di lire 4.000.000, tratto sul conto corrente intestato alla "Edilceramica" s.n.c., dal suo amministratore Tinnirello Benedetto - esponente di spicco della famiglia mafiosa di Corso dei Mille - e' stato negoziato da Alioto Giuseppa, moglie del Cucuzza Salvatore;

3) Cucuzza Domenico, fratello dell'imputato, ha negoziato l'assegno circolare dell'importo di lire 5.000.000 emesso dalla C.C.R.V.E. sede di Palermo - in data 9/2/1982 a richiesta dell'A.S.P.O. (Associazione Siciliana Produttori Ortofrutticoli) di cui era presidente Greco Giuseppe e membro del consiglio direttivo Greco Salvatore, nato a Palermo il 7/7/1927.

Da tutto cio' consegue che Cucuzza Salvatore deve essere chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi 1) 2) 10) 13) 22) dell'epigrafe, in considerazione dell'indicazione che Tommaso Buscetta ha fatto del prevenuto come di uno dei piu' attivi trafficanti di sostanze stupefacenti.

- Pag.4.975 -

Dei delitti di omicidio ascrittigli si tratta, invece, in altra parte del presente provvedimento.

Curunella Carmelo

Nei confronti di Carmelo Curunella venne emesso dal Procuratore della Repubblica di Siracusa ordine di cattura 213/82 dell'11 ottobre 1982, per i reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n. 685 del 1975, essendo emerso da indagini espletate in quella circoscrizione che lo stesso era coinvolto nella importazione di 600 Kg. di hashish dal Marocco effettuata ad opera di banda di trafficanti capeggiata da Nunzio Salafia.

L'episodio era gia' oggetto di indagini da parte di questo Ufficio che aveva in proposito raccolte le dichiarazioni di Armando Di Natale, concernenti pero' anche l'omicidio di Alfio Ferlito .

Per ragioni di connessione, pertanto, il P.M. di Siracusa trasmetteva gli atti al Procuratore della Repubblica di Palermo, a richiesta del quale questo Ufficio emetteva nei confronti del Curunella mandato di cattura

461/82 del 25 novembre 1982, ricontestandogli i suddetti reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Della vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito ed in quella sede si e' rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti addebitati al Curunella, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti al Curunella e trasmessi al

- Pag.4.978 -

Procuratore della Repubblica di Siracusa gli  
atti che lo riguardano (previa acquisizione di  
copia dei medesimi a questo procedimento),  
specificamente indicati nella parte della  
sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Cusimano Giovanni

Denunciato con rapporto dell'8 febbraio 1983 (Vol.1 f.78) quale appartenente al gruppo mafioso facente capo a Rosario Riccobono, venne emesso nei suoi confronti ordine di cattura 40/83 del 25 febbraio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 75 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della suddetta "famiglia" mafiosa, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati, con piu' ampia formulazione dei relativi capi di imputazione, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt. 416 C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Invero il 2 febbraio 1982 personale della Questura di Catania, nel corso di un servizio preventivo, transitando per quel viale della Liberta', notava quattro individui intenti a confabulare fra loro con fare sospetto. Li identificava in Gaspare Mutolo, Domenico Condorelli, Giovanni Cusimano e Michelangelo Pedone e si accertava che in casa del Condorelli rovvavasi Carlo De Caro, nipote del Mutolo. Essendo emersi quindi gravi sospetti a carico dei predetti ed in particolare del Gaspare Mutolo, che stava usufruendo di un breve permesso concessogli mentre si trovava in stato di semiliberta', gli agenti procedevano ad accurata pequisizione sull'autovettura del predetto, effettuata anche con l'ausilio di unita' cinofile, che dava pero' esito negativo nonostante l'animale desse segni positivi circa la presenza nel portabagagli di sostanza stupefacente (Fot.131088).

L'episodio narrato appare particolarmente significativo se inquadrato nel contesto degli

accertamenti svolti in ordine ai traffici di sostanze stupefacenti condotti dal Mutolo in correita' col gruppo catanese di Benedetto Santapaola.

Per l'esposizione degli esiti di tali indagini si rimanda alla parte della sentenza che analiticamente se ne occupa ed in questa sede basta ricordare che sono state acquisite abbondanti prove sia in ordine ai collegamenti tra il gruppo mafioso palermitano e quello catanese sia sul coinvolgimento di entrambi nei traffici internazionali di morfina base ed eroina proveniente dalla Thailandia a mezzo di vari corrieri, quali, tra gli altri, Francesco Gasparini , Fioravante Palestini e Michele Abbenante, rispettivamente arrestati con ingenti carichi di droga a Parigi, in Egitto ed a Roma.

La presenza del Cusimano in Catania, in compagnia del Mutolo e del Condorelli, in casa del quale contestualmente trovavasi il De Caro, in periodo in cui detti traffici venivano

intensamente condotti, non puo' esser considerata casuale e comprova il pieno coinvolgimento in essi anche dell'imputato in esame, per altro comprovato anche dalle dichiarazioni di Francesco Gasparini, il quale ha riferito che esso era abituale autista di Rosario Riccobono ed aveva compiti di sorveglianza durante le riunioni della banda.

Del resto l'inserimento a pieno titolo dell'imputato nella "famiglia" mafiosa del Riccobono emerge anche da altro altrettanto significativo episodio.

Nel corso di perquisizione operata presso l'abitazione di Teresa Verace, cognata del Riccobono, i Carabinieri di Palermo notarono la presenza di un uomo che sostava a bordo di una autovettura di proprieta' di Rosalia Vitamia, moglie del medesimo Riccobono, e lo identificarono nel Cusimano, accertando che egli era in attesa di altro individuo, poi sopraggiunto ed identificato in tale Mariano Mancuso (Fot.129791).

Orbene, a parte la così dimostrata familiarità di rapporti fra il Cusimano ed il Riccobono, deve ricordarsi che il suddetto Mancuso era stato sorpreso il 2 agosto 1963 in un casolare di campagna alle pendici del Monte Gallo insieme al latitante Antonino Porcelli, altro "uomo d'onore" della "famiglia", che avrebbe addirittura preso il posto di Rosario Riccobono, secondo notizie raccolte da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.13).

Per tutte le suesposte risultanze l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli (capi 1,10,13 e 22 dell'epigrafe), contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato l'ordine precedentemente emesso nei suoi confronti.

Cusimano Pietro

Indicato da Contorno Salvatore, che lo ha riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli (Vol.125 f.75), come uomo d'onore della famiglia mafiosa di Ciaculli, Cusimano Pietro veniva colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge 685 del 1975.

Ha riferito il Contorno Salvatore che il Cusimano Pietro, dallo stesso ben conosciuto perche' abitante in appartamento distante circa 30 metri dal proprio, gli era stato presentato ritualmente come uomo d'onore da Greco Michele, Castellana Giuseppe e da altri affiliati alla famiglia di Ciaculli (Vol.125 f.56) e (Vol.125 f.129).

Bidello in pensione, il Cusimano Pietro aveva gestito un distributore di benzina sito nei pressi del Palazzo delle Finanze e lo aveva, successivamente, ceduto a Prestifilippo Giovanni, al quale lo legavano stretti rapporti di amicizia.

Interrogato, l'imputato ha ammesso di conoscere il Contorno Salvatore e il di lui genitore Antonio nonché tutti i Greco di Ciaculli, compreso Greco Giuseppe detto "Pino scarpuzzedda" ma ha decisamente respinto gli addebiti.

Tuttavia, le precise "indicazioni" fornite sul suo conto dal Contorno Salvatore, non smentite da emergenze processuali in contrario, costituiscono certi e sufficienti elementi probatori a suo carico perché sia utilmente celebrato nei suoi confronti il dibattimento in ordine ai reati di cui agli artt.41- e 416 bis C.P. (Capi 1 e 10)

Nulla è emerso, invece, a carico del Cusimano Pietro in ordine agli altri addebiti per cui lo stesso va sollevato da tali imputazioni con l'ampia formula liberatoria "per

non aver commesso i fatti" (capi 13 e 22); ed  
invero l'espletata istruzione non ha evidenziato  
alcun fatto od episodio specifico di inserimento  
del Cusimano nel traffico di droga o di  
partecipazione agli utili derivanti da tale  
illecita attivita'.

D'Agostino Rosario

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "perdenti", vennero nei suoi confronti emessi ordine di cattura 169/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo mafioso del D'Agostino, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Del D'Agostino gia' si e' parlato nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga dei fratelli Grado.

In questa sede giova aggiungere che la sua appartenenza alla cosche mafiose coinvolte nella c.d. "guerra di mafia" appare già dimostrata dall'uccisione del suo genitore Ignazio D'Agostino, avvenuta in Palermo l'11 gennaio 1982. Nel corso di quelle indagini infatti taluni dei suoi parenti, commentando in conversazioni telefoniche intercettate l'assassinio del congiunto, asserivano che era stato soppresso per l'allontanamento del figlio da Palermo a seguito del gruppo "Contorno" (Vol.1 f.160).

E la consapevolezza di tale causale nonché il timore di doverla ammettere sono stati tali che nell'interrogatorio reso al P.M. il 2 agosto 1982 (Vol.4 f.299) il D'Agostino ha preferito coltivare la fantastica ipotesi della uccisione del congiunto dovuta alle frequentazioni di costui con tale Di Fresco, piuttosto che ammetterne il collegamento con la sua fuga da Palermo a cagione dello schieramento "perdente" in cui egli si era inserito.

Cio', comunque, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Alessandro Zerbetto (Vol.2 f.139) + (Vol.1/B f.15), il quale, oltre a rivelarne la presenza nella villa di Besano di Vincenzo Grado, dove egli accompagnò Salvatore Contorno, ha riferito dei commenti che i suoi ospiti (tra cui appunto il D'Agostino) facevano circa taluni omicidi verificatisi a Palermo nella zona di Brancaccio e di cui parlavano i giornali. E cio' lo Zerbetto ha successivamente ribadito parlando anche dell'"abbraccio" con cui Salvatore Contorno e Rosario D'Agostino, nel rivedersi, si erano salutati e dell'impressione di "braccati" che essi davano.

Ad ulteriore conferma di cio' Totta Gennaro ha anch'egli asserito ((Vol.4 f.293) + (Vol.4/A f.262) + (Vol.72 f.76) + (Vol.72 f.58) e segg.).

di avere incontrato il D'Agostino in casa di Vincenzo Grado, dicendo anzi che gli curava il trasporto dell'eroina da Palermo assieme ad altro siciliano di statura mingherlina tanto da sembrare un bambino.

Il Totta ha inoltre precisato che il D'Agostino era fuggito da Palermo, il giorno stesso della uccisione di Giovanni Mafara e che, nella occasione, egli si era ritrovato sul traghetto per Villa S.Giovanni insieme ad altri "perdenti" fuggiaschi.

Il collegamento tra il D'Agostino ed i Grado era, d'altronde, tanto intimo che il prevenuto trovo' ospitalita' presso questi ultimi, insieme ad altri amici, anche in Spagna, come e' stato rivelato da Rodolfo Azzoli (Vol.19 f.54) - (Vol.19 f.64) e dalla portiera dell'edificio Marina Sedavi di Benidorm, Maria Dolores Martinez Ferandez ((Vol.19 f.52) e segg.), la quale ha altresì riferito di segrete e riservatissime riunioni che si svolgevano a casa dei Grado, dove i convenuti, facevano

uscire le donne e rimanevano appartati per circa una o due ore.

Ulteriore prova dei collegamenti con i Grado emergono dal controllo effettuato il 10 febbraio 1982 dalla Polizia di Frontiera di Luino, che osservo' il D'Agostino alla guida dell'autovettura targata MI-83011L di proprieta' di Caterina Angileri, convivente di Vincenzo Grado, col quale risulta aver procreato una figlia (Vol.6/B f.250).

Ed altri elementi in proposito emergono dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno (Vol.125 f.49), (Vol.125 f.126) e (Vol.125 f.203), il quale, osservando il suo solito riserbo allorché si tratta dei suoi cugini Grado o di altri a costoro collegati, ha sostenuto di ignorare l'eventuale qualita' di "uomo d'onore" del D'Agostino, ma ha ammesso di averlo incontrato nella villa di Besano dei suoi congiunti.

"Uomo d'onore" e proprio della famiglia di S.Maria di Gesu' capeggiata da Stefano Bontate e' invece Rosario D'Agostino secondo Tommaso Buscetta (Vol.124 f.6). E se e' vero che costui, cadendo in grave contraddizione, ha successivamente sostenuto (Vol.124/A f.4) di non conoscere l'imputato e di non sapere della sua affiliazione a Cosa Nostra, alla circostanza non deve certamente attribuirsi grande rilievo. Fermo restando, infatti, che il Buscetta dovra' adeguatamente chiarire le ragioni di tali sue opposte affermazioni (e' da notare pero' che la prima volta Rosario D'Agostino risulta menzionato insieme ad Emanuele D'Agostino e non e' da escludere, pertanto, un equivoco di verbalizzazione ovvero il fatto che il Buscetta abbia inteso riferirsi a quel non identificato congiunto di Emanuele D'Agostino fatto scomparire con costui da Rosario Riccobono), non si vede quale peso possa avere nel valutare la posizione

dell'imputato l'eliminazione della "fonte di prova" Buscetta, giunta soltanto a confermare abbondantissimi elementi, come sopra esposti, già da tempo acquisiti alle carte processuali.

Ed a tali elementi e' d'uopo aggiungere le interessantissime risultanze delle espletate indagini bancarie, dalle quali sono emersi collegamenti del D'Agostino con Francesco Paolo Caltagirone , socio del noto Leonardo Greco della "famiglia" mafiosa di Bagheria e membro della Commissione di Cosa Nostra, con Pietro Galati, a sua volta collegato ai Greco di Ciaculli, ed addirittura col famigerato Filippo Marchese, capo della sanguinaria cosca di Corso dei Mille. Trattasi ovviamente di titoli emessi tutti anteriormente al 1981, prima cioe' che, come si e' detto, il D'Agostino sventuratamente si trovasse dalla parte dei "perdenti" nella "guerra di mafia".

Per tutte le considerazioni suesposte l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e

- Pag.4.994 -

22 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di  
cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato  
tutti gli altri provvedimenti precedentemente  
emessi nei suoi confronti.

Dainotti Giuseppe

L'appartenenza dell'imputato Dainotti Giuseppe alla organizzazione criminosa "Cosa Nostra" trova conferma nello episodio, che lo riguarda unitamente al coimputato Di Giacomo Giovanni, riferito dalla P.G. con il rapporto giudiziario della Squadra Mobile e del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo dell'8.2.1983 (VOL.1/RB f.78).

Il 14/1/1983 personale della Squadra Mobile di Palermo intimava "l'alt" per un normale controllo, nella via Colonna Rotta, all'autovettura Renault 5 targata PA-598284, alla guida della quale veniva identificato il Dainotti.

A fianco di costui, quale passeggero, viaggiava anche l'imputato Giovanni Di Giacomo della cui posizione si tratta in altra parte della sentenza.

Perquisita l'autovettura, gli agenti rinvenivano una busta contenente la somma di

lit.67.545.000, sedici mascherine sterili del tipo normalmente in uso nei laboratori chimici, due provette in cristallo ed un crivello.

Tale materiale costituisce l'indizio piu' significativo in ordine al coinvolgimento dei due nel traffico di stupefacenti.

Infatti, tutti gli oggetti rinvenuti in tale occasione vengono usualmente adoperati nella trasformazione chimica della morfina-base in eroina.

A cio' si aggiunga la rilevante somma di denaro sequestrata ai due imputati, il cui possesso, non essendo stato in alcun modo giustificato, non puo' che essere collegato al medesimo traffico.

In ordine a tali fatti sono stati emessi contro il Dainotti Giuseppe ordine di cattura n.10/83 del 18/1/1983 e mandato di cattura n.41/83 del 27/1/1983 con i quali gli sono stati contestati i reati p. e p. degli artt.75 della legge n.685 del 1975 e 648 C.P.; nonche' ordine di cattura n.40/83 del 25/2/1983 con il quale sulla scorta degli elementi evidenziati in seno al rapporto dell'8/2/1983,

sono stati contestati al Dainotti il reato p. e p. dagli artt.416 bis C.P.e 75 della legge n.685 del 1975.

I rapporti intercorrenti tra il Dainotti ed il Di Giacomo non possono, poi, in alcun modo essere ritenuti occasionali, in quanto i due erano stati sorpresi assieme già in precedenza e cioè il 16/11/1981, allorché agenti della Squadra Mobile di Palermo, arrestarono l'allora latitante Di Giacomo Giovanni mentre, alla guida dell'Alfa 6 targata PA-548918 di pertinenza di Rosario Riccobono, era intento a conversare con il Dainotti, che si trovava, a sua volta, alla guida della Renault 5 di cui si è già detto.

Un particolare molto significativo è costituito, infine, dal rinvenimento, all'interno della autovettura guidata dal Di Giacomo, della copia fotostatica degli atti di un procedimento penale celebrato negli Stati Uniti, per traffico di stupefacenti, a carico di Gambino Giuseppe, Adamita Emanuele ed altri.

Sulla scorta delle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta, che ha tracciato l'organigramma delle famiglie mafiose facenti parte dell'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", contro l'imputato e' stato emesso mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Cio' premesso, va rilevato che la formale istruzione espletata ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato in ordine ai reati contestatigli ai capi 1), 10), 13) e 22) della rubrica, quali si desumono dagli accertati stretti e frequenti rapporti tra il Dainotti e il Di Giacomo Giovanni, uomo d'onore della famiglia di "Porta Nuova", piu' volte sorpresi insieme e, in ultimo, a bordo di autovettura nel cui abitacolo sono stati rinvenuti oggetti adoperati nella trasformazione chimica della morfina base in eroina.

Il che significa che l'imputato aveva libero accesso alle raffinerie che costituiscono

il centro di interessi della organizzazione criminosa di cui e' processo nell'ambito della attivita' finalizzata al traffico della droga; con l'ulteriore conseguenza che tale circostanza, unita all'accertata frequentazione con un uomo d'onore quale sicuramente e' il Di Giacomo Giovanni, garantisce dell'appartenenza dell'imputato alla consorte mafiosa di cui e' processo.

Per quanto concerne, invece, le imputazioni di cui ai capi 389) e 391), va rilevato che il Dainotti Giuseppe, per le considerazioni che precedono, non puo' essere chiamato a rispondere di tali addebiti giacche' le somme di danaro rinvenute nella sua disponibilita' devono essere ritenute provento delle illecite attivita' cui era dedito ed, in particolare, al traffico di sostanze stupefacenti e non compendio di ricettazione.

Pertanto, da tali imputazioni va sollevato con l'ampia formula liberatoria "perche' i fatti non sussistono".

D'Alba Andrea

D'Alba Giovanni

D'Alba Pasquale

Contro gli imputati e' stato emesso l'ordine di cattura n.237/84 del 23/10/1984 con il quale e' stato contestato loro il reato di cui all'art.75 della legge n. 685 del 1975.

Tale imputazione muove dalle dichiarazioni rese da Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore secondo cui, nei locali dell'esercizio adibito a "bar" gestito dal D'alba Pasquale e dai suoi figli Giovanni e Andrea, erano soliti convenire e riunirsi i Cillari, "Giovanni u longu" (Di Giacomo Giovanni), Alberti Gerlando junior, Fiorenza Vincenzo ed altri individui, tutti inseriti nel traffico di sostanze stupefacenti.

Interrogati, gli imputati hanno protestato la loro innocenza escludendo di avere mai "riservato" alle predette persone (delle quali

il Fiorenza e' suocero del D'Alba Andrea) un locale del loro esercizio perche' le stesse trattassero i loro "affari" (Vol.4/Z f.318), (Vol.4/Z f.320), (Vol.4/Z f.322)e (Vol.7/Z f.224), (Vol.7/Z f.225), (Vol.7/Z f.226).

Con ordinanza del 23/2/1985 e' stata disposta la scarcerazione dei tre D'Alba ex art.269 c.P.P. non essendosi evidenziati sufficienti elementi probatori a carico dei predetti che legittimassero il protrarsi della custodia cautelare in cui versavano.

Cio' premesso, va osservato, che in effetti, le emergenze processuali non hanno consentito di acquisire a carico degli imputati sicuri elementi probatori del loro inserimento nel traffico di sostanze stupefacenti non potendosi ritenere tale la sola circostanza, di per se' non univoca, della presenza nel loro locale, adibito a "bar", di persone che sono state indicate dall'Anselmo Salvatore e

dal Coniglio Salvatore come inserite nel traffico di stupefacenti.

Peraltro, lo stesso Coniglio Salvatore, confermando quanto dichiarato dagli imputati, ha riferito che non gli risulta che il Lipari Giovanni, i fratelli Cillari e Di Giacomo Giovanni fossero soliti riunirsi in locali del bar "D'Alba" diversi da quello di vendita al pubblico (Vol.206 f.315).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono appare di giustizia, in difetto di elementi probatori di fatti o episodi specifici riferibili ai tre prevenuti, prosciogliere i predetti dall'imputazione loro contestata con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso il fatto" (capo 13).

Conseguentemente va revocato l'obbligo loro imposto con l'ordinanza del 23/2/1985.

D'Amico Baldassare

Nei confronti di Baldassare D'Amico venne emesso ordine di cattura 30/83 dell'8 febbraio 1983 per il reato di cui all'art.416 bis C.P., essendo stato egli coinvolto nelle indagini concernenti il riciclaggio di denaro proveniente da delitti nella Enologica Galeazzo S.p.A., la cui effettiva proprieta' era di Antonino Vernengo.

Ha sostanzialmente ammesso di aver fatto da prestanome al Vernengo, con la cui figlia Rosa si era fidanzato, simulando un esborso di capitale da parte sua per divenir socio della impresa, voluta esclusivamente dal futuro suocero. Troncato il fidanzamento aveva receduto dalla societa'.

Del D'Amico si occupa la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla scoperta della raffineria di droga di via Messina Marine, che diede origine a procedimento cui venne

riunito anche quello concernente l' Enologica Galeazzo S.p.A..

E si ricorda che in quella sede si e' rilevato che l'imputato, assumendo la fittizia qualita' di socio nella predetta impresa, il cui capitale venne significativamente costituito tutto in contanti, si presto' sostanzialmente al riciclaggio di denaro di illecita provenienza di pertinenza del gruppo Vernengo. Ma si e' altresì osservato che gli elementi raccolti non consentono di ritenere il D'Amico affiliato ad organizzazione mafiosa bensì ricettatore nella forma di intermediazione ricettatoria, reato per rispondere del quale va rinviato a giudizio, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 11 dell'epigrafe.

D'Angelo Giuseppe

Indicato dal coimputato Stefano Calzetta (fasc. pers. I ff.17, 20 e 30; fasc. pers. II ff.33 e 64) come esponente mafioso legato al gruppo Zanca, dedito alla riscossione delle tangenti imposte ai commercianti della zona orientale della città, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" di Corso dei Mille, comprendente anche il gruppo degli Zanca, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati di cui all'art.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui all'art.416 bis C.P. e 71 legge n.685 citata.

Indicato ancora da Salvatore Contorno come "uomo d'onore", insieme ai suoi fratelli Salvatore e Gaspare, della "famiglia" di Corso dei Mille e corresponsabile del tentato omicidio dallo stesso Contorno e da un suo congiunto subito il 25 giugno 1981, con mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, gli vennero contestati i reati di cui agli artt.56 e 575 C.P. ed altri minori connessi.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere ne' il Calzetta ne' il Contorno e di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

Il Calzetta, invece, che ha mostrato di essere informatissimo sul D'Angelo e sulle sue illecite attivita', ha riferito che l'imputato, detto "pecora bianca" a cagione della sua candida chioma, curava per conto di Melo Zanca, assieme a Giuseppe Scalia, la riscossione delle tangenti imposte dallo stesso Zanca ai commercianti della zona di corso dei Mille, presentandosi a coloro che

ancora non pagavano il "pizzo" con fare persuasivo e facendo anche intervenire amici di coloro che, per non aver subito aderito alla richiesta di pagamento, avevano subito dei danneggiamenti, al fine di "convincerli" ad aderire alle estorsive richieste.

Ha aggiunto il Calzetta che, sempre in collegamento con gli Zanca, il D'Angelo si dedicava ad altre illecite attività, come quella di allibratore clandestino all'ippodromo (e l'imputato ha ammesso di possedere un cavallo da corsa e di essere appassionato all'ippica), corrompendo insieme al fratello Salvatore i fantini e drogando i cavalli.

Le dichiarazioni del Calzetta hanno trovato conferma in quelle rese da Antonino Federico (Vol.79 f.51), il quale ha indicato il D'Angelo come uno degli esponenti mafiosi cui il di lui fratello Domenico, poco prima di essere ucciso, si era rivolto al fine di far desistere tale Quartararo, sospettato dal

medesimo Federico di essere l'omicida del congiunto, dai suoi propositi di vendetta verso quest'ultimo a seguito di grave lite insorta fra i due.

Secondo il Federico inoltre lo stesso D'Angelo, unitamente a Domenico Croce, lo avvicino' dopo l'uccisione di Domenico, mostrandosi al corrente dei retroscena del delitto, in quanto gli rappresento' l'innocenza di tale Fiumefreddo che ne era stato incolpato.

Ed e' significativo che il D'Angelo si e' ben guardato dall'indicare il Croce fra i coimputati che ha ammesso di conoscere, mentre i suoi rapporti con costui risultano documentati da un assegno da lit. 2.500.000 dallo stesso D'Angelo a favore del Croce emesso il 15 dicembre 1981 sul suo conto corrente presso la Cassa Rurale ed artigiana di Monreale.

Altre risultanze delle indagini bancarie espletate confermano i rapporti del D'Angelo con noti esponenti mafiosi e con persone comunque coinvolte nelle indagini.

Innanzi tutto appare opportuno ricordare che nel corso di uno dei suoi interrogatori il D'Angelo, rispondendo ad espressa domanda dell'istruttore, nego' di conoscere il noto barbiere di via Torino Luigi Gatto, gestore del suddetto locale, luogo abituale di incontro di noti esponenti mafiosi, nonche' Bruno Felice, congiunto del Gatto che aveva reso altre dichiarazioni a carico dell'imputato (Vol.90 f.55), asserendo di averlo visto camminare armato di una pistola che teneva nel suo borsello casualmente aperto in presenza del Bruno.

Nel corso di successivo interrogatorio il D'Angelo, evidentemente ricordando l'esistenza di documentazione comprovante i suoi rapporti col Gatto, e quindi col Bruno Felice, che ben avrebbe potuto essere reperita dall'Autorita' giudiziaria, dichiaro' di aver richiamato alla memoria che tempo prima aveva contattato i due suddetti in vista di un acquisto di terreno successivamente non piu' conclusosi.

Infatti e' stato successivamente rinvenuto un assegno emesso dal D'Angelo a favore del Gatto per l'importo di lit 8.000.000 il 1 settembre 1980 sul suo conto corrente presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale.

Altre risultanze della documentazione bancaria acquisita comprovano i rapporti del D'Angelo con la LIISTRO Giovanni s.n.c. e quindi con il gruppo mafioso degli Spadaro; con Giuseppe Mangano, Ignazio Greco, Giuseppe Casella, Antonino Lo Iacono Filippo Argano, Domenico Federico e Benedetto Capizzi, tutti suoi coimputati per la contestata appartenenza a Cosa Nostra, nonche' con Gregorio Marchese di Saverio, fratello del Pietro Marchese ucciso presso il carcere dell'Ucciardone ed ucciso anch'egli in Bagheria il 3 agosto 1982 nella casa di Filippo Marchese.

Il quadro probatorio e' infine completato dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno ((Vol.125 f.6),

(Vol.125 f.36), (Vol.125 f.64), (Vol.125 f.101), (Vol.125/B f.85), (Vol.125 f.130) e (Vol.125 f.147)) il quale come si e' detto lo ha indicato come "uomo d'onore" della famiglia di Corso dei Mille, accusandolo inoltre di essere uno dei correi del suo tentato omicidio.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura n.323/84, che ha per questa parte assorbito ed integrato il mandato di cattura n.237/83.

Nulla invece risulta a suo carico in ordine al contestato inserimento nel traffico delle sostanze stupefacenti, sicche' e' da ritenere che nell'ambito della associazione mafiosa di appartenenza egli non se ne occupasse, come per altro implicitamente risulta dalle dichiarazioni del Calzetta, il quale lo ha descritto come dedito ad altro genere di illecite attivita'.

- Pag.5.012 -

Va, pertanto, prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli coi mandati di cattura 237/83 e 323/84.

Altra parte della sentenza tratta della imputazione di tentato omicidio di cui al mandato di cattura n.361/84.

D'Angelo Mario

Nei confronti di D'Angelo Mario il P.M. di Roma ha emesso, il 22 ed il 30.11.1983, gli ordini di cattura n.1135/83 e 1169/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina) (capi 9, 20, 44 e 49 dell'epigrafe); gli atti sono stati successivamente trasmessi a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' ampiamente illustrato (in particolare, nella parte 2-, capitolo 4-), le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito ad accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti, fra cui anche il traffico internazionale di

stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana. Per i particolari si rinvia a quanto si e' gia' detto in altra sede.

D'Angelo Mario e', appunto, uno dei malattivosi romani che si rifornivano di stupefacenti presso l'organizzazione dei Ferrera.

Sono stati accertati suoi contatti, anche telefonici, con personaggi sicuramente coinvolti nello spaccio di stupefacenti, come Giovanni Rapisarda, Giuseppe Bellia (Fot.114716) e Vittorio Chimera (Fot.114727); ed inoltre, con diverse altre persone, alle quali e' fondato ritenere, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che egli fornisse stupefacenti (cfr. le telefonate coi vari Riccardo, Francesco e Rossano di cui ai ((Fot.114717) - (Fot.114721)).

Alcune telefonate sono estremamente significative.

Si ricordi, in particolare, quella fra Rapisarda Giovanni e il D'Angelo del 25.3.1983 (Mario: "Senti, ma portami quelle tre cartelle che mi hai promesso;

Giovanni: Va bene oggi ci vado;

Mario: e, poi, se ci sono, pure di colore bianco, quelle, altre. Portane pure alcune di quelle mi fai questa cortesia?: (Fot.114711) - (Fot.114712)).

Va precisato, altresì, che, il 18.11.1983, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione del D'Angelo, venne rinvenuta, nascosta in un sottoscala, una bilancina di precisione, completa di pesi e astuccio in legno, generalmente usata da chi smercia stupefacenti (Fot.116213). Inoltre, già il 23.10.1982, i CC. di Roma avevano denunciato il D'angelo, in concorso con altri, per spaccio di stupefacenti ((Fot.122250) - (Fot.122259)).

Il prevenuto, negli interrogatori resi al P.M. di Roma il 29.11.1983 ((Fot.116849) - (Fot.116851)) ed a questo Ufficio l'11.7.1984 ((Fot.122241) - (Fot.122244)), aveva ammesso che, essendo notorio che il Rapisarda trafficava in stupefacenti, gli aveva chiesto ed aveva ricevuto cinque chilogrammi di hashish per la somma di cinque milioni; tale droga, che egli aveva chiesto per conto di alcuni conoscenti, non era stata pagata da essi e, quindi, aveva cominciato a pagarla egli stesso, consegnando, in acconto, alla convivente del Rapisarda la somma di lire 300.000 (l'incontro e la consegna del danaro era stato seguito da militari della Guardia di Finanza: (Fot.114715). Ammetteva, altresì, di avere chiesto al Rapisarda cocaina per uso personale.

Queste, seppur parziali, ammissioni, venivano inopinatamente ritrattate dal D'Angelo, nell'interrogatorio, da lui stesso

sollecitato, del 28.10.1984 ((Fot.122989) - (Fot.122990)); ma questa ritrattazione e' ancora piu' significativa delle sue precedenti ammissioni.

Secondo il D'Angelo, il Rapisarda gli aveva consegnato cinque milioni perche' gli fornisse tre passaporti in bianco e le telefonate riguardavano, appunto, quest'affare. Egli, prima, aveva ammesso di avere ricevuto hashish, perche' riteneva che quella fosse la via piu' breve per riacquistare la liberta'.

Quindi, per non ammettere un reato (per altro, ancora non consumato) di non eccessiva gravita', il D'Angelo, secondo la sua versione dei fatti, non soltanto si sarebbe riconosciuto colpevole di un reato di gran lunga piu' grave, ma avrebbe falsamente accusato un coimputato. Il mendacio e' cosi' evidente, che non merita di essere ulteriormente confutato.

Ne segue che risulta ampiamente provata la responsabilita' del D'Angelo per gli specifici reati di traffico di stupefacenti (capi 44 e 49) per i quali deve essere disposto

il rinvio a giudizio. Per i reati associati, invece, (in cio' condividendosi la decisione del tribunale della liberta' di Roma 117157), deve ritenersi che gli elementi indizianti non sono probanti e che lo stesso, verosimilmente, e' soltanto un acquirente della droga. Pertanto, da tali reati (capi 9 e 20) deve essere prosciolto con ampia formula.

D'Angelo Salvatore

Indicato dal coimputato Salvatore Contorno ((Vol.125 f.6), (Vol.125 f.64), (Vol.125 f.74), (Vol.125/B f.85) e (Vol.125 f.130)) quale affiliato, insieme ai fratelli Giuseppe e Gaspare, alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.361/84, del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di associazione per delinquere ed associazione per delinquere di tipo mafioso, avuto riguardo alle

circostanziate e reiterate accuse del Contorno, il quale, riconoscendolo in fotografia, ha riferito che l'imputato gli fu, secondo le regole di Cosa Nostra, ritualmente presentato dal fratello Giuseppe, la cui qualita' di membro della suddetta organizzazione emerge da numerosissime fonti di prove.

La vericita' delle affermazioni del Contorno e' altresì confermata dalla perfetta conoscenza da parte di costui della attivita' esercitata dal D'Angelo, della ubicazione della sua officina meccanica e dei suoi legami col coimputato Michele Alfano.

Di Salvatore D'Angelo, per altro, e delle sue illecite attivita' aveva gia' avuto modo di accennare Stefano Calzetta (fasc. pers. I f.26), riferendo che il predetto ed il fratello Giuseppe si occupavano anche presso il locale ippodromo di scommesse clandestine, corrompendo i fantini, drogando i cavalli e vincendo "sempre loro".

Dette dichiarazioni non vennero all'epoca in cui furono rese ritenute sufficienti per una

incriminazione del D'Angelo quale associato alla cosca di Corso dei Mille, ma, sopravvenute quelle del Contorno, di queste costituiscono indiscutibile riscontro comprovante la responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis. C.P.contestatigli.

Nulla e' invece emerso in ordine al contestato coinvolgimento del D'Angelo in traffici di droga, avendo anzi il Contorno escluso che nell'ambito della organizzazione criminosa di appartenenza egli, adibito agli generici compiti di "spicciafaccende", se ne occupasse o vi fosse comunque inserito.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura 361/84 e prosciolto per non aver commesso i fatti dai reati di cui agli artt.75 e 71 contestatigli con lo stesso mandato.

Dattilo Sebastiano

Nei confronti del Dattilo il P.M. di Roma ha emesso l'ordine di cattura n.1135/83 del 22.11.1983 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Capi 9 e 20 dell'epigrafe) gli atti successivamente sono stati trasmessi a questo Ufficio per competenza. Altro ordine di cattura (n.1169/83 del 30.11.1983) era stato emesso dalla medesima Autorita' Giudiziaria nei confronti del Dattilo per uno specifico episodio di importazione in Italia di oltre 11 tonnellate di hashish; per tale reato e' stata dichiarata, poi da questo ufficio la competenza dell'Autorita' Giudiziaria di Reggio Calabria.

Come si e' gia' ampiamente illustrato in altra sede, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei

soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa dei Ferrera e di Mitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

Nella parte seconda, capitolo quarto, si e' analiticamente valutato anche la posizione del prevenuto in questione, il quale ha ammesso le sue responsabilita' in ordine all'attivita' da lui svolta per l'organizzazione dei catanesi e fornendo utilissime e riscontrate indicazioni su diversi membri dell'organizzazione stessa e su episodi di traffico di stupefacenti, da cui e' stato tratto spunto per ulteriori ed incisive indagini che hanno dimostrato i collegamenti internazionali dei catanesi e quelli con la mafia palermitana.

Evitando inutili ripetizioni e passando ad esaminare le imputazioni del Dattilo, giova considerare che dall'istruzione e' emerso che lo stesso, dotato di grossa esperienza nel comando di navi contrabbandiere, e' stato "assunto" dai catanesi, appunto, quale

comandante di navi dell'organizzazione utilizzate per il trasporto di sostanze stupefacenti. Il Dattilo, al comando della m/n Maria Catania, ha effettuato il trasporto di un carico di hashish di oltre 11 tonnellate dal Libano in Italia ed avrebbe dovuto effettuare anche quello di una partita di eroina di trecento chilogrammi; inoltre, ha acconsentito a figurare come socio della società intestataria di un altro natante dell'organizzazione (Alexandros T.).

Il suo ruolo, dunque, in seno all'organizzazione era limitato esclusivamente al traffico di sostanze stupefacenti senza alcun suo coinvolgimento nelle altre attività, tipicamente mafiose, dell'organizzazione dei catanesi.

Ne consegue che il prevenuto dovrà essere rinviato a giudizio per delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 20) e prosciolto con ampia formula da quello di associazione per delinquere (capo 9).

Davi' Salvatore

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore della famiglia di Partanna, facente parte dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Davi' Salvatore veniva colpito dal mandato di cattura n.323/84 del 29/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli articoli 416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Buscetta Tommaso di avere conosciuto il Davi' Salvatore nel carcere di Palermo, dove quest'ultimo era ristretto in stato di custodia cautelare perche' imputato, insieme ad altri esponenti della sua "famiglia", del reato di omicidio in pregiudizio dell'agente di P.S. Cappiello; ha aggiunto il Buscetta che, in relazione a tale episodio criminoso, lo stesso Davi' e i fratelli Micalizzi Michele e Salvatore gli avevano fatto capire, con parziali ammissioni e ammiccamenti che Riccobono

Rosario, rappresentante della loro "famiglia", era coinvolto in prima persona in tale omicidio (Vol.124/A f.63) e (Vol.124/A f.64).

Interrogato, l'imputato ha respinto gli addebiti pur confermando di avere conosciuto il Buscetta nel carcere di Palermo nell'anno 1976 (Vol.129 f.231); ma la generica discolpa del prevenuto non puo' trovare ingresso processuale a fronte delle precise "indicazioni" fornite sul suo conto dal Buscetta Tommaso che non hanno trovato smentita ma bensì' obiettivo confronto e riscontro nelle ulteriori acquisizioni processuali.

Ed invero, il Davi' Salvatore e' stato dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio dell'agente Cappiello e condannato dalla Corte di Assise di Palermo alla pena di anni sedici di reclusione e cio' a riprova che il grave fatto di sangue era stato ideato ed eseguito da affiliati alla cosca mafiosa facente capo a Riccobono Rosario.

Inoltre, anche Contorno Salvatore, confermando la chiamata in correita' operata da Tommaso Buscetta, ha indicato nel Davi' Salvatore un "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Partanna, affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra";

Sulla scorta di tali circostanziate, univoche risultanze istruttorie, va ordinato il rinvio a giudizio dello imputato Davi' Salvatore davanti la Corte di Assise di Palermo per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Nulla, invece, e' emerso a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975; pertanto, da tali addebiti il Davi' Salvatore va prosciolto con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (capi 13 e 22); ed invero la formale istruzione espletata non ha evidenziato fatti od episodi comprovanti l'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti o la partecipazione agli utili derivanti da tale illecita attivita'.

De Caro Carlo

Denunciato con rapporto del 7 giugno 1982 (Vol.1/R f.153) quale appartenente al gruppo mafioso facente capo allo zio Gaspare Mutolo, responsabile dei traffici di droga scoperti con l'arresto presso l'aeroporto Orly di Parigi, in data 10 novembre 1981, di Francesco Gasparini, sorpreso con un carico di 4,500 chilogrammi di eroina, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 152/82 del 18 giugno 1982, mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982 e mandato di cattura 378/82 del 27 settembre 1982, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Denunciato ancora con rapporto dell'8 febbraio 1983 (Vol.1/RB f.78), quale appartenente al gruppo mafioso facente capo a Rosario Riccobono, cui aderiva tra gli altri

anche il Mutolo, con ordine di cattura 40/83 del 25 febbraio 1983, gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernente, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" mafiosa del Riccobono, previa riunione dei suddetti procedimenti, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, gli furono ricontestati, con piu' ampia formulazione dei capi di imputazione, tutti i reati suddetti.

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata alle indagini conseguenti all'arresto del Gasparini ed ai traffici di droga del Mutolo e del Riccobono.

In questa sede giova sinteticamente ricordare che il De Caro era venuto all'attenzione degli inquirenti allorché era stato accertato che, durante la permanenza dello zio Gaspare Mutolo a Teramo in regime di semilibertà, egli aveva alloggiato nello stesso albergo del congiunto unitamente al pregiudicato

catanese Salvatore Liotta (Vol.147/R f.72).

Il 2 febbraio 1982, in occasione di un permesso concessogli per recarsi a Palermo, Gaspare Mutolo veniva invece controllato a Catania in compagnia di Giovanni Cusimano e Michelanelo Pedone mentre confabulava con fare sospetto con Domenico Condorelli (Vol.20/R f.149). Dichiarava di non conoscere quest'ultimo, in casa del quale pero' veniva trovato Carlo De Caro, che dava della sua presenza giustificazioni palesemente menzognere.

Successivamente, attraverso varie comunicazioni telefoniche intercettate e numerosi servizi di appostamento, analiticamente esposti nella richiamata parte della sentenza, si accertava che il De Caro era stato piu' volte inviato a Roma dallo zio Gaspare Mutolo perche' si incontrasse col fornitore di droga Koh Bak Kin per consegnargli denaro in pagamento di partite di sostanze stupefacenti, servendosi come appoggio logistico

della abitazione di Anna Ianni, moglie separata di Francesco Gasparini.

Ed il Koh Bak Kin, decidendosi dopo il suo arresto in Thailandia a collaborare con l'autorità giudiziaria italiana, ha pienamente confermato dette risultanze, rivelando di aver fornito numerose partite di droga a Gaspare Mutolo, consegnandole, tramite il corriere Alan Thomas, al predetto personalmente, a Fioravanti Palestini, ovvero al nipote del Mutolo a nome "Carlo", il quale a Roma qualche volta gli aveva dato denaro contante in pagamento.

Le susposte risultanze, pertanto, concludono la responsabilità del De Caro in ordine a tutti i reati contestatigli (di cui ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonché 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe), per rispondere dei quali va rinviato a giudizio.

De Lisi Antonino

Nel corso delle dichiarazioni rese in ordine ad episodi criminosi commessi dallo stesso o portati a sua conoscenza, l'imputato Sinagra Vincenzo di Antonino riferiva che, tra gli autori della rapina perpetrata ai danni dell'Amministrazione Postale all'interno dello scalo ferroviario di Villabate - Ficarazzelli, vi era una persona indicatagli da Di Marco Salvatore - altro partecipante di tale episodio criminoso - in occasione dell'inaugurazione dell'esercizio "Palermo - Carini" alla quale entrambi erano intervenuti; detta persona, a dire del Sinagra Vincenzo, si identificava nel titolare dell'esercizio stesso di cui, tuttavia, non era in grado di fornire le generalità (ff. 117, 118, 119 del fasc.pers. Sinagra Vincenzo).

Procedutosi alle indagini del caso, il titolare dell'esercizio "Palermo - Carini", venne identificato in De Lisi Antonino il

quale, tratto in arresto, protestava la sua innocenza assumendo di non conoscere alcuno degli autori della rapina consumata il 24/7/1981 presso lo scalo ferroviario di Villabate Ficarazzelli ne' il Sinagra Vincenzo ne' il Di Marco Salvatore.

Procedutosi a ricognizione di persone, il Sinagra Vincenzo dichiarava che nessuna delle tre persone mostrategli era quella dallo stesso indicata come il gestore della "Palermo - Carini" anche se l'individuo posto al centro (trattasi del De Lisi Antonino) era somigliante alla predetta persona (Vol.2/F f.338).

Sulla base dell'esito negativo del mezzo istruttorio ricognitivo il P.M. ordinava la scarcerazione del De Lisi Antonino per mancanza di sufficienti indizi a suo carico in ordine ai reati contestatigli (Vol.1/A/F f.121)

Sentito nuovamente in data del 2/4/1984, il Sinagra Vincenzo dimostrava, ancora una volta, che la sua collaborazione non era dettata da meschini intenti di rivalsa o vendetta

personale ma dal desiderio di fare assicurare alla giustizia gli autori di efferati episodi criminosi che ormai gli ripugnavano, spiegava di avere ritenuto che la persona indicatagli dal Di Marco Salvatore fosse il titolare dell'esercizio "Palermo - Carini" perche' si comportava come tale, ricevendo gli intervenuti e facendo gli onori di casa.

Dichiarava, comunque, di essere in grado di riconoscere tale persona anche in fotografia, indicandola come un tipo longilineo, di circa 30-35 anni, con capelli scuri.

Mostrategli alcune foto segnaletiche, il Sinagra Vincenzo, esaminata quella di Corona Matteo, nato a Palermo il 26/6/1949, dichiarava di conoscere nella persona ivi raffigurata quella che il Di Marco Salvatore gli aveva indicato come suo complice nella rapina di cui sopra.(f.104 fasc.pers).

Peraltro, l'equivoco in cui e' caduto il Sinagra Vincenzo trova valida giustificazione nella circostanza che il Corona Matteo e' cognato del De Lisi

Antonino, per averne sposato una sorella, per cui si spiega il fatto che, in occasione dell'inaugurazione dell'esercizio del suo affine, il Corona lo collaborasse, ricevendo gli intervenuti e facendo gli onori di casa.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare conforme alle risultanze istruttorie sollevare il De Lisi Antonino dagli addebiti contestati con l'ampia formula liberatoria per non avere commesso i fatti (Capi 348, 349, 350, 351).

De Riz Pietro Luigi

Nei confronti del De Riz il P.M. di Roma ha emesso, il 22.11.1983, l'ordine di cattura n.1135/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe) e, il 30.11.1983, l'ordine di cattura n.1169/83 per il delitto di detenzione di cocaina, in concorso con Grazioli Sergio (capo 52); gli atti sono stati successivamente trasmessi a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti,

tra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

In queste indagini Pietro De Riz ha svolto un ruolo molto importante. Bene introdotto nell'ambiente della malavita romana in contatto con personaggi del calibro di Gianfranco Urbani e di Sergio Grazioli, ha svolto, in un primo tempo, utile ruolo di informatore della Squadra Narcotici della Questura di Roma, fornendo, tra l'altro, importanti indicazioni anche su Koh Bak Kin e sulle forniture di eroina da parte di quest'ultimo alla mafia siciliana.

Quindi, chiamato in causa dal Kin e da altri, si e' costituito spontaneamente ed ha reso numerose dichiarazioni (Vol.112/R f.7) - (Vol.112/R f.20); (Vol.16/RA f.5) - (Vol.16/RA f.9); (Vol.21/RA f.147) - (Vol.21/RA f.154); (Vol.22/RA f.25) -

(Vol.22/RA f.26); (Vol.41/RA f.87) - (Vol.41/RA f.88) in cui ha minuziosamente riferito i suoi contatti coi coimputati nel traffico di stupefacenti rivelando notizie sostanzialmente confermate dall'istruttoria e, in particolare, dalle ammissioni di altri trafficanti, tra cui, in particolare, Koh Bak Kin e Thomas Alan.

Come si e' analiticamente esposto nella parte 2-, capitolo 4-, di questa sentenza-ordinanza, De Riz ha ammesso di avere svolto funzioni di intermediario per le forniture di eroina da Koh Bak Kin a Gianfranco Urbani; ha riferito su altre forniture da parte dell'organizzazione del Kin, per il tramite di Thomas Alan, a Roberto Masciarelli; ha parlato delle sue iniziative per piazzare la droga di Kin presso l'organizzazione dei Ferrera e dei suoi incontri con Giuseppe e Antonino Ferrera , Francesco e Umberto Cannizzaro, Bonica Marcello; ha

rivelato anche i suoi contatti con Sergio Grazioli e con Francesco Cannizzaro per l'acquisto di cocaina fornita dall'organizzazione di Castillo John Vittorio.

Per quanto attiene, in particolare, alle forniture di cocaina, il De Riz ha precisato quanto segue ((Fot.116774) - (Fot.116775).

"Il Cannizzaro Umberto l'ho visto insieme a Grazioli Sergio; i due si appartarono per parlare e trattarono l'acquisto di un chilo di cocaina. All'incirca nel giugno di quest'anno, venni chiamato da Grazioli Sergio per recarmi ad un incontro che lo stesso, unitamente a Cannizzaro Francesco, doveva avere con dei sudamericani. Incontrato il Grazioli, quest'ultimo mi disse che sette giorni prima aveva comprato con il Cannizzaro circa gr.900 di cocaina da tale Mendoza Mario, cittadino sudamericano; per l'identificazione di quest'ultimo preciso che ilMendoza e' stato arrestato dal ROAD il

4 luglio di quest'anno. Il Grazioli mi disse che la mattina di quel giorno avrebbero dovuto effettuare il pagamento della cocaina comprata e che il Cannizzaro Francesco, delegato al pagamento, non si era recato all'appuntamento con i sudamericani in quanto non aveva reperito il denaro necessario.

Il Grazioli mi disse altresì che nel pomeriggio dello stesso giorno i sudamericani si erano recati nel suo negozio (il Blow Up di via Candia) e, visibilmente armati, lo avevano minacciato richiedendogli il pagamento entro la stessa sera. Il Grazioli, ciò premesso, mi prego' di presenziare all'incontro quale interprete e ciò per condurre meglio le trattative concernenti una ulteriore dilazione nei pagamenti. Mi recai con il Grazioli all'appuntamento, fissato presso il ristorante credo il Bolognese sito in via Panisperna od in una strada a quest'ultima adiacente. All'appuntamento trovammo Franco Cannizzaro, ilMendoza e due altri sudamericani. Concordammo con i sudamericani che la cocaina, il cui prezzo era stato fissato in

lit.50.000.000, sarebbe stata pagata in parte dopo cinque giorni e per l'altra parte dopo sette giorni.

Per tale mia attivita' di interprete non ebbi alcun compenso; mi ci prestai in quanto stavo cercando di acquistare il piu' possibile notizie in merito al traffico di eroina portata da Thomas ed altri. Il giorno dopo, all'incirca alle ore 8,30 del mattino, il Grazioli mi venne a trovare a casa e mi prego' di accompagnarlo da un suo amico; nel corso del tragitto, il Grazioli si fece fermare ad una farmacia da cui uscì dopo aver acquistato della magnesia in polvere per un quantitativo di circa gr.200; al riguardo mi disse che la magnesia gli serviva per tagliare la cocaina acquistata dai sudamericani ed ancora in suo possesso. Preciso che il Grazioli mi specificò di aver precedentemente venduto gr.200 di cocaina ad una persona di cui mi fece il nome che però adesso non ricordo; preciso però che tale persona, a me nota di vista, abita nei pressi dell'hotel Lugano in una

abitazione che sono in grado di indicare. Accompagnai quindi il Grazioli in Piazza Santa Maria Maggiore (piu' precisamente in uno slargo a questa adiacente) e questo ultimo sali' in uno stabile dicendomi che andava da un suo amico. Quando il Grazioli scese, mi disse che aveva tagliato la cocaina, che anzi mi mostro', e mi chiese di accompagnarlo in via Rasella da un suo amico a nome Pino (sono in grado di indicare lo stabile) cui avrebbe venduto la cocaina stessa. Feci le mie rimostranze al Grazioli in quanto lo stesso, senza avermi prima accennato alcunche' era in possesso della cocaina e quest'ultimo mi rispose che, in caso di intervento da parte della P.G., si sarebbe accollata la responsabilita' della suddetta detenzione.

Il Grazioli sali' da Pino e quindi ne ridiscese dicendomi che il Pino non aveva voluto acquistare la cocaina in quanto troppo tagliata. Dissi al Grazioli che volevo allontanarmi e quest'ultimo mi disse di accompagnarlo ad un taxi in Piazza Barberini cosa che feci. Il giorno dopo

incontrai nuovamente il Grazioli il quale mi disse che nel frattempo il Pino aveva dato lit.1.000.000 a Franco Cannizzaro per aiutarlo nel pagamento della suddetta cocaina e che in cambio il Grazioli stesso aveva dato al Pino gr.200 di cocaina. Dopo qualche giorno, incontrai nuovamente il Grazioli il quale mi disse che doveva incontrarsi con il Mendoza per ottenere della cocaina buona e cio' perche' il Pino si era particolarmente seccato per la qualita' di quella fornitagli e gli aveva detto che se non fosse stato amico di Pippo Ferrera gliela avrebbe fatta sicuramente pagare. Andammo all'incontro con i sudamericani ma non riuscimmo ad ottenere altra cocaina. Dopo qualche altro giorno incontrai nuovamente il Grazioli il quale mi disse che era riuscito ad ottenere gr.200 di cocaina dai sudamericani, che aveva consegnato tale quantitativo al Pino (il quale invero voleva le uova di cocaina) e che aveva avuto in restituzione il precedente quantitativo di pari importo. Quanto dettomi dal Grazioli venne poi confermato

dal fatto che il Grazioli mi fece vedere la cocaina riavuta dal Pino. Comunque, il Grazioli ed il Franco Cannizzaro dovevano vendere la cocaina in loro possesso ed allora pensarono di rivolgersi al Cannizzaro Umberto; il Grazioli e l' Umberto si incontrarono, come sopra da me detto, in una pasticceria vicino a Piazza Cavour ed ivi, alla mia presenza, parlarono della cocaina ed, in particolare, l' Umberto venne richiesto di venderla nel suo ambiente. L' Umberto rifiuto' tale proposta in quanto diceva che la cocaina non era buona.

Per quanto dettomi dal Grazioli la cocaina ando' a finire alla persona che ho detto abitare dalle parti dell'hotel Lugano. Dopo qualche giorno ancora, mentre mi trovavo con il Grazioli in Piazza Barberini vedemmo passare Lucio "lo zoppo" di Ostia o Acilia e lo fermammo; il Lucio ci disse che aveva appena venduto a Franco Cannizzaro un chilo e mezzo di cocaina e che aveva avuto il prezzo, lit.75.000.000 pagato in contanti. Il Grazioli si adiro' molto per questo fatto in

quanto si riteneva scavalcato dal Cannizzaro; ci recammo nuovamente dai sudamericani, e cioè' dal Mendoza, per acquistare un chilo di cocaina ma ne concordammo solo mezzo chilo in quanto la moglie del Mendoza non voleva vendercene di piu'. La trattativa non ebbe conclusione in quanto il Mendoza e la moglie vennero arrestati dai CC. del ROAD. Per quanto possa essere utile, ricordo che il Grazioli, quando trattava con i sudamericani, diceva spesso di aver fatto "affari" con Haide Taramona che conosceva essendo amico del marito Alessandro Bianchi. Vorrei per scrupolo aggiungere che il Cannizzaro Umberto potrebbe essere anche Cannizzaro Giorgio; chiedo pertanto che mi venga mostrata una foto dei predetti per poter io essere certo nel dichiarare che all'incontro con il Grazioli era presente Cannizzaro Umberto e non Giorgio.

Le dichiarazioni del De Riz, confermate da numerosi riscontri probatori (come si e' analiticamente riferito nella parte

seconda, capitolo quarto, di questo provvedimento), sono significativamente riscontrate, altresì, da una serie di telefonate, intercettate sulla utenza di Giuseppe Bellia, fra Pippo Ferrera e Sergio Grazioli in cui si fa' riferimento ad incontri ed a contatti con Piero (De Riz) e con "il pelato", che altri non e', secondo quanto ha precisato il De Riz, Thomas Alan, il quale organizzava i trasporti di eroina in Italia per conto di Koh Bak Kin (v. la trascrizione delle telefonate a (Fot.114697) - (Fot.114703)).

Alla stregua delle esposte considerazioni, non par dubbio che il De Riz debba rispondere del delitto associativo nel traffico di stupefacenti e, a titolo di concorso, nel delitto di detenzione di cocaina (capi 20 e 52).

Per quanto attiene, invece, al delitto di associazione per delinquere (capo 9), sembra a chi scrive che il prevenuto debba essere prosciolto con ampia formula, essendo evidente che il ruolo del De Riz in seno

- Pag.5.047 -

all'organizzazione era limitato esclusivamente  
al traffico di stupefacenti, senza alcun suo  
coinvolgimento nelle altre attività  
dell'organizzazione Catanese.

De Simone Antonino

Indicato da Contorno Salvatore, che lo ha riconosciuto in una immagine fotografica mostratagli in visione (Vol.125 f.74) - (Vol.125 f.75) come uomo d'onore della famiglia di S.Maria di Gesu', facente parte della organizzazione criminosa "Cosa Nostra", De Simone Antonino e' stato colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Contorno Salvatore di avere appreso da Marino Mannoia Francesco che il De Simone Antonino, padre di tre figli e proprietario di una villa in localita' Piano Stoppa (Vol.125 f.130), e' un provetto "chimico" in quanto capace di occuparsi della produzione dell'eroina avendo ricevuto

istruzioni e insegnamenti da Vernengo Antonino, inteso "u dutturi" (Vol.125 f.146), perche' aveva studiato chimica e si era impadronito dei metodi di raffinazione insegnatigli dai chimici francesi poi coinvolti nella vicenda della raffineria di Gerlando Alberti scoperta in contrada S. Onofrio a Trabia (v. parte della sentenza, cui si rimanda, che si occupa della posizione processuale dell'imputato Vernengo Antonino).

Tali circostanziate dichiarazioni sul conto del prevenuto, cognato del coimputato Pietro Vernengo e membro di una delle "famiglie" mafiose piu' importante e inserite attivamente nel traffico della droga, costituiscono elementi probatori sufficienti per disporre la utile celebrazione del giudizio nei confronti del prevenuto che dovra' rispondere di tutti i reati contestatigli come in epigrafe (capi 1) 10) 13) 22); ed invero, va aggiunto che, in sede di confronto, il Contorno Salvatore, dopo aver dichiarato che la persona che gli stava davanti non era il De

Simone Antonino dallo stesso "indicato" in precedenza, ha, subito dopo, spiegato di avere ritrattato le sue accuse per motivi "umanitari", ritenendo che il De Simone Antonino fosse piu' che altro "vittima" dei rapporti di affinita' con il Vernengo Pietro; ma ha, anche, assicurato che la persona postagli a confronto era proprio il De Simone Antonino dallo stesso indicato come "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di S. Maria di Gesu' (Vol.125 f.210).

De Vardo Lorenzo

Nei confronti di Lorenzo De Vardo, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il De Vardo, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del De Vardo si occupa la parte della sentenza dedicata alla

- Pag.5.052 -

illustrazione dei traffici di droga con gli U.S.A. ed alla luce delle risultanze di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Di Benedetto Giuseppe

Nei confronti di Giuseppe Di Benedetto venne emesso dal Procurato della Repubblica di Siracusa ordine di cattura 145/83 del 30 luglio 1983 per il reato di omicidio di Alfio Ferlito e varie imputazioni minori connesse, a seguito delle dichiarazioni accusatorie del detenuto Francesco Greco, che sosteneva di aver ricevuto in proposito le confidenze di Pietro Quartarone.

Gli atti venivano quindi trasmessi per competenza a questo Ufficio, che gia' da tempo procedeva per l'omicidio del Ferlito. Nei confronti del Di Benedetto, ben presto escarcerato per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, non venne emesso alcun mandato.

Della vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede rilevato che non va attribuito alcun credito al Greco,

per altro smentito dal Quartarone in sede di confronto, stante l'assoluta inverosimiglianza di quanto dallo stesso riferito.

Va, pertanto, l'imputato prosciolto per non aver commesso i fatti dai reati di cui ai capi 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208 dell'epigrafe, contestatigli con l'ordine di cattura 145/83.

Di Caccamo Benedetto cl. 1943

Col rapporto 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) venne denunciato quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti" Benedetto Di Caccamo nato il 5.6.1951, indicato come nipote di Pietro Fascella e proprietario dell'autovettura targata CS-260418, a bordo della quale era stato visto Pietro Vernengo poco prima della scoperta del suo laboratorio di eroina in via Messina Marine.

Con successivo rapporto del 21 luglio 1982 (Vol.2 f.241) della Squadra Mobile di Palermo venne tuttavia precisato che il nipote di Pietro Fascella era il Di Caccamo nato nel 1951 mentre l'intestatario del veicolo in uso a Pietro Vernengo era invece l'omonimo nato a Palermo il 22 febbraio 1943.

Anche nei confronti di quest'ultimo, pertanto, vennero emessi ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, quale appartenente al gruppo di mafia facente capo alla famiglia Vernengo.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti anche l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo del Vernengo, con mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, gli vennero ricontestati i suddetti reati ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

L'imputato e' rimasto latitante.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Invero la sua appartenenza al gruppo mafioso dei Vernengo si desume non soltanto dalla utilizzazione della autovettura a

lui intestata da parte di Pietro Vernengo nonche' della di lui moglie Provvidenza Aglieri, controllata a bordo di tale veicolo il 7 dicembre 1981 alle ore 9,45 ed il 3 febbraio 1982 alle ore 11 (Vol.5/S f.85) e (Vol.5/S f.87), bensì anche dalle dichiarazioni di Stefano Calzetta (fasc.pers. I- f.21 e 53), il quale ha riferito di ben conoscerlo, perche' eseguiva trasporti per conto dei suoi fratelli, e di ben sapere che esso era affiliato al clan dei Vernengo.

Per altro già l'8 novembre 1978 a bordo di una autovettura intestata a Domenico Di Caccamo, fratello dell'imputato, erano stati controllati due individui, uno dei quali era Giuseppe Vernengo, nato il 29.11.1940, e l'altro tale Alfonso Lanzetta, così sedicente, riconosciuto invece dai militari operanti per Pietro Vernengo e nell'occasione arrestato perche' ricercato per la esecuzione di una condanna ad anni sette di

reclusione per sequestro di persona e perche' colpito da mandato di cattura dell'Autorita' Giudiziaria di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Vol.3/S f.25).

Le accuse del Calzetta, pertanto, trovano ampio riscontro nei suddetti accertati rapporti fra il Di Caccamo e la famiglia Vernengo e la loro rilevanza probatoria non rimane minimamente scalfita dalla dichiarazione in data 20 maggio 1985 fatta pervenire dall'imputato ed attestante che sin dall'ottobre 1981 egli aveva ceduto la sua autovettura targata CS 260418 alla Provvidenza Aglieri (Vol.224 f.127). Il concessionario Renault Francesco Puccio, che la ha rilasciata, ha infatti dichiarato (Vol.224 f.134) che il documento gli venne recentemente richiesto dal padre del Di Caccamo, che non gli comunico' che doveva essere esibito all'autorita' giudiziaria. Ha aggiunto che effettivamente il Di Caccamo

gli aveva detto che l'autovettura l'aveva rivenduta ad una amica della moglie, sicche' detta testimonianza ha finito per confermare gli stretti collegamenti fra il Di Caccamo ed i Vernengo, tanto intensi da consentire la cessione di una autovettura da parte dell'uno agli altri senza che nessuna delle parti si sia per diversi anni preoccupata di regolare per iscritto la vendita, avvertendo questa esigenza soltanto nel corso del presente procedimento penale ed a scopi meramente difensivi.

Ha altresì aggiunto il Puccio di aver saputo dal fratello di Benedetto Di Caccamo che costui stava per aprire una fabbrica di vernici fra Corigliano Calabro e Sibari ed e' facile dedurne che trattasi proprio della SIMMONS Vernici dei figli di Giorgio Aglieri, con sede proprio in Corigliano Calabro, della quale tratta la parte della sentenza relativa alla scoperta della raffineria di droga di via Messina Marine (Vol.5/S f.366) - (Vol.5/S f.372). Cio' conferma i collegamenti fra il Di Caccamo e il

gruppo Vernengo - Aglieri, stante che, come nella richiamata parte della sentenza si e' dimostrato, nella suddetta intrapresa industriale risultano investiti capitali di illecita provenienza costituenti i profitti del traffico delle sostanze stupefacenti condotto dal gruppo medesimo.

Per le considerazioni suesposte il Di Caccamo va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato quelli a suo carico precedentemente emessi.

Di Caccamo Benedetto n.5.6.1951

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Con ordinanza del 10 febbraio 1984 venne escarcerato per insufficienza di indizi di colpevolezza (fasc. pers. f.68). Detta ordinanza tuttavia venne impugnata dal P.M. ed annullata con decisione del Tribunale della liberta' del 4 aprile 1984.

Nelle more del ricorso per cassazione proposto avverso tale decisione, il Di Caccamo venne colpito dal mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale,

ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975. In data 13 aprile 1985 ottenne gli arresti domiciliari.

Frattanto, respinto il suo ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Liberta' del 4 aprile 1984, questo rimetteva a suo carico mandato n. 197/85 del 7 giugno 1985, con il quale gli ricontestava i reati di cui agli artt. 416 C.P., e 75 legge n. 685 del 1975. In data 21 giugno 1985 veniva nuovamente posto in stato di arresti domiciliari.

Si e' sempre protestato innocente, asserendo la sua estraneita' e qualsivoglia organizzazione criminosa ed avanzando l'ipotesi di un errore di persona, stante l'esistenza di altro omonimo imputato nato il 22.2.1943.

Ed invero nel menzionato rapporto del 13 luglio 1982 si tratta dal Di Caccamo, indicandolo come nipote di Pietro

Fascella, in collegamento con Michele Graviano, dal quale aveva ottenuto una garanzia fidejussoria, nonche' come proprietario dell'autovettura targata CS-260418, a bordo della quale era stato visto Pietro Vernengo poco prima della scoperta della raffineria di droga di via Messina Marine.

Con successivo rapporto del 21 luglio 1982 (Vol.2 f.241), tuttavia, la Squadra Mobile di Palermo precisava che l'intestatario del suddetto veicolo si identificava non nell'imputato in esame bensì nell'omonimo Di Caccamo nato nel 1943. Non trattasi pertanto di elemento di prova utilizzabile a carico del Di Caccamo classe 1951.

Ne' elementi di prova a suo carico possono trarsi dalle dichiarazioni di Stefano Calzetta ((fasc. pers. I ff. 21 e 53); (fasc. pers. II f.65)), poiche' costui cade in contraddizione (non escluso a causa di un equivoco nella verbalizzazione), dapprima affermando di conoscere entrambi i Di Caccamo e sostenendo che entrambi sarebbero legati al

clan dei Vernengo, ma successivamente precisando di conoscerne soltanto uno e cioè' il piu' anziano, implicato nelle indagini concernenti la raffineria dei Vernengo.

Restano le circostanze delle fideiussione per lit. 5.000.000 prestatagli da Michele Graviano, personaggio mafioso ucciso il 7 gennaio 1982 presumibilmente ad opera dei c.d. gruppi "perdenti", ed il suo rapporto societario con lo zio Pietro Facella nella conduzione di un negozio di articoli casalinghi in questa via Villagrazia n.59, ove, secondo Stefano Calzetta (Vol.11 f.75) erano soliti riunirsi personaggi appartenenti a gruppi mafiosi.


Trattasi tuttavia di elementi di prova del tutto insufficienti a legittimare un rinvio a giudizio del Di Caccamo, tenuto conto che la fideiussione prestatagli dal Graviano puo' ben essere indicativa soltanto dei rapporti tra costui e Facella Pietro, socio nella conduzione dell'esercizio dell'imputato, e che, nonostante i locali di questo fossero utilizzati come luogo di riunione

di mafiosi, evidentemente collegati col Fascella, il Di Caccamo a detti incontri sia rimasto estraneo, tanto da non essere nemmeno conosciuto dal Calzetta, come questi ha ribadito dopo una prima iniziale diversa dichiarazione che ha sostenuto di non aver mai resa ed erroneamente così verbalizzata.

Non muta infine il quadro probatorio malgrado l'accertata esistenza di un assegno, di appena lit. 157.000, emesso a favore del Di Caccamo da Ignazio Motisi, indicato come "uomo d'onore" e capo famiglia da Salvatore Contorno, stante la decisa esiguità dell'importo del titolo, probabilmente avente come causale un normale acquisto di generi casalinghi.

Dai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato per questa parte quelli precedentemente emessi nonché il provvedimento restrittivo del Tribunale della Libertà', il Di Caccamo va pertanto prosciolto per insufficienza di prove.

Nessun elemento e' emerso invece a suo carico in ordine al contestato coinvolgimento in traffici di sostanze stupefacenti, sicche' va prosciolto con ampia formula dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, contestatigli con i menzionati ordini e mandati di cattura.



---

**ORDINANZA-SENTENZA ABBATE GIOVANNI+706**

**Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Ventiseiesima)**

# TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 25

Di Carlo Andrea

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.19) - (Vol.124/A f.70) quale affiliato, assieme ai suoi fratelli Giulio e Francesco, alla famiglia mafiosa di Altofonte, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Successivamente indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.11), (Vol.125 f.15), (Vol.125 f.18), (Vol.125 f.50), (Vol.125 f.138) quale componente della famigerata Commissione di Cosa Nostra, nell'ambito della quale era stata

deliberata la consumazione dei piu' gravi omicidi commessi ai danni di funzionari che indagavano sulle attivita' mafiose e riferibili alla c.d. "guerra di mafia", venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984 e 58/85 del 16.2.1985, con i quali gli furono contestati i reati di omicidio in danno del dr. Boris Giuliano, del gen. Dalla Chiesa, dell'agente Calogero Zucchetto, di Pietro Marchese, di Alfio Ferlito, di Paolo Giaccone e di numerosissimi altri. Inoltre, con mandato di cattura 97/85 del 28.3.1985 gli fu contestato l'omicidio di Vittorio Ferdico, collegato a quello del dott. Giuliano.

E' rimasto latitante.

La sua estrazione mafiosa era gia' emersa in passato in occasione della scoperta da parte della Squadra Mobile di Palermo del c.d. "covo di via Pecori Giraldi", a seguito dell'arresto di Antonino Marchese e Gioe' Antonino.

Come piu' esaurientemente esposto nella parte della sentenza dedicata all'omicidio del

dr. Giorgio Boris Giuliano e del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, nel suddetto "covo", oltre a numerose armi munizioni ed a ben 4 chilogrammi di eroina, venne rinvenuta ampia documentazione che consentì di stabilire l'esistenza di precisi collegamenti tra i gruppi mafiosi di Corleone e quelli di Altofonte. Perquisita nell'ambito di quelle indagini anche la casa di Andrea Di Carlo, si rinvenne ivi ulteriore documentazione, comprovante i suoi rapporti anche col noto Tommaso Cannella, cognato di Antonino Pipitone, che nel 1972 aveva costituito con Giuseppina Di Maio, moglie di Francesco Di Carlo, la società di autotrasporti TES, nella quale Giulio Di Carlo, fratello di Andrea e di Francesco, aveva assunto la qualità di sindaco. E nella stessa abitazione di Andrea Di Carlo furono altresì rinvenute due fotografie a colori (Vol.187 f.280), di cui una riprodotte il medesimo assieme al fratello Giulio ed a Giuseppe Leggio e l'altra, eseguita nella stessa occasione,

riproduttore i due suddetti Di Carlo in pose affettuose con Giacomo Riina, Antonino Gioe' e Lorenzo Nuvoletta. Tutti i predetti (meno Antonino Gioe', gia' condannato per associazione per delinquere con sentenza della Corte di Appello del 7.12.83 (Vol.198 f.65)) sono imputati nel presente procedimento e si rinvia per la trattazione delle loro posizioni alle parti della sentenza che specificamente se ne occupano.

Altra fotografia, sequestrata nel "covo" di via Pecori Giraldi riproduceva Leoluca Bagarella ripreso nello stesso luogo e nelle stesse circostanze.

I suddetti elementi, ritenuti insufficienti in precedente procedimento per affermare la responsabilita' dei Di Carlo quali componenti di associazione per delinquere, assumono oggi determinante valore di indiscutibile riscontro delle precise accuse formulate da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno.

Il primo, dopo aver premesso che ai tempi di "cicchiteddu" non vi era in Altofonte una autonoma famiglia e che trattasi in ogni caso di zona posta sotto la diretta influenza dei Corleonesi, ha precisato che l'attuale "famiglia" resta legata ai Corleonesi e che di essa fanno appunto parte i Di Carlo ed altri pochissimi elementi.

Il Contorno ha confermato l'appartenenza dei Di Carlo a Cosa Nostra, aggiungendo che nel 1979 Andrea sostituì Francesco quale rappresentante della famiglia ed in seno alla Commissione. Tali dichiarazioni, come si è detto, hanno provocato l'incriminazione dell'imputato per una serie numerosissima di omicidi commessi da quell'epoca in poi, con esclusione tuttavia di quei delitti avvenuti nel periodo in cui egli rimase detenuto dopo il suo arresto operato nel febbraio 1980 dal Capitano Emanuele Basile e del quale si parla in altra parte della sentenza dedicata anche all'omicidio dell'Ufficiale.

Ulteriori elementi di riscontro delle dichiarazioni del Buscetta e del Contorno emergono inoltre dalle dichiarazioni di Salvatore Coniglio, da quelle di Bono Benedetta, dalle indagini bancarie espletate su Francesco Di Carlo e dalle stesse circostanze dell'arresto di costui in Inghilterra, recentemente operato nell'ambito di una operazione di Polizia che ha consentito il sequestro di ingente partita di eroina.

Salvatore Coniglio, invero, ha riferito (Vol.206 f.94) che Gaspare Brucia, con lui associato nel commercio di droga in Milano, gli confido' che la potenza del loro fornitore Benedetto Capizzi derivava dal fatto di essere cognato dei Di Carlo di Altofonte, affiliati ad organizzazioni mafiose e molto potenti. Ha aggiunto di avere personalmente conosciuto Andrea Di Carlo a Milano nella pizzeria del Brucia, la cui conoscenza coi Di Carlo e' riscontrata dalle ammissioni dell'imputato Giulio Di Carlo, che ha riferito di conoscerlo sin da ragazzo.

La Bono, da parte sua, ha riferito (Vol.188 f.212) degli intensi legami tra Giulio Di Carlo ed il noto mafioso dell'agrigentino Carmelo Colletti, il quale le rivelò l'appartenenza alla mafia dei Di Carlo, precisandole financo che erano di una "corrente" diversa dalla sua, riferendole sulle loro parentele e sulla diversa importanza dei tre fratelli in seno alla organizzazione criminosa.

Dalle indagini bancarie su Francesco Di Carlo sono emersi i collegamenti di costui con Michele Zaza, Alessandro Vanni Calvello, i Santapaola, Nunzio Barbarossa, Diego Madonia, fratello di Francesco, e numerosi altri esponenti mafiosi e personaggi gravitanti nel mondo del traffico delle sostanze stupefacenti, al quale non può ritenersi estraneo nemmeno l'imputato in esame, anche per la sua posizione di preminenza in seno alla "famiglia" di appartenenza ed avuto riguardo a quanto dichiarato dal Coniglio circa i suoi contatti coi trafficanti Capizzi e Brucia.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli col mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984.

Degli omicidi e degli altri reati contestatigli col mandato di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984 tratta altra parte della sentenza.

Di Carlo Francesco

Denunciato con rapporto del 7 febbraio 1981 (Vol.3/L f.1) quale esponente di spicco della mafia di Altofonte, ritenuta responsabile, insieme al gruppo mafioso corleonese ed a quello di Corso dei Mille, degli omicidi del dr. Giorgio Boris Giuliano e del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, con mandato di cattura 274/81 del 27 giugno 1981 gli vennero contestati detti omicidi e taluni reati minori connessi.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" di Altofonte, composta dai fratelli Di Carlo (Vol.124 f.19) + (Vol.124/A f.70), venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 e 416 C.P. 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Successivamente al deposito degli atti e' giunta notizia del suo arresto in Inghilterra per traffico di sostanze stupefacenti ma non risulta esser stata accolta la richiesta di estradizione tempestivamente avanzata da questo Ufficio con riferimento ad entrambi i mandati di cattura emessi nei suoi confronti.

Del Di Carlo tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata alla trattazione degli omicidi del dr. Giuliano e del Capitano Basile e si e' in quella sede, tra l'altro, rilevato che, risultando, dalle successive dichiarazioni di Salvatore Contorno, che proprio all'epoca di quei delitti Francesco Di Carlo era stato sostituito dal fratello Andrea alla guida della famiglia mafiosa di Altofonte e si era allontanato dalla Sicilia, non vi erano elementi per ritenere avesse egli avuto un qualche ruolo decisionale nella deliberazione concernente le uccisioni dei due compianti investigatori.

Ben altre invece sono le conclusioni cui deve pervenirsi in ordine alla sua contestata appartenenza a Cosa Nostra ed al suo inserimento nei traffici di droga.

La sua estrazione mafiosa era gia' emersa in occasione della scoperta da parte della Squadra Mobile di Palermo del c.d. "covo" di via Pecori Giraldi, a seguito dell'arresto di Antonino Marchese ed Antonino Gioe'.

Come piu' esaurientemente esposto nella parte della sentenza dedicata agli omicidi del Giuliano e del Basile, nel suddetto "covo", oltre a numerose armi e munizioni ed a ben 4 chilogrammi di eroina, venne rinvenuta ampia documentazione che consenti' di stabilire l'esistenza di precisi collegamenti tra i gruppi mafiosi di Corleone ed Altofonte. Perquisita nell'ambito di quelle indagini anche la casa di Andrea Di Carlo, fratello di Francesco, si rinvenne ulteriore documentazione, comprovante questa i rapporti dei Di Carlo col noto Tommaso Cannella, cognato di Antonino Pipitone, che nel 1972 aveva costituito con Giuseppina

Di Maio, moglie di Francesco Di Carlo, la societa' di autotrasporti TES, nella quale Giulio Di Carlo, fratello dei predetti, aveva assunto la qualita' di sindaco. E nella stessa abitazione di Andrea Di Carlo furono altresì rinvenute due fotografie a colori (Vol.187 f.280), di cui una riproducente il medesimo assieme al fratello Giulio ed a Giuseppe Leggio e l'altra, eseguita nella stessa occasione, riproducente i due suddetti Di Carlo in pose affettuose insieme a Giacomo Riina, Antonino Gioe' e Lorenzo Nuvoletta. Tutti i predetti (meno Antonino Gioe', già condannato per associazione per delinquere con sentenza della Corte di Appello del 7 dicembre 1983 (Vol.198 f.65)) sono imputati nel presente procedimento e si rinvia per la trattazione delle loro posizioni alle parti della sentenza che specificamente se ne occupano.

Altra fotografia, sequestrata nel "covo" di via Pecori Giraldi, riproduceva Leoluca Bagarella ripreso nello stesso luogo e nelle stesse circostanze.

I suddetti elementi, oltre all'ulteriore rinvenimento in casa di Vincenzo Marchese, fratello del famigerato Filippo, di una partecipazione di prima comunione di uno dei figli dei Di Carlo, vennero ritenuti insufficienti in precedente procedimento, conclusosi con la summenzionata sentenza della Corte di Appello (vedi anche volumi da 1/0 4/0), per affermare la responsabilita' dei Di Carlo quali componenti di associazione per delinquere, ma assumono oggi determinante valore di indiscutibile riscontro delle precise accuse formulate non solo, come si e' detto, da Tommaso Buscetta ma anche, e con ben maggiore ricchezza di particolari, da Salvatore Contorno.

Il primo, dopo aver premesso che ai tempi di "cicchiteddu" non v'era in Altofonte una autonoma famiglia e che trattasi in ogni caso di zona sottoposta alla diretta influenza

dei corleonesi, ha precisato che l'attuale "famiglia" resta legata ai Corleonesi e che di essa fanno appunto parte i Di Carlo ed altri pochissimi elementi.

Il Contorno ha ribadito ((Vol.125 f.15), (Vol.125 f.17), (Vol.125 f.50), (Vol.125 f.51), (Vol.125 f.76), (Vol.125 f.94), (Vol.125 f.99), (Vol.125 f.101), (Vol.125 f.102), (Vol.125 f.104), (Vol.125 f.117), (Vol.125 f.137), (Vol.125 f.138), (Vol.125 f.141)) l'appartenenza dei Di Carlo alla famiglia mafiosa di Altofonte, riferendo inoltre numerosi particolari proprio su Francesco Di Carlo, a lui particolarmente legato.

Ha narrato infatti il Contorno che Francesco Di Carlo gestiva in societa' con il principe Vanni Calvello di S.Vincenzo il locale "Il Castello" di S.Nicola L'Arena, circostanza per altro gia' emersa nel corso delle indagini condotte dal Capitano Emanuele Basile, durante le quali si era gravemente sospettato che detto locale fosse al centro di un vasto traffico di droga. Nulla sul punto ha chiarito il Contorno, ma ha riferito che il Vanni gli fu presentanto come "uomo d'onore" proprio dal Di Carlo in S.Nicola L'Arena. E nel vicino centro di Trabia dallo stesso Di Carlo gli fu presentanto come "uomo d'onore" il professor Andrea Vassallo, che ha quanto meno ammesso di avere in quella localita' locato all'imputato un piano di un suo villino.

Ha riferito il Contorno di aver appreso proprio dal Di Carlo dell'appartenenza e del ruolo nell'ambito di Cosa Nostra di Giacomo Riina e dei fratelli Leggio, cioe' proprio di quelle persone che appaiono ritratte nelle fotografie

sequestrate in casa di uno dei suoi fratelli insieme, tra gli altri, a Lorenzo Nuvoletta.

Secondo il Contorno, nella tenuta dei Nuvoletta a Marano di Napoli il Di Carlo, come dallo stesso confidatogli, partecipo' ad una riunione nel 1979 insieme a numerosi esponenti mafiosi, quali Michele Zaza, Bernardo Brusca, Stefano Bontate ed altri, convenuti per regolamentare i rapporti inerenti al contrabbando dei tabacchi ed al traffico di droga fra le "famiglie" siciliane e campane.

Nel 1981, tuttavia, quando il Contorno dopo il suo attentato e' costretto a riparare a Roma, ivi incontra il Di Carlo che gli confida di essere stato deposto da capo famiglia di Altofonte, e sostituito dal fratello Andrea, in quanto si era appropriato di notevole somma di denaro proveniente dal traffico di sostanze stupefacenti e da una impresa di autotrasporti di pertinenza dell'organizzazione mafiosa, che non e' difficile individuare proprio nella societa'

TES, costituita tra Antonino Pipitone e la moglie di Francesco Di Carlo, della quale si e' parlato a proposito delle risultanze emerse nel corso delle indagini conseguenti alla scoperta del "covo" di via Pecori Giraldi.

A Roma il Di Carlo, secondo quanto appreso dal Contorno, trafficava in droga in collegamento con il catanese Giuseppe Ferrera detto "cavadduzzu" e con l'appoggio di Giuseppe Calo', cui aveva dato ospitalita', sia nella capitale che a Londra, in proprieta' del principe di S.Vincenzo Alessandro Vanni Calvello.

Ed in occasione dell'incontro a Roma aveva il Di Carlo proposto al Contorno di aiutarlo ad occultare una ingente partita di haschish, 'cioe' quella poi sequestrata allo stesso Contorno all'atto del suo arresto.

Indiscutibili elementi di riscontro alle dichiarazioni del Buscetta e del Contorno sul Di Carlo emergono dalle dichiarazioni di Salvatore Coniglio, da quelle di Bono Benedetta, dalle indagini bancarie concernenti l'imputato e dalle stesse

circostanze dell'arresto di costui in Inghilterra, recentemente operato nell'ambito di una operazione di Polizia che ha consentito il sequestro di ingente partita di eroina.

Salvatore Coniglio, invero, ha riferito (Vol.206 f.94) che Gaspare Brucia, con lui associato in Milano nel commercio di droga, gli confido' che la potenza del loro fornitore Benedetto Capizzi derivava dal fatto di essere cognato dei Di Carlo di Altofonte, affiliati ad organizzazioni mafiose e molto potenti. Ha aggiunto di avere personalmente conosciuto Andrea Di Carlo a Milano nella pizzeria del Brucia, la cui conoscenza coi Di Carlo e' riscontrata dalle ammissioni dell'imputato Giulio Di Carlo, che ha riferito di conoscerlo sin da ragazzo.

La Bono, da parte sua, ha riferito (Vol.188 f.212) degli intensi legami tra Giulio Di Carlo ed il noto mafioso dell'agrigentino Carmelo Colletti, il quale le rivelo' l'appartenenza alla mafia dei Di Carlo, precisandole

financo che erano di una "corrente" diversa dalla sua e riferendole sulle loro parentele e sulla diversa importanza dei tre fratelli in seno alla organizzazione criminosa.

In particolare ha narrato la Bono che il suo amante Colletti era molto amico di Giulio Di Carlo e gli dava del tu nonostante costui gli desse del "voi". Una volta pero', mentre la Bono ed il Colletti stavano recandosi ad assistere ad uno spettacolo presso il Castello di S.Nicola L'Arena, gestito da Francesco Di Carlo, l'amante le confido' che costui era persona di ben maggior prestigio di quanto non ne avesse il fratello Giulio.

Le indagini bancarie espletate confermano punto per punto tutta la rete di collegamenti del Di Carlo con i piu' vari esponenti mafiosi cosi' minuziosamente descritta dal Contorno. Rapporti bancari sono emersi infatti tra l'imputato e Michele Zaza, Alessandro Vanni Calvello, Antonio Orlando da Marano di Napoli, Pasquale Liccardo dello stesso centro, noto negoziatore di

assegni provenienti da ambienti mafiosi e camorristici, Tommaso Cannella, Nunzio Barbarossa. Ulteriori collegamenti emergono inoltre con altri prestigiosi esponenti di Cosa Nostra quali Francesco Madonia, Raffaele Ganci, Michele Greco, Ignazio Ciulla, Francesco Di Gesu', Gaspare Li Vorsi ed ancora Benedetto Santapaola e Salvatore Ercolano, come si evince dalla esistenza di un assegno della Avimec Trasporti S.r.l. da lire 5.000.000 ceduto ad Alessandro Vanni Calvello e da questi girato al Di Carlo. La Avimec, infatti, ha come amministratore unico Grazia Santapaola, sorella dell'imputato Benedetto Santapaola e cognata dell'altro prevenuto Salvatore Ercolano.

Tuttavia, nonostante l'imponenza degli elementi probatori raccolti, non puo' disporsi del Di Carlo il rinvio a giudizio, poiche', come si e' detto, l'imputato e' stato tratto in arresto in Inghilterra e, dopo il deposito degli atti ex art. 372 C.P.P., e' stata

avanzata al Regno Unito richiesta di interrogatorio del prevenuto con apposita commissione rogatoria internazionale in corso di espletamento.

Vanno, pertanto, stralciati gli atti concernenti il Di Carlo, limitatamente pero' alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Per quanto invece attiene alle imputazioni di cui ai capi 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72 e 73 (omicidi del dr. Giorgio Boris Giuliano, del Capitano Emanuele Basile e reati connessi), dovendosi riconoscere l'estraneita' dell'imputato a tali episodi criminosi, puo' il Di Carlo esser prosciolto per non aver commesso i fatti.

Di Carlo Giulio

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.19), (Vol.124/A f.70) quale affiliato, assieme ai fratelli Andrea e Francesco, alla "famiglia" mafiosa di Altofonte, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

La sua estrazione mafiosa era gia' emersa in passato in occasione della scoperta da parte della Squadra Mobile di Palermo del c.d. "covo" di via Pecori Giraldi, a seguito dell'arresto di Antonino Gioe' ed Antonino Marchese.

Come piu' esaurientemente esposto nella parte della sentenza dedicata all'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano e del Capitano Emanuele Basile, nel suddetto "covo", oltre a numerose armi e munizioni ed a ben 4 chilogrammi di eroina, venne rinvenuta ampia documentazione che consenti' di stabilire l'esistenza di precisi collegamenti tra i gruppi mafiosi di Corleone e quelli di Altofonte. Perquisita nell'ambito di quelle indagini anche la casa di Andrea Di Carlo, si rinvenne ivi ulteriore documentazione, comprovante i suoi rapporti anche col noto Tommaso Cannella, cognato di Antonino Pipitone, che nel 1972 aveva costituito con Giuseppina Di Maio, moglie di Francesco Di Carlo, la societa' di autotrasporti TES, nella quale Giulio Di Carlo aveva assunto la qualita' di sindaco. E nella stessa abitazione di Andrea Di Carlo furono altresì rinvenute due fotografie a colori (Vol.187 f.280), di cui una riprodotte il medesimo, assieme al fratello Giulio ed a Giuseppe Leggio, e l'altra, eseguita nella stessa

occasione, riprodotte i due suddetti Di Carlo in pose affettuose insieme a Giacomo Riina, Antonino Gioe' e Lorenzo Nuvoletta. Tutti i predetti (meno il Gioe', gia' condannato per associazione per delinquere con sentenza della Corte di Appello del 7 dicembre 1983 (Vol.198 f.65) sono imputati nel presente procedimento e si rinvia per la trattazione delle loro posizioni alle parti della sentenza che specificamente se ne occupano.

Altra fotografia, sequestrata nel "covo" di via Pecori Giraldi riproduceva Leoluca Bagarella ripreso nello stesso luogo e nelle stesse circostanze.

I suddetti elementi, ritenuti insufficienti in precedente procedimento per affermare la responsabilita' dei Di Carlo quali componenti di associazione per delinquere, assumono oggi determinante valore di indiscutibile riscontro delle precise accuse formulate da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno.

Il primo, dopo aver premesso che ai tempi di "Cicchiteddu" non vi era in Altofonte un'autonoma "famiglia" e che trattasi in ogni caso di zona posta sotto la diretta influenza dei Corleonesi, ha precisato che l'attuale "famiglia" resta legata ai Corleonesi e che di essa fanno appunto parte i Di Carlo e pochissimi altri elementi.

Il Contorno (Vol.125 f.9), (Vol.125 f.15), (Vol.125 f.138), (Vol.125 f.175) ha confermato l'appartenenza dei Di Carlo a Cosa Nostra, precisando che "rappresentante" ne era Francesco sino al 1979 e successivamente Andrea.

Ulteriori elementi emergono inoltre dalle dichiarazioni di Salvatore Coniglio e da quelle di Benedetta Bono, dalle indagini bancarie espletate su Francesco Di Carlo e dalle stesse circostanze dell'arresto di costui in Inghilterra, recentemente operato

nell'ambito di una operazione di Polizia che ha consentito il sequestro di ingente partita di eroina.

Salvatore Coniglio, invero, ha riferito (Vol.206 f.94) che Gaspare Brucia, con lui associato nel commercio di droga in Milano, gli confido' che la potenza del loro fornitore Benedetto Capizzi derivava dal fatto di essere cognato dei Di Carlo di Altofonte, affiliati ad organizzazioni mafiose e molto potenti. Ha aggiunto di avere personalmente conosciuto Andrea Di Carlo a Milano nella pizzeria del Brucia, la cui conoscenza coi Di Carlo e' riscontrata dalle stesse dichiarazioni di Giulio Di Carlo, che ha riferito di conoscerlo sin da ragazzo.

La Bono, da parte sua, ha riferito (Vol.188 f.212) degli intensi legami tra Giulio Di Carlo ed il noto mafioso dell'agrigentino Carmelo Colletti, il quale le rivelò l'appartenenza alla mafia dei Di Carlo, precisandole financo che erano di una "corrente" diversa

dalla sua e riferendole sulle loro parentele e sulla diversa importanza dei tre fratelli in seno alla organizzazione criminosa.

Dalle indagini bancarie su Francesco Di Carlo sono emersi i collegamenti di costui con Michele Zaza, Alessandro Vanni Calvello, i Santapaola, Nunzio Barbarossa, Diego Madonia, fratello di Francesco, e numerosi altri esponenti mafiosi e personaggi gravitanti nel mondo del traffico delle sostanze stupefacenti, al quale non puo' ritenersi estraneo nemmeno l'imputato in esame.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli con mandato di cattura n.323/84.

Di Fede Francesco

Indicato da Contorno Salvatore come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, facente parte della organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Di Fede Francesco veniva colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli venivano contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge 368 del 1975.

Ha riferito il Contorno Salvatore che il Di Fede Francesco - di cui ha riconosciuto le sembianze in una immagine fotografica mostratagli in visione (Vol.125 f.74) - gli venne ritualmente presentato da Abbate Giuseppe e Conigliaro Giacomo, altri due uomini d'onore della famiglia di Corso dei Mille, e che lo stesso si occupava genericamente del "controllo" della zona di Roccella (Vol.125 f.130).

Cognato di Zanca Onofrio, indicato prima dal coimputato Calzetta Stefano e poi dallo stesso Contorno come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, il Di Fede Francesco ha ammesso di conoscere il Conigliaro Giacomo e l'Abbate Giuseppe (Vol.142 f.105) ma ha respinto le accuse mossegli di appartenenza a "Cosa Nostra".

Le precise indicazioni e i certi riferimenti contenuti nelle dichiarazioni del Contorno Salvatore sono, invece, sicuri elementi di prova, non smentiti processualmente, delle responsabilità del Di Fede Francesco in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1 e 10).

Nulla è emerso, invece, a carico dell'imputato in ordine agli addebiti di cui agli artt.71, 74 e 75 della legge 685 del 1975 per cui da tali imputazioni il Di Fede Francesco deve essere sollevato con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 13 e 22); ed invero le indagini

espletate non hanno evidenziato fatti od episodi  
comprovanti l'inserimento dell'imputato nel  
traffico di sostanze stupefacenti o la sua  
partecipazione agli utili derivanti da tale  
illecita attivita'.

Di Fede Lorenzo

Indicato da Contorno Salvatore come affiliato, quale "uomo d'onore", alla famiglia di Corso dei Mille, facente parte dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Di Fede Lorenzo veniva colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge 685 del 1975.

Si e' appreso dal Contorno Salvatore che l'imputato - di cui ha riconosciuto le sembianze nell'immagine fotografica mostratagli (Vol.125 f.74) - gli venne presentato ritualmente, come "uomo d'onore", da Abbate Giuseppe e Conigliaro Giacomo, affiliati alla "famiglia" di Corso dei Mille e che il Di Fede Lorenzo si occupava genericamente del "controllo" della zona di "Roccella" (Vol.125 f.22)-

Suocero di Zanca Onofrio, detto "Nono", indicato prima dal coimputato Calzetta Stefano e poi anche da Contorno come uomo d'onore della stessa famiglia di Corso dei Mille, il Di Fede Lorenzo ha ammesso di conoscere il Conigliaro Giacomo e gli Abbate Giovanni e Giuseppe (Vol. f.162), (Vol. f.182) ma ha respinto le accuse mossegli di appartenenza all'organizzazione criminosa "Cosa Nostra".

Le precise indicazioni e i sicuri riferimenti contenuti nelle dichiarazioni del Contorno Salvatore - che il Di Fede Lorenzo ha sostenuto di non conoscere - costituiscono, invece, certi e sufficienti elementi di prova, non smentiti da altre risultanze processuali in contrario, dalla responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1 e 10 dell'epigrafe).

Nulla e' emerso, invece, a carico del Di Fede Lorenzo in ordine agli addebiti di cui agli artt.71 e 75 della legge 685 del 1975

per cui da tali imputazioni il prevenuto deve essere sollevato con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 13 e 22); ed invero le risultanze dell'espletata formale istruzione non hanno consentito di acquisire la prova dell'inserimento dell'imputato nel traffico delle sostanze stupefacenti o la partecipazione dello stesso alla ripartizione degli utili provenienti da tale illecita attivita'.

Di Fresco Onofrio

Indicato da Stefano Calzetta (Vol.11 f.17), (Vol.11 f.18), (Vol.11 f.22), dapprima come "Maurizio" e quindi riconosciuto in fotografia (Vol.11 f.256), quale esponente mafioso dedito al traffico della cocaina e legato al gruppo di "Corso dei Mille", venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli vennero contestati i reati di cui agli art.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della cosca mafiosa di Corso dei Mille, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati di cui agli artt.416 C.P.e 75

legge n.685 del 1975, gli vennero ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 cit.

Tratto in arresto dopo lunga latitanza, si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Calzetta ne' alcuno dei suoi coimputati, tranne Giovanni Matranga, suo affine, e di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

Ha mostrato invece il Calzetta di ben conoscerlo, riferendo, dopo essersi soffermato sul traffico di droga facente capo a Salvatore Virzi', dal quale si rifornivano numerosi aderenti alla cosca di Corso dei Mille, tra i quali Salvatore Rotolo e Giovanni Matranga, che alle ore 20,30 di domenica 6 marzo 1983, quest'ultimo, unitamente al cognato "Maurizio", poi identificato e fotograficamente riconosciuto in Onofrio Di Fresco, si era recato presso la sua abitazione, ove lo stesso Calzetta si trovava in compagnia del Virzi', ed aveva preso in consegna da costui una partita di cocaina.

Ha aggiunto il Calzetta che dopo la morte del Virzi', il Matranga, sempre in compagnia del Di Fresco, si era recato presso lo stabilimento balneare gestito in vita dal defunto, per prelevare altra partita di cocaina, contenuta in un sacchetto di plastica del tipo in uso nei supermercati. Ha precisato inoltre che anche in altre occasioni aveva visto il Virzi' consegnare cocaina, sempre contenuta in sacchetti, al Di Fresco e ad altro cognato del Matranga, tale "Paluzzu", poi identificato in Angelo Mannino.

Le rivelazioni del Calzetta hanno trovato clamoroso riscontro proprio nelle stesse circostanze dell'arresto del Di Fresco, sorpreso il 25 marzo 1985 in Crotone (Vol.189 f.26) mentre si trovava in compagnia di Cosimo Vernengo e Giuseppe Urso, noti esponenti del clan dei Vernengo, famiglia mafiosa che gestiva la raffineria di droga scoperta in via Messina Marine, della quale si tratta in altra parte della sentenza.

L'assunto difensivo del Di Fresco, che ha sostenuto di trovarsi casualmente nel luogo e di non conoscere i suoi coimputati Urso e Vernengo, risulta smentito dallo stesso Cosimo Vernengo (Vol.188 f.276), che ha dichiarato nel corso del suo interrogatorio di essersi recato a Crotone in compagnia dell'Urso e dello stesso Di Fresco.

Le indagini, ancora in corso, intraprese dopo l'arresto dei tre, muovono dal sospetto che in loro compagnia si trovasse il noto Pietro Vernengo e che la missione dei prevenuti in Crotone fosse finalizzata all'impianto in quella zona di altra raffineria di droga.

Ma a prescindere dall'esito di tali indagini e' certo che le circostanze dell'arresto del Di Fresco provano indiscutibilmente il suo stabile inserimento in cosche mafiose, come affermato dal Calzetta, mentre gli accertati particolari collegamenti col gruppo dei Vernengo altresì indiscutibilmente provano il suo

attivo inserimento nel traffico della sostanza stupefacente, cui, secondo il medesimo Calzetta, egli era particolarmente dedito.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato quelli nei suoi confronti precedentemente emessi.

Di Gaetano Giovanni

Di Gaetano Giovanni e' stato raggiunto dal mandato di cattura n. 237 del 31.5.83 con il quale gli si contestavano il reato di cui allo art.416 C.P., nonche' il reato di cui all'art.75 legge n.685/75.

Successivamente contro lo stesso veniva emesso il mandato di cattura n.323/84 con il quale, oltre ai citati reati, gli si contestavano il reato di cui all'art.416 bis C.P. e il reato di cui all'art.71 legge n.685/75.

Il Di Gaetano - macellaio della Kalsa - e' inteso "u parrineddu" e da sempre e' risultato associato ai gruppi delinquenziali di tale zona.

Gia' denunciato per associazione a delinquere insieme ai piu' noti Spadaro Tommaso, Savoca Giuseppe, Calista Gaetano ed altri, con rapporto dei CC. di

Palermo e, segnatamente, a seguito dell'attivit  investigativa del Maresciallo Vito Jevolella (successivamente ucciso da killer mafiosi), il Di Gaetano veniva indicato come uno dei pi  attivi del gruppo dei contrabbandieri, gruppo responsabile, tra l'altro, della soppressione del "corriere" Matteo Biondo (cfr. proc. pen. n.842/81 a. P.M. n.982/81 R.G.)

Stefano Calzetta, parlando dei Graviano, riferiva come alle loro dipendenze vi fossero i fratelli Giuseppe ed Antonino Battaglia, nonch  un macellaio con negozio in una traversa di Corso Emanuele, soprannominato "u parrineddu". Sempre secondo il Calzetta, il pi  grande dei figli di Michele Graviano era solito accompagnarsi e con Pino Battaglia e con "u parrineddu".

In un successivo interrogatorio, il Calzetta ribadiva quanto gi  detto sul Di Gaetano e ne riconosceva la foto (Vol.11 f.44).

Anche Salvatore Contorno ((Vol.125 f.92) e (Vol.125 f.148) riconosceva in una foto il macellaio con negozio attiguo al palazzo della Finanza in Piazza Marina, membro della famiglia di Pino Savoca, anche se ignorava come il Di Gaetano fosse parente di Pietro Calvo.

Anche Sinagra Vincenzo, che spesso lo vedeva con altri accoliti del Marchese, ne riconosceva la foto (Vol.1/F f.192).

Le precise indicazioni del Calzetta e del Contorno sono, comunque, riscontrate da una serie di accertamenti che non lasciano dubbio alcuno sulla collocazione del Di Gaetano all'interno della famiglia di Brancaccio capeggiata da Pino Savoca.

Ed, invero, anche senza tener conto delle risultanze investigative del Maresciallo Jevolella che situava il Di Gaetano nell'orbita del Savoca, vi e' da osservare come l'imputato il giorno 1- settembre

1982 sia stato "controllato" a Brancaccio insieme con Savoca Giuseppe e Graviano Filippo, e come fosse tra gli invitati alle nozze della figlia del Savoca (rapp.24.3.83) (Vol.10 f.57) e segg.), nozze alle quali partecipavano anche i Greco, gli Spadaro, Casella Antonino, Adelfio Francesco, Di Salvo Nicola, Scavone Gaetano , Abbate Salvatore, Lo Nigro Francesco, Carollo Gaetano, tutti coinvolti nel presente procedimento penale.

L'elenco degli invitati (Vol.39/R) era stato rinvenuto nel corso di una perquisizione in casa di Corrao Attilio (lo "sposo") e questi, su duecento invitati dichiarava di conoscerne solo sei.

Nel citato rapporto sono riportati gli argomenti di confutazione delle dichiarazioni del Savoca, del Di Gaetano e del Graviano in ordine alle loro giustificazioni sulla presenza a Brancaccio.

Ma vi e' di piu': Savoca Giuseppe, da tempo latitante, veniva arrestato con Graviano Benedetto e Battaglia Giuseppe (Vol.99/A f.38), mentre il Di Gaetano, successivamente, nell'agosto dell'85 veniva arrestato con Graviano Filippo e cio' ad ulteriore conferma di quanto gia' dichiarato dal Calzetta circa i collegamenti dell'imputato con Pino Savoca, di Battaglia ed i Graviano.

Oltre agli elementi probatori sopraelencati, si deve aggiungere che il Di Gaetano ha sempre sostenuto di non conoscere nessuno dei suoi coimputati - ad eccezione del Savoca e dei Graviano -, mentre dalle indagini bancarie e' emerso come nel 1974 l'imputato abbia ricevuto, sebbene per importi non rilevanti, ben nove assegni tratti dal c/c intrattenuto presso la C.C.R.V.E. (filiale di Palermo) da Greco Giuseppe di Nicolò' (scarpuzzedda), per un importo complessivo di lire 2.400.000 circa.

Non v'e' dubbio, quindi, che l'imputato sia organicamente inserito in "Cosa Nostra" e, segnatamente, nella famiglia di Pino Savoca e che quindi debba rispondere dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P..

Il provato inserimento del Savoca, dei Battaglia e dei Graviano nel traffico di stupefacenti e l'antico legame degli stessi con il Di Gaetano, porta a ritenere come questi sia inserito a giudizio anche in tale illecita attivita' e, pertanto l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli con il mandato di cattura n.323/84 (Capi 1, 10, 13, 22).

Di Giacomo Giovanni

Il coinvolgimento dell'imputato Di Giacomo Giovanni nel traffico di stupefacenti facente capo alle "famiglie" mafiose palermitane, emerge con chiarezza da piu' di una risultanza probatoria.

Con il rapporto giudiziario della Squadra Mobile e del Nucleo Operativo di Palermo dell'8.2.1983, veniva, innanzitutto, posto in evidenza un episodio significativo concernente l'imputato di cui trattasi (VOL.1/RB f.78).

Il 14.5.1981, nel corso di una perquisizione operata nell'abitazione del Di Giacomo, veniva, fra l'altro, rinvenuta una carta d'identita' recante il n.5238671, con apposta la fotografia del Di Giacomo, ma intestata a tale Napoli Vito, risultato, in esito ai compiuti accertamenti, sconosciuto all'Ufficio anagrafe del Comune di Palermo.

In seguito, pero', la P.G. acclarava che la carta di identita' in argomento era stata a suo tempo rilasciata, dalla Delegazione comunale di Pallavicino, a Grifo' Maria, nata a Palermo il 16.5.1935.

Costei e' sorella di Grifo' Michele, e zia materna dei fratelli Micalizzi Salvatore e Michele, questo ultimo genero di Rosario Riccobono.

Per tale ragione l'episodio costituisce sicuramente un primo significativo indizio circa i legami intercorrenti fra il Di Giacomo Giovanni ed il gruppo mafioso facente capo a Rosario Riccobono.

Successivamente, il 16.11.1981, nella Via Alcide De Gasperi a Palermo, agenti della locale Squadra Mobile traevano in arresto il Di Giacomo, in esecuzione di un mandato di cattura emesso a suo carico da questo ufficio, nonche' di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo.

In tale occasione il Di Giacomo venne sorpreso alla guida dell'autovettura Alfa 6 targata PA-548918, acquistata da

Salvatore Lauricella, genero di Rosario Riccobono, ma in realta' di pertinenza di costui, mentre era intento a conversare con Dainotti Giuseppe.

All'interno dell'Alfa 6 veniva rinvenuta copia fotostatica degli atti di un procedimento penale, celebratosi negli Stati Uniti, a carico di Gambino Giuseppe, Adamita Emanuele ed altri, per traffico di stupefacenti.

Tale rinvenimento conferma gli accertati rapporti della "famiglia" facente capo a Rosario Riccobono con Joseph Gambino, capo di una organizzazione criminosa di stampo mafioso dedita all'importazione negli U.S.A. di eroina, ceduta da analoghe organizzazioni operanti nel palermitano, come, tra l'altro, dimostrato proprio dalle risultanze probatorie del procedimento penale celebratosi negli Stati Uniti.

Altrettanto significativa va ritenuta l'accertata presenza, a bordo della stessa autovettura Alfa 6, in altra occasione, dell'imputato Romano Matteo. Costui e' cognato di Adamita Emanuele, coimputato

assieme a Joseph Gambino nel procedimento penale per traffico di stupefacenti sopra richiamato, e fu arrestato il 10.5.1982 a New York, in quanto trovato in possesso di Kg.5 di eroina, 7.500 dollari in contanti e numerosi gioielli del valore complessivo di circa 150.000 dollari.

Sulla scorta di tali elementi, evidenziati nel già citato rapporto dell'8/2/1983, veniva emesso contro l'imputato Di Giacomo Giovanni, ordine di cattura n.40/83 del 25/2/1983 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416 bis C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

Qualche giorno prima, il 14.1.1983, personale della Squadra Mobile di Palermo intimava "l'alt", per un normale controllo, nella via Colonna Rotta, all'autovettura Renault 5 targata PA-598284, alla guida della quale si trovava il coimputato Dainotti Giuseppe. A fianco di costui, quale passeggero, viaggiava proprio il Di Giacomo Giovanni.

Perquisita l'autovettura, gli agenti rinvenivano una busta contenente la somma di lit.67.545.000, sedici mascherine sterili del tipo normalmente in uso dei laboratori chimici, due provette di cristallo ed un crivello.

Tale materiale costituisce l'indizio piu' significativo in ordine al coinvolgimento dei due nel traffico di stupefacenti.

Tutti gli oggetti rinvenuti nell'occorso di cui trattasi, infatti, vengono usualmente adoperati nella trasformazione chimica della morfina-base in eroina.

A cio' si aggiunge la rilevante somma di denaro sequestrata ai due imputati, il cui possesso, da essi non giustificato in alcun modo, non puo' che essere collegato a tale illecito traffico.

In ordine a tali fatti sono stati emessi contro l'imputato ordine di cattura n.10/83 del 18/1/1983 e mandato di cattura n.41/83 del 27/1/1983 con i quali gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.75 della legge n.685 del 1975 e 648 C.P.

Ma l'inserimento del Di Giacomo nell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra", ed il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, hanno trovato, inoltre, puntuale conferma nelle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso il quale ha precisato che il Di Giacomo e' "uomo d'onore", facente parte della famiglia di "Porta Nuova", e ne ha, inoltre, riconosciuto le sembianze in una delle fotografie mostrategli; ha ricordato, altresì, di avere appreso, quando il Di Giacomo Giovanni venne introdotto nel carcere di Palermo dove egli era già ristretto, che il predetto aveva assunto il "grado" di "capo decina" ((VOL.124 f.11); (VOL.124/A f.42), (VOL.124/A f.44), (VOL.124/A f.105)).

A seguito di tali dichiarazioni contro l'imputato e' stato emesso il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Interrogato, l'imputato ha protestato la sua innocenza assumendo di non conoscere gli altri coimputati e, in particolare, Tommaso Buscetta.

Ma le "indicazioni" fornite da quest'ultimo sul conto del Di Giacomo Giovanni hanno trovato conferma nelle ulteriori risultanze processuali.

Ed invero, anche Contorno Salvatore ha ricordato che il Di Giacomo Giovanni, riconosciuto nella fotografia mostratagli e' uomo d'onore della famiglia di "Porta Nuova, ed e' attivamente inserito nel traffico della droga ((VOL.125 f.11), (VOL.125 f.97), (VOL.125 f.127)) insieme a Masino Spadaro e ai Cillari, dei quali si parla in altre parti del presente provvedimento, come di personaggi dediti al traffico di sostanze stupefacenti anche a livello internazionale.

La chiamata in correita' operata, all'unisono, dal Buscetta e da Contorno

ha trovato ampia eco nelle dichiarazioni rese da Anselmo Salvatore e Coniglio Salvatore i quali si sono molto diffusi sulla posizione assunta dall'imputato in seno all'organizzazione criminosa di cui e' processo.

In particolare, i predetti hanno precisato di essersi riforniti piu' volte di eroina, a Palermo, presso il Di Giacomo, il quale operava in tale traffico assieme ai fratelli Gioacchino e Antonino Cillari.

Tale circostanza appare ancora piu' significativa, ove si ponga mente alla collocazione dei fratelli Cillari nell'ambito della medesima "famiglia" mafiosa del Di Giacomo come riferito da Tommaso Buscetta.

Il Coniglio ha, poi, riferito di avere appreso che l'imputato era solito rifornire di eroina anche Brucia Gaspere, con consegne di circa 200 gr.di sostanza per volta.

Anche il Coniglio, infine, ha riconosciuto il Di Giacomo in una delle foto mostrategli

((VOL.206 f.12), (VOL.206 f.13), (VOL.206 f.22),  
(Vol.206 f.25), (Vol.206 f.38), (Vol.206 f.48),  
(Vol.206 f.50), (Vol.206 f.64), (Vol.206 f.70),  
(Vol.206 f.87), (Vol.206 f.88), (Vol.206 f.91),  
(Vol.206 f.96), (Vol.206 f.127), (Vol.206  
f.128), (Vol.206 f.129), (Vol.206 f.131),  
(Vol.206 f.132), (Vol.206 f.134), (Vol.206  
f.135), (Vol.206 f.137), (Vol.206 f.139),  
(Vol.206 f.140), (Vol.206 f.141),

(Vol.206 f.150), (Vol.206 f.167), (Vol.133  
f.245), (Vol.133 f.257), (Vol.133 f.260),  
(Vol.133 f.266), (Vol.133 f.272) - (Vol.133  
f.274), (Vol.133 f.276), (Vol.133 f.278),  
(Vol.133 f.279), (Vol.133 f.289), (Vol.133  
f.292), (Vol.133 f.301), (Vol.133 f.310),  
(Vol.133 f.312), (Vol.133 f.315) - (Vol.133  
f.317), (Vol.133 f.328), (Vol.133 f.330) -  
(Vol.133 f.332), (Vol.133 f.338) - (Vol.133  
f.340), (Vol.133 f.346);

(Vol.134 f.167) - (Vol.134 f.169); (Vol.7/Z f.272), (Vol.7/Z f.273), (Vol.7/Z f.275))

A seguito di tali dichiarazioni veniva emesso l'ordine di cattura n.237/84 del 23/10/1984 con il quale si contestava all'imputato il concorso nel reato p. e p. dagli artt.71 e 74 della legge n.685 del 1975.

Peraltro le indicazioni fornite sul conto del Di Giacomo Giovanni dai predetti Coniglio e Anselmo hanno avuto riscontro nella sentenza emessa dalla 3<sup>a</sup> sezione del Tribunale di Palermo il 25/2/1985 che ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati p. e p. dagli artt.71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975, commessi in concorso con Cillari Antonino, Cillari Gioacchino e gli stessi Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore in Palermo e Milano, condannandolo alla pena di anni 10 di reclusione e lire 40.000.000 di multa (VOL.187 f.124), (VOL.187 f.151).

Ma dell'imputato hanno, anche, parlato Bruno Felice e Giovanni Melluso riferendo, il primo, che il Di Giacomo frequentava il "salone" di Luigi Gatto (vedi foglio 6 delle sue dichiarazioni) e, il secondo, che l'imputato era molto vicino alla famiglia dei Fidanzati e che aveva fama di essere un killer (Vol.71 f.41); (Vol.71 f.47); (Vol.84 f.168).

Alla stregua di siffatte risultanze, deve ritenersi la sussistenza di certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato in ordine ai reati contestatigli ai capi 1, 10, 13, 22 e 37 della rubrica dei quali, pertanto, deve essere chiamato a rispondere davanti la corte di Assise di Palermo.

Per quanto concerne, invece, le imputazioni di cui ai capi 390 e 391 dell'epigrafe, il Di Giacomo Giovanni, per le considerazioni che precedono, non puo' essere chiamato a rispondere di tali addebiti giacche' le somme di cui e' stato trovato in possesso

devono essere ritenute provento delle illecite  
attività alle quali lo stesso era dedito ed, in  
particolare, al traffico di sostanze  
stupefacenti e non compendio di ricettazione.

Pertanto, da tali imputazioni deve essere  
sollevato con l'ampia formula liberatoria  
"perché i fatti non sussistono".

Di Giovanni Calogero

Denunciato con rapporto del 16 marzo 1984 (Vol.119/R f.256) quale favoreggiatore del latitante Giuseppe Madonia n.1946, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 118/84 del 9 aprile 1984, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.378 C.P..

Come emerge del menzionato rapporto, che completa le risultanze di quello del precedente 14 febbraio (Vol.118/R f.6), in data 21 novembre 1983, Salvatore Rizza, altro favoreggiatore del Madonia, chiamata l'utenza di Gela n.914026, chiese di tale "Calo' Tabarano" e lo avvertì, dicendogli di riferirlo a "quello" ed a Ciro Vara, anch'egli altro favoreggiatore del Madonia, che "si erano portati Toto' Polara a Palermo".

Successive indagini consentirono di identificare il "Calo' Tabarano" nell'imputato in esame, il quale, interrogato (Vol.128/R f.1), ha ammesso di essere chiamato da tempo col menzionato soprannome e di conoscere sia il Madonia, che il Rizza ed il Vara. Ha negato pero' di essere l'interlocutore della telefonata in questione.

Non sussistono tuttavia dubbi sul fatto che egli il 21 novembre 1983 si trovava a Gela col Vara e col Madonia e che quest'ultimo di lui si serviva per ricevere messaggi, come quello inviatogli dal Rizza, utili per sottrarsi alla cattura. Salvatore Polara, menzionato nella telefonata come "Toto' Polara" e' infatti l'imputato che era stato proprio allora tratto in arresto.

Va, pertanto, il Di Giovanni rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento ascrittogli come al capo 428 dell'epigrafe.

Di Girolamo Andrea

Di Girolamo Andrea e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 411 bis C.P., nonche' dei reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75.

Tommaso Buscetta, parlando della famiglia di Corso Calatafimi, specificava come la giurisdizione della stessa si estendesse da Porta Nuova fino alla Rocca e aggiungeva: "Il capo era un certo Di Girolamo, che credo sia deceduto per morte naturale, il quale era imputato nel processo celebratosi a Catanzaro e poi emigro' in Germania.

Ignoro chi sia l'attuale capo della famiglia, ma credo che il territorio di tale famiglia sia stato assorbito da quelle della Rocca e di Porta Nuova". (Vol.124 f.7).

Sempre parlando della predetta famiglia, nel corso di un successivo interrogatorio il Buscetta riferiva:

"Come ho detto, il capo della famiglia era Mario Di Girolamo, imputato nel processo celebratosi a Catanzaro, il quale, dimesso dal carcere, e' emigrato in Germania per lavorare nel commercio all'ingrosso di generi ortofrutticoli. Non so se lo stesso sia ancora vivo. So che, ai tempi, e cioè' fino al 1963, faceva parte della Commissione quale capo mandamento. Di tale famiglia, che poi e' stata incorporata in quella di Porta Nuova ricordo che facevano parte Tommaso Guttadauro, un commerciante di agrumi molto piu' anziano di me, e tre fratelli, uno dei quali si chiamava Roberto, che erano in contrasto con Michele Cavataio; quest'ultimo, anzi, ne uccise due personalmente". (Vol.124/A f.10).

Il Buscetta, quindi, elencando i membri della commissione ai tempi di Salvatore Greco ("Cicchiteddu"),

indicava anche il Di Girolamo Mario come rappresentante della famiglia di Corso Calatafimi. (Vol.124/A f.90).

A seguito delle dichiarazioni del Buscetta, la Squadra Mobile inviava un rapporto in data 18.8.84 (fasc. LXX - allegati alle dichiarazioni del Buscetta) nel quale si precisava che:

- Di Girolamo Mario, nato a Palermo il 26.9.1913, fino a pochi giorni prima della sua uccisione avvenuta il 12.10.1982, si trovava in Germania come dal rapporto allegato (all.n.15);

- i tre fratelli appartenenti alla famiglia di Corso Calatafimi si identificavano in Di Girolamo Giuseppe (ucciso in Corso Calatafimi il 26.11.58), Di Girolamo Roberto (ucciso a Palermo il 9.Agosto 1958) e Di Girolamo Andrea, indiziato di appartenenza alla mafia. Inoltre vi era un quarto fratello, incensurato, a nome Di Girolamo Guido;

- i predetti fratelli risultavano essere lontani cugini del Di Girolamo Mario, ritenuto il capo della famiglia di Corso Calatafimi.

Sentito dal G.I., Di Girolamo Andrea si protestava innocente dei reati ascrittigli e affermava di non conoscere Tommaso Buscetta.

Precisava di essere fratello di Giuseppe e Roberto, deceduti 26 anni fa, e ammetteva di aver conosciuto solo di vista un Di Girolamo Mario perche' abitava nello stesso stabile ove abitavano le sue sorelle.

Negava, comunque, che con lo stesso vi fosse un qualsiasi rapporto di parentela o di affinita' e solo ammetteva di salutarlo ("lo conoscevo di cappello"), mentre solo dalla televisione aveva appreso della sua uccisione (Vol.123 f.68).

La esistenza di un quarto fratello Di Girolamo, comunque, elimina la certezza che l'attuale detenuto sia uno dei "tre fratelli Di Girolamo" indicati dal Buscetta.

Quest'ultimo, infatti, pur avendo dato esatte indicazioni su Mario Di Girolamo e sui "tre" fratelli Di Girolamo, due dei quali, come visto, effettivamente uccisi, non era a conoscenza del predetto quarto fratello il quale, seppure incensurato, ben poteva essere membro di una famiglia mafiosa, visti i precedenti della sua famiglia (in senso giuridico).

Il Di Girolamo Andrea, pertanto, va prosciolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1, 10, mentre va prosciolto dai reati di cui ai capi 13, 22 per non avere commesso il fatto, non essendo emerso alcun elemento a suo carico.

Di Giuseppe Pietro

Indicato da Contorno Salvatore come "uomo d'onore" affiliato alla famiglia di Brancaccio, facente parte della organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Di Giuseppe Pietro veniva colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24-10-84 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Si e' appreso dal Contorno che l'imputato, cognato di Buffa Vincenzo, uomo d'onore della famiglia di Ciaculli, gli venne ritualmente presentato dal predetto e da Zanca Carmelo, uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille (Vol.125 f.130) e che le notevoli disponibilita' finanziarie del Di Giuseppe, la cui famiglia di origine era benestante, servono a "mascherare" l'impiego di capitali, frutto di attivita' illecite, da parte del gruppo Zanca e di quello del

Prestifilippo, entrambi con lui imparentati tramite la moglie.

L'imputato ha decisamente respinto gli addebiti (Vol.27 f.142) assumendo di non avere mai conosciuto personalmente Contorno Salvatore ma le precise indicazioni e i sicuri riferimenti contenuti nelle dichiarazioni del predetto (il quale ha, tra l'altro, ricordato di essere andato a caccia, piu' volte, con il Di Giuseppe Pietro al quale, successivamente, il porto d'armi e' stato revocato per essere stato sorpreso mentre andava a caccia di notte nei pressi di Palermo - (Vol.125 f.131), costituiscono certi e sufficienti elementi probatori - non smentiti da altre risultanze processuali - della responsabilita' del Di Giuseppe Pietro in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1 e 10).

Nulla e' emerso, invece, a carico dell'imputato in ordine agli addebiti di cui agli artt.71 e 75 della legge 685 del 1975 per cui da tali imputazioni il Di Giuseppe

Pietro deve essere sollevato con l'ampia formula "per non avere commesso i fatti" (Capi 13 e 22); ed invero le emergenze istruttorie non hanno fornito la prova di fatti od episodi specifici concernenti l'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti o la sua partecipazione agli utili derivanti da tale illecita' attivita'.

Di Gregorio Francesco

Indicato da Contorno Salvatore come uomo d'onore della famiglia di S.Maria di Gesu', affiliata all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Di Gregorio Francesco veniva colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge 685 del 1975.

Riferendosi all'imputato, il Contorno Salvatore ha ricordato che lo stesso aveva lavorato, per soli tre mesi, alle dipendenze dell' AMAP di Palermo e che aveva avuto modo di incontrarlo spessissimo presso Stefano Bontate, rappresentante della famiglia di S.Maria di Gesu' (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.123)

L'imputato ha decisamente respinto gli addebiti mossigli, ha negato di avere mai conosciuto il Contorno Salvatore ma ha

ammesso di avere lavorato, per soli tre mesi, alle dipendenze dell' AMAP di Palermo (Vol.28 f.142).

Questa circostanza, ricordata dal Contorno, il quale ha riconosciuto l'imputato in una immagine fotografica mostratagli (Vol.125 f.74), comprova che il Di Gregorio Francesco era ben noto al Contorno stesso le cui precise indicazioni sul di lui conto costituiscono certi e sufficienti elementi probatori della responsabilita' dello imputato in ordine ai reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P. (Capi 1 e 10).

Nulla e' emerso, invece, a carico del Di Gregorio Francesco in ordine agli addebiti di cui agli artt.71 e 75 della legge 685 del 1975 per cui da tali imputazioni il predetto deve essere sollevato con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (capi 13 e 22); ed invero l'ispletata istruzione formale non ha consentito l'acquisizione di elementi probatori dell'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze

- Pag.5.136 -

stupefacenti o della sua partecipazione agli  
utili derivanti da tale illecita attivita'.

Di Gregorio Gaetano

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.131) quale "uomo d'onore" della famiglia di S.Maria di Gesu', venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di conoscere il Contorno soltanto di vista.

Trattasi del padre di Stefano Di Gregorio, cioe' della persona che, come e' stato accertato ed esposto nella parte della sentenza dedicata all'omicidio di Stefano Bontate, precedeva costui a guisa di staffetta con altra autovettura allorché il capo della famiglia di S.Maria di Gesu' cadde vittima del proditorio agguato tesogli.

L'imputato ha ammesso nel corso del suo interrogatorio di aver ben conosciuto Stefano Bontate, che ha definito "persona autorevole della borgata", mentre ha negato che il figlio Stefano fosse l'autista del Bontate, pur riferendo che aveva trovato lavoro presso costui e talvolta lo accompagnava. Quando poi alla presenza del figlio Stefano sul luogo della uccisione del Bontate, per altro affermata sia dal nipote Salvatore Di Gregorio che dal Buscetta e dal Contorno, con tipico atteggiamento omertoso non solo la ha negata ma addirittura ha creduto di dover fornire al figlio una sorta di "alibi", sostenendo che quella sera trovavasi a casa.

Le suddette circostanze rendono ben poco credibili le sue proteste di innocenza di fronte alle precise accuse del Contorno, che lo ha indicato come membro della stessa sua famiglia mafiosa, e l'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere anche di di tipo mafioso ascrittigli come ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

- Pag.5.139 -

Nulla invece risulta a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, sicche' va prosciolto dai relativi addebiti, di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe medesima.

Di Gregorio Salvatore

Nei confronti di Salvatore Di Gregorio venne emesso mandato di cattura 321/83 del 9 luglio 1983 per il reato di cui all'art. 378 C.P., essendo emerso da espletate intercettazioni telefoniche che egli aveva favorito l'imputato Nicolo' Maugeri a sottrarsi alle ricerche dell'autorita', avvertendolo che nei suoi confronti era stato emesso mandato di cattura.

La circostanza e' stata pacificamente ammessa dal Di Gregorio nel corso del suo interrogatorio del 15 luglio 1983 (Vol.73/R f.155), avendo egli riconosciuto di essere l'interlocutore di nome "Turi" di cui alla telefonata del 24 luglio 1982, con la quale il Maugeri fu avvertito dell'emissione a suo carico del provvedimento restrittivo, e sostenuto di essere stato a sua volta messo al corrente che il Maugeri era ricercato da

parte di tale Enzo Brullo, socio del Maugeri medesimo.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento personale ascrittogli come al capo 427 dell'epigrafe.

Di Gregorio Stefano

Nei confronti di Stefano Di Gregorio, sentito in qualita' di teste nell'ambito delle indagini concernenti l'omicidio di Stefano Bontate, alla cui auto si era appreso faceva da staffetta con altro veicolo al momento della uccisione del capo della "famiglia" di S.Maria di Gesu', venne emesso mandato di cattura 320/83 del 9 luglio 1983 per il reato di falsa testimonianza.

Successivamente indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.27), (Vol.125 f.28), (Vol.125 f.74), (Vol.125 f.131), (Vol.125 f.189) quale "uomo d'onore" della famiglia suddetta, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli

furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante e l'11 agosto 1985 e' venuto a morte in circostanze da accertare, come risulta dal fascicolo Atti Relativi della Procura della Repubblica di Palermo n.3145/85.

Va dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine a tutti i reati ascrittigli (capi 1,10,13,22 e 433 dell'epigrafe) perche' essi sono estinti per morte dell'imputato.

Di Leo Vincenzo

Nel corso delle dichiarazioni rese al P.M. nel quadro di una volontaria collaborazione con gli organi statali, Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore riferivano di un tale "Billi" come di persona che era stata adibita, da Lombardo Salvatore e dallo stesso Coniglio Salvatore, per trasportare ingenti quantita' di sostanze stupefacenti e che era solita circolare armata sebbene sfornita di porto d'armi (Vol.1/Z f.225).

Le indagini prontamente esperite per identificare il "Billi" sfociavano nel rapporto del 30/11/1984 con il quale il Comandante della I- Sezione del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo denunciava, in stato di fermo di p.g., Di Leo Vincenzo, identificato per il "Billi" perche' ritenuto responsabile dei reati di detenzione e trasporto di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nonche' di porto d'armi senza licenza.

L'1.12.1984 il P.M. spiccava ordine di cattura nei confronti del Di Leo Vincenzo in ordine ai reati di cui in epigrafe e procedeva all'interrogatorio dell'imputato il quale protestava la sua innocenza assumendo di non avere mai conosciuto i suoi accusatori (Vol.6/Z f.37).

La stessa protesta di innocenza veniva reiterata dal Di Leo Vincenzo in sede di interrogatorio davanti questo ufficio; ma, stavolta, l'imputato "ricordava" di avere conosciuto il Coniglio Salvatore perche' entrambi ristretti presso la locale Casa Circondariale tra la fine del 1982 e i primissimi del 1983 e di aver confidato allo stesso le sue vicissitudini giudiziarie riferendogli, tra l'altro, di avere lavorato presso la sala di trattenimenti denominata "Sombrero" di proprieta' di tale Lombardo (Vol.7/Z f.133).

Le discolpe addotte dall'imputato non possono trovare ingresso processuale sia per le contraddizioni in cui e' incorso, sia perche' le indicazioni, fornite sul suo conto dal

Coniglio e dall'Anselmo, appaiono precise ed univoche in quanto i predetti, facendo riferimento al Di Leo, lo hanno esattamente descritto come un giovane di circa trent'anni, con i baffi, che lavorava presso l'esercizio pubblico "Sombrero" ed era stato ristretto nella stessa cella della locale Casa Circondariale con Scalia Nunzio. A cio' si aggiunga che Coniglio Salvatore ha colto una fortissima rassomiglianza tra il "Billy" e la persona effigiata nella foto segnaletica n.31 a (Vol.6/Z f.26) riproducente appunto le sembianze dell'imputato Di Leo Vincenzo.

Appare, pertanto, aderente alle emergenze processuali disporre il rinvio a giudizio del prevenuto per rispondere dei reati contestatigli come in epigrafe (Capi 31 e 362).

Di Maggio Rosario

Con rapporto del 25/8/1978 il Comandante del Reparto Operativo del gruppo dei CC. di Palermo denunciava Di Maggio Rosario perche' ritenuto responsabile, insieme a Badalamenti Gaetano, Greco Salvatore, Alberti Gerlando ed altre persone, del reato di associazione per delinquere aggravata, commesso in Palermo e provincia sino al 1977.

Riferivano gli inquirenti che il Di Maggio Rosario, capo-mafia di Torretta, era un esponente in vista delle cosche operanti nel palermitano e che, secondo le rivelazioni di Di Cristina Giuseppe, capo-mafia di Riesi ucciso a Palermo il 30/5/1978, lo stesso Di Maggio Rosario era uno dei componenti, insieme a Badalamenti Gaetano e Greco Salvatore inteso "chicchiteddu", della triade dei "patriarchi" dell'ala moderata della mafia "tradizionale".

Procedutosi nei confronti del denunciato in ordine al reato di associazione per delinquere aggravata, in sede di notifica del provvedimento con cui si contestava l'addebito veniva accertato che l'imputato era deceduto il 10/10/2979.

Va, pertanto, dichiarato non doversi procedere contro Di Maggio Rosario in ordine al reato ascrittogli perche' estinto per morte dell'imputato (Capo 1).

Di Marco Salvatore

Indicato da Sinagra Vincenzo di Antonino (ff.119, 144, 148, 149, 152, 154, 156, 160, 162, 190, 194, 209, 210 fasc.pers.) quale componente del gruppo criminale, composto dallo stesso Sinagra ed altri malfattori, operanti alle dipendenze di Filippo Marchese e responsabili di impressionante serie di reati contro il patrimonio, con mandati di cattura 33/84 del 2 febbraio 1984, n.71/84 del 29 febbraio 1984, n.278/84 dell'11 agosto 1984 gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., le rapine in danno di Gaetano Marabeti, Vincenzo Balsamo, Luigi Quadrini, Pronto Credito S.r.l. e Colibri' S.r.l., i furti in danno delle gioiellerie Bracco, Pisano, Turco e Barrale, il furto dell'auto di tale Valentino ed altri reati minori connessi.

Avendolo inoltre lo stesso Sinagra indicato quale compartecipe della rapina verificatasi il 24 luglio 1981 presso lo scalo ferroviario di Villabate - Ficarazzelli ed avendo egli stesso ampiamente confessato la sua responsabilita' in proposito, con mandato di cattura 99/84 del 22 marzo 1984 gli vennero contestati il suddetto reato e quelli connessi.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti anche l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia mafiosa capeggiata da Filippo Marchese, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i reati di cui sopra, gli vennero ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

Ha reso ampia confessione, respingendo soltanto l'addebito relativo alla rapina in danno di Luigi Quadrini e quelli relativi al traffico di sostanza stupefacente e sostenendo di esser stato pressoché costretto ad aggregarsi alla banda dei Sinagra per salvare la vita.

Ed infatti il Sinagra, riferendo che tali Maurizio Lo Verso e Giovanni Fallucca erano stati soppressi per ordine del Marchese proprio per aver partecipato, non autorizzati, alla rapina presso lo scalo ferroviario di Villabate - Ficarazzelli, aveva precisato che tra i correi vi era tale "Salvatore" (poi identificato in Salvatore Di Marco), che era stato tuttavia "perdonato" ed adibito al compito di rubare gli automezzi e le motociclette occorrenti alla banda del Marchese per consumare delitti.

Interrogato il Di Marco nego' dapprima strenuamente financo di conoscere il Sinagra. Quindi chiese di conferire col Giudice istruttore ed ammise che, avendo appreso della soppressione dei suoi correi Lo Verso e Fallucca, si era allontanato precipitosamente da Palermo, sentendosi in imminente pericolo. Rientrato, aveva avvicinato il Sinagra Vincenzo detto "Tempesta", cugino del precedente, offrendogli parte del bottino che gli era

spettato per la rapina e finendo per legarsi al predetto ed alla sua banda per evitare rappresaglie contro se' stesso ed i suoi familiari. Era rimasto avviluppato in trame criminose senza rendersene quasi conto ed era ora intenzionato a riscattarsi rendendo piena confessione dei delitti commessi che ora gli ripugnavano.

Il suo pentimento ha radice sicuramente morale e sulla sua decisione di collaborare con la Giustizia non ha inciso alcun calcolo di convenienza, avendo egli espressamente dichiarato di essere pronto a sopportare tutte le conseguenze dei gravi crimini compiuti, spinto soprattutto dal desiderio di totale espiazione. Ne', trattandosi di appartenente ad organizzazione criminosa, cio' deve sorprendere, avuto riguardo alle particolarita' del "reclutamento" del Di Marco, inserito nella banda del Marchese non per sua scelta autonoma, ma per salvare la sua vita e soprattutto quella dei suoi familiari, ai quali si e' dimostrato attaccatissimo, preferendo, a

differenza di altri in analoghe posizioni, la permanenza in una struttura carceraria vicina a Palermo ed alla sua famiglia in luogo di una piu' sicura sistemazione in altra sede che fosse al riparo dalla influenza e dalle possibilita' di azione vendicativa da parte della organizzazione criminale da cui s'era dissociato.

Il Di Marco e', invero, una delle tante vittime di una tristissima realta' sociale che spesso offre ai giovani in cerca di lavoro e di sistemazione solo il delitto come facile e talvolta unico sbocco alle loro aspirazioni. A differenza di altri ha trovato tuttavia la forza di uscire dalla spirale del crimine e cio' ancor prima di rimanere impigliato nelle maglie della repressione giudiziaria, coincidendo il suo allontanamento dalla banda del Marchese con l'arresto, nel 1982, dei Sinagra, che piu' da vicino lo controllavano e lo dirigevano, per l'omicidio di Diego Di Fatta. Da quel momento, "uscito da un incubo", come ha tenuto a sottolineare, non risulta abbia mantenuto piu' alcun contatto con gli altri tristi personaggi

della banda ne' che sia rimasto coinvolto in altre imprese criminali.

Aveva da ragazzo coltivato il proposito di arruolarsi nell'arma dei Carabinieri ma, essendo rimasto invalido per un incidente occorsogli durante il servizio militare, prestato come paracadutista, il suo desiderio era rimasto insoddisfatto. La comune passione per le motociclette gli aveva fatto conoscere Maurizio Lo Verso e Giovanni Fallucca, che gli avevano ad un certo punto proposto di partecipare alla rapina sul furgone postale a Ficarazzelli ed egli, accettando, era rimasto impaniato in una perversa ragnatela dalla quale solo l'arresto dei Sinagra lo aveva liberato.

La sua credibilita' e' assoluta.

Non traspare dalle sue dichiarazioni alcun proposito di vendetta ne' calcolo di alcun genere. Ha consentito, provocando la sua stessa incriminazione, la ricostruzione dei fatti delittuosi e l'individuazione di autori di crimini rimasti nell'ombra per le originarie

imprecise o generiche indicazioni fornite prima di lui da Vincenzo Sinagra di Antonino.

Con le dichiarazioni di costui sostanzialmente concordano in pieno le sue e se sussiste qualche marginale discordanza questa e' esclusivo frutto dell'attentissimo scrupolo del Di Marco nell'accusare soltanto chi aveva la certezza si fosse macchiato di un determinato delitto e nel rivelare soltanto cio' che personalmente e sicuramente gli risultava.

Invero, essendo elemento marginale della banda, adibito a specifici e determinati compiti e talvolta, se non quasi sempre, informato e "convocato" appena prima della fase consumativa dei delitti, restava sovente all'oscuro della identita' di taluni suoi complici, intervenuti nella fase preparatoria, in quella di appoggio o di assicurazione e spartizione del bottino. E questa e' la ragione per la quale gli autori dei delitti la cui consumazione e' stata confessata sia dal Sinagra che dal Di Marco sono indicati in numero maggiore, generalmente,

nelle dichiarazioni del primo, mentre il secondo si e' detto all'oscuro della partecipazione di alcuni.

Il tormentoso scrupolo di non provocare con le sue accuse danni ad un innocente e' pienamente dimostrato dalla vicenda relativa al c.d. "siddiatu", personaggio cosi' soprannominato, complice della rapina in danno di Luigi Quadrini, prima identificato in Vincenzo Savoca di Luigi, quindi in Salvatore Buscemi nato l'8.3.1933 e quindi ancora in Salvatore Buscemi nato il 27 luglio 1951, tutti via via scagionati dall'accusa, essendo il Di Marco dopo il loro arresto insorto prontamente per avvertire gli inquirenti dell'errore in cui erano incorsi per un approfondimento non sufficiente e per l'errore nella ricerca dei riscontri delle sue dichiarazioni.

Dei fatti addebitatigli ha negato soltanto la sua partecipazione alla suddetta rapina in danno di Luigi Quadrini e lo stesso Vincenzo Sinagra di Antonino ha

chiarito di averlo accusato per errore. Ha negato altresì di essere stato mai coinvolto in traffici di sostanze stupefacenti ed invero non v'è alcuna prova di un suo inserimento in tale attività criminosa, sicché dai relativi addebiti va prosciolto con ampia formula.

Dei furti e delle rapine addebitatigli trattano altre parti della presente sentenza, cui si rimanda.

In questa sede va osservato che l'inserimento a pieno titolo del Di Marco nel gruppo criminale di cui trattasi e quindi nella famiglia mafiosa di Filippo Marchese è ampiamente provato dalla sua ammessa partecipazione alla impressionante serie di delitti commessi dalla banda di Corso dei Mille.

Ne varrebbe osservare che egli si trovo' così ad operare contro voglia e per timore dei suoi infidi amici, perche' ciò potrà essere valutato, semmai, in sede di graduazione della pena da infliggere; così come non potrà essere trascurato che il Di Marco in ben due occasioni, come risulta confermato dalle dichiarazioni di Vincenzo Sinagra di

Antonino, provvide a rendere inefficienti altrettante motociclette rubate per conto della banda, essendo consapevole dell'uso criminale che ne sarebbe stato fatto.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha per questa parte assorbito ed integrato i precedenti provvedimenti emessi nei suoi confronti.

Va prosciolto per non aver commesso i fatti dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli con lo stesso mandato.

Per quanto attiene agli altri reati addebitatigli si rimanda alle parti della sentenza che se ne occupano.

Di Miceli Giuseppe

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta sulla associazione mafiosa Cosa Nostra, comprendente tutte le varie "famiglie" mafiose, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati di cui all'art. 416 C.P. e 75 legge n.685, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 cit.

Con ordinanza del 10 gennaio 1985 (fasc. pers. f.29) venne posto in stato di arresti domiciliari.

Si e' protestato innocente, sostenendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere alcuno dei suoi coimputati (inizialmente anche i Vernengo coi quali e' risultato in rapporti di affinita').

Trattasi di elemento certamente inserito in Cosa Nostra e particolarmente collegato alle famiglie mafiose cui fanno capo i Vernengo, i Fascella, i Lo Iacono ed i Pullara'.

Infatti il 19 ottobre 1981 venne tratto in arresto in una villa di via Valenza a seguito di irruzione della Polizia ed a nutrita sparatoria cagionata dalla resistenza degli occupanti di essa, fra i quali vennero acciuffati, oltre al Di Miceli, Benedetto Capizzi, Ruggero Vernengo, Pietro Lo Iacono, Giovan Battista Pullara', Giuseppe Gambino, Salvatore Profeta e Pietro Fascella.

E' noto ed esposto in altra parte della presente sentenza che l'immediata perquisizione

della villa consenti' il rinvenimento di numerose rivoltelle e che attraverso le dichiarazioni dello stesso Di Miceli venne individuata l'abitazione di Giorgio Aglieri, ove fu sequestrata ingentissima somma di denaro in valuta italiana ed estera.

Il procedimento penale iniziato a seguito della suddetta operazione di Polizia si e' recentemente concluso presso la Corte di Appello di Palermo, che ha inflitto anche al Di Miceli severa condanna (Vol.209 f.170). E le suddette risultanze pienamente riscontrano quanto sul Di Miceli dichiarato da Stefano Calzetta (f.63 Vol.11, f.77 Vol.11 + f.53 fasc.pers. I-) che lo ha indicato come esponente mafioso addetto alla custodia della villa, ove vari esponenti di famiglie mafiose erano soliti riunirsi.

Ha aggiunto altresì il Calzetta di aver raccolto voci secondo cui il Di Miceli sarebbe il vero proprietario del lussuoso negozio gestito nella via Ruggero Settimo di Palermo da Giovanni Alongi, frequentato da

numerossissimi esponenti mafiosi ed il cui suddetto gestore e' anch'egli imputato nel presente procedimento.

Le voci raccolte dal Calzetta non hanno trovato riscontro nelle indagini espletate; tuttavia le indagini bancarie concernenti il Di Miceli hanno consentito di accertare i suoi rapporti col costruttore Federico Amato, ritenuto prestanome dei Vernengo ed anch'egli imputato nel presente procedimento.

Non possono pertanto rimanere residui dubbi sulla appartenenza del Di Miceli a Cosa Nostra ma l'imputato risulta, dopo il deposito degli atti, esser deceduto il 31.10.1985.

Vanno, pertanto, tutti i reati ascrittigli dichiarati estinti per morte dell'imputato.

Di Natale Armando

A seguito delle sue stesse dichiarazioni, concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 388/82 del 7 ottobre 1982, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.71 legge n.685 del 1975 per l'illecita importazione dal Marocco di circa 600 kg. di hashish.

Della vicenda tratta la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede ricordato che, emesso nei suoi confronti il suddetto mandato di cattura, il Di Natale si dava alla latitanza ed 'appena tre giorni dopo, il 10 ottobre 1982, veniva ucciso nei pressi di Alessandria.

Va, pertanto, dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, in ordine al reato ascrittogli al capo 27 dell'epigrafe, perche' esso e' estinto per morte dell'imputato.

Di Pace Giovanni

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.69), (Vol.125 f.131), (Vol.125 f.132), (Vol.125 f.175), (Vol.125 f.176) quale componente della "famiglia" mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Con ordinanza del 26 aprile 1985 e' stato posto in stato di arresti domiciliari.

Si e' protestato innocente, sostenendo di essersi allontanato da Palermo da piu' di dieci anni per stabilirsi nei pressi di Vittoria ed ammettendo soltanto di avere legami familiari coi fratelli Michele e Salvatore

Greco, con i quali, sino al 1981, era in societa' nella DEA s.r.l., operante nel settore della trasformazione degli agrumi.

Il Di Pace risulta coniugato con Paola Cottone, sorella di Maria Cottone, a sua volta coniugata con Salvatore Greco fratello di Michele (rapporto Squadra Mobile 19 ottobre 1984 a (Vol.125/A f.58)). Ma i suoi rapporti con i Greco non sono soltanto di natura familiare.

Secondo il menzionato rapporto, infatti, il Di Pace e' socio dei Greco nella cooperativa agricola Favarella ed e' stato amministratore unico della DEA s.r.l. con sede in Bagheria, societa' coinvolta in clamorosa truffa ai danni della CEE, accertata nel settembre 1982 e la cui scoperta ha dato luogo a procedimento penale conclusosi nella fase istruttoria con ordinanza dell'8 gennaio 1985 (Vol.218 f.64), che ha disposto il rinvio a giudizio dello stesso Di Pace, di Michele e Salvatore Greco, di Michelangelo Aiello ed altri.

Gli intensi rapporti del Di Pace con i Greco emergono inoltre dalla circostanza che l'imputato in esame e Salvatore Greco occupano in Casteldaccia, in quella contrada Stazzone, la medesima villa plurifamiliare (vedi rapporto 19 ottobre 1984 citato), sicche' appare del tutto menzognero l'assunto del prevenuto secondo cui egli sarebbe rimasto lontano da Palermo da oltre dieci anni.

E proprio nella suddetta villa, in corso di perquisizione, e' stata rinvenuta una fotografia di gruppo, ritraente lo stesso Di Pace insieme a Salvatore Prestifilippo, Giovanni Prestifilippo ed i suoi due figli Mario e Giuseppe nonche' il famigerato Giuseppe Greco di Nicolo' detto "scarpuzzedda", vale a dire tutto lo stato maggiore della potente famiglia mafiosa di Ciaculli, cui e' stato contestato al Di Pace di appartenere (fot.079279) - (fot.079296).

Le espletate indagini bancarie, inoltre, hanno consentito di accertare, oltre agli intensi rapporti fra il Di Pace ed i Greco, anche l'esistenza di assegni che lo collegano a Giuseppe Ingrassia, il quale, secondo lo stesso Salvatore Contorno e le risultanze delle indagini espletate, esposte nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della sua posizione, costituiva in Milano il corrispondente dei Greco e dei Prestifilippo nel traffico di droga da costoro gestito.

Avendo, pertanto, le accuse del Contorno trovato i suddetti ampi riscontri, l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli nel mandato di cattura 361/84.

Di Pace Giuseppe

Nei confronti di Giuseppe Di Pace venne emesso mandato di cattura 535/83 del 22 dicembre 1983, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.648 C.P..

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di droga di Tommaso Spadaro. Ed infatti le indagini che lo riguardano presero le mosse dal fatto che l'imputato risultava aver negoziato vaglia per ben 150 milioni facenti parte di una partita di titoli per complessive lire 500.000, emessi a richiesta di Antonietta Sampino con provvista tratta da libretti bancari sicuramente di pertinenza dello Spadaro.

Come dimostrato nella richiamata parte della sentenza, trattasi con certezza di una operazione di distribuzione fra vari affiliati a Cosa Nostra di proventi provenienti dal traffico di

droga. Ed invero anche i 130.000.000 finiti al Di Pace in realta' erano di pertinenza di Girolamo Teresi, della famiglia di S.Maria di Gesu', per conto del quale l'imputato risulta aver effettuato ulteriori interessanti operazioni bancarie, sempre con particolari accorgimenti per celare la provenienza del denaro, anche in valuta estera, spesso firmando le distinte con firme apocriefe, come e' stato accertato con apposita perizia grafica (Vol.81 f.54), o a nome di persone inesistenti ed in cio' approfittando della sua qualita' di impiegato della banca ove tali operazioni venivano effettuate.

Nel corso dei suoi interrogatori ((Vol.62/B f.10) + (Vol.67 f.32) + (fasc.pers. ff.5, 12, 26, 42) ha finito per ammettere, di fronte all'incalzare degli accertamenti bancari e delle relative contestazioni, di essere l'autore delle operazioni suddette, ma ben si e' guardato dal riferire per conto di chi le avesse compiute, trincerandosi dietro il solito "non ricordo".

Non vi e' pertanto dubbio sulla esistenza a suo carico di sufficienti prove di colpevolezza in ordine al reato di ricettazione ascrittogli (intermediazione ricettatoria) e va rinviato a giudizio per rispondere della relativa contestazione di cui al capo 381 della epigrafe, mentre rimane addirittura il grave sospetto di un suo organico inserimento nella organizzazione criminale per conto della quale agiva.

Di Pasquale Giovanni

Indicato da Stefano Calzetta (ff.39, 41, 70 Vol.11) come esponente mafioso vicino a Pietro Lo Iacono, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Successivamente alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti anche l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo di Pietro Lo Iacono, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, ricontestatigli i predetti reati, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Arrestato dopo lunga latitanza (Vol.215 f.38), si e' protestato innocente

(Vol.215 f.45), asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere il Calzetta.

Costui, invece, dopo aver dichiarato che a Pietro Lo Iacono, arrestato nella nota villa di via Valenza, fa capo l'organizzazione criminosa che controlla la zona circostante la Stazione Centrale, ha precisato che uno dei piu' stretti collaboratori del predetto era appunto il Di Pasquale, detto "Giannuzzu u beddu", il quale a seguito dell'arresto del capo, faceva le sue veci in seno all'organizzazione, nell'ambito della quale aveva, assieme a Rosario Mistretta e Orazio Corona, assunto posizione di particolare prestigio dopo la scomparsa di Emanuele D'Agostino.

Ha aggiunto il Calzetta che il Di Pasquale, cosi' come molti altri esponenti mafiosi, usava frequentare, in via Torino la sala da barba gestita da Luigi Gatto ed ha concluso riferendo che il predetto si trovava in

compagnia di Pietro Vernengo, Carmelo Zanca e Nicola Di Salvo, nonche' altra persona appartenente al clan di Rosario Riccobono, allorquando il Vernengo aveva detto al Calzetta che anche i suoi fratelli, titolari di una fabbrica di mattoni, dovevano pagare "il pizzo", cosi' come tutti gli altri commercianti ed imprenditori della zona, aggiungendo per altro che in considerazione delle non buone condizioni economiche in cui essi versavano, avrebbero dovuto corrispondere soltanto trecentomila lire al mese.

Le dichiarazioni del Calzetta hanno trovato un primo riscontro in quelle del teste Bruno Felice, congiunto del Gatto, il quale ha riferito (Vol.90 f.55) anch'egli che il Di Pasquale era molto vicino a Pietro Lo Iacono, ed altro addirittura nelle dichiarazioni di Salvatore Contorno (Vol.125 f.43), che ne ha confermato l'appartenenza a Cosa Nostra pur senza saper indicare con precisione la "famiglia".

Il Di Pasquale, da parte sua, pur incredibilmente negando di conoscere il Lo Iacono, conosciutissimo nella zona, non ha potuto fare a meno di ammettere i suoi rapporti col Mistretta e col Corona e le sue frequentazioni presso la sala da barba del Gatto.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha per questa parte integrato ed assorbito l'altro provvedimento precedentemente emesso.

Non sussistono invece a suo carico concreti elementi di prova in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti ne' serio indizio puo' ritenersi la mera opinione del Calzetta circa la sua posizione di preminenza all'interno del gruppo mafioso facente capo al Lo Iacono. Se e' vero, infatti, che secondo le rivelazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, tutti i capi famiglia e capi "decina" e comunque tutti quelli che rivestono cariche all'interno

delle famiglie mafiose sono cointeressati al traffico di droga, non puo' per certo ritenersi accertata una tale posizione del Di Pasquale, stante che il Calzetta, vivendo solo ai margini delle organizzazioni mafiose, poteva si' ben conoscerne i componenti ma essere solo sommariamente informato sul loro ruolo. Salvatore Contorno infatti, ben piu' informato in proposito del Calzetta, si e' limitato a riferire della qualita' di "uomo d'onore" del Di Pasquale, tacendo su un suo preteso ruolo direttivo, che non gli sarebbe certo sfuggito se realmente rivestito dal Di Pasquale.

Dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 va, pertanto, prosciolto l'imputato.

Di Pieri Pietro

Indicato dal coimputato Salvatore Contorno ((Vol.125 f.10), (Vol.125 f.90), (Vol.124 f.91), (Vol.125 f.132) e (Vol.125 f.148)) quale affiliato e "capo decina" della famiglia mafiosa di Brancaccio, venne emesso a suo carico mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis. C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere il Contorno.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate e circostanziate accuse formulate a suo carico dal

coimputato, le quali hanno trovato ampi riscontri negli espletati accertamenti di polizia giudiziaria.

Invero il Contorno ha dimostrato di ben conoscere il Di Pieri nel corso di ricognizione fotografica, indicandone inoltre l'attivita' di commerciante di carne, probabilmente in societa' con i noti Randazzo, ed i legami parentali con la famiglia Savoca.

Dal rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 6 ottobre 1934 (Vol.125/A f.2) si rileva, infatti, che il Di Pieri risulta dipendente della Italcarne s.p.a., di cui e' presidente Gaetano Randazzo, e lo stesso imputato, nel corso del suo interrogatorio, ha riferito che la di lui figlia Antonina ha contratto matrimonio con Vincenzo Savoca di Rosolino, nipote di Giuseppe Savoca.

Inoltre, come dallo stesso menzionato rapporto risulta, ed e' stato per altro ammesso dal Di Pieri nel corso del suo

interrogatorio, l'imputato, che e' diffidato di P.S., e' stato in passato coinvolto in procedimento penale per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, costituente questa l'attivita' originaria del gruppo facente capo ai Savoca, successivamente dedicatisi al piu' lucroso traffico della sostanza stupefacente.

Ed a proposito dei Savoca, non e' fuori luogo ricordare che il Pietro Di Pieri risulta nella lista degli invitati al matrimonio di Attilio Corrao con Benedetta Savoca, sequestrata in corso di perquisizione espletata il 16 settembre 1982 nell'ambito delle indagini conseguenti all'omicidio del Generale Dalla Chiesa (vedi rapporto 24 marzo 1983 (Vol.10 f.57), (Vol.39/R f.43 e segg.)): circostanza che appare particolarmente significativa se si considera che a detta cerimonia intervenne tutto il Gotha mafioso di Cosa Nostra, Michele Greco in testa, come emerge dal relativo elenco degli invitati.

Particolarmente credibili appaiono, pertanto, le dichiarazioni del Contorno, secondo cui il Di Pieri, che gli venne ritualmente presentato come "uomo d'onore", secondo le regole di Cosa Nostra, da Stefano Bontate e Giuseppe Savoca, era particolarmente legato a Franco Mafara, il noto trafficante di droga ucciso nel corso della "guerra di mafia".

Il Di Pieri, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli nel mandato di cattura n.361/84.

Di Salvo Nicola

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge del 1975.

Al suddetto procedimento venne quindi riunito quello conseguente alla scoperta della raffineria di eroina di via Messina Marine, nel corso del quale erano stati emessi nei confronti del Di Salvo i seguenti provvedimenti:

- ordine di cattura 59/82 dell'8 marzo 1982, con il quale gli erano stati contestati i reati di cui all'art.71 legge n.685 del 1975, porto e detenzione illegale d'arma con matricola abrasa e relative munizioni

- mandato di cattura 372/82 del 23 settembre 1982, con il quale, ricontestatigli i reati di cui al menzionato ordine di cattura, gli erano stati ulteriormente addebitati quelli di cui all'art.75 legge n.685 del 1975, di furto aggravato di energia elettrica e di evasione della relativa imposta erariale.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta sulla associazione mafiosa Cosa Nostra, cui risultava affiliato il gruppo del Vernengo, al quale faceva capo il Di Salvo, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, gli veniva ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 bis C.P..

L'imputato e' rimasto latitante sin dal momento in cui l'11 febbraio 1982 riuscì a sottrarsi all'arresto dileguandosi durante l'irruzione della Polizia nella villa di via Messina Marine adibita a raffineria di eroina.

Del Di Salvo ampiamente si occupa la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata

alla scoperta della suddetta raffineria ed ai traffici di droga del gruppo Vernengo. Appare raggiunto da pesantissimi elementi di prova, ivi abbondantemente esposti, ed in questa sede e' sufficiente aggiungere quanto segue.

Non ha egli per certo una posizione patrimoniale che gli consenta di disporre di notevoli somme di denaro, eppure risulta che si concedeva costosi hobbies o spendeva ragguardevoli cifre a favore di persone appartenenti alla sua stessa famiglia mafiosa.

Vincenzo Maffalini, guidatore di cavalli da corsa, ha dichiarato di aver conosciuto il Di Salvo all'impodromo della Favorita e di aver saputo che egli aveva acquistato un cavallo della scuderia Monti per lire 4.000.000 (Vol.7 f.25).

Giuseppe Oliveri, agricoltore, riferiva che un assegno da lire 7.200.000, emesso dal Di Salvo a suo ordine, era il corrispettivo di un pezzo di terreno acquistato dal predetto ed aggiungeva che nell'atto

definitivo, stipulato dal notaio Chiazzese, era stato indicato altro nome, che pero' non ricordava (Vol.6 f.87).

Dagli accertamenti bancari e' emerso altresì che il Di Salvo ha emesso un assegno a favore del titolare della sala di trattenimenti "Happy Days" e successivamente si accertava che il titolo era stato dato in pagamento del pranzo nuziale tra Angelo Calcagno e Giuseppa Tagliavia, al quale erano presenti, tra gli altri, oltre lo stesso Di Salvo, i fratelli Benedetto, Giuseppe e Filippo Graviano, Pietro e Luigi Vernengo, Michele e Sebastiano Lombardo e Pietro Senapa, testimone di nozze (Vol.8 f.102).

Sentita in proposito, Giuseppa Tagliavia dichiarava di sconoscere che il trattenimento era stato pagato dal Di Salvo e che tra gli invitati erano presenti le persone suindicate (Vol.7 f.26).

Altro assegno da lire 9.100.000 emesso dal Di Salvo, risultava negoziato da S.p.A. Indomar, il cui titolare Gioacchino Inglese precisava che era stato utilizzato per l'acquisto di autovettura R5 Turbo Alpine Renault, intestata ad Angela Lauricella, moglie di Pietro Senapa, e produceva la relativa scheda del P.R.A. (Vol.7 f.92) e (Vol.7 f.93) + (Vol.8 f.116).

Or non v'e' dubbio che queste risultanze dimostrano come il Di Salvo avesse delle disponibilita' che certamente non potevano provenire dalla sua attivita' lecita e che egli utilizzava anche per remunerare altri appartenenti al medesimo sodalizio. Indicativi sotto questo aspetto sono soprattutto gli ultimi due casi. Ed invero non c'e' valido motivo perche' il Di Salvo paghi un trattenimento di nozze ad Angelo Calcagno, ricercato per omicidio ed associazione per delinquere, cui partecipano influenti membri di famiglie

mafiose, ed addirittura faccia acquistare ad Angela Lauricella, moglie di Pietro Senapa, testimone alle nozze della Tagliavia, una costosa autovettura.

Vero e' che la Lauricella, sentita sui fatti, ha negato che essa o il marito abbiano mai acquistato una Alpine - Renault (Vol.8 f.165), ma e' da considerare che non poteva essere una iniziativa della Indomar intestarle l'autovettura e predisporre tutti i necessari documenti.

La realta' e' dunque che il Di Salvo era utilizzato come la persona che doveva piu' esporsi: era titolare della casa ove era installato il laboratorio di eroina e fungeva da pagatore per conto della sua "famiglia" e del gruppo dei Vernengo, coi quali da gran tempo risulta avere intrattenuto strettissimi rapporti.

Invero il 16 aprile 1976 sull'autostrada A14, nei pressi di Taranto, venne controllata l'autovettura BMW targata PA-416635 intestata

a Vernengo Antonino: a bordo venivano identificati Nicola Di Salvo, Carlo Lo Nardo, Andrea Gambino ed il sedicente Alfonso Lanzetta, che successivi accertamenti permettevano di identificare in Pietro Vernengo (Vol.2 f.261).

Il 15 novembre 1979 il Di Salvo veniva controllato a bordo dell'autovettura A/112 targata PA-456033 intestata a Rosaria Di Salvo. Forniva false generalita' mentre il passeggero che lo accompagnava veniva identificato in Michele Graviano, la persona cioe' cosi' legata a Pietro Vernengo che costui, secondo Stefano Calzetta (Vol.11 f.61), accolse bestemmiando la notizia della sua uccisione (Vol.2 f.261).

Per ultimo il 13 novembre 1981, in Palermo, veniva controllata l'autovettura BMW targata PA-594884, di proprieta' di Giuseppe Vernengo fu Giovanni, condotta dallo

stesso ed occupata anche da Pietro Vernengo e dal Di Salvo, che nell'occasione dichiarava di lavorare alle dipendenze di Giuseppe Vernengo nella ditta di auto trasporti di cui quest'ultimo era titolare (Vol.3 f.16).

Non sembra occorra altro per dimostrare gli strettissimi legami esistenti fra il Di Salvo e la famiglia Vernengo, per altro rivelati anche da Stefano Calzetta, Salvatore Contorno, Vincenzo Sinagra di Antonino e Bruno Felice

Il Calzetta infatti ha indicato (Vol.11 f.33) e (Vol.11 f.39) il Di Salvo come colui che si trovava insieme a Paolo Alfano, all'interno della raffineria di via Messina Marine allorquando vi fecero irruzione i Carabinieri: raffineria che, secondo il Calzetta, pur gestita dai Vernengo, era di pertinenza di tutte le famiglie mafiose, che vi investivano i loro capitali.

Vincenzo Sinagra Di Antonino (ff.64, 89 fasc. pers.) ha, da parte sua, riconosciuto fotograficamente il Di Salvo come "il compare di Pietro Vernengo", in societa' con quest'ultimo nella raffineria in questione.

Significativa e' poi la circostanza narrata da Stefano Calzetta, secondo cui il Di Salvo era presente, insieme ad altra persona appartenente al clan Riccobono, allorquando Carmelo Zanca e Pietro Vernengo gli avevano chiaramente detto che anche i suoi fratelli dovevano pagare "il pizzo" come tutti gli altri commercianti della zona. E trattasi di presenza indicativa della sua appartenenza alla cosca, dato che e' facile dedurre che un simile argomento (l'imposizione di una tangente) non sarebbe stato certo trattato dinanzi a persona estranea all'organizzazione.

Secondo lo stesso Calzetta, ancora, il Di Salvo si trovava in compagnia di Pietro Vernengo, all'interno della fabbrica

di ghiaccio di quest'ultimo, allorquando il Vernengo medesimo si era incontrato, poco tempo dopo l'uccisione di Michele Graviano, con Giuseppe Ferrera, detto "cavadduzzu", elemento di spicco della criminalita' catanese, affiliato al clan Santapaola.

Salvatore Contorno ha poi indicato il Di Salvo (Vol.125 f.6) sempre come compare di Pietro Vernengo, pur dicendosi all'oscuro della sua eventuale qualita' di "uomo d'onore" (circostanza, del tutto irrilevante, tenuto conto del suo comprovato organico inserimento nella cosca), e sempre come "compare di Pietro Vernengo", insieme al quale aveva avuto modo di notarlo, lo ha indicato il teste Bruno Felice (Vol.90 f.55).

Le espletate indagini bancarie, oltre alle risultanze gia' abbondantemente esposte nella parte della sentenza dedicata alla scoperta del laboratorio di eroina di via Messina Marine,

hanno consentito di accertare intensissimi rapporti fra il Di Salvo e Ludovico Bisconti, Gaspare Li Vorsi, Benedetto Capizzi, Ignazio Pullara' e Vincenzo Buffa, tutti personaggi, coinvolti anche in traffici di droga, la cui appartenenza a Cosa Nostra e' indiscutibile.

Va, pertanto, rinviato a giudizio l'imputato per rispondere di tutti i reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 (in esso unificato il capo 16), 22 (in esso unificato il capo 34), 363, 364, 394 e 395 dell'epigrafe.

Di Stefano Salvatore

Nei confronti di Salvatore Di Stefano venne emesso mandato di cattura 461/82 del 25 novembre 1982, per il reato di cui all'art.75 legge n.685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che aveva importato dal Marocco 600 Kg. di hashish.

Sulla vicenda indagava questo Ufficio a seguito delle dichiarazioni rese da Armando Di Natale, concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Lo stesso omicidio di Alfio Ferlito e verie imputazioni minori connesse venne con ordine di cattura 145/83 del 30 luglio 1983 contestato al Di Stefano dal Procuratore della Repubblica di Siracusa, a seguito delle dichiarazioni accusatorie del detenuto

Francesco Greco, che sosteneva di aver ricevuto in proposito le confidenze di Pietro Quartarone. Gli atti vennero quindi trasmessi per competenza a questo Ufficio e riuniti all'altro procedimento già pendente nei confronti del Di Stefano.

Delle suddette vicende tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si è in quella sede rilevato che non va attribuito alcun credito al Greco, per altro smentito dal Quartarone in sede di confronto, stante l'assoluta inverosimiglianza di quanto dallo stesso riferito.

E si anche rilevato che, dovendo esser prosciolti altresì dalla stessa imputazione di omicidio del Ferlito (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata a seguito delle dichiarazioni del Di Natale, è venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento degli altri

fatti ascritti al Di Stefano, cioè l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, che risulta in Siracusa commessa.

Va, pertanto, l'imputato prosciolto per non aver commesso dei reati di cui ai capi 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208 dell'epigrafe, contestatigli col l'ordine di cattura 145/83, mentre va dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine al reato di cui al capo 18 dell'epigrafe, contestatogli con mandato di cattura 461/82, e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa i relativi atti (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Di Trapani Diego

Di Trapani Diego e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323 emesso da questo Ufficio in data 29.9.84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416,416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Tommaso Buscetta, nel corso delle sue dichiarazioni, riferiva:

"Ricordo adesso come membro della famiglia di Resuttana certo Diego Di Trapani, un fratello del quale, di cui non ricordo il nome, e' mafioso anch'egli ed avversario, a Cinisi, di Gaetano Badalamenti" (Vol.124 f.13).

Nel corso di un successivo interrogatorio, il Buscetta (Vol.124/A f.60) dichiarava: "Come uomo d'onore della famiglia di Resuttana ho conosciuto in carcere certo Diego Di Trapani, imputato nel procedimento dei 114,

il quale non mi era particolarmente simpatico per certi suoi atteggiamenti che non condividevo. So che faceva il meccanico, se mal non ricordo, commentando con Gaetano Badalamenti, in quel periodo detenuto anch'egli, la personalita' strana del Di Trapani, appresi dallo stesso Badalamenti che nella sua famiglia vi era il fratello del Di Trapani stesso nei cui confronti Gaetano Badalamenti nutriva le stesse riserve".

Contorno Salvatore (Vol.125 f.13) riferiva di conoscere Diego Di Trapani e i suoi due fratelli come uomini d'onore, pur ignorandone la famiglia di appartenenza.

Successivamente, precisava ((Vol.125 f.132), (Vol.125 f.133)): "Sui fratelli Di Trapani debbo precisare quanto segue: tramite Mimmo Teresi mi fu presentato come uomo d'onore Diego Di Trapani, a costui il Teresi si era rivolto allorche'

intraprese la costruzione di una centrale del gas nella zona di Carini ove il Di Trapani operava. Il Di Trapani, a sua volta, dopo aver intrecciato questi rapporti, veniva talvolta a trovare il Teresi in un cantiere di costruzione di un edificio gestito dal Teresi medesimo nei pressi di piazza Turba. Ivi il Teresi me lo presento' ritualmente ed ebbe anche occasione di dirmi che i fratelli del Di Trapani erano uomini d'onore.

Io di questi fratelli ebbi modo di conoscere solo uno del quale non ricordo il nome ed avevo saputo, o almeno ricordavo, che il fratello del Diego Di Trapani ve ne fosse ancora solo un altro.

Ecco le ragioni per le quali, pur sapendo tramite il Teresi che tutti i fratelli Di Trapani erano uomini d'onore, dichiarai originariamente che lo erano il Diego Di Trapani ed "i suoi due fratelli".

Sentito dal G.I., il Di Trapani ammetteva di aver conosciuto il Buscetta

in carcere e di aver, in passato, svolto attività di meccanico, come pure di essere stato imputato nel proc. penale dei "114".

Negava di appartenere ad associazioni mafiose ed escludeva che vi appartenessero suoi familiari.

Dichiarava, altresì, che il nome di Matranga Antonino non gli era nuovo, anche se non ricordava di averlo conosciuto; che i Madonia erano suoi cugini, in quanto la madre di Madonia Francesco era sorella del padre; che i Ciulla, Gambino Giacomo Giuseppe e Carollo Gaetano gli erano sconosciuti, che Pilo Giovanni era da lui conosciuto per motivi di lavoro.

Essendosi accertato, da indagini bancarie, che l'imputato aveva avuto rapporti d'affari con Sardina Mercurio - altro coimputato - e che tra i due vi era stato un passaggio di assegni per oltre 40 milioni di lire, il Di Trapani dichiarava (Vol.209 f.92) che si era trattato solo di assegni di favore.

L'imputato, inoltre, e' risultato coinvolto nelle indagini riguardanti i sequestri di persona effettuati nel milanese dai Liggiani (sequestro Torielli, Rossi di Montelera, ecc.) ed il teste Mannini ha riferito (Vol.220 f.483) che in un locale frequentato da molti degli imputati, aveva visto il Di Trapani (che riconosceva in foto) con Luciano Leggio e Antonino Quartararo.

Nessun dubbio, quindi, sull'inserimento dell'imputato nella associazione mafiosa "Cosa Nostra" e cio', sia per la specifica conoscenza che dello stesso aveva il Buscetta, sia per la conferma avuta, in tal senso, dal Contorno al quale Mimmo Teresi aveva, appunto, presentato il Di Trapani come uomo d'onore.

Del resto lo stesso Badalamenti, che nella sua famiglia di Cinisi aveva un fratello dell'imputato, con il Buscetta commentava negativamente il carattere dei due per i comportamenti tenuti all'interno della

associazione: il Badalamenti ben doveva conoscere i fratelli Di Trapani dato che, tra l'altro, erano tutti residenti a Cinisi, il Diego in Corso Umberto ed i fratelli Francesco, Leopoldo, Michele e Salvatore nella contrada "Cipollazzo".

Non v'e' dubbio, quindi, che il Di Trapani fosse inserito in "Cosa Nostra" stanti le precise indicazioni al riguardo fornite dal Buscetta e dal Contorno .

Le stesse risultanze processuali rinvenibili nella citata sentenza contro Luciano Leggio ed altri per i sequestri di persona, dimostrano come il Di Trapani fosse un personaggio di rilevante prestigio, tanto da accompagnarsi al Leggio stesso.

E, del resto, i rapporti di parentela con i Madonia non sono che una ulteriore conferma dei legami del Di Trapani con la predetta associazione: non e' pensabile, infatti, che il Leggio a Milano si

accompagnasse al cugino dei suoi piu' fidati alleati - i Madonia - per puro spirito "campanilistico", ne' che lo stesso imputato, per fini leciti, si facesse vedere in giro in compagnia di un latitante del peso del Leggio.

Il Di Trapani va, quindi, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10).

L'imputato va, comunque, prosciolto dal reato di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 per insufficienza di prove, non essendo emersi elementi concreti di una sua partecipazione al traffico di stupefacenti (Capi 13, 22).

Di Trapani Giovan Battista

Di Trapani Giovan Battista e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P. e 71 e 75 legge n.685/75.-

Buscetta Tommaso, parlando della famiglia di Cinisi capeggiata da Gaetano Badalamenti, riferiva come Di Trapani Giovan Battista fosse uno dei membri della stessa (Vol.124 f.17). - Tale sua affermazione ribadiva nel corso di un successivo interrogatorio (Vol.124/A f.65).

Sentito dal G.I. (Vol.123 f.73) il Di Trapani si protestava innocente, dichiarando, nel contempo, di non conoscere ne' il Buscetta, ne' il Badalamenti.

Ammetteva di aver conosciuto Di Trapani Diego sin da bambino, ma di averlo poi perso

di vista e precisava come i loro rispettivi padri, ora deceduti, fossero cugini.

Per meglio chiarire la posizione del Di Trapani Giovan Battista anche in relazione agli altri Di Trapani - suoi lontani congiunti - coimputati nel presente procedimento penale, sara' opportuno riportare alcune delle dichiarazioni accusatorie del Buscetta e del Contorno.

Tommaso Buscetta, parlando di Diego Di Trapani, riferiva: "Ricordo adesso come membro della famiglia di Resuttana certo Diego Di Trapani, un fratello del quale, di cui non ricordo il nome, e' mafioso anch'egli ed avversario, a Cinisi, di Gaetano Badalamenti".  
(Vol.124 f.13)

In un successivo interrogatorio, il Buscetta precisava: "Come uomo d'onore della famiglia di Resuttana ho conosciuto in carcere Diego Di Trapani, imputato nel procedimento dei 114, il quale non mi era particolarmente simpatico, per certi suoi

atteggiamenti che non condividevo. So che faceva il meccanico, se mal non ricordo; commentando con Gaetano Badalamenti, in quel periodo detenuto anch'egli, la personalita' strana del Di Trapani, appresi dallo stesso Badalamenti che nella sua famiglia vi era il fratello del Di Trapani stesso nei cui confronti Gaetano Badalamenti nutriva le stesse riserve". (Vol.124/A f.60).

Salvatore Contorno, parlando di Diego Di Trapani, riferiva di essere a conoscenza come lo stesso, con i suoi due fratelli, fossero uomini d'onore, ma ne ignorava la famiglia di appartenenza (Vol.125 f.13).

Parlando, poi, della famiglia di Cinisi, riferiva come della stessa facessero parte i tre fratelli Di Trapani (Vol.125 f.14), come pure successivamente, confermava come tutti i fratelli Di Trapani fossero uomini d'onore (Vol.125 f.64).

Con rapporto in data 6.10.84, la Squadra Mobile identificava i "fratelli Di Trapani" (figli di Niccolò e di Genova Giuseppa) in Di Trapani Diego, Francesco, Leopoldo, Michele e Salvatore, tutti residenti a Cinisi nella contrada "Cipollazzo".

Contorno Salvatore, successivamente (Vol.125 f.132) - (Vol.125 f.153) dichiarava: Sui fratelli Di Trapani debbo precisare quanto segue: tramite Mimmo Teresi mi fu presentato come uomo d'onore Diego Di Trapani. A costui il Teresi si era rivolto allorché intraprese la costruzione di una centrale di gas nella zona di Carini ove il Di Trapani operava.

Il Di Trapani, a sua volta, dopo aver intrecciato questi rapporti, veniva talvolta a trovare il Teresi in un cantiere di costruzione di un edificio gestito dal Teresi medesimo nei pressi di Piazza Turba.

Ivi il Teresi me lo presento' ritualmente ed ebbe occasione di dirmi che anche i fratelli del Di Trapani erano uomini d'onore. Io di questi fratelli ebbi modo di conoscere solo uno del quale non ricordo il nome ed avevo saputo, o almeno ricordavo, che di fratelli del Diego Di Trapani ve ne fosse ancora solo un altro. Ecco le ragioni per le quali, pur sapendo tramite il Teresi che tutti i fratelli Di Trapani erano uomini d'onore, dichiarai originariamente che lo erano il Diego Di Trapani ed i suoi due fratelli".

Non v'e', quindi, dubbio che il Buscetta, che ben conosceva Diego Di Trapani, lo distingueva da Di Trapani Giovan Battista che sapeva appartenere alla famiglia di Gaetano Badalamenti, suo grande amico.

Il Contorno, d'altro canto, pur ignorando la famiglia di appartenenza, sapeva che i Di Trapani erano tutti uomini d'onore e che alcuni degli stessi facevano parte della famiglia di Cinisi.

Lo stesso Badalamenti, in carcere, aveva confidato come un fratello del Diego facesse parte della sua famiglia e certo, non alludeva a Di Trapani Giovan Battista - che del Diego non era fratello - ma ad altro.

La precisa distinzione operata dal Buscetta tra Diego e Giovan Battista, componente della sua famiglia, la consapevolezza del Contorno della qualita' di uomini d'onore di tutti i fratelli Di Trapani, portano a ritenere come nessuna confusione vi sia mai stata tra questi e Giovan Battista Di Trapani.

Quest'ultimo, poi, ha decisamente negato di conoscere il Buscetta ed il Badalamenti, ma tale sua affermazione e' priva di senso data la perfetta conoscenza che il primo aveva della sua appartenenza alla famiglia di Cinisi, circostanza, questa, che non poteva non essere stata rivelatagli dallo stesso Badalamenti con il quale era in costanti ottimi rapporti.

Di Trapani Giovan Battista, poi, con Madonia Francesco e Gelardi Mario ha

costituito la S.p.A. "MA.GE.DI." il cui collegio sindacale, manco a dirlo, era presieduto dal commercialista Mandalari Giuseppe.

Il Tribunale di Palermo - sezione misura e prevenzione - chiamato a decidere sulle proposte di sottoposizione a misure di prevenzione avanzate contro il Di Trapani e Gelardi Mario, osservava come da un attento esame dei bilanci della MA.GE.DI. si evinceva che l'utile netto, dal 1974 al '78, si era aggirato da poco piu' di un milione a Lit. 4.200.000 e che tale utile era impensabile potesse consentire la sopravvivenza dei tre soci e di ben sei dipendenti tutti regolarmente stipendiati.

Da cio' il Tribunale rilevava come la predetta societa' nascondesse in realta' una complessa rete di traffici illeciti collegata a soggetti privi di scrupoli ed altamente antisociali ((Vol.1/Rb f.167) e segg.).

Sentito dal G.I. (Vol.123 f.81) il Gelardi chiariva come fosse legato al Madonia e al Di Trapani da vincoli di parentela, essendo il primo suo cognato ed il secondo suo cugino.

Aggiungeva che la MA.GE.DI. aveva cessato da due anni la propria attivita' a causa di vicende giudiziarie legate proprio all'appartenenza della stessa ai predetti soci.

Il Gelardi, quindi, ammetteva pienamente i fatti e sostanzialmente riconosceva l'attivita' di copertura di detta S.p.A..

Il Di Trapani va, quindi, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli art.416 e 416 bis C.P., mentre va prosciolto dai reati di cui agli art.71 e 75 legge n.685/75, non essendo emerso alcun elemento a suo carico in connessione con il traffico di stupefacenti.

Durante Samuele

Il 1 dicembre 1983 Samuele Durante, imputato in procedimento penale pendente in Cagliari per traffico di sostanze stupefacenti, dopo aver chiesto di essere interrogato alla presenza di magistrati siciliani, chiariva (Vol.18 f.110), ribadendolo il successivo 10 dicembre (Vol.118 f.122), allorché veniva interrogato nel presente procedimento ai sensi dell'art. 348 bis C.P.P., di aver, tra l'altro, partecipato al sequestro di Nicolo' Di Nora, indicando come suo complice Pietro Marchese.

La narrazione dei fatti appariva evidente frutto di pura fantasia, sicché, con mandato di cattura 205/84 del 15 giugno 1984, gli venivano contestati i reati di calunnia ed autocalunnia di cui agli artt.368 e 369 C.P..

Interrogato (Vol.91 f.198), dichiarava di volersi avvalere della facolta' di non rispondere.

Con ordinanza del 20 luglio 1984 ne veniva disposta la scarcerazione dal Tribunale della Liberta'.

Le sue dichiarazioni sono risultate palesemente inverosimili e concernono addirittura "personaggi importantissimi" della vita politica nazionale.

Il suo palese mendacio e' emerso con ogni evidenza allorquando, richiesto di riconoscere le persone ritratte nelle fotografie mostrategli e con cui egli asseriva di aver avuto consuetudine di frequentazione per le pretese mansioni di autista svolte alle dipendenze di Antonio Salvo, non ha saputo nemmeno riconoscere il cugino di costui Ignazio ed il loro congiunto Ignazio Lo Presti.

Come se non bastasse ha quindi asserito di aver partecipato per incarico di Pietro Marchese al sequestro di Nicolo' Di Nora, descrivendo tuttavia le modalita' della

sua partecipazione in maniera affatto inverosimile.

Al riguardo ha dichiarato di esser partito in treno da Palermo verso le ore 18, e di essere arrivato a Patti alle ore 22,30. Ivi, a piedi, avrebbe continuato alla volta dell'imbocco dell'autostrada per Messina, rimanendo in attesa di un TIR con targa straniera, da cui sarebbero discesi il Di Nora, con un cerotto sulla bocca ed uno sugli occhi, Giorgio Bono, Michele Zaza ed altro sconosciuto.

Costoro avrebbero preso posto su una Alfetta parcheggiata nei pressi e senza alcuna persona a bordo, che sarebbe stata guidata dal Durante sino ad Agrigento, ove, in aperta campagna, sarebbero scesi tutti quanti, ad eccezione del Durante medesimo e dello sconosciuto, che avrebbero fatto rientro a Palermo.

Ora non e' chi non veda la stravaganza di tutto cio'. E' assurdo infatti pensare che per commettere un delitto cosi' grave e delicato il Di Nora sia stato fatto scendere, con

cerotti visibilmente applicati al viso, proprio alla fine dell'autostrada di Patti, ove era ben possibile, per notoria esperienza, sostasse una pattuglia di Polizia; cosi' come e' assurdo che i sequestratori avessero lasciato il Di Nora in aperta campagna, senza che ivi si trovasse alcun correo per prendere in consegna il sequestrato; cosi' come e' assurdo che ben cinque persone abbiano preso posto su una fantomatica Alfetta lasciata nei pressi, viaggiando scomodamente e per lungo tratto in compagnia manifesta di un sequestrato ricoperto di cerotti, col rischio di essere fermati da un'auto della Polizia.

E' assurdo infine che una organizzazione cosi' efficiente, come quella che per certo organizzo' il sequestro in questione, fosse cosi' a corto di mezzi e di intelligenza da far viaggiare l'autista (Durante) in treno fino a Patti, facendogli poi raggiungere a piedi, nottetempo, il luogo dell'appuntamento col TIR e lasciandolo ivi in solitaria attesa per circa tre ore.

Tutto cio' dunque prova l'inattendibilita' dell'imputato, nel cui comportamento e' fin troppo facile intravedere il malcelato scopo di "collaborare" con la giustizia, "sparando" gravissime ed incredibili stupidita' nella speranza di poter tanto piu' ottenere quanto piu' enorme fosse la portata delle accuse.

Per tali considerazioni ne va disposto il rinvio a giudizio per rispondere di entrambi i reati, contestatigli col mandato di cattura n.205/84.

Enea Antonio

Sull'appartenenza di Enea Antonio a "Cosa Nostra" sono concordi Tommaso Buscetta ((VOL.124 f.20); (VOL.124/A f.82); (VOL.124/B f.56)) e Salvatore Contorno ((VOL.125 f.15), (VOL.125 f.115), (VOL.125 f.161)).

Al riguardo il Buscetta ha precisato che il prevenuto ed il fratello Salvatore, inteso "Roberto", fanno parte della "famiglia" di San Giuseppe Jato e che anche il loro genitore, Giovanni Enea, era mafioso; che il loro genitore gestiva un negozio di mobili nel quartiere palermitano "Monte di Pietà" e che la madre, invece, gestiva un bar nello stesso quartiere; che vivono a Milano.

Sull'appartenenza dell'Enea e del fratello alla "famiglia" di San Giuseppe Jato

il Buscetta ha, pero', avuto un ripensamento e, nel suo interrogatorio reso al G.I. di Milano, ha precisato che i due appartengono, invece, alla "famiglia" di Giuseppe Bono (Bolognetta). E che questa sia la versione giusta risulta dall'interrogatorio di Salvatore Contorno, il quale ha riferito che i due sono fra i piu' fidi alleati dei corleonesi e, circa i modi con cui era venuto a conoscenza della loro qualita' di mafiosi, ha precisato quanto segue:

"Salvatore Enea, mi fu presentato all'incirca nel 1977, come uomo d'onore da Pietro Lo Iacono nel negozio di tessuti di quest'ultimo, a piazza Giulio Cesare; nell'occasione, il Lo Iacono mi presento' con tale qualifica anche il figlioccio, Giovanni Lo Verde, che si trovava anch'egli nel negozio.

Mi risulta che gli Enea hanno magazzini di mobili di fronte alla Banca d'Italia e in via Napoli. Sono particolarmente legati ai Bono, facendo parte della stessa famiglia. Ricordo vagamente il fratello di

Salvatore Enea, che credo si chiami Antonino e che ho visto una sola volta nel negozio di via Napoli dove mi ero recato per acquistare mobili. Pietro Lo Iacono, pero', quando mi presento' il fratello Salvatore, mi disse, quando questi era gia' andato via e a mia richiesta, che l'Enea faceva parte della famiglia di Pippo Bono, cosi' come il fratello".

Come si vede, il Contorno ha riferito circostanze intrinsecamente plausibili sul modo con cui era venuto a conoscenza della qualifica di mafiosi degli Enea; ne' deve meravigliare che Buscetta abbia inizialmente dato un'errata indicazione sulla "famiglia" di appartenenza del prevenuto, poiche' i legami molto stretti esistenti tra parecchi membri delle due famiglie (di Bolognetta e di San Giuseppe Vato) rendono ampiamente giustificabile un errore del genere.

Sugli Enea hanno acquisito numerosi elementi di prova i Giudici Istruttori di Roma e di Milano nei procedimenti a carico dei medesimi e di numerosi altri imputati e tali elementi

sono trattati nelle pregevoli sentenze-ordinanze istruttorie, di cui e' stata acquisita copia ((VOL.149/A) e, (VOL.196), (VOL.196/A), (VOL.196/B), (VOL.196/C), (VOL.196/D)).

Tali elementi, a prescindere dalla loro valenza probatoria nei rispettivi procedimenti, sono, ovviamente, utilizzabili anche in questa sede, a conferma dell'attendibilita' delle accuse mosse nei confronti dell'odierno prevenuto dai suddetti coimputati.

Enea Antonio, ritenuto appartenente alla mafia e, come tale, iscritto nell'elenco dei mafiosi della Questura di Palermo nel maggio 1972, fin dagli inizi degli anni 70 si trasferiva a Milano e, ovviamente, entrava a far parte del gruppo di Giuseppe Bono, dei Martello, dei Fidanzati e cosi' via.

Al riguardo, rilevasi che, secondo Tasso Gabriella ((VOL.18 f.116);

(VOL.86 f.35); (VOL.132 f.125), gli Enea erano tra gli abituali frequentatori degli uffici di via Larga, 13, dove si riuniva, come già era emerso nel procedimento penale contro Spatola Rosario ed altri (VOL.192) e come è stato accertato meglio in seguito, il gruppo di mafiosi che fa' capo a Giuseppe Bono. Ovviamente, però, l'Enea continuava a gravitare su Palermo, condizione, questa, indispensabile per un mafioso. Un episodio, al riguardo, è sintomatico.

Il 26.7.1982, all'uscita del ristorante palermitano "La Cuccagna" venivano fermati dalla Polizia, mentre stavano per salire a bordo di un'autovettura intestata alla sorella degli Enea, Antonio Enea, Bono Giuseppe, Biagio Martello e Stefano Fidanzati. Quest'ultimo veniva tratto in arresto perché latitante in relazione ad un provvedimento di cattura emesso nei suoi confronti dall'Autorità Giudiziaria di Tozino, mentre gli altri, accompagnati in Questura,

venivano poi rilasciati (VOL.30/2 f.92). Subito dopo il loro fermo all'uscita del ristorante, un soggetto non identificato telefonava all'utenza palermitana nella disponibilita' di Salvatore Enea, sottoposta ad intercettazione, e comunicava a quest'ultimo (VOL.30/2 f.133) che "Tonino si e' ammalato al Politema (la piazza dove e' avvenuto l'arresto) e l'influenza lo ha portato via; anzi erano due le autoambulanze, pero', non so in quale ospedale lo hanno portato. Hai capito?".

Il linguaggio usato, tipico degli iniziati, con cui viene comunicato l'arresto di "Tonino" (Antonio Enea) al fratello (in realta' si tratto' di un breve fermo per accertamenti) fa' comprendere chiaramente a quelle pericolosa organizzazione criminale appartenga il gruppo di cui l'odierno imputato sicuramente fa' parte. A cio' aggiungasi che:

- l'utenza di Antonio Enea era il recapito di personaggi come Nicolo' Salamone, di

Matteo Francesco, Nunzio Barbarossa e Salvatore Amendolito, del cui ruolo nel riciclaggio del danaro proveniente da traffico di stupefacenti si e' gia' trattato.

- In una telefonata del 16.10.1982, Enea Antonio comunicava, col solito linguaggio ermetico, che era arrivata copia di un rapporto dell'organismo antidroga statunitense (D.E.A.), concernente indagini nel gruppo mafioso in questione; ed e' significativo che, in una perquisizione eseguita dopo qualche giorno nell'abitazione di Francesco Di Matteo, sia stata rinvenuta la traduzione del rapporto in questione.

- L'Enea, nelle telefonate con Giuseppe Bono, gli si rivolgeva rispettosamente, dandogli sempre del "lei" a conferma del ruolo di capo, indiscutibilmente rivestito da quest'ultimo.

- Giuseppe Bono, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, ha incaricato il prevenuto ed il fratello di procurargli un alloggio vicino Palermo per l'estate (VOL.196 f.112).

- Enea Salvatore, ha dato incarico al fratello Antonio, telefonandogli all'utenza palermitana, di andare all'Aeroporto per prelevare "il lungo di giu'", identificato, a seguito di servizio di pedinamento, per Martello Biagio (VOL.196 f.117).

- L'utenza palermitana di Enea Antonio risulta chiamata, da New York, dal noto Virgilio Antonio (VOL.196/A f.162).

Va rilevato, infine, che dalle indagini bancarie sono emersi rapporti del prevenuto con Lo Verde Giovanni e Lo Iacono Pietro. E' stato accertato, infatti, come si specifichera' meglio nella parte di questa sentenza-ordinanza riservata alle indagini bancarie, che il 3.6.1980 Lo Verde Giovanni ha emesso un assegno di lit.2.000.000 all'ordine di Enea Antonio e che Lo Iacono Pietro, il 4.1.1978, ha emesso un assegno di lit.6.000.000 all'ordine di Lo Verde Giovanni, poi negoziato dal medesimo Enea Antonio.

Questi assegni sono significativi non tanto per l'importo, quanto perche' dimostrativi dei rapporti di Giovanni Lo Verde e Lo Iacono Pietro con gli Enea. E cio' conferisce ulteriore attendibilita' all'affermazione del Contorno di avere appreso della qualita' di mafiosi degli Enea proprio da Pietro Lo Iacono.

Alla stregua delle gravi ed univoche risultanze a carico dell'odierno prevenuto, sembra evidente che questi debba rispondere di tutti i reati contestatigli, compresi quelli concernenti il traffico di stupefacenti, poiche' l'Enea sicuramente e' uomo di fiducia di Giuseppe Bono, il cui coinvolgimento nel traffico di stupefacenti e' indiscutibile e, inoltre, perche' dalle risultanze probatorie sopra elencate si deduce che anche il prevenuto prendeva parte attiva al traffico di droga.

L'Enea, dunque, deve essere rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1), associazione mafiosa (capo 10), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

- Pag.5.223 -

(capo 13), commercio di tali sostanze (capo 22);  
reati contestatigli col mandato di cattura  
n.323/84 del 29.9.1984.

Enna Vittorio

L'imputato e' stato colpito da ordine di cattura n.237/84 emesso dal P.M. il 23/10/1984, con il quale gli sono stati contestati i reati di cui in epigrafe, a seguito delle rivelazioni di Anselmo Salvatore, prima che lo stesso fosse assassinato nella sua abitazione dove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Aveva riferito l'Anselmo che tale "Vittorio", infermiere presso il manicomio di Palermo, amico di "Giovanni u longu" e di tale "u cinisi", aveva effettuato, per conto di Di Giacomo Giovanni (Giovanni u "longu", appunto), trasporti di diverse "partite" di droga in quel di Milano, recapitandole allo stesso "u cinisi" e a certo "Cataneese"; aveva aggiunto l'Anselmo che il "Vittorio", circa tre mesi prima, era noto tratto in arresto per "fatti di droga" (Vol.1/Z f.203).

Le indicazioni fornite dall' Anselmo sul conto del "Vittorio", (che ha riconosciuto in una fotografia mostratagli in visione - (Vol.133 f.239)) hanno consentito di identificare sicuramente il predetto per Enna Vittorio, infermiere presso il locale manicomio, già ristretto presso la Casa Circondariale di Palermo in esecuzione di ordine di cattura emesso dal P.M. di Palermo il 1/12/1983 contro il predetto ed altre 13 persone in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 bis c.P. e 75 della legge 685 del 1975 nell'ambito del proc. Pen. n.56/84 R.G.U.I. (4019/83 a P.M.).

Quest'ultimo ulteriore riscontro obiettivo alle rivelazioni dell'Anselmo Salvatore (il quale ha ricordato che l' Enna Vittorio era in stato di custodia cautelare per "fatti di droga") rassicura sulla attendibilità delle accuse mosse nei confronti dell'imputato il quale, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati contestatigli come in epigrafe (Capi 13 e 37).

Ercolano Salvatore

Nei confronti di Salvatore Ercolano, ritenuto affiliato al clan mafioso di Benedetto Santapaola, suo affine, venne emesso mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata ai traffici di droga condotti dai gruppi mafiosi catanesi.

Nel corso di quelle indagini vennero, infatti, tra l'altro, raccolte le dichiarazioni di Sebastiano Dattilo detto "Nano" ((Vol.16/RA f.40) + (Vol.17/RA f.185) + (Vol.22/RA f.4) + (Vol.41/RA f.82)), il quale, riferendo, come nella richiamata parte della sentenza piu' analiticamente esposto, sui

traffici nei quali era rimasto coinvolto in correita' con elementi del gruppo di Santapaola, ha narrato di aver fatto la conoscenza dell'Ercolano nel giugno 1982, in Catania, ove aveva partecipato ad una riunione nella villa di Giuseppe Ferrera, presenti Orazio Torrisi, Marcello Bonica e tre o quattro giovani palesemente armati.

Con l'Ercolano ed il Ferrera si era poi recato ad Atene ove i predetti lo avevano incaricato del prelevamento di un carico proveniente dal Libano, adducendo che si trattava di sigarette, mentre in realta' al largo di Tripoli erano state imbarcate 11,3 tonnellate di hashish.

Ha riferito inoltre il Dattilo di altra riunione tenuta in Catania nel giugno del 1983, nel corso della quale gli intervenuti, Antonino Ferrera, l'Ercolano, Marcello Bonica, Francesco Certo, Saverio Riela ed altri, gli fecero intendere che intendevano abbandonare il traffico di droga

e ritornare al contrabbando delle sigarette e cio', secondo l'opinione del Dattilo al fine di sbarazzarsi di lui e non piu' servirsi della sua opera.

Le dichiarazioni del Dattilo hanno trovato tra l'altro riscontro nella accertata presenza in Grecia dell'Ercolano, insieme al Ferrera ed al Certo fra il 7 e l'11 giugno 1982 (Vol.39/RA f.160).

Le suesposte risultanze sono state inoltre confermate dalle dichiarazioni di Antonino Saia (Vol.164 f.316), secondo il quale l'Ercolano era inserito anche in Torino nel traffico di droga ed, insorti contrasti col gruppo facente capo al Saia, essi furono appianati per l'intervento di Benedeto Santapaola e di Mariano Agate, quest'ultimo capo della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo.

L'appartenenza dell'Ercolano alla organizzazione mafiosa emerge ancora dalle

dichiarazioni di Salvatore Parisi ((Vol.164 f.308) e (Vol.164 f.313) + (Vol.171 f.1) e segg.), secondo il quale l'imputato con tutti i suoi numerosi fratelli fa parte del gruppo Santapaola.

Le espletate indagini bancarie hanno infine posto in evidenza l'esistenza di rapporti fra Giuseppe Ercolano, fratello di Salvatore, con altri esponenti di Cosa Nostra, quali Vanni Calvello Alessandro e Francesco Di Carlo, come emerge dall'esame della documentazione concernente quest'ultimo.

Sufficienti sono, pertanto, le prove di colpevolezza raccolte a carico dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli (capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe), per rispondere dei quali va rinviato a giudizio.

Faia Salvatore

Faia Salvatore e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.94 del 21.3.84 per la rapina Marabeti, il furto Piraino, l'aggressione a Testa

Oltre a cio', con mandato di cattura n.323/84 gli venivano contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75, nonche' la rapina alle PP.TT. ed il furto Miceli-La Grutta.

Del Faia hanno ampiamente riferito sia Di Marco Salvatore che Sinagra Vincenzo i quali lo hanno avuto come complice in numerose imprese criminose, tutte attuate all'interno della cosca di Corso dei Mille e sotto la supervisione del Marchese e del Baiamonte.

Cognato di Castiglione Domenico, il Faia, inteso "l'americano", ha dato ampia prova delle sue qualita' criminali.

Dell'imputato si parla nella parte che tratta della rapina "Marabeti" (capi 313-314-315-316), del furto Piraino (capo 332), della rapina all'ufficio raccomandate Posta Ferrovia di Palermo (capi 352-353-354).

Proprio alla luce di quanto emerso in relazione a tali episodi criminosi, si puo' senza dubbio alcuno affermare che l'imputato era organicamente inserito nella famiglia di Corso dei Mille.

Ed, in realta', la scelta dello stesso da parte del Raccuglia, del Marchese e del Baiamonte per far parte del "commando" incaricato della rapina alle Poste-Ferrovia (il cui bottino dovette ammontare a circa un miliardo - anno 1977 -) e' indicativa della massima fiducia riposta nello stesso.

Il Faia, quindi, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (capi 1 e 10), nonche' dei reati specifici di cui ai capi 313.314.315.316 - 332 - 352.353.354.-

Nessun elemento, di contro, e' emerso a carico del Faia in ordine ai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75.

Il Faia, infatti, era ritenuto solo un abilissimo rapinatore e non veniva utilizzato per il traffico di stupefacenti.

L'imputato, pertanto, va prosciolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Faldetta Luigi

Come si e' visto nell'esaminare la posizione di Giuseppe Calo' e, ancor prima, nella parte di questa sentenza-ordinanza riguardante l'omicidio di Giuseppe Di Cristina, la figura di Luigi Faldetta era emersa, per la prima volta, nelle indagini giudiziarie concernenti questo omicidio. Seguendo infatti, a ritroso le tracce lasciate da operazioni bancarie connesse con la richiesta di due assegni circolari, emessi dal Banco di Napoli e trovati addosso al cadavere dell'ucciso, si era pervenuti alla individuazione di assegni circolari per importi complessivi molto ingenti, negoziati da personaggi che, come sarebbe stato accertato in seguito, gravitano nell'orbita di Giuseppe Calo'.

Gli assegni, provenienti quasi sempre dalla conversione di danaro contante, erano sicuramente ricollegabili ad attivita' illecite

dalla mafia (soprattutto contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti) e risultavano negoziati, prevalentemente, da individui legati a Tommaso Spadaro ("uomo d'onore" della stessa famiglia di Pippo Calo') o a persone come Domenico Balducci ed Ernesto Diotallevi, attualmente imputati a Roma di associazione per delinquere proprio in virtu' dei loro rapporti con Calo' ed indicati dal Buscetta come particolarmente legati al predetto. Il Faldetta, che aveva negoziato assegni per oltre trecento milioni, era stato arrestato per il delitto di ricettazione e aveva reso dichiarazioni assolutamente inappaganti.

Successivamente, nel procedimento penale contro Spatola Rosario ed altri, veniva accertato che il Faldetta aveva negoziato un assegno di lit.14.600.000, emesso il 15.5.1978, da Salvatore Inzerillo, "rappresentante" della famiglia di Passo di Rigano. Anche questa volta le giustificazioni del prevenuto, allora sentito come teste, erano del tutto evasive

((VOL.192/A f.606) e (VOL.192/A f.615)).

Ulteriori collegamenti del Faldetta con personaggi mafiosi sono emersi nelle indagini bancarie concernenti Tommaso Spadaro. E' stato accertato, infatti, che:

- tre assegni circolari di lit.10.000.000 ciascuno, emessi dalla Banca d'America e d'Italia di Napoli nel settembre 1976, sono stati negoziati a Palermo da Luigi Faldetta e che altri assegni contestualmente richiesti dal medesimo cliente e sicuramente attinenti al contrabbando di tabacchi, erano stati versati in libretti di deposito al portatore, di pertinenza di Tommaso Spadaro;
- Sampino Giovanni, cognato di Tommaso Spadaro, aveva richiesto, il 16.12.1976 alla Banca Sicula di Palermo, assegni circolari per 75 milioni di lire, negoziati dal Faldetta;
- il Faldetta aveva emesso il un assegno di lit.200 milioni, negoziato dalla Societa' Fiduciaria di Certificazioni e Revisionale, di sicura pertinenza di Tommaso Spadaro.

Su tali rapporti il Faldetta e' stato ancora una volta elusivo avendo cercato di giustificarli mediante prestiti che avrebbe ricevuto dal suocero di Tommaso Spadaro, Sampino Francesco Paolo (VOL.67 f.81).

Il vero suolo del prevenuto ed i suoi rapporti con la mafia sono emersi in modo chiaro, pero', a seguito della collaborazione di Tommaso Buscetta e dell'acquisizione di atti della istruttoria romana concernente l'omicidio del Balducci.

Il Buscetta, infatti, ha dichiarato che il Faldetta "pur non essendo uomo d'onore, rappresenta gli interessi di Pippo Calo' in numerosissimi affari apparentemente leciti" (VOL.124 f.11)e che, come esso Buscetta aveva appreso da Gaetano Badalamenti, aveva realizzato delle ville in Sardegna in societa' col Calo' e con Tommaso Spadaro (VOL.124 f.65). Ed ha soggiunto di avere appreso dallo stesso Calo' che il Faldetta, nel 1980, stava

realizzando un fabbricato nella zona di Brancaccio in societa' con Tommaso Spadaro (VOL.124 f.96). Infine, ha riferito un episodio che dimostra quanto il prevenuto stesse a cuore al Calo': ha precisato, infatti, che, essendo stato arrestato il Faldetta mentre egli si trovava ancora detenuto al Carcere dell'Ucciadone, il Calo' gli aveva fatto sapere che il predetto gli interessava, pregandolo, quindi, di avere per lui "un occhio di riguardo"; il costruttore, pero', si guardo' bene dall'avvicinarsi ad esso Buscetta (VOL.124/A f.30).

Queste precisazioni del Buscetta sui rapporti tra Faldetta ed il Calo' fornivano una nuova chiave di lettura dei rapporti bancari sospetti che, ricorrentemente, venivano individuati nelle indagini istruttorie e, in proposito, il Buscetta, interrogato dai giudici di Milano, ha insistito sul concetto che i rapporti tra Faldetta e il Calo' non potevano essere ricondotti alle condizioni di assoggettamento dell'imprenditore

rispetto alla mafia, ma "a quella situazione in cui coloro che cooperano si attendono anche vantaggi. Certamente non puo' trattarsi di una collaborazione paritaria in quanto e' sempre ben presente la qualita' di "uomo d'onore" di una delle parti, ma vi e' pur sempre disponibilita' della controparte... Luigi Faldetta, che era testa di legno di Pippo Calo'...Ha sempre negato tali rapporti pur continuando nella occulta collaborazione e non certo solo per paura" (VOL.124/B f.55).

Questa analisi della personalita' del Faldetta e dei suoi rapporti col Calo' e' del tutto aderente alle risultanze processuali; e, al riguardo, appare opportuno richiamare quanto ha dichiarato il teste avv. Gustavo Stufler (VOL.205 f.266) - (VOL.205 f.267) il quale, avendo avuto dei rapporti di affari col prevenuto ed avendo appreso che quest'ultimo era stato escarcerato dal Tribunale della liberta' di Roma in una vicenda processuale a sfondo

mafioso, gli aveva chiesto che cosa gli fosse accaduto.

Il Faldetta, oltre a vantarsi della sua escarcerazione gli aveva risposto, ammiccando: "La mafia non esiste".

E difatti, tutto il comportamento del prevenuto in questi lunghi anni in cui e' stato oggetto di indagini giudiziarie sempre piu' approfondite, e' stato tipico del mafioso.

Non soltanto non ha in alcun modo collaborato con gli organi inquirenti ma ha mantenuto imperterrito e, se possibile, ha intensificato i suoi rapporti col Calo' e con i suoi accoliti; infine, quando e' stato arrestato con l'imputazione di associazione mafiosa, ha sostenuto, ne' primo ne' ultimo di una nutrita schiera di imprenditori, di essere una vittima della mafia ma, pur facendo importanti ammissioni (che, per altro, non possono aggravare la posizione del Calo', gia' raggiunto da prove pesantissime e inequivocabili), non ha detto affatto per intero la verita'. E valga il vero.

Il suo continuo interessamento per il Calo', oltre che dalle sue stesse ammissioni, risulta "per tabulas" degli affari in cui e' stato prestanome del predetto.

Riassunto quanto e' stato analiticamente indicato nel rapporto della Criminalpol Lazio del 27.11.1984 (VOL.200 f.142) - (VOL.200 f.237), giova osservare quanto segue.

Circa l'attivita' ed il ruolo svolto dal Faldetta in Sardegna, e' stato accertato il sicuro interessamento del prevenuto in due societa' (Mediterranea S.r.l. e Agroedil Olmo S.r.l.), che hanno realizzato immobili in Porto Rotondo su terreni originariamente appartenenti alla S.p.A. Punta Volpe, una societa' cui erano originariamente interessati tali Bruno Paolo ed il finanziere elvetico Lay Rovello Florento e passata, nel 1978, sotto il controllo del noto Flavio Carboni.

Per quanto concerne la Mediterranea S.r.l., si rileva che della stessa, prima, era amministratore Luigi Faldetta e, a seguito delle sue vicissitudini giudiziarie conseguenti all'omicidio di Giuseppe Di Cristina, Luciano Merluzzi. Infine, il 17.11.1980 diveniva amministratore della società Bellino Gaspare, un falegname di San Lorenzo (Palermo) sicuramente "nelle mani" di Pippo Calò ed il cui fratello, Vincenzo Bellino, ha avuto rapporti bancari col famigerato Giuseppe Greco "Scarpuzzedda" (v. scheda bancaria).

Questa società ha realizzato in Porto Rotondo un complesso residenziale di 56 miniappartamenti, dei quali ben diciannove sono stati ceduti alla S.r.l. Marius, controllata dal noto Ernesto Diotallevi (in strettissimi rapporti con Giuseppe Calò, secondo quanto riferito dal Buscetta), uno a Lorenzo Di Gesù e due a Luigi Faldetta. Sono ben attendibili, dunque, De Carolis Italia (vedova di Domenico Balducci) e Merluzzi Luciano, i quali

hanno concordemente dichiarato che il Balducci era in societa' con Faldetta, Di Gesu' e " Mario Agliandolo " e, cioe', Pippo Calo', nella S.r.l. Mediterranea (Fot.451996) e (Fot.452004). Naturalmente, sul punto, il Faldetta ha negato qualsiasi societa' coi predetti, sostenendo (Fot.449964) - (Fot.449994) di aver lavorato da solo; tuttavia, una parziale ammissione l'ha effettuata, avendo affermato che aveva ceduto la societa' a Merluzzi Luciano, prestanome di Domenico Balducci, e che i 340 milioni circa di assegni, da lui ricevuti per la cessione, erano proprio quelli per cui aveva subito procedimento penale per ricettazione per cui, probabilmente, provenivano da Giuseppe Calo'.

Ovviamente, pero', non ha dato alcuna spiegazione del perche' la societa' in questione, il 17.11.1980, fosse passata nella mani di Gaspare Bellino. E' chiaro che,

addossando la paternita' di tutte le operazioni al defunto Domenico Balducci, ha ritenuto di potere affermare qualsiasi cosa, senza timore di smentite.

Altre operazioni immobiliari, cui sarebbe interessato il Faldetta, sono, secondo il rapporto suddetto, le cessioni per circa 10 miliardi di corrispettivo, dalle societa' Agroedil Ontano, Ischia Segada, e Agroedil Olmo, a favore della societa' Torninvest 2 di Brescia; all'operazione sarebbero stati interessati anche Domenico Balducci, Ernesto Diotallevi e "Ialloro Mario" e, cioe', Pippo Calo'. L'argomento e' ancora da approfondire.

Una terza operazione, riguarda la costruzione di due ville in Porto Rotondo da parte del prevenuto.

Il 30.12.1977, la S.p.A. Sa Poderata (derivante anche essa dalla S.p.A. Punta Volpe) cedeva due appezzamenti di terreno contigui in Porto Rotondo alla S.r.l. Agroedil Ontano ed uno di essi veniva ceduto, quindi, alla S.r.l. Agroedil Olmo. Entrambe le societa' erano sotto

il controllo di Domenico Balducci e, il 17.11.1980, soci della Agroedil Olmo divenivano Bellino Gaspare e la moglie, Maniscalco Angela. Trattasi dello stesso Bellino che, come si e' visto, era stato nominato amministratore della Mediterranea, per cui non si potrebbe avere migliore conferma della pertinenza anche di questa societa' a Giuseppe Calo'.

Sui terreni, come riferito dallo stesso imputato e da Luciano Merluzzi, il Faldetta ha costituito due ville contigue e, nell'estate del 1981, hanno villeggiato, "a contatto di gomito", Pippo Calo' ed il noto Francesco Pazienza (v. esame test. Stufler Gustavo (Fot.451965)).

Anche su questo punto, la dichiarazione del Faldetta e' confusa e contraddittoria; premesso che aveva stabilito col Balducci che questi gli avrebbe ceduto un terreno edificabile ed egli in contropartita avrebbe realizzato su un terreno contiguo, pure nella disponibilita' del predetto, le strutture di una

villa, fino a concorrenza della somma di 40 milioni di lire, ha così proseguito:

"Trattasi di terreno appartenente a due società, credo Agroedil Agroolmo o Agro ontano, nelle quali non so se il Balducci figurasse.

Sul terreno di mia pertinenza avevo cominciato a costruire una villa e, contemporaneamente, anche su quello del Balducci. Mi ero rivolto, per la fornitura degli infissi dei miniappartamenti, al falegname Bellino (il più anziano dei due fratelli) il quale era venuto in Sardegna per rendersi conto delle opere da realizzare; ritenni di proporre al Bellino di cedergli la villa di mia pertinenza in corrispettivo della fornitura degli infissi ed egli, in un primo momento accettò; per altro, potrei notare che Pippo Calò si interessava personalmente della realizzazione della villa, per cui mi resi conto, anche se in un secondo momento, che dietro il Bellino vi era il Calò, anche se con quest'ultimo non ho mai trattato l'argomento relativo alla villa in

questione. Faccio presente, infine, che conoscevo il Bellino da tempo per motivi inerenti alla mia attività imprenditoriale e che mi ero rivolto a lui, in quantoche' ritenevo il suo preventivo conveniente, dopo avere contattato altri falegnami.

Per quanto riguarda, invece, la villa del Balducci, io avevo stabilito col medesimo che avrei realizzato le strutture murarie fino a concorrenza della somma di lire 40 milioni, costituente il corrispettivo della parte di terreno cedutomi. Quando raggiunsi l'importo di tale cifra, chiesi al Balducci che intenzioni avesse ed egli mi rispose di proseguire la costruzione della villa. Tuttavia, resomi conto che il Balducci non pagava, sospesi le opere, dopo che ne avevo realizzato per un importo di circa 10 milioni superiore al corrispettivo pattuito, pari a 40 milioni.

A questo punto, intervennero due fatti nuovi. Il Balducci completava la villa per conto proprio e con mano d'opera locale, mentre il Bellino mi faceva sapere che non era piu' disponibile per la permuta con la villa

della fornitura di infissi. Gli dissi, allora, che, avendo costruito nel suo interesse e per suo mandato, avrebbe dovuto tenersi, comunque, la villa e pagarmela. Il Bellino acconsenti' e, come mi resi conto in seguito, lo fece nello interesse di Calo'. Complessivamente mi consegnò assegni e danaro contante per circa 90 milioni, anche se non sono molto sicuro di tale importo. Il Balducci, che era perfettamente al corrente dei miei rapporti col Bellino, perche' da me informato, acconsenti' alla cessione della societa' a favore del Bellino (adesso mi ricordo che si tratta di Gaspare) e di sua moglie.

Nell'ottobre 1981, veniva ucciso Domenico Balducci, i cui rapporti d'affari come me erano stati intricatissimi, per la poca chiarezza nei reciproci rapporti di dare e di avere.

Intendo dire che il Balducci tardava a pagare e si sovrapponevano rinnovi del suo debito sulle somme originariamente dovute. In sostanza, comunque, alla sua morte, io ero suo

creditore per la somma complessiva di circa 200 milioni. Su proposta del rag. Merluzzi e nell'interesse della vedova del Balducci, signora De Carolis Italia, acconsentii, a tacitazione del mio credito, ad accettare la cessione della villa del Balducci stesso e, inoltre, diedi a conguaglio circa 40 milioni o una somma leggermente inferiore. Si e' trattato dell'unico modo per recuperare le somma da me vantata nei confronti dei Balducci.

Alla fine, quindi, di tale complessa operazione, accadde che la villa originariamente destinata al Balducci venne intestata ad una mia societa' (Televip S.p.A. con sede in Palermo), mentre la villa che avrebbe dovuto essere la mia rimase intestata alla Agroedil o Agro Ontano ma sostanzialmente di proprieta' di Bellino Gaspare.

Infine, avendo deciso di disfarmi della villa, seppur a malincuore, feci sapere in giro questa mia intenzione e cosi' si presento' l'occasione di cederla ad un gruppo milanese o comunque dell'Italia Settentrionale; se non ricordo male, questo gruppo lavorava nel campo

tessile. Poiche', pero', mi si disse che l'intenzione degli acquirenti era di acquistare entrambe le ville chiesi al Bellino Gaspare se era anch'egli d'accordo nel cedere la sua e, avuta risposta positiva, cedemmo entrambe le ville al gruppo in questione. Le trattative furono condotte, nell'interesse del gruppo in questione, da un avvocato di cui non ricordo il nome e non ricordo nemmeno quale fosse la societa' cui vennero intestate le ville; comunque, il Bellino ed io ricevemmo, per ciascuno, la somma di lire 340 milioni circa, in assegni circolari."

Pur con tutti i suoi sottintesi, il Faldetta, quindi, ha fatto chiaramente intendere che almeno una delle due ville era di pertinenza del Calo'. Anche questo punto, comunque, dovra' essere approfondito.

Un altro affare molto interessante e' quello concernente l'appartamento sito in Roma, via Aurelia n.477, nei pressi di piazza Irnerio, di sicura pertinenza di Giuseppe Calo'.



l'acquisto si era interessato, pero', il Faldetta e, come e' ammesso dallo stesso imputato, il Calo' frequentava l'immobile usando il nome del prevenuto.

Risulta, inoltre, dalle dichiarazioni di Luciano Merluzzi (Fot.451985) - (Fot.451986) che il Faldetta si era attivamente interessato alla costituzione della societa' cui intestare l'appartamento; che era presente alla stipulazione dell'atto pubblico di compravendita e che aveva pagato personalmente, firmando o girando assegni, il prezzo ai venditori (Navarra Quinto e Merluzzi Giorgio). Ci si domanda se questo straordinario interessamento del prevenuto, compiuto quando da tempo erano iniziate le indagini nei suoi confronti, sia compatibile con la tesi dell'assoggettamento al potere mafioso del Calo' e non sia, invece, la dimostrazione piu' evidente della collusione col medesimo.

Ne' va trascurata la partecipazione del Faldetta ad una operazione rimasta, sembra, allo stato di progetto, in cui erano interessati Giuseppe Calo' a Flavio Carboni , concernente il restauro del centro storico di Siracusa.

Come hanno riferito Emilio Pellicani (Fot.451929) - (Fot.451993) e Flavio Carboni (Fot.468875) - (Fot.468883), a seguito di segnalazione di Ugo Benedetti (della segreteria dell'on. Emilio Colombo), iniziarono dei contatti e dei finanziamenti da parte di un gruppo di siciliani che facevano capo a Pippo Calo', per eseguire l'ampliamento del porto e il restauro del centro storico di Siracusa; fra i siciliani, sono stati riconosciuti dai testi, oltre al Faldetta ed al Calo', Gaetano Sansone (coinvolto nel procedimento contro Spatola Rosario ed altri) e Di Gesu' Lorenzo; inoltre, da un appunto consegnato dal Carboni, risulta che gli imprenditori che

avrebbero dovuto occuparsi di queste opere erano (Fot.468883), oltre a Gaetano Sansone, le imprese di Emanuele Virga e dei f.lli Notaro (Andrea Notaro e' cognato di Michele Greco).

E sono proprio questi rapporti fra "finanzieri" senza scrupoli come Flavio Carboni e personaggi legati alla mafia, come il Faldetta, che pongono in evidenza i collegamenti fra attivita' criminale vera e propria e la c.d. "delinquenza dei colletti bianchi". Il Carboni e il Pellicani non hanno avuto esitazione ad ammettere che erano abbondantemente finanziati da un gruppo di usurai che facevano capo a Pippo Calo' e che i prestiti venivano effettuati, spesso, consegnando pietre preziose di ingente valore ma, comunque, molto sopravvalutate rispetto all'effettivo valore intrinseco delle stesse. Circa l'origine di queste pietre preziose non e' difficile avanzare ipotesi, ove si consideri che Antonino Rotolo, strettissimo collaboratore del Calo', si proclama un esperto della materia. Comunque, anche questo punto dovra' essere approfondito.

Alla stregua delle esposte considerazioni e in virtu' di quanto si e' esposto sul concorso nel delitto di associazione mafiosa da parte di chi non sia "uomo d'onore", appare evidente che il Faldetta - il quale aveva un ruolo ben preciso nel riciclaggio del danaro di provenienza illecita in attivita' apparentemente lecite - dovra' essere rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione mafiosa, di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Per quanto concerne le imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, va rilevato che, pur essendovi la prova certa della consapevolezza, da parte del prevenuto, della illecita origine delle somme da lui utilizzate quale prestanome del Calo', non puo' dirsi altrettanto certo che egli fosse a conoscenza anche che il Calo' trafficasse in stupefacenti.

In altri termini, a parte la conoscenza generica che il danaro da lui manovrato avesse una illecita origine, non e' data sapere se il Faldetta sapesse anche del

coinvolgimento del Calo' nel traffico di droga.  
Il prevenuto, pertanto, deve essere prosciolto  
dai delitti di cui ai capi 13 e 22 per non avere  
commesso il fatto.

Fanin Lorenzo

Nei confronti di Lorenzo Fanin venne emesso mandato di cattura 467/82 del 29 novembre 1982, per i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che aveva importato dal Marocco 600 Kg. di hashish.

Sulla vicenda indagava questo Ufficio a seguito delle dichiarazioni di Armando Di Natale, concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Dei fatti tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio del Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i

prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti al Fanin, il piu' grave de quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti al Fanin e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio del Ferlito.

Faraone Nicola

Indicato da Antonio Fragomeni (Vol.18 f.240) come trafficante di droga collegato a Tommaso Buscetta e Gerlando Alberti jr., venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 32/84 del 2 febbraio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Successivamente i medesimi reati gli vennero ricontestati col mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984 ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente asserendo di non conoscere il Fragomeni e di aver solo casualmente conosciuto il Buscetta, ignorandone pero' la vera identita', e comunque di non essersi mai associato in tali traffici ne' col Buscetta ne' con l'Alberti.

Ha ammesso di conoscere Antonio Vessichelli e Salvatore Procida, che, secondo il Fragomeni, facevano parte della sua stessa banda di spacciatori e con i quali invece ha sostenuto di aver intrattenuto soltanto rapporti di mera amicizia.

Il Fragomeni, precisando di essere uno spacciatore di cocaina operante sulle piazze di Torino e Milano, ha riferito di essere entrato nel 1980 in contatto con Antonio Vessichelli, gestore del maneggio di Moncalieri, il quale si era offerto di rifornirlo di cocaina e gli aveva presentato Tommaso Buscetta, valutandone la potenza nell'ambito delle organizzazioni mafiose. Ha aggiunto di aver fatto presso lo stesso maneggio la conoscenza di Nicola Faraone e Salvatore Procida, con i quali aveva intensificato i suoi rapporti nel traffico di droga dopo un significativo episodio avvenuto quell'anno in Palermo.

Ivi il Fragomeni, su indicazione del Vessichelli, s'era recato nel mese di

agosto, in compagnia degli amici Concetto Cammisa ed Orazio Amato, per rifornirsi di cocaina da prelevare presso un non meglio identificato meccanico. Giunto in Palermo, il meccanico non fu subito rintracciato ed i tre vennero indirizzati presso un villino nella zona di Carini, la cui ubicazione, descritta dal Fragomeni, e' quella dell'immobile ove il 26 agosto 1980 fu scoperta la raffineria di droga gestita da Gerlando Alberti sr.

Ivi il meccanico, sostenendo di non conoscere il Vessichelli, diede loro appuntamento per il giorno successivo presso la sua officina, ma all'incontro si presentarono invece Nicola Faraone e Salvatore Procida, insieme ad altre persone, fra cui Gerlando Alberti jr e la convivente del Faraone, Anna Colizzi, che erano a bordo di una Volkswagen maggiolino di colore verde.

L'incontro era servito per calmare le apprensioni del gruppo palermitano, insospettito dalla non preannunciata presenza di persone in

cerca di droga in periodo in cui, a cagione della stasi estiva, i traffici erano chiusi. Da quel momento inoltre i contatti tra il Fragomeni, il Faraone ed il Procida erano divenuti piu' intensi e questi ultimi gli avevano rivelato di lavorare per conto di Tommaso Buscetta, da loro definito il "principe" della cocaina.

La narrazione del Fragomeni ha trovato ampi riscontri: anzitutto nelle gravi contraddizioni esistenti fra le dichiarazioni del Faraone, della Colizzi, del Procida e del Vessichelli in ordine alle circostanze della loro conoscenza col Buscetta e della scoperta della sua vera identita'.

Su un taccuino sequestrato alla Colizzi (fasc. pers. f.87), inoltre, risulta annotato il nome del Buscetta, il soprannome Roberto sotto il quale costui si nascondeva, ed il nome del di lui suocero Guimares. E cio' prova che tutto il gruppo operante in Torino ben sapeva, ovviamente perche'

compartecipe delle sue illecite attivita', chi fosse il personaggio, allora in semiliberta', e gli artifici cui ricorreva per nascondersi.

Quanto all'episodio avvenuto in Palermo, la presenza del Fragomeni e degli amici Cammisa ed Amato risulta dalle registrazioni presso il Motel Agip nella notte tra il 15 e 16 agosto 1980 (Vol.71 f.105).

Il Faraone, il Procida e la Colizzi hanno inoltre, dopo iniziali reticenze, ammesso di essere venuti insieme quell'anno in Palermo con una Volkswagen maggiolino verde, cioe' proprio dell'autovettura a bordo della quale ha riferito di averli visti il Fragomeni. Il Procida, pur negando l'episodio da costui narrato, ha altresì rivelato di essere un congiunto di Gerlando Alberti jr., indicato dal Fragomeni come il corrispondente palermitano del gruppo operante in Torino.

Le indicazioni date dal Fragomeni circa la villa di Carini ove fu avviato per

reperire droga perfettamente corrispondono alla ubicazione della raffineria di eroina che sarebbe stata scoperta nello stesso mese di agosto 1980. Così come appare significativo che, secondo il Fragomeni, il Faraone avrebbe consigliato lui ed i suoi amici di recarsi a pranzo presso la pizzeria New York City (in realtà New York Place), gestita da congiunti di Tommaso Buscetta, e la conoscenza di tale particolare (risultato perfettamente puntuale) dimostra ulteriormente la veridicità di quanto dal Fragomeni affermato ed i legami fra il Faraone e i suoi complici ed il Buscetta.

L'imputato, pertanto, che è risultato stabilmente collegato all'organizzazione Cosa Nostra, cui il Buscetta e l'Alberti facevano capo, ed inserito come costoro nei traffici di droga, va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato quello precedentemente emesso.

Fascella Antonino

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.65), (Vol.125 f.68), (Vol.125 f.133), (Vol.125 f.175) quale componente, assieme ai fratelli Pietro e Francesco, della "famiglia" mafiosa di S.Maria di Gesu', venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 17 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

L'imputato e' rimasto latitante.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle circostanziate, reiterate e riscontrate accuse del coimputato.

Il Contorno, che il Fascella nella sua memoria inviata il 14 gennaio 1985 (fasc. pers. f.8) sostiene di non aver mai visto, lo ha riconosciuto invece in fotografia e si e' mostrato ben al corrente delle sue attivita', indicandolo come proprietario di taluni appezzamenti di terreno in localita' Piano Stoppa di Misilmeri, utilizzati per l'allevamento di maiali.

E proprio nella suindicata memoria il Fascella riferisce di essersi dedicato all'allevamento di porci in sua proprieta' sita in Piano Stoppa, che con ogni evidenza si identifica con quella indicata da Stefano Calzetta (f.60, fasc.pers.2-), il quale ha dichiarato di aver appreso dagli Zanca che erano stati fatti addirittura sparire, dandoli in pasto ai maiali, talune vittime della c.d. "lupara bianca".

Sentito in proposito il Contorno si e' mostrato responsabilmente molto scettico sulla veridicita' di tali voci; tuttavia il fatto che esse circolassero con insistenza nell'ambiente della famiglia mafiosa di Corso

dei Mille, cui gli Zanca appartengono, dimostra comunque la conoscenza da parte di detto gruppo criminale della ubicazione della porcilaia del Fascella, col quale evidentemente esistevano rapporti.

Cio' costituisce indubbio riscontro delle accuse del Contorno, il quale ha ulteriormente riferito che tutti e tre i Fascella, "uomini d'onore", erano stabilmente inseriti nel traffico di droga, in collegamento col gruppo degli Adelfio e dei Pullara'. E trattandosi tutti di affiliati alla stessa famiglia mafiosa del Contorno, non occorre ulteriormente soffermarsi sulle fonti di conoscenza da parte di quest'ultimo delle illecite attivita' dei suoi consociati.

Ulteriori riscontri inoltre emergono dalle indagini espletate su Pietro e Francesco Fascella, e si rimanda per la loro illustrazione alla parte della sentenza dedicata alla trattazione delle loro posizioni.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli di cui al mandato di cattura 361/84.

- Pag.5.267 -

Va conseguentemente rigettata l'istanza di  
revoca del suddetto mandato proposta dal  
Fascella il 24 Gennaio 1985 (fasc. pers. f.6).

Fascella Francesco

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente, insieme al fratello Pietro, ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982 e mandati di cattura 343/82 del 17 Agosto 1982 e 237/83 del 31 Maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Con ordinanza del 10 febbraio 1984 (fasc. pers. f.54) venne escarcerato per insufficienza di indizi, ma, impugnato il provvedimento da parte del P.M., il Tribunale della Liberta' riemise a suo carico mandato di cattura del 27 aprile 1984 (fasc. pers. f.104).

Frattanto pero', essendo stato accusato da Sinagra Vincenzo di Antonino (fasc.pers. ff.81, 88, 142, 181) di far parte

della banda di rapinatori operante alle dipendenze di Filippo Marchese, capo della cosca di Corso dei Mille, e di aver partecipato alla consumazione della rapina in danno di Gaetano Marabeti, con ordine di cattura n.71/84 del 29 febbraio 1984, gli era stato contestato il reato di cui all'art.628 C.P. ed altri a questo connessi, mentre il Giudice istruttore aveva riemesso mandato di cattura n.109/84 del 29 marzo 1984, ricontestandogli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito, infine, delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a "Cosa Nostra" dei gruppi di mafia cui faceva capo il Fascella, con mandato di cattura n.323/84 del 29 Settembre 1984, ricontestatigli tutti i suddetti reati, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis c.p. e 71 Legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, assumendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non aver commesso la rapina contestatagli.

A suo carico sono state raccolte piu' che sufficienti prove di colpevolezza.

Gia' Stefano Calzetta (fasc.pers. 2-f.60), accomunandolo al fratello Pietro, arrestato nel corso del c.d. blitz di Villagrazia insieme a numerosi altri esponenti criminali, lo aveva indicato come affiliato a cosche mafiose e vicino ai fratelli Pullara'.

Successivamente anche Vincenzo Sinagra di Antonino ne ha rivelato l'appartenenza alla mafia, riferendone gli intensi rapporti di frequentazione con Giuseppe Tinnirello e Giovanni Di Gaetano, nonche' la compartecipazione alla rapina in danno di Gaetano Marabeti, della quale tratta altra parte della sentenza.

Infine Salvatore Contorno (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.32), (Vol.125 f.65), (Vol.125 f.133), (Vol.125 f.174),

(Vol.125 f.175) ne ha precisato l'appartenenza alla "famiglia" mafiosa di S.Maria di Gesu' ed il coinvolgimento nei traffici di droga in collegamento coi fratelli Adelfio e Pullara'. L'accusa e' per altro avvalorata dal rapido ed ingiustificato arricchimento che lo ha portato a formarsi un cospicuo patrimonio immobiliare, che non ha trovato alcun riscontro in redditi leciti, non avendo mai, ne' il Fascella ne' la moglie, presentato dichiarazioni dei redditi ne' concretamente svolto attivita' economiche se non quella di allevamento di maiali e sbancamento di terra, attivita' che non possono certamente giustificare le disponibilita' immobiliari dello stesso.

Va pertanto rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84, che ha integrato ed assorbito tutti quelli precedentemente emessi a suo carico.

Fascella Pietro

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente, insieme al fratello Francesco, ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordini di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli art.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui faceva capo il Fascella, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli entrambi i suddetti reati, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Successivamente indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.003), (Vol.125 f.32), (Vol.125 f.65), (Vol.125 f.133), (Vol.125 f.174), (Vol.125 f.175) come "uomo d'onore" della famiglia di S.Maria di Gesu', partecipante alla riunione nel baglio di Nino Sorci, cui intervennero Girolamo Teresi e gli altri fedelissimi di Stefano Bontate, scomparsi definitivamente da quel giorno, con mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984 gli venne contestato il reato di omicidio aggravato dello stesso Teresi, di Giuseppe Di Franco nonche' di Salvatore Angelo e Federico.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo ad ogni organizzazione criminosa e di conoscere soltanto taluni dei suoi coimputati perche' originari o residenti nel suo stesso rione.

Sussistono a suo carico piu' che sufficienti prove di colpevolezza.

Come e' noto il Fascella venne il 20 ottobre 1981 tratto in arresto da agenti della Squadra Mobile di Palermo che erano riusciti a localizzare un villino ubicato nel fondo Valenza, ove erano riuniti a convegno numerosi pregiudicati mafiosi, fra cui Benedetto Capizzi, Ruggero Vernengo, Pietro Lo Jacono, Giuseppe Gambino ed altri.

Nella circostanza gli agenti che si apprestavano a fare irruzione nel villino furono fatti segno a numerosi colpi di arma da fuoco e nel corso del conflitto cosi' scatenatosi il Fascella, che stava per darsi alla fuga, venne ferito ad un gamba. Insieme allo stesso vennero tratti in arresto otto individui mentre numerosi altri riuscirono a darsi alla fuga.

Con sentenza della Corte di Appello del 3 maggio 1985 (Vol.210 f.172), che ha radicalmente corretto una deludente valutazione della vicenda data in primo grado dal Tribunale, anche il Fascella ha riportato condanna per i reati contestatigli con riferimento a tale episodio, senza alcun dubbio costituente l'interruzione di

un summit di mafia ed in questa sede richiamato per comprovare l'appartenenza a pieno titolo del Fascella all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, alla quale poi sono risultati aderenti tutti i partecipanti alla riunione.

Ma lo spessore mafioso del Fascella, oltre che dal suddetto significativo e gravissimo episodio, abbondantemente emerge da altri numerosissimi elementi raccolti.

Gia' nel lontano 1973, alle ore 21 del 12 aprile risulta essere stato controllato in Piazza Scaffa a bordo di un'autovettura insieme a Giovan Battista Pullara', Giuseppe Gambino e Francesco Adelfio, dei quali i primi due col medesimo coinvolti nel richiamato c.d. blitz di Villagrazia ed il terzo indicato, come si vedra', da Salvatore Contorno come suo consocio nel traffico di droga (Vol.6 f.139).

Stefano Calzetta ((Vol.11 f.47) + (fasc.pers. 1- f.19) + (fasc.pers.2- f.60)) lo ha detto molto legato al gruppo degli

Zanca, la cui casa era solito frequentare assiduamente insieme a Gambino Giuseppe, Ignazio Pullara', Vittorio Mangano, Mario Labruzzo, Salvatore Profeta ed altri. Ha aggiunto che teneva riunioni, presso il suo negozio di casalinghi alla Guadagna, cui partecipavano lo stesso Gambino, Giovan Battista Pullara' e Salvatore Profeta, quest'ultimo definito dal Calzetta un "soldato" del Fascella e dei Pullara'.

Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc.pers. f.182), dopo aver riferito di aver notato spesso il Fascella in compagnia di Filippo Marchese, capo della famigerata cosca di Corso dei Mille, lo ha indicato come uno dei proprietari di un magazzino alla Guadagna ove vennero nascosti gli automezzi carichi di merce costituenti il bottino della rapina in danno di Gaetano Marabeti. Pertanto, con mandato di cattura 71/84 del 29 febbraio 1984, gli vennero contestati la suddetta rapina ed altri reati connessi.

Va osservato tuttavia che il Sinagra non aveva affermato la sua presenza all'atto dell'accultamento degli automezzi ne' per altro presente poteva essere il Fascella, gia' a quella data (12 dicembre 1981) detenuto perche' tratto in arresto nel c.d. blitz di Villagrazia. Dai suddetti reati va, pertanto, l'imputato prosciolto.

Salvatore Contorno, ancora, ha precisato l'appartenenza del Fascella alla "famiglia" mafiosa di S.Maria di Gesu' ed il suo coinvolgimento in traffici di droga in collegamento coi fratelli Adelfio e Pullara', i cui rapporti con l'imputato in esame gia', come si e' visto, sono ampiamente comprovati.

Infine Salvatore Anselmo (Vol.133 f.262) - (Vol.133 f.306) e (Vol.134 f.169) ha riferito sugli intensi rapporti mantenuti in stato di detenzione dal Fascella con Benedetto Capizzi, Salvatore Fazio,

Giuseppe Madonia ed Armando Bonanno, così' ulteriormente comprovando il perdurare dei vincoli criminosi che legano gli appartenenti a Cosa Nostra nonostante lo stato di detenzione, che non ha alcuna influenza sull'esistenza del legame mafioso.

Dei reati di omicidio ascrittigli col mandato di cattura n.361/84 tratta altra parte della sentenza.

Va, pertanto, il Fascella prosciolto dai reati contestatigli col mandato di cattura 71/84 e rinviato invece a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli coi mandati di cattura 323/84 (che ha integrato ed assorbito tutti i precedenti ad eccezione del citato 71/84) e 361/84.

Favuzza Giovanni

Indicato da Contorno Salvatore come uomo d'onore della famiglia di Ciaculli, affiliata all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", il Favuzza Giovanni veniva colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli di contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis, 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito, altresì, il Contorno Salvatore che lo imputato, abitante nei pressi di un terreno di proprietà del di lui padre Antonino, gli venne presentato ritualmente, come affiliato alla famiglia di Ciaculli, da due uomini d'onore della stessa, Riccobono Francesco, cognato dello stesso Favuzza Giovanni, e del "capo decina" Castellana Giuseppe (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.74), (Vol.125 f.133) e (Vol.125 f.134).

Interrogato, l'imputato ha respinto gli addebiti ma le precise e circostanziate indicazioni fornite dal Contorno Salvatore, non smentite da altre emergenze istruttorie, costituiscono certi e sufficienti elementi probatori per disporre la celebrazione del dibattimento nei confronti dell'imputato, chiamato a rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1 e 10)

Nulla e' emerso, invece, a carico del prevenuto in ordine agli altri addebiti mossigli per cui lo stesso va sollevato dalle imputazioni di cui agli artt.71 e 75 della legge n.685 del 1975 con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 13 e 22); ed infatti l'espletata formale istruzione non ha acquisito la prova dell'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti o della sua partecipazione agli utili derivanti da tale illecita attivita'.

Fazio Emanuele

Nei confronti di Emanuele Fazio venne emesso dal Procuratore della Repubblica di Siracusa ordine di cattura 213/82 dell'11 ottobre 1982, per i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, essendo emerso da indagini espletate in quella circoscrizione che lo stesso era coinvolto nella importazione di 600 kg. di hashisch dal Marocco effettuata ad opera di una banda di trafficanti capeggiata da Nunzio Salafia.

L'episodio era gia' oggetto di indagini da parte di questo Ufficio che aveva in proposito raccolte le dichiarazioni di Armando Di Natale, concernenti pero' anche l'omicidio di Alfio Ferlito .

Per ragioni di connessione, pertanto, il P.M. di Siracusa trasmetteva gli atti al Procuratore della Repubblica di Palermo, a richiesta del quale questo Ufficio emetteva

mandato di cattura 461/82 del 25 novembre 1982, ricontestando al Fazio i suddetti reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

Della vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito ed in quella sede si e' rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella loro successivamente contestata di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui era stata addebitata in forza delle dichiarazioni di Armando Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti addebitati al Fazio, il piu' grave dei quali (associazione per elinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) risulta commesso in Siracusa.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti al Fazio e

trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Fazio Ignazio

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale affiliato ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura n.170/82 del 26 luglio 1982, mandati di cattura n.343/82 del 17 agosto 1982 e n.237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Indicato inoltre da Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc.pers. ff.84, 171, 192) come appartenente a banda criminale dedita alla consumazione di reati contro il patrimonio e la persona ed operante alle dipendenze di Filippo Marchese, capo della cosca di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 71/84 del 29 febbraio 1984, con il quale gli fu contestato il reato di lesioni aggravate in danno dell'autista di una

autocorriera, in relazione ad un episodio narrato dal Sinagra, secondo il quale dalla suddetta banda criminale, comprendente il Fazio, venne picchiato a sangue il conducente di un autobus di linea che "si era comportato male con una donna".

A seguito poi delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della banda criminale facente capo a Filippo Marchese, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i suddetti reati, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt. 416 bis C.P.e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminale e di non conoscere alcuno dei suoi coimputati, ad eccezione del padre Salvatore e di Francesco Spadaro di Giuseppe, suo amico di infanzia.

L'affermazione appare decisamente menzognera se si considera che gia' nel

menzionato rapporto del 13 luglio 1982, si riferiva che il Fazio risultava esser stato controllato a bordo di una Fiat 127 insieme a Mario Abbate, altro pericoloso esponente della cosca di Corso dei Mille.

L'imputato risulta inoltre protagonista di impressionante serie di precedenti giudiziari per reati contro il patrimonio e la persona. Tra l'altro, in data 25 agosto 1981, venne colpito da mandato di cattura unitamente ad Antonino Sinagra per porto illegale d'armi ed altro. Trattasi, con ogni evidenza dell'episodio narrato da Vincenzo Sinagra di Antonino, secondo il quale tale Salvatore Manca, che aveva schiaffeggiato nel corso di un diverbio Cosimo Raccuglia, prima di essere aggredito e picchiato a sangue, venne a lungo pedinato dagli stessi Sinagra, dal Fazio e dal Rotolo Salvatore, che, sorpresi dalla polizia, si diedero alla fuga, a tutti riuscita meno che ad Antonino Sinagra, il quale venne arrestato, mentre fu rinvenuta e sequestrata la pistola che Ignazio Fazio teneva in un borsello.

Ne' puo' ritenersi che l'accertata partecipazione del Fazio solo ad un paio delle piu' "modeste" imprese della banda criminale operante alle dipendenze di Filippo Marchese non dimostri appieno il suo stabile inserimento nell'associazione criminosa. E' infatti da escludere che detta partecipazione sia soltanto episodica, in quanto trattasi di tipiche spedizioni punitive di tipo mafioso alle quali il Fazio prese parte ovviamente perche' inserito a pieno titolo nel gruppo dei criminali che li pose in essere, ai cui vertici per altro, come si vedra', risulta esservi il di lui padre Salvatore Fazio.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis e 582 C.P., ascrittigli nel mandato di cattura 323/84, che ha per questa parte integrato ed assorbito tutti quelli precedentemente emessi.

Nulla invece risulta a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, al quale pertanto deve ritenersi

estraneo. Va conseguentemente prosciolto dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, contestatigli con i mandati e gli ordini di cattura emessi nei suoi confronti.

Fazio Salvatore n. 4 luglio 1927

Con rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 27 gennaio 1982 (Vol.13/H f.1) venne denunciato quale appartenente ad associazione per delinquere facente capo a Filippo Marchese, alla cui criminosa attivita' si riteneva dovesse ascrivere la c.d. strage di Bagheria, cioe' l'omicidio di Onofrio Valvola, Giovanni Di Peri e Biagio Pitarresi, uccisi in quel centro il 25 dicembre 1981.

Furono emessi nei suoi confronti ordine di cattura 26/82 del 28 gennaio 1982 e mandato di cattura 77/82 del 6 febbraio 1982, con i quali gli venne contestato il reato di cui all'art.416 C.P..

Nelle more del suddetto procedimento venne denunciato con rapporto del 13.7.1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti"

e furono emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982 e mandati di cattura n.343/82 del 17 agosto 1982 e 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali vennero contestati i reati di cui all'art.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975. quindi entrambi i predetti procedimenti vennero riuniti.

Successivamente, intervenute le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" mafiosa capeggiata da Filippo Marchese, con mandato cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i suddetti reati, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, sostenendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminale ed addirittura di non conoscere il Marchese.

In quel di Gaeta, invece, in data 23 luglio 1974, il Fazio era stato controllato dalla Polizia insieme a Filippo

Marchese ed a Pietro Marchese, essendosi tutti ivi recati per accompagnare Giuseppe Marchese che in quel comune era stato assegnato al soggiorno obbligato.

Circa sei anni dopo, e precisamente il 15 gennaio 1982, Giuseppe Marchese (poi insieme allo zio Filippo condannato all'ergastolo perche' ritenuto responsabile della strage di Bagheria) verra' sorpreso dalla Polizia in possesso di micidiali armi mentre si trovava in compagnia di Francesco Spadaro di Giuseppe e Giovan Battista Inchiappa, il quale risulta esser socio del Fazio nella Siciliana s.n.c., impresa cha ha effettuato notevole mole di lavori a favore della societa' edilizia Liistro, di fatto appartenente a Tommaso Spadaro (vedi menzionati rapporti a (Vol.13/H f.1) e (Vol.1 f.90)).

Gli stretti rapporti del Fazio e dell'Inchiappa con Filippo Marchese e altri esponenti di spicco della sua cosca

risultano non soltanto da quanto sopra esposto ma altresì ed inconfutabilmente dalla documentazione bancaria acquisita.

Salvatore Fazio ha ricevuto numerosi assegni da Filippo Marchese e numerosi ne ha girati a Giovanni Oliveri e Gaetano Tinnirello.

Giovanni Oliveri ha emesso da parte sua alcuni assegni bancari a favore del Fazio, il quale ne ha girato uno a Giuseppe Lupo, ritenuto prestanome dello stesso Marchese. Il Fazio e l'Inchiappa hanno emesso sul loro conto cointestato assegni a favore del Lupo, dell'Oliveri di Gaetano Tinnirello di Giuseppe Abbate, di Filippo Argano, di Giovanni ed Andrea Lo Iacono, tutti accusati di appartenere a Cosa Nostra.


E con altri personaggi di Cosa Nostra, anche appartenenti a "famiglie" diverse, risulta avere il Fazio intrattenuto rapporti bancari. Vedansi gli assegni emessi, ricevuti o girati a favore di Angelo Pipitone, della cosca di Villagrazia di Carini, Michele Greco

di Ciaculli, Pasquale Liccardo (negoziatore di numerosi assegni che riconducono ai fratelli Nuvoletta della famiglia della Campania), Leonardo Greco di Bagheria, Gaspare Li Vorsi della famiglia di Porta Nuova. Tutti personaggi che risultano coinvolti nei traffici di droga e con i quali non si vede quali leciti rapporti il Fazio avrebbe dovuto intrattenere, tanto piu' che ha sostenuto di non conoscerne alcuno, nemmeno Filippo Marchese.

Secondo Vincenzo Sinagra di Antonino, invece, del Marchese il Fazio e' abituale prestanome e lo era in particolare nella gestione di un cantiere edile dove il Sinagra venne adibito alle mansioni di guardiano e noto' spesso la presenza di Giovanni Oliveri. In' epoca successiva, trovandosi il Fazio ed il Sinagra entrambi in stato di detenzione, il secondo noto' il primo accompagnarsi con Giovanni Bontate, privilegio ovviamente consentito solo ad esponenti mafiosi di eguale e prestigioso livello (fasc.pers. ff.65, 66, 84).

Posizione di particolare prestigio mantenuta anche all'interno delle strutture carcerarie che emerge anche dalle dichiarazioni di Salvatore Anselmo (Vol.133 f.262) e (Vol.134 f.169), secondo il quale il Fazio usava accompagnarsi con Benedetto Capizzi, Pietro Fascella, Giuseppe Gambino, Giuseppe Madonia ed Armando Bonanno.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, che ha integrato ed assorbito tutti quelli precedentemente emessi.



---

**ORDINANZA-SENTENZA ABBATE GIOVANNI+706**

**Maxiprocesso a Cosa Nostra (Parte Ventisettesima)**

# TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 26

Fazio Salvatore n.9.4.1941

Nei confronti di Salvatore Fazio venne emesso mandato di cattura 461/82 del 25 novembre 1982, per i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia che aveva importato dal Marocco 600 kg. di hashish.

Sulla vicenda indagava questo Ufficio a seguito delle dichiarazioni di Armando Di Natale concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Dei fatti tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito ed in quella sede si e' rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla

Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti al Fazio, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti al Fazio e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti al Fazio, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti al Fazio e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Buscetta B. e V., Amodeo P. e G.;

e) mand. di cattura n.323/84 per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., artt.71 e 75 legge n.685/75, per detenzione di esplosivi e danneggiamento in danno di Calzetta.

Detto ultimo mandato di cattura deve ritenersi aver assorbito i mandati di cattura di cui alle lette a) e b).

Di Federico Domenico - e dei Federico in genere - riferiva ampiamente Stefano Calzetta, il quale specificava: "Altra famiglia che e' diventata nel giro di pochi anni molto 'rispettata' e' quella dei Federico che hanno raggiunto una eccezionale prosperita' economica in pochissimi anni. Basti pensare che sino a pochi anni addietro il Federico Domenico faceva il portabagagli alla Stazione Ferroviaria. Il Fratello Giuseppe e' paralitico a seguito di un colpo di pistola sparatagli da un carnezziere di Ballaro' a nome Mimmo Bruno il quale, a sua volta, e' stato ucciso in un vicolo

all'Albergheria da Giovanni Perna, su mandato di Federico Giuseppe.

I Federico hanno costruito numerosissimi edifici facendo da prestanome a tutte le famiglie mafiose che operano nella zona di Corso dei Mille - Via Conte Federico - via Giafar e via Messina Marine. Sono particolarmente vicini perche' li ho notati spesso riuniti insieme, con Filippo Argano ed i suoi fratelli, con i Tinnirello, con Ludovico Bisconti ed il figlio Pietro, nonche' con il Prestafilippo Mario. Io mi sono recato spesso negli uffici della impresa Federico, che ritengo chiamarsi COFED, per riscuotere il danaro delle forniture di blocchetti fatte dalla fabbrica dei miei fratelli. (Vol.11 f.45).

Riferiva, quindi, il Calzetta come, due o tre giorni dopo l'omicidio del Generale Dalla Chiesa, mentre si trovava dinnanzi agli uffici dei Federico, fossero sopraggiunti Mario Prestifilippo (il

Killer idolo delle cosche) e Pietro Bisconti e come Federico Domenico si fosse precipitato incontro al Prestifilippo e, con fare deferente, l'avesse accompagnato dentro i suoi locali (Vol.11 f.45) - (Vol.11 f.46)).

Tale episodio il Calzetta riferiva anche in un successivo interrogatorio ((Vol.11 f.195) - (Vol.11 f.196)), come pure riferiva che il Federico ed il Bisconti fossero soci (fasc.pers. f.21) e come, in definitiva, il Federico fosse il prestanome dei Vernengo, dei Buffa e di altri mafiosi.

Riferiva, infine, il Calzetta come il Federico avesse partecipato ad una riunione di mafiosi presso la villa di Gibilrossa di Marino Mannoia e come, in quella occasione, l'imputato gli avesse prestato l'auto per recarsi a Mondello a prelevare una cesta di ricci.

Posto a confronto con lo stesso, il Calzetta dichiarava di non riconoscerlo, ma, successivamente, affermava di averlo voluto, in quella occasione, aiutare.

Su Federico Domenico riferiva ampiamente anche Salvatore Contorno, il quale lo indicava come "uomo d'onore", socio di Giovanni Prestifilippo, pur non sapendone indicare con precisione la famiglia di appartenenza (Vol.125 f.43). Aggiungeva come il Federico avesse una villa a Ficarazzi, contigua a quella di Pinuzzu Calletta, altro uomo d'onore legato ai corleonesi (Vol.125 f.78), come fosse socio del Prestifilippo e di Bisconti Ludovico (Vol.125 f.135) e come tale Prestifilippo Giovanni fosse non il padre di Girolamo e Santo, bensì il padre di Mazio (Vol.125 f.143).

Il Federico, dunque, da semplice portabagagli, in poco tempo era divenuto uno dei

costruttori piu' importanti e di cio' fanno prova le indagini bancarie relative alle societa' del suo gruppo, "Urania", "Atlantide", "Calliope", ecc. (Vol.9/A).

A conferma delle dichiarazioni del Calzetta circa i legami di interessi del Federico, quindi, vi sono le dichiarazioni del Contorno delle quali non puo' dubitarsi, ben conoscendo questi tutti i personaggi che con il Federico si associavano.

In particolare vi e' da rilevare come il Contorno conoscesse da sempre i Prestifilippo e da lungo tempo i Bisconti, tutti abituali ospiti di Michele Graco nel suo baglio della "Favarella" (Vol.125 f.126) e (Vol.125 f.135), e come, quindi, sapesse che il Federico si associava con gli stessi.

Ad ulteriore conferma di quanto affermato dal Calzetta e dal Contorno circa i

rapporti d'affari tra l'imputato ed altri mafiosi, vi e' la prova documentale emersa dalle indagini bancarie.

L'imputato, amministratore unico della "Urania Costruzioni" S.r.l. ha ottenuto dalla C.C.R.V.E. - in data 13.4.1978 - un fido per complessive 100 milioni di lire. A garanzia di tale operazione e' stata rilasciata una cambiale di lit. 125.000.000 a firma dello stesso Federico, della moglie Di Bartolo Anna Maria, di Buffa Vincenzo e di La Mantia Gaspare.

L'imputato ha ricevuto assegni da Lombardo Giovanni, Prestifilippo Giovanni e Pace Vincenzo, come pure ha ricevuto assegni per decine di milioni da Visconti Ludovico, assegni negoziati da Greco Nicolo'.

Dallo stesso Greco Nicolo', poi, il Federico ha ricevuto assegni per diverse centinaia di milioni, mentre gli assegni emessi dal Federico a favore del Greco si aggirano sui 150 milioni, prova questa che tra i

due non vi e' stato uno scambio di assegni "di favore", non essendovi nessuna proporzione tra le somme vicendevolmente versate dai due.

Alcuni assegni della Urania Costruzioni sono stati, poi, negoziati da Oliveri Giovanni e da Bisconti Pietro, mentre altro assegno per 25 milioni e' stato emesso per conto della "Cinzia Costruzioni" e girato da Saccone Orazio.

Altri assegni del Federico sono stati negoziati da D'Angelo Giuseppe, Di Maria Giuseppe, Casella Giuseppe, Tinnirello Gaetano, Galati Salvatore, Marchese Gregorio, Sanseverino Domenico, tutti personaggi coinvolti, in vario modo nel presente procedimento penale.

Per una piu' analitica lettura dei riscontri bancari, comunque, si rimanda alle schede bancarie.

Indubbia e', quindi, la partecipazione dell'imputato alla associazione mafiosa con il ruolo, importante, di prestanome di altri

associati nel campo dell'edilizia, dove ha operato con diverse società immobiliari.

Va, comunque, ridimensionato il ruolo dell'imputato il quale, in un primo momento, sembrava aver assunto una posizione di preminenza all'interno della associazione, tanto da vedersi contestati alcuni omicidi della c.d. "guerra di mafia". Per tali omicidi il Federico è stato scarcerato per mancanza di sufficienti indizi e dagli stessi va prosciolto per non aver commesso il fatto.

Il Federico va, invece, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. e ciò perché la sua qualità di associato è stata rivelata dal Calzetta e dal Contorno (Capi 1, 10).

Le dichiarazioni accusatorie, degli stessi trovano un riscontro documentale nella improvvisa ascesa economica del Federico il quale da semplice portabagagli, si è affacciato sulla scena della imprenditoria edilizia palermitana con numerose società, in ciò spalleggiato dai vari Vernengo, Prestifilippo, Bisconti, Greco ed

altri, come le risultanze delle indagini bancarie hanno inconfutabilmente dimostrato.

Una rigorosa analisi delle prove emerse nel corso della istruttoria porta a ritenere non provato il coinvolgimento del Federico nel traffico di stupefacenti (Capi 13, 22).

Ed, invero, si deve rilevare come il "giro" degli assegni sopra esaminato riconduca solo agli investimenti operati dalle cosche nell'edilizia tramite il Federico, ma non fanno intravedere nessun coinvolgimento dello stesso nel traffico degli stupefacenti. E' probabile che molte di dette somme provenissero dal traffico di droga, ma cio' non coinvolge la specifica responsabilita' dell'imputato.

Il Federico, pertanto, va prosciolto dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n. 685/75 per non aver commesso il fatto, come pure con la stessa formula va prosciolto dai reati contestatigli con i mandati di cattura n. 372/83 e 111/84 (Vedere dispositivo), ad eccezione dei capi 270, 271, 272 per i quali il Federico va rinviato a giudizio.

Federico Giuseppe

Federico Giuseppe e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Fratello del piu' noto Federico Domenico, Federico Giuseppe era conosciuto da Stefano Calzetta che cosi' ne parlava:

"Altra famiglia che e' diventata nel giro di pochi anni molto 'rispettata' e' quella dei Federico che hanno raggiunto una eccezionale prosperita' economica in pochissimi anni. Basti pensare che sino a pochi anni addietro il Federico Domenico faceva il portabagagli alla stazione ferroviaria. Il fratello Giuseppe e' paralitico a seguito di un colpo di pistola sparatogli da un carnezziere di Ballaro' a nome Mimmo Bruno il quale a sua volta e' stato ucciso in un

vicolo dell'Albergheria da Giovanni Perna, su mandato del Federico Giuseppe.

I Fedexico hanno costruito numerosissimi edifici facendo da prestanome a tutte le famiglie mafiose che comandano nella zona di Corso dei Mille - via Conte Federico - via Giafar - via Messina Marine.

Sono particolarmente vicini, perche' li ho notato spesso riuniti assieme, con Filippo Argano e i suoi fratelli, con i Tinnirello, con Ludovico Bisconti ed il figlio Pietro, nonche' con il Prestifilippo Mario..... (Vol.11 f.45).

Successivamente il Calzetta precisava come Federico Giuseppe fosse un assiduo frequentatore della abitazione di Melo Zanca, sia prima che dopo l'incidente che lo aveva reso paralitico (Vol.11 f.47).

Ed, ancora, "Fedexico Giuseppe e' tuttora inserito in posizione attiva nella organizzazione criminosa. Lo desumo dal fatto

che egli non e' stato messo affatto da parte. Ho visto che nel corso di riunioni che si svolgevano a casa di Carmelo Zanca lo trasportavano ivi con tutta la carrozzella (Vol.71 f.143).

A quanto ora detto sullo specifico conto di Federico Giuseppe, si debbono aggiungere le dichiarazioni rese dallo stesso Calzetta e dal Contorno relativamente al fratello Domenico.

Ed, invero, i due coimputati hanno sempre accomunato i due fratelli indicandoli come "i Federico" e cio', sicuramente, non a caso dovendosi ritenere unitaria da parte degli stessi la gestione degli affari nei quali, come visto, fungevano da prestanome di numerosi mafiosi di rango. Federico Giuseppe, poi, e' stato indicato dal Calzetta anche in relazione ad uno specifico episodio della sua vita: l'attentato a seguito del quale rimase paralitico dopo essere stato attinto da colpi di arma da fuoco alla schiena.

Orbene il Calzetta indica "Mimmo" Bruno quale feritore del Federico ed, in effetti, Domenico Bruno, con rapporto in data 16.6.1971 veniva denunciato con l'imputazione di tentato omicidio in danno di esso Federico.

Il Bruno, successivamente, veniva ucciso a Napoli, citta' ove si era trasferito ed ove operava in connessione con numerosi contrabbandieri della Kalsa, quali Masino Spadaro e Pino Savoca, utilizzando come corriere Matteo Biondo, altro contrabbandiere per la cui soppressione veniva denunciato, tra gli altri, Gaetano Calista (proc. pen. n.842/81 a.P.M. n.982/81 R.G. Savoca Giuseppe + 46).

In questo contesto ed alla luce delle concordi dichiarazioni del Calzetta e del Contorno, nonche' sulla base delle risultanze degli accertamenti bancari e societari, si deve ritenere l'imputato pienamente inserito nella organizzazione criminosa e, pertanto, lo stesso va rinvioato a

giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10).

Nessun elemento, di contro, e' emerso sul Federico in ordine ai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 e, pertanto, lo stesso va prosciolto dalle relative imputazioni per non aver commesso il fatto (Capi 13, 22).

Ferraguto Salvatore

Con provvedimento del 19 luglio 1983 il Procuratore della Repubblica di Siracusa convalidava l'arresto di Salvatore Ferraguto effettuato dalla Polizia giudiziaria per il reato di favoreggiamento personale di Nunzio Salafia, incriminato quale componente di associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e dallo stesso capeggiata, che s'era resa responsabile dell'importazione dal Marocco di 600 kg. di hashish e di altri gravi reati commessi in danno di Armando Di Natale.

Gli atti venivano quindi trasmessi per competenza a questo Ufficio che, a seguito delle dichiarazioni dello stesso Di Natale, già procedeva contro il predetto Salafia per l'omicidio di Alfio Ferlito.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo chiedeva quindi, con nota del 10 agosto 1983 (Vol.97/R f.54),

l'incriminazione del Ferraguto per il reato di associazione per delinquere, ma con ordinanza del 28 novembre 1983 (Vol.99/R f.168) la richiesta veniva rigettata e nei confronti del Ferraguto non veniva emesso alcun mandato.

Dei fatti si occupa ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui era stata altresì addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti al Ferraguto, connessi in Siracusa.

Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 8 e 423

ascritti al Ferraguto e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa i relativi atti (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Ferrante Erasmo

Denunciato con rapporto del 10 aprile 1984 (Vol.1/G f.49) quale componente del gruppo criminale facente capo a Gaetano Badalamenti, Carlo Castronovo, Leonardo Greco e numerosi altri, dedito al traffico internazionale degli stupefacenti sull'asse Sicilia-U.S.A., vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 90/84 del 16 aprile 1984 e mandato di cattura n.164/84 del 22 maggio 1984, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si protestava innocente (Vol.1/G f.124), dicendosi estraneo ad ogni organizzazione criminosa ed a qualsiasi traffico illecito.

Il 17/8/1984 si dava morte per impiccagione nella cella della Casa Circondariale di Palermo ove era ristretto.

Del Ferrante tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata alla esposizione del traffico internazionale di stupefacenti tra l'Italia e gli U.S.A., c.d. "pizza connection".

Va prosciolto da entrambi i reati ascrittigli col mandato di cattura 164/84, che ha assorbito ed integrato il precedente ordine di cattura 94/84, essendo essi estinti per morte dell'imputato.

Ferrera Antonino

Nei confronti di Antonino Ferrera vennero emessi ordini di cattura del 22 e 30 novembre 1983 del Procuratore della Repubblica di Roma per i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, perche' ritenuto implicato in vasto traffico di sostanze stupefacenti condotto da elementi, tra cui i fratelli Giuseppe e Francesco, prevalentemente facenti capo a cosche catanesi.

Trasmessi gli atti per competenza a questa autorita' giudiziaria, che gia' procedeva nei confronti di Giuseppe Ferrera per piu' gravi reati, ed intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia mafiosa catanese capeggiata da Benedetto Santapaola, cui il gruppo dei Ferrera risultava far capo, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984 i suddetti

reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 bis C.P., in relazione alla sua appartenenza alla suddetta associazione mafiosa.

Di Antonino Ferrera si occupano ampiamente le parti della sentenza dedicate al traffico delle sostanze stupefacenti con il vicino e l'estremo oriente, all'omicidio di Alfio Ferlito ed all'esame della posizione del fratello Giuseppe e ad esse si rimanda anche per la valutazione della posizione dell'imputato in esame, che e' risultato pienamente inserito nella cosca criminosa del Santapaola e sicuramente coinvolto nel traffico degli stupefacenti condotto dal gruppo capeggiato dal fratello.

Alle considerazioni gia' espresse nelle richiamate parti della sentenza va solo ulteriormente aggiunto che il pieno coinvolgimento dell'imputato in esame nella cosca mafiosa del Santapaola e nei traffici di droga di cui trattasi e' particolarmente comprovato dal rinvenimento

presso la sua abitazione, in corso di perquisizione effettuata dalla guardia di Finanza (Vol.39/RA f.148), oltre a copiosa documentazione concernente i natanti utilizzati dalla organizzazione per il trasporto degli stupefacenti, anche di altri documenti concernenti l'acquisto di costose e complesse apparecchiature per l'installazione di stazioni radio ricetrasmittenti, nonche' relativi a conti bancari intrattenuti in Grecia dal coimputato Nicolo' Trapani.

Nel corso della stessa perquisizione inoltre la Guardia di Finanza rinvenne altresì un quaderno con un lungo elenco di nomi che la madre dell'imputato dichiarò esser quelli degli invitati al matrimonio del figlio, tra cui i Santapaola al completo, gli Ercolano, i Cannizzaro e quasi tutti i coimputati del Ferrera di cui agli ordini di cattura del Pubblico Ministero di Roma.

Il Ferrera, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli di cui ai capi 1, 9, 10, 13, 20 e 22 dell'epigrafe.

Il Ferrera, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli di cui ai capi 1, 9, 10, 13, 20, e 22 dell'epigrafe.

Per completezza di esposizione va infine fatta menzione di istanza proposta il 6 giugno 1985 dal difensore dell'imputato, il quale ha rilevato che in atto pendono a carico del Ferrera altri procedimenti penali dinanzi alla Autorita' giudiziaria di Roma ed a quella di Torino, concernenti gli stessi fatti contestati all'imputato nel presente procedimento. Ha chiesto, pertanto, la difesa del Ferrera che, ritenuta questo Ufficio la competenza del "Giudice istruttore di Roma, risolva in via preventiva il conflitto in atto, dichiarando la propria incompetenza".

Non si rinviene negli atti alcuna documentazione prodotta a corredo della menzionata istanza e pertanto, si ignora di quali reati sia il Ferrera imputato dinanzi a quelle autorita' giudiziarie, dovendosi per altro ovviamente escludere che

trattasi dei fatti oggetto degli ordini di cattura del 22 e 30 novembre del Procuratore della Repubblica di Roma, in quanto quella autorità giudiziaria, come si è detto, ha declinato la propria competenza trasmettendo a Palermo i relativi atti.

Nel presente procedimento, comunque, al Ferrera è stata contestata l'appartenenza all'associazione mafiosa Cosa Nostra, quale affiliato alla "famiglia" mafiosa catanese capeggiata da Benedetto Santapaola, non avente nell'ambito della intera organizzazione criminosa propria autonomia perché subordinata ai vertici criminali palermitani ed esplicante la propria delittuosa attività in pieno coordinamento con le direttive di questi ultimi, così come particolarmente è emerso nel corso di trattazione degli omicidi di Alfio Ferlito e del gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa e dei traffici di droga condotti da Gaspare Mutolo, nell'ambito dei quali al gruppo catanese era riservato il mero ruolo di approvvigionamento, riscontrabile anche in quel

particolare filone di indagini che i capi di imputazione nn.9 e 20 dell'epigrafe riflettono.

Non sussiste pertanto alcun conflitto di competenza con procedimenti in corso dinanzi ad altre autorità giudiziarie, i quali, ove concernessero anche attività del Ferrera nell'ambito del traffico delle sostanze stupefacenti, non riguarderebbero necessariamente gli stessi fatti per cui questo Ufficio procede, essendo indubitabile, come più volte è stato riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la possibilità di contemporanea partecipazione della stessa persona a più associazioni criminose, aventi anche il medesimo programma delittuoso.

Ferrera Francesco Augusto

Nei confronti di Francesco Augusto Ferrera venne emesso ordine di cattura del 22 novembre 1983 del Procuratore della Repubblica di Roma, per i reati di cui agli artt.416 e 75 legge n.685 del 1975, perche' ritenuto implicato in vasto traffico di sostanze stupefacenti condotto da elementi, fra cui i fratelli Giuseppe ed Antonino, prevalentemente facenti capo a cosche catanesi.

Trasmessi gli atti per competenza a questa autorita' giudiziaria, che gia' procedeva nei confronti di Giuseppe Ferrera per piu' gravi reati, ed intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia mafiosa catanese capeggiata da Benedetto Santapaola, cui il gruppo dei Ferrera risultava far capo, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, i suddetti

reati gli vennero contestati, ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975, in relazione alla sua appartenenza alla suddetta associazione mafiosa.

Di Francesco Ferrera si occupano ampiamente le parti della sentenza dedicate al traffico delle sostanze stupefacenti con il vicino e l'estremo oriente, all'omicidio di Alfio Ferlito ed all'esame della posizione dei fratelli Giuseppe ed Antonino e ad esse si rimanda anche per la valutazione della posizione dell'imputato in esame, che e' risultato pienamente inserito nella cosca criminale del Santapaola e sicuramente coinvolto nel traffico degli stupefacenti condotto dal suo gruppo.

Alle considerazioni gia' espresse nelle richiamate parti della sentenza va solo ulteriormente aggiunto che il ruolo del Francesco Ferrera e l'ascesa della sua personalita' criminale risultano abbondantemente esaminati anche nel decreto del Tribunale di Catania del 21 luglio 1984

(Vol.44/RA f.68), alla cui lettura si rimanda, che gli inflisse la misura di prevenzione dell'obbligo del soggiorno in paese con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Va altresì ricordato che in data 15 giugno 1982 il Ferrera venne gravemente ferito in un agguato che fece seguito ad una impressionante serie di reciproche letali aggressioni fra elementi del gruppo Santapaola ed altri del gruppo Ferlito, ucciso in Palermo proprio il giorno dopo. E se improbabili dubbi vi fossero sulle causali dell'aggressione, con ogni evidenza diretta dal clan Ferlito contro un prestigioso esponente del gruppo mafioso avverso, basta rileggere le trascrizioni della telefonata intercorsa alle ore 21,44 dello stesso 15 giugno fra Calogero Campanella e Domenico Condorelli, durante la quale, scambiandosi i due informazioni sull'accaduto, si raccomandano grande prudenza (Pot.057800); nonché la telefonata nella quale Giuseppe

Licciardello, parlando con un non meglio identificato Andrea, commenta il fatto dicendo "Purtroppo significa che le cose vanno in alto" (Fot.072793).

E che il Francesco Ferrera fosse decisamente in alto nella gerarchia mafiosa del suo gruppo si ricava dall'esame delle dichiarazioni di Angelo Epaminonda (Vol.181 f.273) e (Vol.181 f.274), il quale ha riferito di avere nel febbraio 1979 assistito nel bar di via Sila in Milano ad uno scambio di battute fra Nello Pernice e Gaetano Fidanzati. I due si chiedevano chi fosse il piu' adatto a ricoprire la carica di capo a Catania (nel settembre del 1978 era stato ucciso Giuseppe Calderone, rappresentante di quella "famiglia" mafiosa) e mentre il Fidanzati sosteneva che il piu' adatto fosse Francesco Ferrera "cavadduzzu", il Pernice si pronuncio' a favore di Nitto Santapaola.

Per le considerazioni suesposte l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i

- Pag.5.327 -

reati ascritti di cui ai capi 1, 9, 10, 13,  
20 e 22 dell'epigrafe.

Ferrera Giuseppe

Indicato da Stefano Calzetta (Vol.11 f.61) e (Vol.11 f.205) quale esponente dei gruppi mafiosi catanesi particolarmente legato alle cosche palermitane c.d. "vincenti", venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Successivamente al predetto procedimento ne vennero riuniti altri, nel corso dei quali erano stati emessi nei confronti del Ferrara i seguenti provvedimenti:

- ordini di cattura del 22 e 30 novembre 1983 emessi dal Procuratore della Repubblica di Roma, per gli stessi reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.

685 del 1975, in relazione ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti condotto da elementi prevalentemente facenti capo alle cosche catanesi. Gli atti erano stati quindi trasmessi per competenza all'Autorita' giudiziaria di Palermo, in considerazione che nei confronti del Ferrera era stato nel frattempo emesso il provvedimento di cui appresso, in procedimento nel quale si procedeva per piu' gravi reati;

- mandato di cattura 69/84 del 29 febbraio 1984, per i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, emesso nei confronti del Ferrera perche' ritenuto implicato nell'ingentissimo traffico di sostanze stupefacenti venuto alla luce nel corso delle indagini conseguenti all'arresto in Parigi il 10 novembre 1981 di Francesco Gasparini con un carico di 4,500 chilogrammi di eroina proveniente dalla Thailandia.

Intervenute, quindi, le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia

mafiosa catanese, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, gli furono ricontestati tutti i suddetti reati ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975, tutti in relazione alla sua ritenuta affiliazione alla suddetta associazione mafiosa.

La personalita' del prevenuto e l'ascesa criminale della sua famiglia, detta dei "cavadduzzi", negli ambienti delinquenziali catanesi risultano esaurientemente esposti nel decreto del Tribunale di Catania che lo sottopose alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato (Vol.41/RA f.282), non mancando di sottolineare i rapporti che gia' da tempo il Ferrera aveva instaurato con pericolosi elementi della criminalita' palermitana e campana.

Per altro gia' nel 1977 il Ferrera era stato sorpreso dalla Polizia a Napoli in compagnia di Vincenzo Spadaro, Michele Zaza,   
Ciro                   Mazzarella,                   Nicolo'

Milano, Salvatore Enea e numerosi altri, tra i quali il sedicente Gaspare Mascolino, poi identificato in Bono Alfredo. Tutti personaggi appartenenti o comunque collegati a Cosa Nostra, che in gran parte riappariranno nelle successive vicende giudiziarie del Ferrera.

Considerati pertanto tali precedenti non meravigliano affatto le richiamate dichiarazioni del Calzetta, il quale ha precisato di aver assistito ad una visita fatta dal Ferrera al potente boss mafioso palermitano Pietro Vernengo, subito dopo l'omicidio di Michele Graviano, nel corso dei quali i due si erano abbracciati "con slancio".

Anche secondo Salvatore Maltese (Vol.27 f.87) i "cavadduzzi" sono legati alle cosche mafiose palermitane, mentre il camorrista Pasquale D'Amico, che ha riferito anche di pregressi rapporti dei Ferrera con Raffaele Cutolo, ne ha confermato l'appartenenza al

clan mafioso dei Santanpaola ((Vol.23 f.40) e segg.). E Salvatore Contorno (Vol.125 f.43), (Vol.125 f.50) e (Vol.125 f.117), pur dicendo di non conoscerli personalmente, ha dichiarato di aver appreso da Francesco Di Carlo che operavano a Roma nel campo del commercio dell'hashish, anche in collegamento con Giuseppe Calo', e che erano molto vicini ai Santapaola.

Quanto alla collocazione ed all'importanza dei Ferrera, e di Giuseppe in particolare, nell'ambito della famiglia mafiosa catanese, illuminanti appaiono gli accertamenti esposti nella parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito ed ai quali e' necessario anche in questa sede brevemente accennare.

Trattasi innanzi tutto di talune conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra Giuseppe Ferrera ed il

coimputato Giuseppe Licciardello, in una delle quali quest'ultimo comunica al primo l'omicidio di Alfio Ferlito e l'altro risponde con significativa laconicità ed indifferenza "mi dispiace" (Fot.072801).

In una conversazione del giorno successivo il Licciardello, che aveva ed ostentava rapporti con ufficiali di polizia giudiziaria e quindi conoscenza dello stato delle indagini, chiede ad Antonino Ferrera notizie del fratello Giuseppe e lo invita a prendere il largo ("io mi farei due passi") essendo prossima l'emissione di provvedimento restrittivi a suo carico (Fot.072759). Analoga telefonata nello stesso giorno il Licciardello fa alla AVIMEC degli Ercolano, cercando di "Nitto" per la stessa ragione. Ed analoga ne riceve da Giuseppe Ercolano.

In una delle conversazioni telefoniche fra il Licciardello ed i funzionari di Polizia con cui questi era in contatto, il primo,

commentando il ferimento di Francesco Ferrera, comunica che si tratta del cugino di Nitto Santapaola e che aveva avuto parte di spicco nelle sanguinose vicende catanesi. In altra, il Licciardello, parlando con il capitano Guarrata ed evidentemente riferendosi al laconico ed ironico commento di Giuseppe Ferrera allorché gli era stata data notizia dell'omicidio del Ferlito, riferisce che "Pippo non è caduto dall'aria" (Fot.072747) (Fot.072762).

Da queste telefonate, qualunque sia il ruolo del Licciardello, meglio illustrato nella parte della sentenza che lo riguarda, già traspare l'intimo collegamento dei Ferrera col clan Santapaola oltre che il loro scontato schieramento nella faida mafiosa conclusasi con l'omicidio del Ferlito.

E tutto ciò è stato pienamente confermato da Angelo Epaminonda, il criminale milanese che aveva intensi rapporti con la malavita meridionale insediatasi in

quella città', decisosi dopo il suo arresto a collaborare con la giustizia. Invero l'Epaminonda ((Vol.172 f.1) e segg.) + ((Vol.181 f.272) e segg.) + ((Vol.186 f.302) e segg.), dopo aver riferito che Benedetto Santapaola è il capo della filiale catanese della mafia palermitana, ha dichiarato che appartengono al suo clan i fratelli Ferrera, intesi i "cavadduzzi".

Gli ha fatto eco l'altro "pentito" Antonino Saia ((Vol.164 f.316) e segg.), anch'egli molto informato sulle vicende del clan Santapaola, il quale ha rivelato di aver partecipato col suo gruppo, operante prevalentemente in Torino, con funzioni di paciere, ad una riunione di pacificazione, avvenuta nel settembre 1982, tra il suddetto clan Santapaola ed i superstiti del gruppo Ferlito. Testualmente ha riferito: "Nel settembre 1982, nella villa di Giuseppe

Carozzo, in Catania, c'e' stato un incontro di riappacificazione tra il gruppo che faceva capo ad Alfio Ferlito e quello che fa capo a Nitto Santapaola; nell'occasione eravamo presenti noi catanesi del gruppo Miano di Torino in qualita' di garanti, richiesti da entrambe le fazioni. Del nostro gruppo eravamo presenti io, Salvatore Parisi, Franco Finocchiaro, Nunzio Finocchiaro, Giuseppe Carozzo, Salvatore Costanza, Pietro Randelli e qualche altro di cui non ricordo il nome in questo momento; del gruppo Ferlito erano presenti Salvatore Pillera, Natale Reito, Nunzio Cavallaro, Santo (Pannizza) ed un altro individuo bassino con gli occhiali, biondiccio; del gruppo Santapaola erano presenti lo stesso Nitto Santapaola, Francesco Mangion detto "Iuzzu u ferraru" e Giuseppe Ferrera detto "cavadduzzu" ed un tale chiamato "zu Tanu", persona anziana. Le fazioni di cui sopra raggiunsero un accordo nel senso che da quel momento in poi si

sarebbero decise insieme le estorsioni da commettere ai danni di imprenditori e commercianti facoltosi in modo che non venissero prese di mira persone protette dall'uno o dall'altro gruppo".

Quanto al traffico delle sostanze stupefacenti, gli elementi di responsabilita' del Ferrera emergono innanzi tutto dalle dichiarazioni di Francesco Gasparini (Vol.54/R f.136) + (Vol.59/R f.218) + (Vol.61/R f.11), analiticamente esposte nella parte della sentenza dedicata alle indagini conseguenti all'arresto di costui a Parigi, il 10 novembre 1981, con un carico di 4,500 chilogrammi di eroina proveniente dalla Thailandia.

Sul Ferrera il Gasparini riferiva di aver preso contatti con tale Giovan Battista Brusca, grande amico di Vincenzo Puccio e Armando Bonanno, killers del Capitano Emanuele Basile, per partecipare ad una riunione con tale Gino da Ladispoli, Umberto Cannizzaro, il

Ferrera ed in suoi fratelli, al fine di organizzare un traffico di cocaina.

Ulteriori notizie sono state fornite da Pietro De Riz ((Vol.112/R f.7) e segg.), il quale ha riferito di essere stato avvicinato dall'imputato, che si diceva disposto ad acquistare solo grosse partite di droga da importare via mare dalla Thailandia, e che all'uopo voleva essere messo in contatto con i trafficanti Thomas Alan e Koh Bak Kin.

La circostanza e' stata confermata dal Thomas Alan ((Vol.106/R f.73) e segg.) + (Vol.112/R f.269) e segg.), che ha riconosciuto il Ferrera in fotografia, riferendo, che, dopo essersi incontrato col predetto in un ristorante nei pressi di Cinecitta' ed aver ricevuto l'assenso del fornitore orientale Koh Bak Kin, aveva cominciato a "lavorare" per lui col sistema

delle valige contenenti la droga depositate presso stazioni ferroviarie e successiva consegna degli scontrini al destinatario. Un carico di droga sequestrato al suo corriere Czebaniak a Francoforte era, secondo il Thomas, destinato al Ferrera, cui doveva essere consegnato dal De Riz.

Infine il trafficante Sebastiano Dattilo ((Vol.16/RA f.40) e segg.) + ((Vol.17/RA f.185) e segg.) + ((Vol.22/RA f4) e segg.) + ((Vol.41/RA f.82) e segg.) ha fornito sul Ferrera ed i suoi fratelli le maggiori informazioni, riconoscendoli in fotografia e parlando diffusamente dei suoi rapporti con costoro.

Secondo il Dattilo, i suoi rapporti coi Ferrera, seppur indiretti, risalgono al 1973, allorché costoro lavoravano nel contrabbando dei tabacchi in collegamento, tra

gli altri, col mafioso palermitano Nicola Milano detto "u ricciu".

Quindi nel gennaio 1982 il coimputato Nicola Trapani lo aveva convinto ad assumere il comando di una nave che effettuava trasporti di contrabbando per conto dell'organizzazione dei Ferrera e nel successivo giugno, recatosi a Catania per ricevere il relativo compenso, aveva personalmente conosciuto Giuseppe Ferrera in una villa sorvegliata da uomini armati (imperversava allora la sanguinosa faida fra i clans di Santapaola e Ferlito), dove erano anche Salvatore Ercolano e Marcello Bonica.

Da Catania il Dattilo, il Ferrera e l'Ercolano si erano recati ad Atene, dove egli era stato incaricato di recarsi con altra nave nel Libano per prelevare un carico di 11,3 tonnellate di hashish, consegnato da arabi armati di Kalashnikov. La droga era stata poi sbarcata in Calabria.

Nel successivo dicembre 1982 Dattilo aveva ricevuto in Catania dal Ferrera

il saldo del compenso e l'incarico di reperire altra nave che sostituisse quella prima utilizzata, ora in avaria. Aveva quindi acquitato la Alexandros T., intestandola ad una societa' di comodo della quale egli deteneva il 3% delle azioni.

Rientrato a Roma, s'era incontrato con Antonino Ferrera ed insieme s'erano recati a Zurigo, incontrandosi col faccendiere Paul Waridel, insieme al quale avevano proseguito per la Spagna al fine di acquistare altra nave da adibire al trasporto di 300 chilogrammi di eroina.

Le successive fasi organizzative della spedizione lo avevano pero' portato in Grecia, dove lo aveva raggiunto la notizia del sequestro nel canale di Suez della nave Alexandros G. con una carico di 233 chilogrammi di eroina proveniente dalla Thailandia e del contestuale arresto di Fioravante Palestini. L'organizzazione a questo punto, per ragioni prudenziali, aveva annullato l'operazione.

In Grecia nel frattempo era stato raggiunto da Antonino Ferrera.

Nel giugno 1983 in Catania, il predetto, il fratello Giuseppe, Salvatore Ercolano ed altri, nel corso di apposita riunione, gli avevano comunicato che intendevano abbandonare il traffico di eroina e che, pertanto, non avevano piu' bisogno dei suoi servizi.

Da quel momento, salvo un incontro a Roma nell'agosto 1983, per sistemare alcune questioni tecniche relative alla nave Alexansdros G., aveva perso i contatti con il clan.

Le dichiarazioni del Dattilo sono state sottoposte ad una serie di minuziosi riscontri, tutti risoltisi positivamente, e per altro pienamente confermano le risultanze delle indagini gia' da tempo in corso allorché esse vennero rese.

Riscontri e risultanze delle indagini sono stati esposti nell'apposito capitolo della sentenza, cui si rinvia. In questa sede basta ricordare quanto emerge dal rapporto della Guardia di Finanza del 17 novembre 1983 ((Vol.9/RA f.1) e segg.)

e da quelli successivi di pari oggetto circa le chiamate telefoniche, intercettate, fatte dal Dattilo ad Antonietta Giustolisi e Salvatore Ierna in cerca del Ferrera; la conversazione tra il Dattilo e Nicola Trapani che consentì di controllare il primo, recatosi a Catania, ed accertare che, presso lo stabilimento AVIMEC degli Ercolano - Santapaola, si incontrava con persone giunte a bordo di un autovettura intestata alla moglie di Giuseppe Ferrera ed in uso ad Antonino Ferrera; la copiosa documentazione rinvenuta a casa di costui, relativa alle navi utilizzate per gli illeciti trasporti del gruppo; le accertate presenze alberghiere del Dattilo, di Giuseppe ed Antonino Ferrera e di altri membri dell'organizzazione in Grecia; del Dattilo e di Antonino Ferrera in Spagna; gli accertamenti compiuti sugli effettivi proprietari delle navi utilizzate dalla organizzazione (la Alexandros T. risulta intestata alla società "Piortu shipping company": e la sigla PIORTU, secondo il

Dattilo, trae origine dalle prime lettere dei nomi Pippo (Ferrera), Orazio (Torrise) e Turi (Ercolano); le dichiarazioni rese dal libanese Chidiac Adel Arip ((Vol.48/RA f.6) e segg.) circa la presenza sulla nave che sbarco' oltre 11 tonnellate di hashish sulle coste calabre di un grosso boss siciliano a nome Pippo, che acquisto' dai libanesi anche tre kalshnikov (Vol.48/RA f.64) (i relativi atti sono stati trasmessi alla autorita' giudiziaria calabra, limitatamente al reato di cui all'art.71 legge n.685 del 1975, a seguito di sentenza di incompetenza territoriale emessa da questo Ufficio il 18 marzo 1985 (Vol.48/RA f.2).

In ultimo vanno menzionate le dichiarazioni rese dall'imputato Paul Waridel ((Vol.209 f.249) e segg.), il quale, arrestato in Svizzera, ha riferito in sede di commisione rogatoria internazionale di avere conosciuto Giuseppe Ferrera a Roma durante un comune periodo di

detenzione e di averlo nel 1983 rivisto a Zurigo, apprendendo che era in contatto, insieme al fratello Antonino, col trafficante turco Mussulullu per l'acquisto di una nave, che tuttavia non era stata piu' consegnata. E, come esposto piu' dettagliatamente nella richiamata parte della sentenza, il menzionato Mussulullu manteneva intesi rapporti con esponenti di primo piano nel traffico delle sostanze stupefacenti, quali, fra gli altri, Antonino Rotolo e Munzio La Mattina.

Imponenti sono pertanto gli elementi probatori raccolti a carico dell'imputato anche in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti e va pertanto egli rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1 (in esso unificato il capo 7), 9, 10, 13, 17, 20, 22 e 40 dell'epigrafe.

Ficarra Giuseppe

Il Ficarra e' stato indicato dal Buscetta quale appartenente alla "famiglia" mafiosa di Altarello di Baida, di cui faceva parte il noto Leonardo Vitale (che con il suo comportamento processuale ha infranto per primo le regole dell'omerta' indicando, tra l'altro, nello stesso Ficarra un "uomo d'onore" della sua famiglia), ed il cui capo era lo zio di questo ultimo, anche egli a nome Vitale (Vol.124/A f.100).

Il Ficarra risulta collegato con esponenti di rilievo di altre cosche mafiose, quali Tommaso Spadaro, Nunzio La Mattina, Riina Salvatore, come e' dimostrato dal fatto che lo stesso, in data 14 luglio 1977, e' stato condannato per associazione per delinquere a sfondo mafioso, unitamente ai personaggi di cui sopra.

Il Ficarra, inoltre, originariamente dedito al contrabbando di sigarette estere, praticato fino agli anni "70" dalle organizzazioni mafiose di Palermo e provincia (per tale reato e' stato, infatti, condannato dal Tribunale di Palermo in data 31.12.1977), successivamente, conformemente alla scelta operata dalle organizzazioni mafiose del palermitano di occuparsi del piu' redditizio traffico di stupefacenti, si e' attivamente inserito in tale attivita', come emerge dal fatto che lo stesso e' risultato interessato, unitamente a Ferrara Francesco Paolo, ad un grosso traffico di sostanze stupefacenti (hashish) venuto alla luce a seguito della scoperta, da parte di agenti della Squadra Mobile e del Centro interprovinciale Criminalpol di Palermo, all'interno di un villino in costruzione, ubicato alla periferia di Palermo - Fondo Petix - di Kg.600 di hashish, sostanza stupefacente appartenente appunto al Ficarra ed al menzionato Ferrara, che dovevano curarne lo smercio in Palermo.

Il Ficarra, inoltre, in data 14/10/1983 veniva denunciato unitamente a Malfattore Nicolo' ed altre 23 persone, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, perche' coinvolto in un vasto traffico a livello internazionale, traffico gestito da persone collegate con la nota famiglia mafiosa dei Marchese, di cui l'esponente di maggiore spicco e' il famigerato e sanguinario Filippo Marchese.

Contro l'imputato e' stato emesso mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416. 416 bis cp. 71 e 75 della legge n.685 del 1985.

Interrogato, il Ficarra ha respinto gli addebiti asserendo di non conoscere Tommaso Buscetta (Vol.123 f.67).

Ma tali generiche, labiali discolpe non reggono a fronte della precisa e circostanziata chiamata di correo operata dal Buscetta;peraltro l'appartenenza del

Ficarra alla "cosca" di Altarello di Baida, e gli accertati collegamenti del medesimo con esponenti di primo piano di altre cosche mafiose (quali quelle di Corso dei Mille e di Corleone), unitamente ai quali e' dedito al traffico di sostanze stupefacenti, sono tutti elementi che portano a ritenere la responsabilita' del medesimo in ordine ai reati contestatigli.

Del Ficarra va pertanto disposto il rinvio a giudizio per rispondere dei delitti di cui ai capi 1, 10, 13, 22 della rubrica.

Fici Giovanni

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.190) quale autorevole esponente del clan mafioso di Ciaculli, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto l'11 novembre 1983, venne trovato in possesso di falsa patente di guida e tento' di disfarsi di un borsello contenente un revolver Smith Wesson 357 Magnum e talune munizioni(vedi rapporto Carabinieri 12 novembre 1983 a (Vol.5/A f.5)).

Con ordine di cattura 240/83 del 19 novembre 1983 e mandato di cattura 524/83 del 12 dicembre 1983 gli furono, pertanto, contestati i

reati di detenzione e porto illegale di arma con matricola abrasa, falso in patente, uso della stessa, nonché ricettazione dell'arma e del modulo utilizzato per la falsificazione del documento.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia mafiosa di Ciaculli, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 del 1975.

Ritenuto, infine, per la sua posizione di spicco in seno alla cosca di Ciaculli, uno dei responsabili dei vandalici danneggiamenti verificatisi in quella zona a danno di famiglie reputate "indesiderabili" dalla consorteria mafiosa e quindi costrette ad allontanarsi abbandonando le loro proprietà, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 79/85 del 4 marzo 1985, con il quale gli furono contestati i reati di violenza privata ed incendio.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo ad ogni organizzazione criminosa e di conoscere, dei suoi coimputati, soltanto taluni di quelli originari della sua stessa borgata di Ciaculli, tra cui Giovannello Greco e Giuseppe Greco di Nicolo'.

Quanto al primo di costoro, va rilevato che, come risulta dal rapporto del 13 luglio 1982 (Fot.400200) e comunque ampiamente esposto in altra parte della sentenza, esso venne tratto in arresto in Svizzera mentre tentava insieme al cognato Pietro Marchese e ad Antonino Spica di imbarcarsi per il Brasile, portando con se' notevolissima somma di denaro proveniente dai sequestri di persona Susini ed Armellini. Nell'occasione si accerto' che Giovannello Greco era in possesso del passaporto intestato a Giovanni Fici.

Il medesimo documento, inoltre, risulta esser stato precedentemente utilizzato in Milano nel gennaio e marzo 1981 da persona che

alloggio' presso quell'Hotel Hilton insieme all'ing. Ignazio Lo Presti, mentre contemporaneamente era presente nello stesso luogo Angelo Pipitone (Fot.400249).

Il Fici ha fornito davvero poco credibili spiegazioni circa detta utilizzazione del suo documento, asserendo di averne richiesto il rilascio per non meglio precisati scopi turistici ma di non averlo mai utilizzato anche se aveva preso l'abitudine di portarlo con se' a caccia (|||) e di essersi accorto della sua sparizione solo dopo essersi vista notificare una comunicazione giudiziaria per favoreggiamento del Greco.

Trattasi per certo di oscura vicenda che non e' stato possibile chiarire del tutto, ma e' sicuro che il documento veniva da gran tempo utilizzato da Giovanni Greco, risultando apposti sul passaporto taluni visti di ingresso in Brasile ed essendo state sequestrate in casa di Francesca Ficano, fidanzata del Greco, alcune cartoline da costui spedite da Rio de Janeiro (Fot.400249).

Esclusa, quindi, per palese inverosimiglianza l'ipotesi del furto o dello smarrimento del passaporto, di cui il Fici si sarebbe tanto tardivamente accorto, deve ritenersi piu' verosimile che l'imputato abbia al Greco fornito il documento in periodo in cui non v'era stata frattura nei rapporti tra Pietro Marchese ed il suo giovane cognato e la famiglia mafiosa di Ciaculli, cui entrambi i predetti appartenevano ed al Fici di appartenere si contesta.

Quanto poi alle ragioni della cessione del documento giova ricordare che Giovannello Greco sin dal 1978 risulta coinvolto in impressionante serie di precedenti giudiziari e colpito da numerosi ordini e mandati di cattura, attraversando prolungati periodi di latitanza (Vol.6 f.103).

Sarebbe pero' troppo semplicistico considerare quanto sopra esposto come mero episodio di favoreggiamento, trattandosi invece con ogni evidenza di attivita' riconducibile alla mutua assistenza prestata dall'uno

all'altro degli affiliati ad associazione criminosa, come e' dimostrato da altro emblematico episodio nel quale il Fici rimase coinvolto il 6 gennaio 1982.

In quella data (Fot.001373), avvertiti da telefonata anonima che segnalava la presenza di due macchine con uomini armati nei pressi del cantiere dei Mafara a Maredolce, i Carabinieri, accorsi sul luogo, notavano una FIAT 126 di colore bianco ed una Renault di colore verde immettersi nella zona del cantiere, uscendone dopo pochi minuti e dirigendosi verso l'autostrada Palermo-Catania. Quindi i conducenti delle due autovetture, vistisi seguiti, imboccavano una strada parallela in direzione di Villabate e la FIAT 126, che seguiva la Renault, si fermava improvvisamente per consentire l'uscita di un giovane, che a piedi si dava alla fuga nelle campagne circostanti, attirando l'attenzione degli inseguitori, che finivano cosi' per perdere di vista i due veicoli.

Dopo qualche tempo, con l'intervento delle unita' cinofile, il fuggitivo, nascostosi in una galleria di acquedotto, veniva localizzato e, catturato, identificato in Giovanni Fici, il quale sfrontatamente affermava (Fot.001391) di aver chiesto un passaggio ad uno sconosciuto che lo aveva poi perentoriamente invitato ad abbandonare l'autovettura e di essersi quindi allontanato di corsa poiche', avendo notato la presenza dei Carabinieri inseguitori, aveva temuto di restare coinvolto in una sparatoria.

Denunciato per associazione per delinquere, il Fici con ordinanza del 9 gennaio 1982 (Fot.001396) veniva escarcerato, non essendosi ravvisato reato alcuno nel fatto contestatogli. Tuttavia, secondo notizie confidenziali successivamente pervenute agli inquirenti (Fot.400200), fra gli occupanti delle autovetture sfuggite vi era il famigerato Giuseppe Greco di Nicolo' detto "scarpuzzedda", cugino del

Fici, e l'intenzione del commando era quella di uccidere Pietro e Giuseppe Mafara, ultimi superstiti dell'omonima famiglia, sterminata nel corso della guerra di mafia: circostanze queste che, ovviamente, non possono ritenersi comprovate, ma significativa resta l'accertata presenza sul luogo di Giovanni Fici in compagnia di persone non in grado di giustificare i loro movimenti e comunque interessate a sfuggire alla identificazione da parte delle Forze dell'ordine, come si desume dalla loro fuga, dallo stesso Fici, che all'epoca non era ricercato, agevolata attirando su di se' l'attenzione.

Altri significativi elementi emergono dalle circostanze del secondo arresto del Fici, avvenuto in Villabate l'11 novembre 1983.

Una pattuglia di militari dell'Arma lo riconosceva a bordo di una autovettura Ford Fiesta condotta da altra persona e si poneva al suo inseguimento. Secondo una tecnica gia', come si e' visto, collaudata, il veicolo inseguito si

arrestava improvvisamente e se ne catapultava fuori il Fici, rifugiandosi in un vicino negozio di alimentari, dove veniva quasi subito rintracciato e tratto in arresto ((Vol.5/A f.5), (Fot.000916)).

Successivi accertamenti consentivano di identificare il conducente della Ford Fiesta in Giovanni La Rosa, "uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, come poi avrebbe rivelato Salvatore Contorno (Vol.125 f.43).

Il Fici (((Vol.5/A f.45) - (Fot.000962))), ripercorrendo il copione del precedente arresto, dichiarava di aver chiesto un passaggio ad uno sconosciuto e di aver abbandonato l'autovettura vistosi scoperto.

Ammetteva di essersi procurato, rivolgendosi ad altro sconosciuto, la falsa patente trovata in suo possesso. Negava invece che fosse di sua pertinenza il borsello contenente una pistola, chiavi ed appunti vari,

rinvenuto dietro uno scaffale del negozio ove s'era rifugiato ((Vol.5/A f.7) - (Fot.000918). Che fosse stato lui invece a tentare di disfarsene immediatamente prima dell'arresto risulta inequivocabilmente dalle deposizioni dei testi Anna Resuttano, Luigi Pelle', Antonio Martella, Vincenzo Calcagno e Carmelo Raffa ((Vol.8 f.197), (Vol.8 f.198), (Vol.8 f.199), (Vol.8 f.200) e (Vol.8 f.201) - (Fot.402431) - (Fot.402433) - (Fot.402435) - (Fot.402437) - (Fot. 402439)).

Di estremo interesse risultava l'esame della documentazione e degli oggetti rinvenuti in possesso del Fici o del suo borsello, oltre alla falsa patente, all'arma ed alle relative munizioni.

In un appunto manoscritto taluni numeri telefonici erano annotati con cifre invertite, all'evidente scopo di impedire che si risalisse con facilità ai loro intestatari: fra essi numerosi residenti nella zona di Ciaculli e Gibilrossa come Benedetto Galati e quel Giovanni La Rosa, identificato come suo favoreggiatore ((Vol.18 f.99) - (Fot.410670)).

Un mazzo di chiavi, era custodito nel borsello, con varie etichette, quali "Baglio 10 Macaluso", "Sbarra Bonanno e Portone principale", "Casa C.A.". Le stesse risultavano aprire vari cancelli di ingresso in proprietà della zona di Ciaculli tra loro collegate con stradelle interpoderali. Quella con la sigla "Casa C.A." consentiva l'ingresso ad una casa apparentemente disabitata nella disponibilità di Nicola Prestifilippo, cognato di Giuseppe Greco di Nicolo' ((Vol.18 f.161) e (Vol.18 f.275)

(Fot.410763) - (Fot.410894)) e l'"uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, secondo quanto avrebbe poi rivelato Salvatore Contorno.

Nel corso dei sopralluoghi espletati per accertare quanto sopra esposto, protrattisi per piu' giorni, i verbalizzanti constatavano che talune delle serrature che gia' era stato appurato erano azionabili dalle chiavi in sequestro erano state asportate ((Vol.10 f.164) e (Vol.10 f.275)). Salvatore Contorno avrebbe poi rivelato (Vol.125 f.152), confermando per altro quanto gia' precedentemente accertato dagli inquirenti ((Vol.14 f.282) - (Fot.404010)), che tutta la zona di Ciaculli e' percorsa da una fitta rete di vie interne e che nei punti di congiunzione delle varie strade interpoderali vengono installati cancelli per impedire l'accesso ai non possessori delle chiavi di apertura delle

relative serrature, che vengono sostituite in occasione dell'arresto di latitanti e del probabile sequestro delle chiavi medesime in loro possesso.

Ed anche a tale sistema di circolazione interna, atto a consentire sicuri spostamenti ai ricercati e difficili ricerche da parte della Polizia, devono ritenersi finalizzati i sistematici danneggiamenti verificatisi nella zona di Ciaculli ai danni delle proprietà di quelle famiglie considerate non fidate dalla cosca dominante, quali quelle facenti capo a Pietro Marchese, Salvatore Greco padre di Giovannello, Salvatore Greco "cicchiteddu", Giuseppe Greco detto "Pine'" ed altre ancora di cui si parla nella parte della sentenza dedicata alla trattazione di tali episodi, le cui case furono trovate devastate ed i terreni circostanti in stato di abbandono coi frutti ancora pendenti ((Vol.14 f.282) - (Fot.404010) - (Vol.170 f.230) - (Fot.489208)).

Di tali danneggiamenti il Fici deve esser ritenuto responsabile, non soltanto per la sua posizione di spicco in seno alla cosca di appartenenza ma anche perche' evidentemente interessato al raggiungimento del fine che essi si proponevano, come e' dimostrato dal possesso da parte sua delle chiavi che lo ponevano in grado di utilizzare la rete viaria interna, resa piu' sicura dal sistematico allontanamento degli "indesiderabili".

Le risultanze degli elementi probatori acquisiti, come precedentemente esposto, risultano appieno confermate dalle dichiarazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc.pers. f.107) e Salvatore Contorno (Vol.125 f.43).

Il primo ha riferito che il Fici gli venne presentato dall'omonimo cugino "Tempesta" come facente parte della "mafia vincente".

Il secondo lo ha indicato come personaggio molto legato al cugino "Scarpuzzedda" ed a Francesco La Rosa e "punto d'appoggio" del menzionato Giuseppe Greco di Nicolo'.

Nessuno specifico elemento e' stato invece raccolto a carico del Fici in ordine al contestato suo coinvolgimento in traffici di droga. Tuttavia si ritiene che egli debba essere chiamato a risponderne per la considerazione che, essendo, secondo quanto dichiarato da Tommaso Buscetta, tutte le famiglie mafiose interessate al traffico degli stupefacenti, di tale reato debbano rispondere, pur in assenza di fatti o accuse specifiche, oltre che ai capi della "famiglia", tutti coloro che in seno ad essa occupano una posizione di rilievo e che, per tale motivo, non possono non essere inseriti in siffatta illecita attivita' o comunque non esser partecipi degli utili da essa derivanti. E' questo il caso del Fici, che in quanto personaggio di spicco della cosca e legato agli esponenti di maggior rilievo di essa, quale ad esempio Giuseppe Greco di Nicolo', non puo' non esser rimasto coinvolto in tale illecita attivita'.

Per le considerazioni su esposte il Fici va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura

323/84, che ha assorbito ed integrato quelli precedentemente emessi con identiche imputazioni, nonche' dei reati di detenzione d'armi e munizioni, falso in patente ed uso della stessa, ricettazione, contestatigli col mandato di cattura 524/83, che ha assorbito l'ordine di cattura 240/83, nonche' dei reati di violenza privata ed incendio contestatigli col mandato di cattura 79/85.

Fidanzati Antonino

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero nei suoi confronti emessi ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P. e 75 legge n. 685 del 1975.

Successivamente, a seguito di sentenza di incompetenza del Giudice istruttore di Trento del 20 gennaio 1983 (Vol.4/A f.78), che nel corso di sua istruzione aveva accertato che l'imputato ed il suo gruppo familiare erano dediti a Milano al commercio delle sostanze stupefacenti in collegamento coi fratelli Grado, che se ne approvvigionano presso trafficanti orientali, venne al presente riunito il procedimento trasmesso, limitatamente ai reati associativi emersi, da quella autorità

giudiziaria ed emesso nei confronti di Antonino Fidanzati mandato di cattura 133/83 del 23 marzo 1983, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art. 75 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dell'imputato e dei suoi fratelli, tutti i suddetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt. 416 bis C.P. e 71 legge n. 685 del 1975, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984 ed in relazione alla sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Al procedimento ne venne riunito infine altro, trasmesso dall'autorità giudiziaria di Milano, nel corso del quale nei confronti del Fidanzati era stato emesso ordine di cattura del 9 febbraio 1983 per il reato di cui all'art. 416 C.P..

La posizione dell'imputato e' analoga a quella del di lui fratello Gaetano e si rimanda pertanto alla parte della sentenza che di costui si occupa.

In questa sede basta ricordare le accuse rivoltegli dal Buscetta e da Salvatore Contorno, le affermazioni del Melluso, secondo cui anche Antonino Fidanzati era coinvolto nei traffici di droga del fratello, nonché i suoi rapporti con Angelo Epaminonda, che lo ha riconosciuto in fotografia (Vol.172 f.228).

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di cattura 323/84 che ha assorbito ed integrato tutti i provvedimenti precedentemente emessi nei suoi confronti.

Fidanzati Carlo

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero nei suoi confronti emessi ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P. e 75 legge n. 685 del 1975.

Successivamente, a seguito di sentenza di incompetenza del Giudice Istruttore di Trento (Vol.4/A f.78), che nel corso di sua istruzione aveva accertato che l'imputato e tutto il suo gruppo familiare erano dediti in Milano al commercio delle sostanze stupefacenti in collegamento coi fratelli Grado, che se ne approvvigionavano presso trafficanti orientali, venne al presente riunito il procedimento trasmesso, limitatamente ai reati associativi emersi, da quella autorità

giudiziaria ed emesso nei confronti di Carlo Fidanzati mandato di cattura 133/83 del 23 marzo 1983, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dell'imputato e dei suoi fratelli, tutti i suddetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt. 416 bis C.P. e 71 legge n. 685 del 1975, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984 e con riferimento alla sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Al procedimento ne venne infine riunito altro, trasmesso per competenza dalla autorità giudiziaria di Milano, nel corso del quale nei confronti del Fidanzati era stato emesso ordine di cattura del 9 febbraio 1983 per il reato di cui all'art. 416 C.P..

La posizione dell'imputato e' analoga a quella del fratello Gaetano e si rimanda pertanto alla parte della sentenza che di costui si occupa.

In questa sede basta ricordare le accuse rivoltegli dal Buscetta e da Salvatore Contorno, le affermazioni del Melluso, secondo cui anche Carlo Fidanzati era coinvolto nei traffici di droga del fratello, e le dichiarazioni di Angelo Epaminonda (Vol.172 f.223), il quale, pur sostenendo di non avere mai avuto con lui rapporti diretti, ha ammesso di ben conoscerlo, evidentemente per averlo incontrato nell'ambito dei suoi contatti con Gaetano Fidanzati al fine di regolare i rapporti fra le cosche mafiose operanti in Milano e la criminalita' locale.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati contestatigli come ai capi 1, 10, 13, e 22 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, che ha assorbito ed integrato tutti i provvedimenti precedentemente emessi nei suoi confronti.

Fidanzati Gaetano

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero nei suoi confronti emessi ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P., e 75 legge n. 685 del 1975.

Successivamente, a seguito di sentenza di incompetenza del Giudice Istruttore di Trento del 20 gennaio 1983 (Vol.4/A f.78), che nel corso di sua istruzione aveva accertato che l'imputato e tutto il suo gruppo familiare erano dediti in Milano al commercio della sostanza stupefacente in collegamento coi fratelli Grado, che se ne approvvigionavano presso trafficanti orientali, venne al presente riunito il procedimento trasmesso, limitatamente ai

reati associativi emersi, da quella autorità giudiziaria ed emesso nei confronti di Gaetano Fidanzati mandato di cattura 133/83 del 23 marzo 1983, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dell'imputato e dei suoi fratelli, tutti i suddetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt. 416 bis C.P. e 71 legge n. 685 del 1975, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984.

Al procedimento ne venne infine riunito altro, trasmesso per competenza dell'Autorità giudiziaria di Milano, nel corso del quale nei confronti del Fidanzati era stato emesso ordine di cattura del 9 febbraio 1983 per il reato di cui all'art. 416 C.P..

Quest'ultimo procedimento (c.d. del blitz di S.Valentino) era scaturito dal rapporto del 7 febbraio 1983

((Vol.30/2 f.1) e segg.), concernente, con riferimento all'imputato in esame, le sue attività criminose nel nord Italia in stretto collegamento con gli esponenti mafiosi ivi operanti.

Era, in particolare, emerso, dalle dichiarazioni, poi giudizialmente confermate, di Luciano Ferri (Vol.86 f.138), Gabriella Tasso ((Vol.18 f.116) + (Vol.86 f.135) + (Vol.132 f.123)) e Giorgio Fontanella (Vol.86 f.141), che il Fidanzati, insieme ai suoi fratelli, ad Ugo Martello, Alfredo Bono, Tommaso Buscetta, Gerlando Alberti, i fratelli Enea, Vittorio Mangano e Gaetano Carollo, era fra gli abituali frequentatori della sede della Datra s.r.l. nella via Larga 13 di Milano, luogo di convegno di personaggi dediti alle piu' svariate illecite attività'.

Gli intensi rapporti fra il Fidanzati ed Alfredo Bono, fratello di Giuseppe, capo, secondo Tommaso Buscetta, della famiglia mafiosa di Bolognetta, emergono altresì da una conversazione telefonica, intercettata, menzionata nel citato rapporto del 7 febbraio 1983 (Vol.30/2 f.35), nel corso della quale il Bono, rivolgendosi a tale Giorgio Camerano, che gli comunica di essersi incontrato a Portofino con Gaetano Fidanzati, gli replica che egli si è visto invece a Milano col suo "figlioccio" Giuseppe. Da notare, altresì, la particolare circospezione con cui i due interlocutori si riferiscono a detti personaggi: il Camerano per indicare l'imputato in esame al Bono lo chiama infatti "il tuo fidanzato Tanino".

Il 26 luglio 1982, poi, Stefano Fidanzati, fratello di Gaetano, viene tratto in arresto a Palermo, all'uscita del ristorante "La Cuccagna", mentre a bordo dell'auto targata PA-582474 (intestata alla

sorella di Antonino Enea) si trova in compagnia di detto Enea, di Giuseppe Bono e di Biagio Martello (Vol.30/2 f.92). Subito dopo, nel corso di una telefonata intercettata sulla utenza di Salvatore Enea (Vol.30/2 f.133), uno sconosciuto comunica a quest'ultimo che "Tonino" si e' ammalato al Politeama (la piazza dove e' avvenuto l'arresto) e l'autambulanza lo ha portato via: anzi erano due le autobulanze, pero' non so in quale ospedale lo hanno portato.Hai capito?".

Ed e' interessante in proposito notare il particolare linguaggio, proprio da iniziati, con il quale viene comunicata la notizia dell'arresto di Stefano Fidanzati (gli altri vennero nell'occasione rilasciati), il quale risultava colpito da ordine di cattura emesso dalla Procura di Torino il 30 settembre 1981 in procedimento per traffico di sostanze stupefacenti che lo vedeva imputato insieme ad Angelo e Salvatore Rinella, strettamente imparentati con i Marchese di

Corso dei Mille, il primo dei quali e' stato recentemente condannato all'ergastolo per l'omicidio di tali Benigno ed Alimena, reato contestatogli in concorso con Leoluca Bagarella, della famiglia di Corleone, assolto invece per insufficienza di prove.

Ma, ritornando a Gaetano Fidanzati, i suoi legami con i piu' prestigiosi elementi mafiosi siciliani emergono anche, sia pur indirettamente, dall'operazione di polizia condotta nel lontano 17 giugno 1970 in Milano, allorché nei pressi della sua effettiva abitazione, sita in quella via Romilli 17, vennero fermati ed identificati i sedicenti Adalberto Barbieri e Caruso Renatez Martinez, rispettivamente Tommaso Buscetta e Salvatore Greco "cicchiteddu", Gerlando Alberti, Gaetano Badalamenti e Giuseppe Calderone, capo allora della famiglia mafiosa di Catania.

Considerati tali precedenti, e quelli gravissimi di cui si dira' subito, non si vede

come possa dubitarsi delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.20) e (Vol.124 f.132), (Vol.124/bis f.46) e (Vol.124/bis f.72); (Vol.124/ter f.56)), il quale ha riferito che tutti i fratelli Fidanzati fanno parte, insieme, tra gli altri, ad Ugo Martello, della famiglia mafiosa di Bolognetta, capeggiata da Giuseppe Bono. Costui anzi li avrebbe indotti dopo il loro trasferimento a Milano ad affiliarsi a Cosa Nostra ed a collegarsi con lui nei loro traffici illeciti.

Il Buscetta ha ulteriormente precisato di aver conosciuto Gaetano Fidanzati come "uomo d'onore" durante un loro comune periodo di detenzione e di aver appreso che anche Carlo, Antonino e Giuseppe erano "uomini d'onore" di Bolognetta, ad eccezione, rettificando quanto dapprima dichiarato, di Stefano, che apparteneva alla famiglia di S.Giuseppe Jato

ed era infatti alla guida dell'auto del suo capo Antonino Salomone in uno degli incontri che lo stesso Buscetta ebbe nel 1980 con costui in Palermo.

Quanto al Gaetano, il Buscetta ha ricordato che questi, insieme a Giuseppe Galeazzo, Salvatore Lo Presti e Salvatore Rizzuto, venne tratto in arresto in Castelfranco Veneto, mentre tutti i predetti, armati, erano alla ricerca di Giuseppe Sirchia, la cui soppressione era stata decisa dal triumvirato che allora reggeva Cosa Nostra, così come gli venne rivelato dal Galeazzo e confermato dagli altri.

Al Buscetta ha fatto eco Salvatore Contorno ((Vol.125 f.15), (Vol.125 f.72), (Vol.125 f.115), (Vol.125 f.157), (Vol.125 f.158), (Vol.125 f.159), (Vol.125 f.173) e (Vol.125 f.190)), il

quale ha ribadito l'appartenenza di tutti i fratelli Fidanzati alla famiglia mafiosa di Bolognetta, dicendoli collegati, nelle loro illecite attivita' in Milano, coi fratelli Ciulla e fra i piu' fidi alleati dei Corleonesi nella c.d. "guerra di mafia".

Ha aggiunto il Contorno che Gaetano Fidanzati si occupava in Milano del commercio dell'eroina prodotta in Sicilia nei laboratori di Michele Greco e Salvatore Prestifilippo, cui era particolarmente legato e del quale in Ciaculli era ospite durante la stagione estiva. Anzi, secondo quanto il Fidanzati si era lasciato sfuggire nel corso di un alterco verbale con il Contorno, essendosi i due incontrati in carcere, fu proprio l'imputato in esame a trasmettere ad Antonino Grado l'invito, rivoltogli da Salvatore Prestifilippo per conto della Commissione di Cosa Nostra, di presentarsi, dopo l'uccisione di Stefano Bontate, dinanzi a detto consesso. Da quella "udienza" il Grado non era piu' tornato, anche se Gaetano Fidanzati aveva

sostenuto al Contorno di non esser stato messo preventivamente al corrente delle decisioni della Commissione.

Ma e' bene sottolineare che le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno sono state rese quando gia' nel corso del procedimento era stata raccolta massa imponente di elementi di accusa, emersi anche dalle rivelazioni dei piu' svariati personaggi gravitanti in ambienti criminosi apparentemente lontani tra loro.

La serie e' aperta addirittura da Stefano Calzetta (fasc.pers.1 f.18), il quale, dopo aver premesso di aver conosciuto personalmente Gaetano Fidanzati all'ippodromo della Favorita, ha riferito che lo stesso era considerato mafioso di rispetto.

Quindi Gennaro Totta ((Vol.4/A f.263) (Vol.4/A f.264) + (Vol.72 f.72) e segg.), secondo cui i fratelli Grado, i quali fin dal 1976 avevano creato in Milano una base, operando dapprima nel campo dei preziosi e

successivamente in quello del traffico delle sostanze stupefacenti, in tale ultima attivita' erano collegati con altri gruppi mafiosi palermitani, tra i quali appunto i fratelli Fidanzati.

Nel trattare poi degli schieramenti che nel corso della c.d. "guerra di mafia" si erano venuti a creare, il Totta rivelava che agli ordini di un potente personaggio di origine siciliana, che risiedeva a Roma ed era collegato coi detentori in Palermo del potere mafioso, quali i Greco e Salvatore Riina, operavano in Milano i fratelli Ciulla ed i fratelli Fidanzati

Secondo il Totta, prima della "guerra di mafia", erano ottimi ed intensi i rapporti tra i Grado ed i Fidanzati tanto che egli aveva sentito piu' volte Salvatore Grado dire a Giovanni Zarcone di recarsi dai suddetti per consegnare droga o riscuotere denaro. Insorti i contrasti, i due gruppi familiari si erano trovati in campi opposti, tanto che, anche per le pressioni dei Fidanzati, come ha

confermato Rodolfo Azzoli ((Vol.19 f.52) e segg.), i Grado si erano tutti rifugiati in Spagna abbandonando la piazza di Milano.

La loro scomparsa non aveva però creato problemi ai trafficanti locali, poiché il monopolio della fornitura di eroina era stato immediatamente assunto dalla famiglia Fidanzati e conferma ne ebbe il Totta da tali Gaetano Di Noia e Di Bisceglie, i quali gli confidarono che avevano preso a fornirsi regolarmente dai Fidanzati.

E conferma del ruolo assunto da costoro nel traffico delle sostanze stupefacenti si trae anche dalla dichiarazioni di Salvatore Coniglio ((Vol.206 f.74) (Vol.206 f.75)), il quale, pur precisando di conoscere soltanto Antonino Fidanzati e di non aver avuto né con lui né coi suoi fratelli diretti rapporti, ha tuttavia riferito di aver appreso da Gaspare Brucia, trafficante di droga che

operava con lui sulla piazza di Milano, che costui si riforniva di eroina presso tale "Luciano", che era appunto uno degli uomini di fiducia del gruppo dei Fidanzati e con il quale lo stesso Brucia si incontrava in un bar di via Sila.

Altro trafficante, Armando Fragomeni, ha riferito ((Vol.18 f.240) + (Vol.27 f.67)) che nel 1979, trovandosi a Milano assieme a Paolo Borgna ed Emilio Guccione, si era con costoro recato in un ristorante con annesso giardino, sito nella zona centrale di Milano, luogo ove i suoi compagni dovevano acquistare "roba" da "tale Fidanzati" (identificato poi dal Fragomeni nell'imputato in esame) e da Gerlando Alberti, che, a loro dire, erano i capi assoluti del commercio della droga a Milano. In tale circostanza il Fragomeni, il Borgna ed il Guccione avevano ricevuto in consegna da una terza persona, contattata telefonicamente dal Fidanzati, una valigetta 24 ore, contenente tre chili di eroina e due di cocaina.

Giovanni Melluso, da parte sua, trovandosi ristretto nel carcere di Novara insieme a Gaetano Fidanzati, ebbe da costui confidato ((Vol.71 f.47) e segg. + (Vol.84 f.168) e segg.) che gestiva in Palermo un laboratorio per la produzione di eroina.

Al Melluso, inoltre, promise il Fidanzati che avrebbe inserito i di lui fratelli nella organizzazione con il ruolo di corrieri, e cio' dopo che gli stessi si fossero impraticchiti dell'ambiente. Ed in effetti i fratelli del Melluso, che risiedevano in Sciacca, erano stati assunti, per interessamento del Fidanzati, presso il ristorante "La Fiorentina", gestito in Milano da Mimmo Brucia, trafficante di droga collegato coi Fidanzati. Gli stessi pero', essendo risultati degli sprovveduti, non erano stati introdotti nel traffico, anche perche' in occasione della consegna al Brucia di un quantitativo di cocaina, avevano fatto delle osservazioni non gradite al predetto, che le aveva riferite al Fidanzati.

Successivamente alle confidenze fattegli da costui, il Melluso aveva ricevuto quelle di Vincenzo Puccio, incontrato nel carcere di Ascoli Piceno, il quale gli aveva confermato l'esistenza a Palermo di una raffineria, precisando che anch'egli vi era cointeressato insieme ai Madonia, ai Riccobono ed agli stessi Fidanzati.

I rapporti confidenziali intrattenuti dal Melluso col Fidanzati, che rendono credibile abbia quest'ultimo fatto al primo le suddette pericolose rivelazioni, sono stati confermati dal camorrista Pasquale D'Amico ((Vol.19 f.122) + (Vol.23 f.40) (Vol.23 f.43)), il quale li ha detti molto legati, riferendo inoltre che l'imputato in esame, da lui fotograficamente riconosciuto, era l'uomo della mafia che teneva i collegamenti con Raffaele Cutolo. Era inoltre attivamente inserito nel traffico delle sostanze stupefacenti, in collegamento anche coi Nuvoletta, presso i quali in Marano lo stesso D'Amico aveva avuto modo di notarlo.

Che poi il Fidanzati sia elemento di spicco della organizzazione mafiosa facente capo a Giuseppe Bono emerge chiaramente da tutta una serie di circostanze riferite dai citati Melluso e D'Amico, che testimoniano non soltanto della sua appartenenza a Cosa Nostra ma anche e soprattutto della posizione di rilievo e di prestigio dallo stesso occupata in seno alla associazione mafiosa. Non si spiegherebbe altrimenti, infatti, la sua perfetta conoscenza di determinati episodi criminosi od i suoi collegamenti con personaggi di rilievo, appartenenti e non alla organizzazione.

Il Fidanzati, infatti, si rivela ben a conoscenza delle modalita' di esecuzione dell'omicidio del capitano Emanuele Basile, tant'e' che, nel parlare a Melluso degli imputati di tale delitto, che si erano dati alla fuga per la campagna, sosteneva che gli stessi avevano commesso degli errori ed in particolare quello di non pensare a sopprimere una signora che li aveva visti in un bar poco prima della commissione dell'omicidio.

Ma proprio a Vincenzo Puccio, uno degli autori dell'eccidio di Monreale, nonché a Michele Zaza il Fidanzati si dimostra molto vicino, come risulta dal fatto che lo stesso, allorché il Melluso venne trasferito presso il carcere di Ascoli Piceno, si mise in contatto coi suddetti Puccio e Zaza, raccomandandolo loro. A seguito di tale intervento lo stesso Melluso, che aveva trovato ad Ascoli un ambiente particolarmente freddo, dopo che nel carcere di Cuneo non si era voluto lasciar coinvolgere nell'omicidio di tale Giuseppe Sansone, aveva visto l'atmosfera mutare intorno a lui ed anzi Puccio e Zaza ebbero espressamente a dirgli che del comportamento da lui tenuto a Cuneo non avrebbero più tenuto conto.

Tale episodio, riferito dal Melluso, è certamente emblematico non soltanto dei vincoli esistenti tra il Fidanzati ed elementi di primo piano della organizzazione criminosa, ma anche e soprattutto del prestigio dallo stesso goduto anche all'interno delle carceri.

Significativi poi sono i legami del Fidanzati con Salvatore Riina, capo dei corleonesi, del quale, secondo il Melluso, parlava come di un suo "compare", nonché con esponenti della Nuova Famiglia (avrebbe promesso ben 600 milioni a chi avesse ucciso il Cutolo) e con elementi di rilievo della criminalità catanese e milanese, quale Benedetto Santapaola ed Angelo Epaminonda.

Con quest'ultimo, in particolare, il Fidanzati, secondo quanto da lui stesso riferito al Melluso, controllava i casino' di S. Remo e S. Vincent nonché il settore dei cambisti. Anche l'ippodromo di Milano era controllato dal Fidanzati, sia sotto l'aspetto delle scommesse clandestine sia sotto quello del controllo delle corse.

Il Fidanzati, inoltre, secondo il Melluso, si mostrava perfettamente a conoscenza dei fatti criminosi avvenuti a Palermo dopo l'uccisione di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo e, parlando del Generale Dalla Chiesa, diceva

che ben presto avrebbe finito di "rompere le scatole" perche' a Palermo "aveva fatto molto danno" con il rapporto c.d. dei "162", nel quale lo stesso Fidanzati era stato incluso.

Secondo le confidenze ricevute dal Melluso, i Salvo ed i Costanzo, importanti imprenditori di Palermo e di Catania, erano molto irritati per l'attivita investigativa del Generale. E quando di costui in carcere si era appresa l'uccisione i detenuti erano festanti ed il Fidanzati, riferendosi a tale evento, aveva testualmente esclamato "hai visto!", rivolto al Melluso, che da cio' traeva coinvolgimento che l'imputato in esame fosse a conoscenza che si stava preparando un attentato.

Il Fidanzati parlava al Melluso anche dei Vernengo e dei fratelli Marchese di Corso dei Mille, ai quali, per sua ammissione, era molto vicino, nonche' dei fratelli Greco di Ciaculli.

Durante il periodo di detenzione, inoltre, molto vicino si mostrava a Giovanni Di Giacomo ed a Pietro Senapa, mentre

parlava in termini estremamente spregiativi di Salvatore Contorno, nei cui confronti palesava notevole rancore, non facendo mistero della sua intenzione di farlo uccidere in carcere. Anche del Buscetta parlava con profondo disprezzo.

Del rancore nutrito dal Fidanzati contro il Contorno, per altro, ha parlato anche il camorrista Mario Incarnato (Vol.23 f.37), il quale ha riferito che, mentre si trovava detenuto in Novara, ove anche si trovavano il Contorno ed il Fidanzati, quest'ultimo gli aveva confidato di aver interessato tale Nicola Giglio perche' trovasse il modo di uccidere il Contorno ed a tal fine aveva promesso trecento milioni in cocaina a chi fosse riuscito nell'intento. Si vantava inoltre di aver personalmente ucciso un cugino del Contorno, attirandolo in un agguato.

Ha aggiunto l'Incarnato di aver conosciuto il Fidanzati gia' da prima, nella primavera del 1980, in occasione di una riunione, promossa dai Nuvoletta e da

Rosetta Cutolo e tenutasi nella villa dei Nuvoletta a Marano di Napoli, per appianare le divergenze insorte con l'organizzazione palermitana. A tale riunione, alla quale avevano partecipato numerosi esponenti della camorra napoletana, quali Enzo Casillo, Pasquale Cutolo, Michele Zaza, Davide Sorrentino ed altri, il Fidanzati si era presentato come rappresentante dei palermitani.

Pressocche' a chiusura della istruzione sono, infine, state raccolte le dichiarazioni di Angelo Epaminonda ((Vol.172 f.54), (Vol.172 f.127), (Vol.172 f.146), (Vol.172 f.196), (Vol.172 f.208), (Vol.172 f.209), (Vol.172 f.210), (Vol.172 f.223) e (Vol.172 f.228) + (Vol.181 f.273) e (Vol.181 f.274) +

(Vol.186 f.302) e (Vol.186 f.303)) che hanno perfettamente confermato e riscontrato tutte quelle precedentemente raccolte.

Ha riferito l'Epaminonda che i fratelli Fidanzati operavano in Milano, in regime di monopolio, anche per tramite dei fratelli Ciulla, nel traffico della sostanze stupefacenti, altresì rivelando che il Gaetano gli aveva addirittura proposto di partecipare, con una quota di 200 milioni, ad una importazione di cocaina dal Sud America, che però era fallita, essendo sparito il corriere col denaro affidatogli.

Quanto ai rapporti del Fidanzati con gli altri esponenti mafiosi e della malavita in genere, l'Epaminonda ha precisato che il suddetto, Alfredo Bono ed Salvatore Enea erano i massimi esponenti di Cosa Nostra operanti in Lombardia.

L'imputato in esame, secondo l'Epaminonda, intratteneva rapporti anche con Francis Turatello ed egli ebbe modo di incontrarlo al battesimo del figlio di costui,

cui era intervenuto anche Frank Coppola. Col Turatello il Fidanzati, secondo l'Epaminonda, si era anche successivamente incontrato.

I rapporti tra il Turatello ed i mafiosi siciliani si erano pero' successivamente guastati, tanto che Gaetano Fidanzati e Salvatore Enea gli avevano manifestato i loro propositi di far uccidere il Turatello, che si trovava gia' in carcere. Evidentemente Alfredo Bono, secondo l'opinione dell'Epaminonda, non aveva dimenticato l'offesa subita dal Turatello, che lo aveva fatto percuotere da due suoi uomini.

E si erano altresì del tutto compromessi i rapporti fra i siciliani e l'Epaminonda. Infatti Alessandro Bronzini, che quest'ultimo aveva aggregato alla sua banda, ebbe a confidargli che Alfredo Bono, Gaetano Fidanzati e Salvatore Enea cercavano di convincerlo ad abbandonare, insieme a Giuseppe Zanca, il suo gruppo ed addirittura, tramite lo stesso Bronzini,

meditavano di farlo uccidere (e' appena il caso di ricordare che i rapporti fra l'Epaminonda ed il Bronzini hanno trovato puntuali riscontro nelle indagini di polizia giudiziaria espletate, come esposto nella parte della sentenza dedicata all'esame della posizione del Bronzini).

In ultimo l'Epaminonda ha riferito sugli stretti rapporti intrattenuti anche con i gruppi mafiosi catanesi da Gaetano Fidanzati, rivelando di aver assistito, nel febbraio 1979, ad una discussione tra costui e Nello Pernice, nel corso della quale si dibatteva chi fosse fra i mafiosi catanesi il miglior successore di Giuseppe Calderone, ucciso alla fine dell'anno precedente: il Pernice propendeva per Nitto Santapaola e il Fidanzati per Francesco Ferrera.

Per tutte le considerazioni su esposte Gaetano Fidanzati va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato quelli precedentemente emessi.

Fidanzati Giuseppe

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero nei suoi confronti emessi ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P. e 75 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dell'imputato e dei suoi fratelli, tutti i suddetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt. 416 bis C.P. e 71 legge n. 685 del 1975, con riferimento alla sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Al procedimento ne venne altresì riunito altro, trasmesso per competenza dall'Autorità

giudiziaria di Milano, nel corso del quale nei confronti del Fidanzati era stato emesso ordine di cattura del 9 febbraio 1983 per il reato di cui all'art. 416 C.P.

La posizione del Fidanzati e' analoga a quella del di lui fratello Gaetano e si rimanda pertanto alla parte della sentenza che di costui si occupa.

In questa sede basta ricordare le accuse rivoltegli dal Buscetta e dal Contorno, la conversazione telefonica intercettata nel corso della quale Alfredo Bono lo chiama suo "figlioccio", le dichiarazioni di Angelo Epaminonda, che ha rivelato di essersi personalmente incontrato con lui, che accompagnava il fratello Gaetano e le affermazioni del Melluso, secondo cui anche il Giuseppe Fidanzati era coinvolto nei traffici di droga del detto fratello.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato quelli precedentemente emessi.

Fidanzati Stefano

Indicato da Tommaso Buscetta quale appartenente alla famiglia mafiosa di Bolognetta, capeggiata da Giuseppe Bono, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

La sua posizione e' analoga a quella del fratello Gaetano e si rimanda pertanto alla parte della sentenza che di costui si occupa.

In questa sede basta ricordare le accuse rivoltegli dal Buscetta e da Salvatore Contorno e le circostanze del suo arresto in Palermo il 26 luglio 1982 mentre si trovava in compagnia di Antonino Enea, Biagio Martello e Giuseppe Bono, cioe' proprio degli aderenti alla cosca mafiosa la cui appartenenza gli e' stata contestata in forza delle dichiarazioni del Buscetta.

E va altresì ricordato che in quella occasione venne data esecuzione ad ordine di cattura emesso dal Procuratore della Repubblica di Torino in procedimento, ora conclusosi con sua grave condanna, che vedeva imputato il Fidanzati insieme ad esponenti mafiosi siciliani operanti in Torino nel traffico delle sostanze stupefacenti, tra i quali Angelo e Salvatore Rinella, imparentati con i Marchese di Corso dei Mille.

Vanno ancora menzionate le dichiarazioni di Angelo Epaminonda, che ha riferito di conoscere il Fidanzati, riconoscendolo in fotografia (Vol.172 f.223), nonché quelle di Antonino Federico (Vol.79 f.51), che lo conobbe durante un comune periodo di detenzione ed al quale l'imputato confidò di essere persona potente nell'ambito delle organizzazioni mafiose, dimostrando per altro in carcere di godere di grande prestigio e potere.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati

- Pag.5.400 -

ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, contestatigli, col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato tutti i provvedimenti precedentemente emessi nei suoi confronti.

Filippone Gaetano

Filippone Gaetano e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.-

Filippone Gaetano "junior", figlio di Salvatore e nipote di Gaetano e' un "rampollo" della famiglia di Porta Nuova, in seno alla quale i suoi congiunti, Pippo Calo' compreso, hanno sempre avuto un ruolo di preminenza.

Dei Filippone, siccome appartenenti alla sua stessa famiglia, Tommaso Buscetta ha lungamente parlato ed, anzi, proprio tracciando la storia degli stessi, ha dato un quadro abbastanza preciso delle lotte e della evoluzione di "Cosa Nostra".

I riferimenti specifici ai Filippone - Gaetano junior, Salvatore e Gaetano senior - si possono trovare nel

((Vol.124 f.10). (Vol.124 f.101). (Vol.124  
f.103). (Vol.124 f.104). (Vol.124 f.111).  
(Vol.124/A f.28). (Vol.124/A f.31). (Vol.124/A  
f.32). (Vol.124/A f.45). (Vol.124/A f.95).  
(Vol.124/A f.98). (Vol.124/A f.104)).

Parlando della famiglia di Porta Nuova  
(Vol.124 f.10), il Buscetta riferiva: "Il capo  
era ed e', fin dal 1963, Giuseppe Calo', che ha  
preso il posto di Gaetano Filippone, suo lontano  
parente e di tarda eta'; il Filippone e'  
deceduto da tempo; trattasi della famiglia di  
cui facevo parte come uomo d'onore....".

"Io ho sempre appartenuto alla famiglia di  
Porta Nuova fin dal 1950, presentato, non  
ricordo da chi, a Salvatore Filippone, figlio  
del capo famiglia dell'epoca, Gaetano

Filippone.....".(Vol.124 f.101).

Dopo aver riferito dei contrasti tra Salvatore La Barbera e Calcedonio Di Pisa, spiegava come Michele Cavataio avesse approfittato di questi contrasti per far sopprimere il Di Pisa e far ricadere la colpa sui La Barbera.

Continuava il Buscetta : ".....Anche Calcedonio Di Pisa stava cedendo a tali richieste, quando, in prossimita' del Natale 1962, venne ucciso.

Immediatamente si penso' che il mandante di tale uccisione fosse Angelo La Barbera, che, fra i giovani capi famiglia, era il piu' violento e deciso.

Anzi si disse che si era avvalso, per commettere l'omicidio, di uomini d'onore delle famiglie di Porta Nuova e precisamente di Gaetano Filippone, nipote del capo famiglia. Quest'ultimo protesto' la sua assoluta estraneita' al delitto e la sua posizione venne garantita dal nonno; ma tali affermazioni non

vennero credute e tutta la famiglia di Porta Nuova venne "posata"....." (Vol.124 f.102) - (Vol.124 f.103).

"Il comune convincimento che Angelo La Barbera avesse ucciso Calcedonio Di Pisa comporto', oltre all'espulsione di tutti i membri della famiglia di Porta Nuova (un cui membro, Gaetano Filippone, era accusato di aver materialmente ucciso Donuccio Di Pisa), lo schieramento di tutte le famiglie contro quella di Angelo La Barbera...." (Vol.124 f.104).

"Pippo Calo' assunse la carica di Capo famiglia di Porta Nuova all'incirca nel 1962 e, cioè', o poco prima o poco dopo l'uccisione di Donuccio Di Pisa. Ancora il vecchio Gaetano Filippone aveva il suo ascendente e prestigio, ma le trattative, ne sono certo, per accertare se Gaetano Filippo junior fosse responsabile del delitto, furono condotte da Pippo Calo' (Vol.124 f.111).

Sempre continuando a parlare dei rapporti tra i Filippone e Calo', Buscetta aggiungeva: "Capo della famiglia (Porta Nuova), come ho già detto, era Gaetano Filippone, ma già nel 1962-63, Pippo Calo' era un esponente di prestigio della famiglia. Se mal non ricordo, egli è lontano parente dei Filippone; credo che un suo zio (fratello del padre) si sia sposato con la figlia di G. Filippone ....". (Vol.124/A f.28).

"Anche Salvatore Filippone, figlio di Gaetano, era uomo d'onore di Porta Nuova. Io l'ho conosciuto tempo prima di allontanarmi, nel 1963, dall'Italia e so che il predetto, in seguito, è deceduto per cause naturali" (Vol.124/A f.45).

Il Buscetta, infine, riconosceva nella foto n.28 Gaetano Filippone junior (Vol.124/A f.104).

Sentito dal G.I. in relazione alle accuse mossegli dal Buscetta, Gaetano Filippone (Vol.123 f.149) asseriva:

- di non aver mai conosciuto Tommaso Buscetta e di non averlo mai sentito nominare dal padre o dal nonno;

- di conoscere solo la "Ditta Buscetta" che vendeva specchi;

- di non aver mai sentito parlare, nemmeno dai giornali, di Calcedonio Di Pisa;

- di ritenere tutte fandonie ed invenzioni quelle del Buscetta;

- di non conoscere nessuno dei suoi 365 coimputati, ad eccezione di Giuseppe Calo', suo lontano parente in quanto la nonna paterna dello stesso era la sorella del nonno Filippone Gaetano ;

- di non aver avuto, comunque, con il Calo' nessun genere di rapporti e di non vederlo da oltre 25 anni;

- di non sapersi spiegare come il Buscetta lo avesse riconosciuto in fotografia, commentando, laconicamente: "si vede che faceva il fotografo".

Le precise accuse mosse da Tommaso Buscetta al Filippone, la accurata

ricostruzione delle vicende della "sua" famiglia di Porta Nuova, il ruolo inquietante avuto dal Filippone junior nelle vicende relative allo scontro tra i La Barbera ed il Di Pisa, portano a ritenere come lo stesso fosse organicamente inserito nella organizzazione "Cosa Nostra".

E, del resto, v'e' da considerare come i suoi congiunti siano rimasti, ininterrottamente, alla guida della famiglia di Porta Nuova e come proprio Pippo Calo', suo lontano zio, si sia rivelato uno dei personaggi piu' importanti della organizzazione criminale: non e' pensabile che, in un tale contesto, il Filippone possa essere uscito da "Cosa Nostra".

La richiesta di proscioglimento avanzata dal P.M. nei confronti del Filippone, invero, si basa su considerazioni che i successivi avvenimenti hanno completamente smentito.

Il P.M., infatti, ha motivato tale richiesta sulla base delle dichiarazioni del Buscetta, secondo cui, dopo l'omicidio del Di Pisa, tutta la famiglia di Porta Nuova sarebbe stata "posata".

Tale considerazione mostra la sua erroneità sotto un duplice profilo.

Innanzitutto l'"essere posati" all'interno di Cosa Nostra non era affatto sinonimo di espulsione definitiva ed irreversibile, ma solo indicava un provvedimento di allontanamento temporaneo che, se mantenuto, poteva, ovviamente, convertirsi nei fatti, in una vera e propria espulsione.

In secondo luogo, la esattezza di questa chiave interpretativa dell'essere "posati" si rileva proprio dalla constatazione della "irresistibile" ascesa dello stesso Pippo Calò il quale sebbene "posato" con tutta la sua famiglia, nei successivi anni doveva assumere un ruolo di grande preminenza all'interno di "Cosa Nostra".

Del resto, se le argomentazioni svolte per chiedere il proscioglimento del Filippone fossero seguite con logico rigore, si giungerebbe all'assurdo di dover ritenere fuori dalla associazione altri importanti "posati" quali il predetto Calò, Gaetano Badalamenti e lo stesso Buscetta.

In verita', Gaetano Filippone deve ritenersi pienamente inserito nella associazione mafiosa "Cosa Nostra" e, pertanto, lo stesso va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10).

Lo stesso va, invece, prosciolto, dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 non essendo emerso nessun elemento di responsabilita' a suo carico in ordine a tali delitti (Capi 13, 22).

**Finazzo Emanuele**

Con rapporto del 27.11.1983 il Comandante della Compagnia dei CC. di Partinico, nel tracciare la "mappa" delle cosche mafiose operanti nelle zone di Carini, Cinisi, Terrasini e in particolare nel prendere in esame fatti e personaggi concernenti il "clan" facente capo a Badalamenti Gaetano, riferiva che costui si era avvalso, per investire in affari leciti gli ingenti profitti delle sue attività criminose (tra cui, quella molto lucrosa del traffico di droga), dell'opera di due persone tra cui Finazzo Emanuele, fratello del noto mafioso Finazzo Giuseppe, ucciso a Terrasini il 20.12.1981.

Rilevava il verbalizzante che il fratello Finazzo Emanuele, pur non svolgendo alcuna attività lavorativa e pur essendo privo di altro cespite di guadagno era entrato a far parte di diverse società e precisamente:

- 1) della SIFAC S.p.A., di cui e' intestatario di 11.500 azioni per un valore di Lit.115.000.000;
- 2) della S.p.A. Sicula Calcestruzzi di cui e' intestatario di 6.600 azioni per un valore di Lit.66.000.000;
- 3) della S.p.A. "Copacabana" del cui capitale sociale di Lit.200.000.000 il Finazzo e' sottoscrittore insieme al Badalamenti Leonardo, Badalamenti Vito e altre persone.

Sulla scorta degli elementi evidenziati nel suddetto rapporto a carico del Finazzo Emanuele, veniva emesso nei confronti del predetto ordine di cattura n.253/83 del 29.11.1983 con il quale gli si contestava il reato p. e p. dall'art.416 bis C.P..

Tratto in arresto, l'imputato rendeva interrogatorio protestando la sua estraneita' al reato contestatogli; in particolare assumeva di non trarre alcun profitto dalle due societa' di cui era amministratore unico perche' le stesse non avevano mai dato utili, e di non avere pertanto mai presentato dichiarazioni dei redditi.

Chiariva che al sostentamento della famiglia, composta dalla moglie e da quattro figli, provvedeva la consorte con il suo stipendio di insegnante elementare; riferiva, infine, di ignorare che il Giannola Vito, già socio della SIFAC S.p.A., fosse nipote del noto mafioso Impastato Giacomo e di avere appreso, solo in un secondo tempo, che soci della S.p.A. Copacabana erano, anche, i figli di Badalamenti Gaetano (Vol.1/T f.335), (Vol.1/T f.339).

Nelle more delle indagini istruttorie l'imputato veniva, dapprima, ammesso alla misura alternativa degli arresti domiciliari (in data 12.6.1984) e, successivamente, scarcerato per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare in ordine al reato contestatogli (in data 27.5.1985).

Cio' premesso, va rilevato che dagli accertamenti svolti e' emerso che nelle societa' di cui l'imputato e' intestatario di azioni sono certamente affluiti capitali di pertinenza di Badalamenti Gaetano, rappresentante della

famiglia mafiosa di Cinisi, la cui illecita provenienza appare dimostrata sufficientemente dal lungo stato di latitanza a cui il predetto si e' dato prima di essere arrestato in Spagna e della significativa circostanza che il Finazzo Emanuele non risulta esercitare alcuna lucrosa attivita', tanto e' vero che ha dichiarato che al sostentamento della sua famiglia provvede la moglie con lo stipendio di insegnante elementare.

Purtuttavia, anche se l'imputato e' caduto in significative contraddizioni ed ha fornito giustificazioni inverosimili (ad esempio, quella di avere appreso solo in un secondo tempo che soci della S.p.A. "Copacabana" erano anche i figli di Badalamenti Gaetano), l'espletata istruzione non ha evidenziato ulteriori e particolari vincoli associativi tra il Finazzo Emanuele e gli altri imputati sicche' il fatto allo stesso contestato deve essere meglio qualificato come episodio di ricettazione di capitali di illecita provenienza (art.648 c.p.).

Pertanto, appare aderente alle risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Finazzo Emanuele per rispondere, così modificata e riqualificata l'originaria imputazione, del reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 648 C.P. perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a se' ed altri un profitto ingiusto, riceveva da Badalamenti Gaetano o da altre persone allo stesso collegate, somme di denaro, provenienti da attivita' illecita posta in essere dal Badalamenti Gaetano e dagli altri affiliati alla famiglia mafiosa di Cinisi, che impiegava nell'acquisto di azioni delle societa' "S.p.A. SIFAC", S.p.A. "Sicula Calcestruzzi" e "S.p.A. Copacabana".

In Palermo, in epoca anteriore e prossima al 29.11.1983.

Fiorenza Vincenzo

Contro l'imputato e' stato emesso ordine di cattura n.237/84 del 23/10/1984 in ordine ai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975 a seguito delle rivelazioni fatte sul suo conto da Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore; costoro hanno riferito che il Fiorenza, gia' sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato, era inserito nel traffico degli stupefacenti ed era solito frequentare il "bar" dei coimputati D'Alba Andrea, D'Alba Giovanni e D'Alba Pasquale dove si incontrava con i Cillari, Alberti Gerlando Junior, Lipari Giovanni e tale "Giovanni u longu" tutti dediti, a tempo pieno, al traffico di droga (Vol.206 f.155), (Vol.206 f.167); (Vol.133 f.239), (Vol.133 f.292),

(Vol.133 f.294), (Vol.133 f.316); (Vol.7/Z f.272).

Interrogato, il Fiorenza protestava la sua innocenza assumendo di frequentare il bar dei D'Alba perche' suocero del contitolare D'Alba Andrea e di conoscere il Lipari Giovanni perche' entrambi imputati nel c.d. processo di Catanzaro (Vol.4/Z f.317).

Con ordinanza dell'11/5/85 l'imputato veniva scarcerato ex art.269 c.P.P. sul presupposto che le emergenze istruttorie non avevano evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a suo carico in ordine ai reati contestatigli; ed invero se, da un lato, Coniglio Salvatore ed Anselmo Salvatore avevano concordamente dichiarato che l'imputato era inserito nel traffico di stupefacenti ed era stato visto dagli stessi incontrarsi, presso il "bar" dei coimputati D'Alba, con i Cillari, "Giovanni u longu", Alberti Junior, tutti dediti al traffico di droga, per altro verso non

erano emersi episodi o fatti specifici attribuibili al Fiorenza Vincenzo, la cui presenza nei locali del bar dei D'Alba era anche giustificata dal rapporto di affinita' tra lo stesso e D'Alba Andrea, marito di una sua figlia.

Ma nel prosieguo della formale istruzione Coniglio Salvatore, nuovamente interrogato, ricordava che, nel 1980 a Milano, il Fiorenza Vincenzo, detto "Enzo", gli aveva consegnato un chilogrammo di eroina per conto di Lucchese Andrea, marito di una sorella dello stesso Fiorenza e che, successivamente, il predetto gli aveva insistentemente richiesto il pagamento di forniture di cocaina fatte allo stesso Coniglio Salvatore per un ammontare di lire 50.000.000.

Tali specifiche circostanze, valutate in relazione a quelle gia' acquisite (assidua frequentazione del Fiorenza con i Cillari, Gerlando Alberti junior, Di Giacomo Giovanni, Lipari Giovanni, tutti pienamente inseriti nel traffico della

droga) costituiscono certi e sufficienti elementi probatori della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati contestati, perche' conferiscono spessore e consistenza agli indizi a carico dell'imputato sulla cui scorta venne emesso contro lo stesso il provvedimento restrittivo di cui sopra.

Conseguentemente va rimesso mandato di cattura nei confronti del Fiorenza Vincenzo e va disposto che lo stesso rimanga in stato di arresto nella sua abitazione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati contestatigli come in rubrica (Capi 13 e 37).

Gaeta Giuseppe

Indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.5), (Vol.124 f.15) e (Vol.124 f.122)) quale capo della famiglia mafiosa di Termini Imerese e coinvolto in un furto di un autocarro subito in quella zona da un suo congiunto, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84, del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis e 624 C.P. nonche' 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Buscetta e di essere estraneo a qualsivoglia organizzazione criminosa.

Il Buscetta, invero, ha precisato di non conoscere il Gaeta personalmente ma di aver appreso della sua appartenenza a Cosa Nostra e del suo ruolo di capo famiglia mentre

trovavasi detenuto all'Ucciardone. Ha aggiunto pero' di averlo fatto contattare da Giuseppe Galeazzo dopo aver appreso da una sua nipote che il di lei marito Insaranto, costruttore in Termini Imerese, aveva subito parecchi soprusi e da ultimo era rimasto vittima del furto di un autocarro.

Il Gaeta, secondo il Buscetta, gli fece sapere in risposta che l'Insaranto preferiva alla sua l'amicizia di un appartenente alle Forze dell'Ordine e che, pertanto, era giusto che fosse punito. L'intervento di Giuseppe Calo', legato al Gaeta anche per via di una trascorsa comune detenzione, aveva evitato ulteriori guai all'Insaranto .

Il significativo episodio ha trovato riscontro nelle deposizioni dei testi escussi e nelle parziali ammissioni dello stesso Gaeta.

Ed invero Serafina Buscetta (dal Tommaso erroneamente indicata come Felicia) ha riferito

(Vol.215 f.3), pur tra comprensibili reticenze, di essersi recata a trovare lo zio in carcere in epoca successiva a quella in cui il marito Giuseppe Insaranto aveva subito il furto di un autocarro. Ha negato tuttavia di aver mai chiesto l'intervento del congiunto per ottenere la restituzione del veicolo.

L'Insaranto, a sua volta, ha dichiarato (Vol.215 f.1) di essersi rivolto a molte persone, tra cui proprio il Gaeta, per ritrovare l'autocarro ed ha ammesso di avere all'epoca spesso avvicinato, anche per ragioni attinenti al furto subito, il M.llo dei Carabinieri Patini, facendosi vedere con lui al bar o in piazza.

Il Gaeta ha ammesso di essere stato avvicinato dall'Insaranto perche' si interessasse per il ritrovamento del veicolo, spiegando la circostanza con l'autorevolezza riconosciutagli in Termini Imerese a causa del commercio (di polli||||) esercitato e della sua "esuberanza" (sic|).

Quanto narrato dal Buscetta deve, pertanto, ritenersi ampiamente comprovato, nonostante le piu' innocenti versioni fornite dagli interessati, l'uno ovviamente indotto da esigenze difensive a celare le vere ragioni del suo richiesto intervento, gli altri palesemente terrorizzati dal recente omicidio di altro congiunto del Buscetta, reo soltanto di appartenere alla famiglia di chi tanto preziosa collaborazione ha offerto alla giustizia.

Tuttavia, secondo la stessa prospettazione d'accusa, il Gaeta non sarebbe l'autore del furto bensì soltanto chi, dopo la sua consumazione, avrebbe rifiutato di agevolare l'Inzaranto nel ritrovamento della refurtiva. L'imputato va, pertanto, prosciolto dal reato di furto ascrittogli, pur consentendo le risultanze dell'istruzione espletata in ordine a tale episodio di accertare la sua condotta tipicamente mafiosa, avendo egli denegato il suo aiuto all'Inzaranto, nonostante l'autorevole intervento del Buscetta, sol perché il costruttore

termitano si mostrava amico di un maresciallo dei Carabinieri ed aveva denunciato il furto subito.

Ed ulteriore riscontro hanno trovato, negli espletati accertamenti bancari, le altre dichiarazioni del Buscetta, secondo cui sul Gaeta, intervenne definitivamente Giuseppe Calo', legato a lui da vecchia amicizia. Il Gaeta, infatti, risulta emittente di assegno bancario a beneficio di Lorenzo Di Gesu', i cui strettissimi rapporti col famigerato capo della famiglia di Porta Nuova sono emersi in tutta evidenza in occasione del loro arresto.

Infine anche Salvatore Contorno (Vol.125 f.5) ha ribadito l'appartenenza del Gaeta a Cosa Nostra e la sua qualita' di capo della famiglia di Termini Imerese, cosi' confermando pienamente le dichiarazioni del Buscetta.

Nulla di specifico e' invece emerso a carico del Gaeta in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, pur

sussistendo taluni indizi quali la carica rivestita di capo famiglia e gli accertati rapporti col Di Gesu', che riconducono a Giuseppe Calo', certamente uno dei maggiori trafficanti. La posizione marginale, in seno a Cosa Nostra, della cosca di Termini Imerese alimenta tuttavia il serio dubbio che nel commercio della droga anche essa sia rimasta coinvolta.

Per le considerazioni suesposte, il Gaeta va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe ma prosciolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 e per non aver commesso il fatto dal reato di furto di cui al capo 357.

riuscito a sfuggire ad una irruzione dei Carabinieri e si trovava in non meglio precisata localita' insieme a Ciro Vara e ad Insinna Loreto.

L'imputato nel corso del suo interrogatorio (Vol.116/R f.202), dopo aver ammesso di conoscere il Madonia ma negato di aver ricevuto dal Rizza telefonate concernenti costui, avuta lettura della telefonata intercettata ha sostenuto, meglio dicendo di ricordare, di aver preparato un pranzo a Dittaino per numerose persone, fra cui il Madonia, che non sapeva latitante, e di avere durante il banchetto assistito alla precipitosa fuga dei commensali all'arrivo delle Forze dell'Ordine. Subito dopo il Rizza gli avrebbe telefonato per sapere "come fosse finito il pranzo".

Dalla lettura della telefonata intercettata emerge pero' al di la' di ogni dubbio che il Gagliano bel conosceva addirittura il luogo dove il Madonia si era rifugiato col congiunto Loreto Insinna

e che, pertanto, il suo incontro col Madonia non era stato ne' casuale ne' innocente, tanto che proprio a lui il Rizza si era rivolto per ricevere notizie del ricercato.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento ascrittogli come al capo 428 dell'epigrafe.

**Galeazzo Giuseppe**

Gia' menzionato nelle dichiarazioni rese nel 1973 da Leonardo Vitale (all. Buscetta CIX), risulta indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.16) e (Vol.124 f.132); (Vol.124/A f.1), (Vol.124/A f.46), (Vol.124/A f.47), (Vol.124/A f.48), (Vol.124/A f.105), (Vol.124/B f.39)) quale componente della famiglia mafiosa di Porta Nuova.

Venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso, avuto riguardo alle reiterate e circostanziate accuse del Buscetta, il quale ha rivelato che il Galeazzo, arrestato in Castelfranco Veneto insieme a Salvatore Lo Presti, Salvatore Rizzuto e Gaetano Fidanzati, gli confido', avendolo incontrato nel carcere dell'Ucciardone, che in quella localita' il gruppo si era recato per individuare la casa di Giuseppe Sirchia, studiare la situazione dei luoghi e prepararne il prossimo omicidio, deciso dal triumvirato che allora reggeva Cosa Nostra e voluto soprattutto da Stefano Bontate, al quale il Sirchia aveva ucciso il suo vice Bernardo Diana .

Ha aggiunto altresì il Buscetta che tali particolari gli vennero confermati anche dagli altri partecipanti alla spedizione.

La concordanza delle dichiarazioni del Vitale e del Buscetta, riscontrate

obiettivamente dall'arresto del Galeazzo in Castelfranco e dai conseguenti accertamenti giudiziari, tolgono ogni dubbio sulla appartenenza del prevenuto alla cosca mafiosa di Porta Nuova, non potendosi inoltre sottacere che la lunga latitanza del Galeazzo, allontanatosi sin dall'agosto 1981 da Carsoli, ove trovavasi in soggiorno obbligato (fasc.pers. f.3), costituisce ulteriore elemento comprovante l'attualita' del suo inserimento in organizzazioni criminali, rivelato dal Vitale e dal Buscetta, il quale ultimo ha ulteriormente riferito che proprio del Galeazzo si servi' da tramite per contattare Giuseppe Gaeta, capo della famiglia di Termini Imerese, perche' costui, che rifiuto' di farlo, si adoperasse per far recuperare ad una sua nipote e al di lei coniuge Insaranto un automezzo che gli era stato rubato. Circostanza questa che riconferma il perdurante inserimento ed il concreto attivarsi dell'imputato nell'ambito di Cosa Nostra anche dopo il suo arresto ed il periodo di detenzione scontata per i noti fatti di Castelfranco Veneto.

Nulla e' invece emerso a carico del Galeazzo in ordine al contestato suo inserimento in traffici di sostanze stupefacenti. Anzi il Buscetta lo ha implicitamente escluso, riferendo che il predetto si lamento' con lui di non aver ricevuto alcun utile dai traffici illeciti della organizzazione gestiti dal capo famiglia Giuseppe Calo', tanto che per sopravvivere era stato costretto a cercar lavoro presso una officina meccanica milanese.

Va, pertanto, prosciolto l'imputato per non aver commesso i fatti dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 di cui al mandato di cattura 323/84 e rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. con lo stesso mandato contestatigli.

Gallea Bruno Maurizio

Gallea Bruno Maurizio e' stato raggiunto dall'ordine di cattura n.237/84 (Vol.1/Z) e deve rispondere del reato di cui al capo N) - artt.110, 81 C.P., 71 e 74 legge n.685/75, in concorso con Nicosia Carmelo e Gammino Gioacchino.

Gallea Bruno Maurizio, gia' coinvolto nel procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46, insieme con Nicosia Carmelo e Gammino Gioacchino quale spacciatore di droga in contatto con gli Anselmo, e condannato ad anni sei e mesi sei di reclusione (Vol.224/A) veniva pesantemente coinvolto nel presente procedimento penale dalle dichiarazioni di Anselmo Salvatore.

Riferiva quest'ultimo: "A Piazza Ingastone mi venne a trovare, un giorno Carmelo Nicosia

e mi propose un affare che poi io realizzai, che consisteva nell'acquisto di un frigorifero e di alcuni banconi. Il Nicosia mi fu presentato da Gallea Bruno. Il Carmelo e il Bruno nelle telefonate intercettate sulla mia utenza si identificano effettivamente in Nicosia Carmelo e Gallea Bruno.

Con costoro e con Salvino (Coniglio) intavolammo anche delle discussioni per operare nel settore degli stupefacenti del tipo leggero (hashish e marijuana).

Chiarisco al riguardo che il Nicosia mi disse di ingaggiare Bruno Gallea utilizzandolo come corriere tra Palermo e Milano per trasportare hashish. Io li spediì da Consiglio e avendo appreso che Salvino si trovava a Salerno ci recammo tutti e tre in quel centro....." (Vol.133 f.337).

Sempre riferendosi al Nicosia ed al Gallea, l'Anselmo precisava come

questi due lavorassero con l'hashish loro fornito da alcuni catanesi e come, per averlo da loro appreso, si servissero per il trasporto degli stupefacenti di un camionista di Campobello di Licata che occultava la merce sotto le balle di paglia (Vol.133 f.325).

Riferiva, inoltre, di una fornitura di hashish che i due dovevano effettuare a Brucia Gaspare e che non era andata in porto (Vol.133 f.292).

Aggiungeva l'Anselmo in un successivo interrogatorio come il Gallea ed il Nicosia settimanalmente si recassero a Desio presso un compaesano del secondo e come una volta avesse visto il Nicosia con un pacchetto di hashish che stava recapitando a Desio ad un suo "compare".

L'Anselmo riferiva, inoltre, che il Nicosia si era recato dal Brucia e dalla Sorrentino, ma ignorava se lo scopo fosse di proporre alla coppia la vendita di eroina o di hashish (Vol.133 f.268).

Sulla base di tali dichiarazioni, il Gallea veniva raggiunto da ordine di cattura n.237 del 23.10.84 con la imputazione di cui agli artt.71 e 74 legge n.685 del 1975, in concorso con Nicosia Carmelo, e Gammino Gioacchino e ignoti, per avere detenuto al, fine di farne commercio, ingenti quantitativi di hashish.

Sentito dal P.M. (Vol.5/Z f.5) il Gallea negava di conoscere il Gammino, il Brucia e la Sorrentino, nonche' di essersi mai accompagnato al Nicosia.

Tali affermazioni, pero', sono del tutto destituite di fondamento dato che proprio nel corso delle intercettazioni telefoniche relative al procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46, emergeva il costante vincolo associativo con il Gammino e con il Nicosia.

L'Anselmo, che molte di dette telefonate intercettate le aveva ricevute sulla sua utenza, ben conosceva i tre personaggi che

rifornivano di droga anche la zona di Canicatti' e di Campobello di Licata.

E, del resto, l'Anselmo non poteva avere nessuna ragione di accusare ingiustamente il Gallea, tant'e' che lo ha sempre tenuto distinto dai trafficanti di eroina e ne ha riferito gli illeciti traffici solo in connessione con la detenzione e vendita di hashish.

Il Gallea, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere del reato contestatogli con l'ordine di cattura sopra menzionato (Capo 35).

Gambino Giacomo Giuseppe

Denunciato con rapporto dei Carabinieri del 25 agosto 1978 ((Vol.1/M) e segg.) quale esponente dei gruppi di mafia piu' legati alla cosca corleonese capeggiata da Luciano Leggio, venne emesso nei suoi confronti mandato di comparizione del 3 novembre 1982, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.416 C.P..

Successivamente indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.12) + (Vol.124/A f.57), (Vol.124/A f.58), (Vol.124/A f.59), (Vol.124/A f.62) e (Vol.124/A f.105)) quale affiliato alla famiglia mafiosa di Resuttana ed autore di un tentativo di estorsione nei confronti dei figli Antonino e Benedetto Buscetta, con mandato di

cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatogli il reato di cui all'art.416 C.P., gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P., 56 e 629 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Indicato quindi da Salvatore Anselmo ((Vol.133 f.236), (Vol.133 f.237), (Vol.133 f.258), (Vol.133 f.274), (Vol.133 f.275) e (Vol.133 f.276) + (Vol.134 f.169), (Vol.134 f.170)), quale abituale fornitore di droga dei trafficanti Giuseppe Spina e Vincenzo Anselmo, venne emesso nei suoi confronti ordine di cattura 237/84 del 23 ottobre 1984 (in procedimento poi riunito ai precedenti), con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.71 legge n.685 del 1975, in relazione alla suddetta specifica circostanza.

E' rimasto latitante.

La sua appartenenza a Cosa Nostra quale fido alleato dei corleonesi e degli esponenti mafiosi a costoro piu' legati risulta da innumerevoli elementi di prova troppo spesso in passato sottovalutati e comunque mai unitamente considerati.

Gia' del Gambino aveva parlato Leonardo Vitale (Fot.452221), indicandolo come membro della famiglia di S.Lorenzo, per interessamento del quale egli aveva ottenuto una guardiania nel cantiere del costruttore Semilia.

In occasione del primo arresto di Leoluca Bagarella, operato dai Carabinieri il 6 agosto 1974, venne accertato che il latitante occupava, insieme alla sorella Antonietta ed al cognato Salvatore Riina, un appartamento della societa' RISA in largo S.Lorenzo n.7, il cui contratto di fornitura di luce elettrica era stato stipulato proprio dal Gambino. Nello stesso edificio altro appartamento contiguo risulta' essere di proprieta' di Francesco Madonia, altro

notissimo pretoriano della cosca liggiana ((Vol.2 f.228) (fot.400603) e rapporto 25.8.1978 in (Vol.1/M) e segg.)).

L'anno precedente, e precisamente il 6 settembre 1973, il Gambino, insieme al predetto Madonia, ai familiari di costui ed a Biagio Martello, era intervenuto in Corleone al matrimonio di Giovanni Grizzafi, nipote di Salvatore Riina per parte di madre (vedi rapporto 25.8.1978 citato).

Il 20 novembre 1978, nel corso di operazione condotta dalla Compagnia Carabinieri di S.Lorenzo, venne accertato che era di proprieta' del Gambino l'autocarro OM targato PA-28459, utilizzato dalla societa' MAGEDI, presieduta da Giuseppe Mandalari (lo stesso della RISA) e di fatto di proprieta' di Francesco Madonia e Giovan Battista Di Trapani (Vol.2 f.228) (Fot.400603).

L'anno precedente, e precisamente il 19 febbraio 1977, il Gambino era stato tratto in arresto in Castelvetro assieme ad Armando Bonanno e Giovanni Leone, quest'ultimo dipendente di Mariano Agate, poi individuato come capo della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, mentre a bordo di una autovettura ed in possesso di armi micidiali sostavano nei pressi della abitazione di Ernesto Cordio, che, secondo notizie raccolte dai Carabinieri, avevano intenzione di uccidere (vedi citato rapporto 25.8.1978).

Venne condannato dal Tribunale di Marsala a pena che e' ben difficile considerare adeguata alla eccezionale gravita' dell'episodio ed alla pericolosita' del Gambino e dei suoi complici.

Giova in proposito ricordare che pochi anni dopo, il 5 maggio 1980, il Bonanno sarebbe stato tratto in arresto nelle ore immediatamente successive all'omicidio in Monreale del Capitano Emanuele Basile, in ordine al quale e' stata ormai accertata

giudizialmente la sua responsabilita' insieme a quella di Giuseppe Madonia, figlio di quel Francesco gia' tanto spesso apparso nel corso di narrazione delle vicende concernenti il Gambino, ovviamente a cagione degli intensissimi legami esistenti fra i suddetti personaggi, tutti costituenti i piu' importanti punti di appoggio dei Corleonesi a Palermo.

Cosi' infatti il Gambino venne definito da Giuseppe Di Cristina nelle note rivelazioni da costui fatte al Brig. Pietro De Salvo ed al Capitano Alfio Pettinato pochi giorni prima di essere ucciso (vedi rapporto 25.8.1978 citato + rapporto Carabinieri 21 giugno 1978 al (Fot.452307) + deposizione Pettinato a (Vol.181 f.250)).

Dichiaro' in quella occasione il Di Cristina che "base di Luciano Leggio in Sicilia.....E' (tra gli altri) Gambino Peppe, calvo e biondo, in atto rinchiuso per

detenzione e porto illegale d'armi nella Casa Circondariale di Trapani o Marsala (la vicenda di cui si e' parlato concernente l'arresto del Gambino in Castelvetro)."

Tommaso Buscetta ha confermato l'appartenenza dell'imputato alla famiglia mafiosa di Resuttana, capeggiata dal Francesco Madonia, ed ha riferito che, secondo quanto appreso da Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, "trattasi di pericolosissimo uomo d'onore".

Ha aggiunto che poco prima dell'uccisione del Bontate, il Gambino "ebbe l'impudenza" di recarsi nella pizzeria dei figli Antonio e Benedetto (gestita unitamente al genero Giuseppe Genova) per richiedere il pagamento della "mesata", cioè della tangente imposta ai negozianti della zona, asserendo che occorreva raccogliere somme per assistere diverse persone che si trovavano detenute. Antonio Buscetta replico' che le sue condizioni economiche non erano tali da consentirgli il pagamento di quanto richiesto ed

il Gambino raccomandando' di riflettere e preannunciando una sua prossima "visita". Tommaso Buscetta che si trovava gia' in Brasile venne del fatto avvertito dal genero Giuseppe Genova, essendo stato nelle more il figlio tratto in arresto per il sequestro Armellini. Raccomando' di dire al Gambino di mettersi telefonicamente in contatto con lui che si sarebbe occupato personalmente della faccenda. Nessuno si fece piu' vedere o sentire, ma non e' fuori proposito ricordare a questo punto che i figli del Buscetta sono scomparsi ed il Genova e' stato ucciso proprio all'interno della pizzeria nel Natale 82.

Trattasi del tentativo di estorsione, condotto con le tipiche manovre ed allusioni mafiose, per il quale si procede nei confronti del Gambino, che per risponderne va rinviato a giudizio, e l'episodio, oltre a dimostrare la particolare arroganza e l'"impudenza" dell'imputato, ben lumeggia il suo ruolo nella sanguinosa lotta intrapresa dai Corleonesi per l'egemonia su Cosa Nostra,

potendo essere considerato anche come una ufficiale apertura delle ostilità nei confronti del Bontate, al quale il Buscetta era notoriamente legatissimo.

L'importanza del prevenuto nell'ambito della organizzazione mafiosa e' stata poi ribadita da Salvatore Contorno ((Vol.125 f.13), (Vol.125 f.53) e (Vol.125 f.71)), secondo il quale il Gambino sarebbe addirittura divenuto capo della famiglia di S.Lorenzo, assumendo financo un ruolo preminente nella supposta scomparsa di Rosario Riccobono, che gli dava ombra ed era considerato dai Corleonesi elemento sospetto per i suoi pregressi legami col Bontate. E' da notare che il Contorno, parlando del Gambino, lo definisce "il calvo" così come anni prima lo aveva chiamato l'inascoltato Giuseppe Di Cristina.

Il ruolo direttivo assunto dal Gambino nell'ambito della famiglia mafiosa di

appartenenza ed i suoi saldiissimi legami coi Madonia, i piu' attivi nel traffico di droga secondo il Buscetta ed il Contorno, induce gia' a ritenere sufficientemente provato anche il suo coinvolgimento nei traffici di sostanze stupefacenti, interessanti tutte le famiglie mafiose e tutti coloro che in esse hanno posizioni di preminenza, secondo gli stessi Buscetta e Contorno.

A carico del Gambino sono state tuttavia ulteriormente acquisite le menzionate dichiarazioni di Salvatore Anselmo, il quale, perfettamente descrivendolo in relazione alle sue caratteristiche fisiche (calvizie), alla sua collocazione nel panorama delle famiglie mafiose (legami con Francesco Madonia), ai suoi trascorsi giudiziari (arresto in Castelvetro insieme ad Armando Bonanno) ed alle parentele (col costruttore Giovanni Pilo, di cui e' cognato), ha riferito di averlo visto personalmente contattare dal fratello Vincenzo, da Giuseppe Spina e da Salvatore Coniglio presso la macelleria di

Calogero Ganci in via Lancia di Brolo ovvero presso una sala di bigliardi nella via Bonincontro e ricevere dai predetti ordinazioni di partite di droga che egli soddisfaceva nel giro di poche ore dopo essersi allontanato a bordo di una autovettura. Ha aggiunto che gli assegni versati al Gambino in pagamento della eroina venivano normalmente negoziati da Giovanni Pilo, che avendone, perche' costruttore edile, un grosso giro apparentemente lecito, poteva piu' facilmente occultarne la fonte.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato il mandato di comparizione precedentemente emesso, e coll'ordine di cattura 237/84.

Gambino Giuseppe

Gambino Giuseppe e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

- a) m.c. n.237/83 per artt.416 C.P. e 75 L.685/75;
- b) o.c. n.286/83 per art. 374 C.P.;
- c) m.c. n.323/84 per artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 L.685/75;
- d) m.c. n.361/84 per omicidio di Girolamo Teresi ed altri e per i connessi delitti.

Nel mandato di cattura n.323/84 si intende assorbito il m.c. n.237/83.

Gambino Giuseppe, cugino di Zanca Carmelo, e' noto per essere stato protagonista di due episodi altamente significativi: il c.d. "blitz di Villagrazia" (summit mafioso scoperto dalla Polizia) e l'omicidio di Pietro Marchese nel carcere dell'Ucciardone.

Proprio a causa dei legami parentali con gli Zanca, e' ben conosciuto da Stefano Calzetta che lo indica, assieme a Labruzzo Mario, come un boss della Guadagna, responsabile, probabilmente, della scomparsa di Lucera Liborio al quale era succeduto nel controllo di detta zona (Vol.11 f.44), (Vol.11 f.47), (Vol.11 f.48), (Vol.11 f.67). Il Calzetta lo indica anche come assiduo frequentatore di casa Zanca insieme a Mangano Vittorio, Ignazio Pullara', Labruzzo Mario, Profeta Salvatore, Puccio Armando ed altri, nonche' legatissimo ai fratelli Fascella e compare di Tinnirello Giuseppe.

Sinagra Vincenzo lo indica come uno di quelli che, in carcere, gli consigliava di simulare la pazzia (Vol.1/F f.376).

Del ruolo del Gambino nell'omicidio di Girolamo Teresi e dei suoi amici si e' detto parlando dello specifico episodio criminoso. Mariano Marchese, infatti, aveva riferito al Contorno come presenti alla eliminazione dei quattro nel baglio di Mino Sorci erano stati Giovanni e Ignazio Pullara', Franco Adelfio, il fratello di quest'ultimo ed il figlio del fratello di Franco, Giuseppe Gambino (quello del blitz di Villagrazia), Salvatore Profeta, Benedetto Capizzi, Giovanni Adelfio e Pietro Fascella (Vol.125 f.32). V'e' da rilevare come molti di questi personaggi siano gia' stati indicati, come detto, dal Calzetta quali frequentatori assidui di casa Zanca.

Membro della famiglia di Santa Maria di Gesu', di Gambino Giuseppe, detto "u cuvattu", parlava diffusamente anche Salvatore Coniglio.

Salvatore Coniglio, che in un primo tempo lo indica, erroneamente, come "Vernengo

u cuvattu", riferiva come l'imputato, con Bontate Giovanni, Francesco Adelfio, Gianni Pullara' ed altri mafiosi si riunissero nella stessa cella (Vol.206 f.38) e come sempre, all'Ucciardone, insieme a "Peppuccio" Spadaro, Giovanni Di Giacomo "u luongu", Gianni Pullara' avesse percosso selvaggiamente Gerlando Alberti "u paccare'" (Vol.206 f.88).

La sicura affidabilita' del Gambino in seno alla organizzazione criminale si rileva proprio dagli specifici episodi criminosi dei quali e' stato partecipe e per i quali e' stato condannato: non a caso l'imputato era presente nella villa di via Valenza ove fece irruzione la polizia, come pure non a caso a lui venne dato l'incarico di sopprimere Pietro Marchese o bastonare il "paccare'".

L'imputato, quindi, va rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10). Del pari va rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 71 e 75 legge

n.685/75 (Capi 13, 22), dato che lo stesso si e' sempre associato a personaggi notoriamente impegnati in tale attivita' illecita, quali Franco e Giovanni Adelfio, i fratelli Pullara', gli Zanca ed altri.

Il Gambino va rinviato a giudizio per la soppressione del Teresi ed altri (Capo 89), come pure va rinviato a giudizio per rispondere della frode processuale (Capo 406) essendo stato indicato dal Sinagra Vincenzo come uno dei detenuti che lo istigavano a simulare la pazzia.

Gammino Gioacchino

Gammino Gioacchino, "Iachino", già coinvolto nel proc. penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 e prosciolto, e' stato raggiunto dall'ordine di cattura n.237 del 23.10.1984 e deve rispondere del reato di cui alla lett.L) artt.110 C.P., 72 legge n.685/75 in concorso con Cillari Gioacchino, nonche' del reato di cui alla lett.N), artt.110, 81 C.P., 71 e 74 legge n.685 del 75, in concorso con Nicosia Carmelo e Gallea Bruno Maurizio.

Anselmo Salvatore, parlando del Gammino ((Vol.7/Z f.278) - (Vol.7/Z f.279) riferiva che:

- Nicosia Carmelo si era recato piu' volte (a Milano) da Brucia Gaspare per recapitare "roba", facendosi accompagnare da Gammino Iachino, macellaio;

- il Nicosia si faceva accompagnare dal Gammino in quanto questi era "pulito" e, cioè, non aveva precedenti penali;

- dal Gammino si faceva accompagnare, facendogli guidare la Mercedes di cui esso Nicosia aveva la disponibilità, almeno nell'autostrada sino a Palermo;

- il Nicosia, presentandoli il Gammino, gli aveva detto che questi era alla ricerca di "roba";

- a seguito di tale richiesta, l'aveva messo in contatto con Cillari Gioacchino il quale gli aveva ceduto un grammo di eroina come campione;

- tale campione era risultato pessimo, tanto che il Gammino telefonando dalla utenza dello zio, aveva specificato che l'eroina "era una merda che non serviva a nulla";

- a Campobello di Licata il Gammino possedeva un camion;

- il Gammino aveva conosciuto anche Gianni Di Giacomo presso il bar "D'Alba" in Palermo;

- non era in grado di dire se con tale camion il Gammino effettuasse trasporti di hashish.

Le precise e dettagliate indicazioni dell'Anselmo portano a ritenere, senza ombra di dubbio, che il Gammino era associato con il Nicosia (e con l'inseparabile amico di questi, Gallea Bruno), nel traffico di stupefacenti (hashish).

Ed, invero, come si puo' rilevare anche dalle posizioni degli altri due complici, i tre erano particolarmente impegnati nel commercio di hashish che trasportavano servendosi di un camionista di Campobello di Licata il quale provvedeva a nascondere la "roba" sotto le balle di paglia.

Vi e' anche il riferimento alla consegna di un grammo di eroina al Gammino da parte di Gioacchino Cillari, campione che, poi, si era rivelato di pessima qualita'.

Il Gammino, sentito dal P.M. (Vol.5/Z f.6), negava

di conoscere i suoi complici, mentre ammetteva di conoscere solo in Nicosia con il quale intratteneva solo rapporti di saluto.

Negava anche il tenore della telefonata nel corso della quale aveva accennato a quella "cosa, che era merda e faceva schifo".

Ed, in realta', l'analisi di tale telefonata operata nell'ordinanza di rinvio a giudizio nel procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (procedimento nel quale il Gambino era stato prosciolto), si adombrava il dubbio che erroneamente i Carabinieri avessero attribuito al Gambino una telefonata che, inserita tra quelle dei Cillari, fosse riferibile agli stessi e che, in particolare, "Iachino" della telefonata fosse non Gammino, ma il Cillari.

Il Gammino, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui alle lettere L) ed N) del citato ordine di cattura n.237/84 (Capi 33, 35).

Ganci Giuseppe

Nei confronti di Giuseppe Ganci, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenza a Cosa Nostra del Ganci e della famiglia mafiosa cui risultava affiliato, con mandato di cattura 323/84, tutti i reati predetti gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 C.P., con riferimento alla sua appartenenza a detta associazione mafiosa.

Del Ganci tratta ampiamente la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla

illustrazione dei traffici di droga tra la Sicilia e gli USA e le risultanze di quelle indagini forniscono puntuale riscontro alle accuse del Buscetta.

Costui, infatti, ha riferito (Vol.124 f.20) + (Vol.124/A f.75), (Vol.124/A f.80), (Vol.124/A f.108) e (Vol.124/A f.118) che il Ganci, da lui perfettamente riconosciuto in fotografia, e' uomo d'onore della famiglia mafiosa di S.Giuseppe Jato capeggiata da Antonio Salamone, con il quale, essendosi entrambi trasferiti in U.S.A. nel 1968 o 1969, aveva preso a gestire in societa' una pizzeria. Ha aggiunto che in epoca successiva il Ganci si era dedicato al traffico delle sostanze stupefacenti.

Ulteriori notizie sul Ganci emergono dal rapporto del 7 febbraio 1983 ((Vol.30/2 f.1) e segg.) contro Bono Giuseppe ed altri, che diede origine all'operazione di polizia c.d. del blitz di S.Valentino.

Secondo, infatti, le risultanze di talune intercettazioni telefoniche effettuate nel corso di quelle indagini il Ganci era divenuto in America uomo di fiducia di Giuseppe Bono, capo della sua famiglia mafiosa di Bolognetta e fratello di Alfredo Bono della stessa famiglia mafiosa di S. Giuseppe Jato. Gestiva negli USA capitali del Bono (Vol.30/2 f.29) e rilevava all'aeroporto di New York persone inviate dal Bono negli USA per curare suoi affari (Vol.30/2 f.30). Teneva inoltre intensi contatti, anche societari, con Salvatore Catalano (Vol.30/2 f.69), anch'egli imputato nel presente procedimento, e con Frank Castronovo (Vol.30/2 f.70).

Risulta inoltre aver rilevato la pizzeria "Pizza Boy", già gestita dai fratelli Gambino e da Pietro Inzerillo, fratello di Salvatore, ucciso in America nel corso della "guerra di mafia".

Nel corso di un servizio effettuato il 6 maggio 1981 dalla Polizia USA fu possibile stabilire che il Ganci si incontrava con Giuseppe Bono e con un individuo non identificato che faceva uso dell'autovettura intestata a Salvatore Catalano. E nel corso di analogo servizio effettuato il successivo 19 maggio fu possibile accertare che il Ganci si incontrava con lo stesso Bono con Salvatore Catalano (Vol.30/2 f.75).

Nello stesso menzionato rapporto del 7 febbraio 1983 sono riportate le risultanze di talune intercettazioni telefoniche (Vol.30/2 f.80) di conversazioni inerenti ad un grave ed allora incomprensibile problema interessante Antonio Salamone ed altri notissimi personaggi di Cosa Nostra, fra cui lo stesso Giuseppe Ganci.

Solo in periodo successivo ed a seguito delle piu' vaste conoscenze acquisite, con la rivelazione del Buscetta, sulla

organizzazione e sulle attività della associazione mafiosa, e' stato possibile comprendere appieno il contenuto di quelle conversazioni, la cui interpretazione trovasi esposta nel rapporto a (Vol.181 f.80).

Invero il 21 maggio 1982 venne intercettata una telefonata tra Antonino Salamone, che si trovava in Brasile da tempo, ed Alfredo Bono e dalla stessa si evince che vi e' un problema di contrasti all'interno della famiglia mafiosa di S.Giuseppe Vato, riguardante proprio il Salamone e generato da un personaggio che viene chiamato "il grosso". Alfredo Bono si era recato a Palermo per parlarne con un personaggio con ruolo di preminenza in seno all'organizzazione, il quale ultimo aveva preannunciato che il problema sarebbe stato posto in discussione nel successivo giovedì', riservandosi di dare un giudizio definitivo dopo essersi consultato anche con il proprio "compare" (Vol.181 f.82).

E' intuitivo come il Bono, essendosi recato a Palermo per parlare di un "problema" insorto in seno alla "famiglia" con un personaggio importante, doveva aver parlato con Bernardo Brusca, che in assenza del Salamone sostituiva quest'ultimo alla guida della cosca. Cio' e' comunque confermato da una conversazione del 20 luglio nel corso della quale Antonio Salamone e suo fratello, parlando del personaggio indicato dal Bono, lo chiamano col suo nome e cioè Bernardo.

Sempre dalla telefonata del 21 maggio si evince come Antonio Salamone e Alfredo Bono si fossero da poco incontrati in una riunione tenutasi a Parigi, alla quale aveva partecipato anche Nicolo' Salamone, nel corso della quale si era discusso di dicerie messe in bocca ad Antonio Salamone da terza persona e da questa riferite al Brusca.

Coinvolto in tale discussione era anche un personaggio soprannominato "il grosso", e

cioe' Giuseppe Ganci, cosi' indicato perche' corpulento. Ed infatti nel corso di detta conversazione lo stesso viene anche indicato come "Pinuzzu". E' stato, per altro, accertato, per mezzo di una ricevuta di pagamento di spese di alloggio pagate a mezzo di carta di credito dell'American Express intestata al Ganci, che lo stesso il 14 maggio 1982, pochi giorni prima della telefonata intercettata di cui trattasi, aveva preso alloggio o a Parigi presso l'Hotel "Fred Meridien", ove di solito si recava anche Antonio Salamone (Vol.181 f.84). E' quindi verosimile supporre che anche il Ganci avesse partecipato alla riunione menzionata nella telefonata.

Individuato nel "grosso" Ganci "Pinuzzu" e nel personaggio importante il Brusca, e' facile poi comprendere come il "compare" di quest'ultimo sia Salvatore Riina, i cui privilegiati rapporti col primo sono stati illustrati da Tommaso Buscetta.

Da successive telefonate intercettate emergono ulteriori particolari sulla vicenda, tra i quali, per quanto riguarda il Ganci, il fatto che sarebbe stato proprio costui a riferire al Brusca le false dicerie sul Salomone (probabilmente l'aver espulso arbitrariamente talune persone dall'organizzazione) e che il Brusca, prendendo a pretesto la vicenda, pretendeva che il Salamonesi "riscattasse" conducendo in Brasile una spedizione criminosa contro una non meglio indicata persona, cui avrebbero partecipato anche Alfredo Bono ed alcuni elementi forniti da "Pine'" (verosimilmente Giuseppe Greco "scarpuzzedda").

La vicenda che sicuramente concerne un tentativo posto in essere dai corleonesi e dei loro accoliti di sbarazzarsi, tramite il Salamone, di Tommaso Buscetta, anch'egli allora residente in Brasile, trovasi piu' esaurientemente esposta nella parte della sentenza dedicata agli omicidi dei parenti di Buscetta, sterminati in Palermo in

quell'epoca. Essa si concluse con l'improvviso rientro in Italia del Salamone, il quale il 25 ottobre 1982 si ripresento' inaspettatamente nel comune ove parecchi anni prima era stato assegnato al soggiorno obbligato e da dove si era arbitrariamente allontanato, cosi' ovviamente cagionando il suo immediato arresto.

In questa sede giova ancora ricordare che nel corso di altre conversazioni telefoniche il Ganci viene astiosamente chiamato dal Salamone "u bufalutu" o "il cornuto di Buffalo", dalla citta' americana di sua residenza, ed accusato di essersi prestato al gioco del Brusca, ovviamente interessato a metterlo in cattiva luce per sbarazzarsi della sua ingombrante presenza sempre alla testa della famiglia mafiosa di S.Giuseppe Jato.

Non vi e' dubbio comunque che il Ganci abbia nel tenebrosa vicenda giuocato un particolare ruolo a favore del gruppo di potere dei corleonesi che mal sopportava il prestigio ancora pressocche' intatto del Salamone e

mirava a stabilire, tramite il fido Bernardo Brusca, la sua assoluta egemonia anche sulla famiglia mafiosa di S.Giuseppe Jato.

Ulteriori elementi probatori a carico del Ganci emergono dalle indagini condotte dalla Questura di Roma, che ne ha riferito con rapporto del 27 novembre 1984 (Vol.200 f.142), concernente gli enormi investimenti immobiliari effettuati dall'imputato anche in Italia, servendosi della collaborazione del cugino Vito Ganci, che e' stato infatti indiziato di reato (Vol.186 f.26).

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Gariffo Carmelo

Nipote ex sorore di Provenzano Bernardo e Salvatore, dei quali il primo noto esponente di spicco della famiglia mafiosa di Corleone - aderente all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra" - Gariffo Carmelo fa' la sua prima apparizione nel mondo imprenditoriale palermitano occupandosi della "MEDISUD S.r.l.", di cui e' socio lo zio Provenzano Salvatore, fratello del piu' noto Bernardo , tratto in arresto nel dicembre 1983.

Ma le mansioni in seno alla predetta Societa' e la disponibilita' di mezzi finanziari non sono certamente quelle di un semplice addetto, se e' vero che il Gariffo Carmelo, dopo avere tentato la fortuna in Germania insieme allo zio Salvatore, rientrava in Italia e, mentre il congiunto diventava azionista della "MEDISUD S.r.l.", lo stesso Gariffo prendeva alloggio in un

lussuoso appartamento in via Alcide De Gasperi 53 in Palermo (dove lo zio abitava altro appartamento al 6- piano) e disponeva di un'autovettura di grossa cilindrata. Peraltro, che il Gariffo Carmelo fosse divenuto "longa manus", dopo l'arresto dello zio Salvatore, del piu' famoso congiunto Provenzano Bernardo e ne curasse gli interessi in seno alla sudetta societa' e' confermato, fra l'altro, dal tenore di alcune conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza installata nei locali della societa' da cui si evincono chiaramente contatti del Gariffo con diverse persone che usano frasi certamente convenzionali quali:.....Io devo cambiare l'olio alla macchina....."oppure" per quel trasporto....." (Vol.8/T f.376), (Vol.8/T f.384) tenuto conto che la "Medisud" non si occupava di certo ne' di servizi per autovetture ne' di mezzi di trasporto.

A cio' si aggiunga che, di seguito a tali telefonate, sono stati controllati, facendone oggetto di relazione di servizio, incontri tra il Gariffo e alcuni individui in circostanze di tempo e di luogo inusuali e sospette (Vol.8/T f.375) e (Vol.8/T f.380).

Sulla scorta degli accertamenti svolti dagli inquirenti veniva emesso mandato di cattura n.140/84 del 24/4/1984 nei confronti del Gariffo Carmelo cui si contestava il reato p. e p. dall'art.416 bis 1, 2, 3, 6 comma c.P..

Interrogato, l'imputato ha negato l'addebito assumendo di non svolgere alcuna attivita' alle dipendenze della " Medisud S.r.l." nei cui locali casualmente si era alcune volte portato nella sua qualita' di agente di commercio; escludeva, altresì, di avere mai trattato, insieme al Provenzano Salvatore e per conto della Medisud, l'acquisto di 15 tumuli di terreno in agro di Castelbuono per la somma di Lit.300.000.000

(Vol.10/T f.120) - (Vol.10/T f.125).

Le discolpe dell'imputato non possono trovare ingresso processuale perche' in contrasto con le chiare e non equivoche risultanze processuali che hanno consentito di evidenziare come il Gariffo Carmelo si occupasse attivamente degli affari gestiti dalla Medisud S.r.l., di cui e' socio lo zio Provenzano Salvatore e nei cui locali veniva contattato telefonicamente da diverse persone e, di conseguenza, fosse sicuramente inserito nell'associazione criminosa facente capo a Provenzano Bernardo nel cui ambito ha effettuato, per conto del predetto, investimenti di danaro certamente provenienti da attivita' illecite; ed infatti la natura delittuosa o, comunque, non lecita dell'attivita' svolta dal Gariffo e' dimostrata dal tenore delle frasi, sicuramente convenzionali, scambiate con i suoi interlocutori, dai suoi movimenti circospetti e incontri segreti con individui di cui non ha saputo o voluto indicare le generalita' nonche' dalla disponibilita' di

ingenti mezzi finanziari che, certamente, non gli provengono dall'asserita, ma solo labilmente, attivita' di rappresentante di commercio.

Appare, pertanto, aderente alle risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, nello stato di custodia cautelare in cui versa, per rispondere dei reati contestatigli con il mandato di cattura gia' ricordato e con quello emesso nei suoi confronti il 29/9/1984 (n.323/84) a seguito delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso sulla esistenza di una organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra" a cui e' affiliata la "famiglia" facente capo a Provenzano Bernardo (capi 1, 10, 13, 22).

Garro Gaetano

Nei confronti di Gaetano Garro venne emesso dal Procuratore della Repubblica di Siracusa ordine di cattura 142/83 del 27 luglio 1983 per il reato di omicidio di Alfio Ferlito e varie imputazioni minori connesse, a seguito delle dichiarazioni accusatorie del detenuto Francesco Greco, che sosteneva di aver ricevuto in proposito le confidenze di Pietro Quartarone.

Gli atti vennero quindi trasmessi per competenza a questo Ufficio, che già da tempo procedeva per l'omicidio del Ferlito. Nei confronti del Garro, ben presto escarcerato per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, non venne emesso alcun mandato.

Della vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si è in quella sede rilevato che non va attribuito alcun credito al Greco,

per altro smentito dal quartarone in sede di confronto, stante l'assoluta inverosimiglianza di quanto dallo stesso riferito.

Va, pertanto, l'imputato prosciolto per non aver commesso i fatti dai reati di cui ai capi 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208 dell'epigrafe contestatigli col menzionato ordine di cattura 142/83.

Gasparini Francesco

A seguito del suo arresto, operato presso l'Aeroporto Orly di Parigi il 10 novembre 1981, ove, provenendo dalla Thailandia, venne sorpreso in possesso di 4,500 chilogrammi di eroina, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 152/82 del 18 giugno 1982 e mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza appositamente dedicata alle indagini conseguenti al suo arresto e, quindi, ai traffici di droga di Gaspare Mutolo e della "famiglia" di Riccobono Rosario.

In questa sede giova ricordare che l'imputato, interrogato in sede di commissione rogatoria internazionale, oltre a dare compiuta contezza delle proprie responsabilita', chiamo'

in correita' numerosi coimputati ed in particolare riferi' di aver rivestito il ruolo di "uomo di fiducia" di Gaspare Mutolo, da egli stesso indicato quale "braccio destro" del boss mafioso Rosario Riccobono.

I contatti col Mutolo, secondo il Gasparini, erano divenuti particolarmente intensi allorché costui gli aveva esposto la necessita' di intraprendere nuovi rapporti con la Thailandia, al fine di assicurare continuita' al reperimento di eroina, oggetto principale del traffico gestito dalla "famiglia" mafiosa del Riccobono. Infatti la scoperta di numerose raffinerie operanti nel palermitano per la trasformazione della morfina di base in eroina aveva comportato la sospensione di tale attivita', ritenuta ormai troppo pericolosa. Da qui la necessita' di acquistare sul mercato thailandese eroina già raffinata e pronta per la commercializzazione.

L'incarico specifico conferito dal Mutolo al Gasparini fu, secondo costui, quello di prendere contatti col

fornitore orientale, il coimputato Koh Bak Kin, col quale avvenne un primo incontro in Giulianova, proprio alla presenza del Mutolo, che servi' a gettare le basi del nuovo canale di approvvigionamento della sostanza stupefacente.

Nell'ottobre del 1981 il Gasparini, come ha dichiarato, compi' un primo viaggio a Bangkok per contattare ivi il Kin.

Da costui ricevette successivamente in Roma la consegna di circa 4 Kg di morfina base, che lo stesso Gasparini consegnò a Palermo ai fratelli Michele e Salvatore Micalizzi, dai quali ricevette, quale prezzo per la fornitura, lire 200 milioni in contanti, successivamente cambiati in dollari presso il coimputato Michele Minesi.

Dopo un secondo incontro in Giulianova, sempre su indicazione del Mutolo, il Koh Bak Kin ed il Gasparini si recarono a Palermo per partecipare ad una riunione nel corso della quale vennero gettate le basi dell'ambizioso progetto relativo alla

importazione, via mare, di centinaia di chili di eroina. Ad essa parteciparono anche Rosario Riccobono, Benedetto Santapaola ed i fratelli Micalizzi.

L'arresto del Gasparini al termine di uno dei viaggi effettuati in Thailandia per trasportare medi quantitativi di droga, gli impedì ovviamente di partecipare alla realizzazione del suaccennato progetto, che non venne tuttavia abbandonato dall'organizzazione, essendo stato egli sostituito da Fioravante Palestini, anch'egli però arrestato in Egitto il 24 maggio 1983 mentre a bordo della nave Alexandros G. trasportava ben 233 chili di eroina thailandese diretta alla organizzazione siciliana.

Le dichiarazioni del Gasparini, come sopra sinteticamente esposte, hanno trovato puntuale riscontro in quelle del Koh Bak Kin, anch'esso dopo il suo arresto decisi a collaborare con la Giustizia, nonché nei minuziosi accertamenti disposti a tale fine e tutti risoltisi con esito positivo, come

dettagliatamente viene riferito nella richiamata parte della sentenza, dove inoltre le dichiarazioni medesime sono state analiticamente esaminate.

L'imputato, reo confesso, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti e di traffico di tali sostanze, contestatigli come ai capi 17 e 40 dell'epigrafe.

Non sussistono invece seri elementi per ritenere che egli con il Mutolo ed i suoi complici sia sia associato al fine di commettere delitti anche diversi dal traffico di droga ed anzi il suo comportamento processuale, caratterizzato da un notevole spirito di collaborazione che ha fornito un importante e significativo contributo alle indagini, porta già da se' ad escludere che il Gasparini sia stato organicamente inserito nella associazione mafiosa del Riccobono.

Trattasi con ogni evidenza di uno di quei trafficanti con i quali, secondo quanto

concordemente dichiarato da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, possono nel commercio della droga associarsi gli "uomini d'onore" senza che cio' comporti loro organico inserimento nell'associazione mafiosa.

Va, pertanto, il Gasparini prosciolto dal reato di associazione per delinquere contestatogli come al capo 7 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

Gelardi Mario

Gelardi Mario e' stato raggiunto dal mandato di cattura n. 323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n. 685/75.

Con rapporto in data 8.2.83 (Vol.1/Rb) la Squadra Mobile ed il Gruppo Operativo dei CC. di Palermo denunciavano Riccobono Rosario ed altri, tra i quali Gelardi Mario, siccome responsabili dei reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e art.75 legge n. 685/75.

Il collegamento del Gelardi con ambienti mafiosi veniva, innanzitutto, evidenziato dal fatto che lo stesso era cognato di Madonia Francesco, al quale, tra l'altro, aveva prestato la sua Fiat 124 targata PA 296026 con la quale il Madonia ed altri congiunti si erano recati al matrimonio, celebratosi in Corleone, tra Provenzano

Giovanna Maria e Grizzafi Giovanni, nipote di Riina Salvatore. Alla cerimonia, inoltre, avevano partecipato anche personaggi importanti come Martello Biagio, Gambino Giacomo Giuseppe ed altri, tutti imputati nel presente procedimento penale.

Il Gelardi, poi, sempre con Madonia Francesco e con Di Trapani Giovan Battista, ha costituito la S.p.A. "MA.GE.DI", il cui collegio sindacale, manco a dirlo, era presieduto dal commercialista Mandalari Giuseppe.

Il Tribunale di Palermo - sezione Misure di prevenzione - chiamato a decidere sulle proposte di sottoposizione a misure di prevenzione avanzate contro Di Trapani Giovan Battista e lo stesso Gelardi Mario, osservava come, da un attento esame dei bilanci della MA.GE.DI, si evinceva che l'utile netto, dal 1974 al 1978, si era aggirato da poco più di un milione a lit. 4.200.000 e che tale utile era impensabile potesse consentire la "sopravvivenza" dei tre soci e di ben sei dipendenti, tutti regolarmente stipendiati.

Da cio' il Tribunale rilevava come la predetta Societa' nascondesse, in realta', una complessa rete di traffici illeciti collegati a soggetti privi di scrupoli ed altamente antisociali ((Vol.1/Rb f.167) e segg.).

Sentito dal G.I. (Vol.123 f.81) il Gelardi chiariva come fosse legato al Madonia e al Di Trapani da vincoli di parentela, essendo il primo suo cognato e il secondo suo cugino. Aggiungeva che la MA.GE.DI aveva cessato da due anni la propria attivita' a causa di vicende giudiziarie legate proprio alla appartenenza della stessa ai predetti soci.

Tali essendo le risultanze processuali, va rilevato come in esse non possano ravvisarsi elementi di responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati contestatigli.

Nessun concreto elemento di appartenenza a "Cosa Nostra" e' emerso, come pure non sono emersi episodi specifici che possano collegare il Gelardi al traffico di stupefacenti.

La partecipazione alla MA.GE.DI, pero', ha una sua rilevanza penale in quanto, proprio attraverso tale Societa' - priva di utili e con numerosi dipendenti - il Gelardi ha impiegato capitali del Madonia e del Di Trapani, capitali di sicura provenienza illecita, dato il coinvolgimento dei predetti soci nella organizzazione mafiosa e, in particolare, del Madonia nel traffico di stupefacenti.

E, del resto, il Gelardi - che ha sempre gravitato in ambienti mafiosi - non poteva ignorare come il cognato ed il cugino investissero nella MA.GE.DI somme non certo provenienti da loro attivita' lecite e, pertanto, la sua partecipazione a tale societa' va qualificata come attivita' di ricettazione.

Prove ulteriori della connessione "economica" tra il Gelardi e i Madonia sono chiaramente indicate nella scheda bancaria di Madonia Francesco.

Il Gelardi, infatti, il 28.12.77 ha tratto sul suo c/c un assegno bancario di lire 10.000.000 negoziato da Liccardo Pasquale,

mentre all'ordine di Liccardo Lorenzo (fratello di Pasquale) ha tratto il 19.9.79 un assegno di lit. 1.485.660.=

L'imputato, il 29.9.78, ha negoziato un assegno circolare di lit. 3.000.000= emesso all'ordine di Gallo Michele. Tale assegno e' stato richiesto da Filippone Gioacchino contestualmente ad altro assegno di lit. 5.000.000 negoziato da Mineo Giovanni, cugino di Mineo Antonio.

Gelardi Emanuela ha negoziato un assegno bancario di lit. 7.000.000= tratto da Castronovo Carlo sul suo c/c, come pure ha tratto un assegno di lire 2.400.000= all'ordine della "GRINTA" di Lucio Tasca e di Greco Giuseppe di Michele.

Tutto cio' mostra come il Gelardi avesse rapporti con personaggi legati al contrabbando ed ai Madonia.

Il Gelardi, quindi, va rinviato a giudizio per rispondere del reato p. e p. dagli artt 81 cpv., 648 C.P. per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di procurarsi un profitto, ricevuto

denaro proveniente dai delitti contestati a  
Madonia Francesco, Greco Michele e Di Trapani  
Giovan Battista in Palermo, nel 1976 e  
successivamente; così qualificati i reati di  
cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. contestatigli  
con il mandato di cattura n. 323/84.

L'imputato, inoltre, va prosciolto dai  
reati di cui agli artt. 71 e 75 legge n. 685/75,  
per non aver commesso il fatto.

Genovese Salvatore

A seguito delle dichiarazioni di Armando Di Natale, che rilevava la sua appartenenza ad associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Munzio Salafia, che si era resa responsabile dell'illecita importazione dal Marocco di Kg.600 circa di hashish, con mandato di cattura 388/82 del 7 ottobre 1982, vennero all'imputato in esame contestati il reato di cui all'art.71 legge n.685 del 1975 (capo 27 dell'epigrafe) nonché il reato di cui 416 C.P. (capo 8) per essersi associato, secondo le accuse del Di Natale, con Munzio Salafia, Antonino Ragona e Sebastiano Pandolfo, al fine di commettere piu' delitto contro la persona ed il patrimonio.

Con lo stesso mandato di cattura 388/82 gli venne inoltre contestato, in concorso con Benedetto Santapaola, Munzio Salafia ed

il Ragona, il reato di omicidio di Alfio Ferlito, e vari reati connessi, essendo emersi, sempre dalle dichiarazioni del Di Natale, elementi di sua responsabilita'.

Con mandato di cattura 416/82 del 26 ottobre 1982 gli vennero ancora contestati i reati di detenzione e porto illegale d'armi, sequestro di persona e minaccia grave in danno di Armando Di Natale, il quale aveva altresì rivelato di essere stato trattenuto contro la sua volonta' in un villino di Floridia e gravemente minacciato dal Salafia, dal Genovese, dal Ragona e dal Pandolfo in relazione a contrasti insorti nella banda a seguito della illecita importazione di hashish dal Marocco.

Sempre in relazione a quest'ultimo episodio gli venne anche contestato, con mandato di cattura 461/82 del 25 novembre 1982, il reato di cui all'art.75 legge n.685 del 1975 (capo 18 dell'epigrafe).

Essendosi inoltre accertato che per l'omicidio del generale Dalla Chiesa erano state usate armi parzialmente identiche a quelle

utilizzate per l'omicidio di Alfio Ferlito, con ordine di cattura 197/82 dell'11 ottobre 1982 e mandato di cattura 319/83 del 9 luglio 1983, gli vennero contestati i delitti di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 legge n.685 del 1975 nonche' l'omicidio del generale Dalla Chiesa e vari reati connessi.

Del Genovese trattano ampiamente le parti della sentenza dedicate agli omicidi di Alfio Ferlito e del generale Dalla Chiesa e si e' in quella sede innanzi tutto rilevato che sono tutt'altro che univoci gli elementi probatori raccolti a suo carico in ordine all'imputazione di omicidio di Alfio Ferlito.

Invero sono stati da un lato accertati i sicuri collegamenti del Salafia, alla cui banda egli apparteneva, con Benedetto Santapaola, coimputato del crimine, ed e' stato rivelato dal Di Natale che quando il delitto fu commesso a Palermo il Genovese, col Ragona ed il Salafia, non si trovava a Siracusa.

Successivamente, inoltre, il Salafia avrebbe minacciato il Di Natale dicendogli che gli avrebbe fatto "fare la fine di Alfio Ferlito".

Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal coimputato Concetto Tarascio, il Salafia non si trovava a Palermo nel giorno della uccisione del Generale Dalla Chiesa, per la quale vennero utilizzate armi parzialmente identiche a quelle impiegate per l'altro crimine, sicche' appare ben difficile ipotizzare che egli abbia partecipato ad uno solo di essi, e cio' vale ovviamente anche per gli altri componenti, come il Genovese, della sua banda.

Ed e' stato altresì rilevato che le prove indubbiamente acquisite dei collegamenti del Salafia, e della sua banda, con personaggi mafiosi non sono sufficienti a dirimere il dubbio se essi siano indice di appartenenza alla mafia ovvero costituiscano espressione di rapporti che spesso si intrecciano fra associazioni criminali pur senza determinarne la fusione.

L'imputato va, pertanto, prosciolto per insufficienza di prove dai reati contestatili ai capi 1, 10, 13, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 225, 226, 227, 228, 229, 230 e 231 dell'epigrafe, tutti addebitatigli anche per la sua supposta appartenenza alla associazione mafiosa poi identificata in Cosa Nostra.

Ne consegue la dichiarazione di incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine a tutte le altre imputazioni (capi 8, 18, 27, 407, 408, 409 e 410 dell'epigrafe), per le quali questa Autorita' giudiziaria ha proceduto nel presupposto della loro connessione soggettiva ed oggettiva con gli omicidi ed i reati associativi di cui ai capi dell'epigrafe precedentemente richiamati.

Invero, prosciolto il Genovese da questi ultimi delitti, e' venuta meno ogni ragione di connessione degli altri, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti di cui al capo 18 dell'epigrafe) risulta il Siracusa commesso.

Vanno, pertanto, trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti (previa acquisizione di copia dei medesimi al presente procedimento), specificamente indicati nella parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito, concernenti i reati di cui ai capi 8, 18, 27, 407, 408, 409 e 410 dell'epigrafe, ascritti al Genovese, come da mandati di cattura 388/82, 416/82 e 461/82.

Geraci Antonino detto "Nene'" n.2.1.1917

Indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.18), (Vol.124 f.19), (Vol.124 f.85) e (Vol.124 f.88) + (Vol.124/A f.68), (Vol.124/A f.91) e (Vol.124/A f.104)) quale capo della famiglia mafiosa di Partinico e membro della Commissione di Cosa Nostra, organo presso cui era stata deliberata la consumazione dei piu' gravi delitti di mafia, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 nonche' numerosissimi omicidi ritenuti consumati su mandato di detta Commissione e vari reati minori connessi.

Con mandato di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984 e 58/85 del 16 febbraio 1985 gli venne altresì ricontestato il delitto di omicidio del Capitano Mario D'Aleo (e quelli connessi), con le opportune modifiche rese necessarie da precedenti errori materiali del precedente mandato, e contestato il delitto di omicidio (e quelli connessi) del Prof. Paolo Giaccone, anch'esso ritenuto consumato su mandato della Commissione.

Con mandato di cattura n.97/85 del 28.3 85 gli fu infine contestato il reato di omicidio di Vittorio Ferdico, collegato a quello del dr. Giorgio Boris Giuliano, precedentemente addebitatogli.

Si è protestato innocente, asserendo di non conoscere il Buscetta né alcun altro dei suoi coimputati, ad eccezione di alcuni compaesani, e di essere comunque estraneo ad ogni organizzazione criminosa.

L'affermazione del prevenuto di non conoscere né il Buscetta né alcuno degli altri coimputati deve, innanzi tutto, ritenersi decisamente menzognera, poiché dal rapporto dei

Carabinieri di Roma del 25 febbraio 1967 contro Davi' Pietro ((Fot.451255), (Fot.451411)) gia' risultava il Geraci presente a Roma presso l'Hotel Cesari il 6 febbraio 1962 insieme a Domenico Coppola (nipote di Frank Coppola) e Gaetano Badalamenti, mentre nel giorno successivo risultavano presenti nello stesso albergo Tommaso Buscetta e Giacinto Mazzara, come piu' esaurientemente esposto nella parte della presente sentenza dedicata alla c.d. "guerra di mafia" (Capitolo primo).

Al Geraci inoltre aveva gia' accennato Giuseppe Di Cristina nelle sue note rivelazioni fatte al Capitano Pettinato poco prima di essere ucciso (vedi rapporto Carabinieri 25.8.1978 in ((Vol.1/M) e segg.) + rapporto Carabinieri 21.6.1978 al (Fot.452307) + deposizione Pettinato a (Vol.181 f.250)), riferendo che una delle principali "basi di Luciano Leggio in Sicilia" era "Iraci Nene' o Mini', che dispone a Partinico di un deposito di droga".

Il Buscetta ha ribadito la qualita' di "uomo d'onore" del Geraci, (che ha riconosciuto in fotografia), il suo ruolo di capo della famiglia di Partinico (ora pero' sostituito a causa della sua eta' avanzata dall'omonimo Antonino Geraci fu Francesco), la sua qualita' di membro della Commissione dal 1975 ed i suoi strettissimi legami con i corleonesi.

In particolare ha riferito il Buscetta di aver appreso da Gaetano Badalamenti che del Geraci si fidava ciecamente Salvatore Riina e che per quest'ultimo Partinico e' uno dei luoghi maggiormente ospitali.

E tali legami, gia' affermati dal Di Cristina e dal Buscetta ribaditi, traspaiono altresì dalle dichiarazioni di Vincenzo Marsala ((Vol.199 f.6), (Vol.199 f.83) e (Vol.199 f.84)), il quale ha riferito di aver assistito nel 1981,

essendo al seguito del padre Mariano, ad una riunione della famigerata Commissione, notando l'arrivo di Salvatore Riina, che era accompagnato da un uomo che ha meticolosamente descritto nelle sue fattezze fisiche, riconoscendolo in fotografia proprio nel Nene' Geraci.

Salvatore Contorno, ancora, ha confermato ((Vol.125 f.15), (Vol.125 f.18), (Vol.125 f.73) e (Vol.125 f.158)) l'appartenenza del Geraci alla famiglia mafiosa di Partinico e la sua qualita' di capo di essa, fino al momento in cui venne sostituito dal piu' giovane omonimo, nonche' il suo ruolo di membro della Commissione di Cosa Nostra.

Le suddette reiterate, concordanti e circostanziate dichiarazioni hanno trovato ampio riscontro nelle risultanze dei documenti acquisiti e delle espletate indagini bancarie.

Ed invero le utenze telefoniche del Geraci risultano annotate, insieme a quelle

di numerosi altri autorevoli esponenti di Cosa Nostra, in agenda del mafioso Carmelo Colletti, recentemente ucciso nell'agrigentino (Vol.198 f.265).

Le indagini bancarie hanno consentito di accertare rapporti intercorsi tra il Geraci e Gaetano Tinnirello, autorevole esponente della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, e con Leonardo Greco, mafioso di Bagheria e grossissimo trafficante di sostanze stupefacenti. Ai movimenti finanziari riconducibili a tale traffico riconducono inoltre una serie di assegni bancari negoziati dal Geraci e provenienti da tale Italo Altobelli da Torre Annunziata, detto "o professore", personaggio coinvolto in indagini concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e droga.

Per altro, il coinvolgimento dell'imputato in esame nel traffico degli stupefacenti discende, secondo le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno, dal suo stesso

preminente ruolo nell'ambito della sua famiglia mafiosa e dell'intera Cosa Nostra, essendo tutte le famiglie cointeressate a tale traffico e nell'ambito di esse tutti coloro che rivestono ruoli direttivi.

Va pertanto rinviato a giudizio il Geraci per rispondere dei reati di cui agli art.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli col mandato di cattura 323/84 (capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe).

Altre parti della sentenza si occupano delle varie specifiche imputazioni addebitategli e, per le considerazioni in quelle sedi espresse, l'imputato va altresì rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173,

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,  
183, 184, 185, 186, 187, 202, 203, 204, 205,  
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218,  
219, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,  
233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,  
244, 245, 246, 249, 250, 255, 256, 257, 258,  
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 e 266  
dell'epigrafe.

Vanno invece stralciati gli atti relativi  
ai reati di cui ai capi 143, 144, 167, 168, 216,  
217, 251, 252, 253, 254, 267, 268 e 269  
dell'epigrafe.

Geremia Francesco

Il Geremia e' imputato di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 9 e 20 dell'epigrafe); nei suoi confronti il P.M. di Roma aveva emesso l'ordine di cattura n.1135/83 del 22.11.1983, ma successivamente ne aveva disposto l'escarcerazione per mancanza di sufficienti indizi (Fot.116817).

Come si e' ampiamente illustrato (in particolare, nella parte 28- capitolo 4-), le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti, fra cui il traffico anche internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

In questo contesto, nei confronti del Geremia era stata accertata una frequenza di contatti col coimputato Cannizzaro Umberto, cui faceva da autista e del quale e' nipote; era stata registrata anche una telefonata in cui una donna (identificata nell'odierna imputata Haigler Montecillas Cocau Patricia Aurelia) gli aveva chiesto "un po'..... di Coca Cola" (Fot.114754).

Senonche', e' stato accertato che la donna, come la stessa ha riferito nel suo interrogatorio, aveva chiesto al Geremia di procurarle della cocaina perche' ne aveva fatto la conoscenza in una discoteca romana ed avevano, insieme, "sniffato" cocaina procurata da un amico del Geremia ((Fot.116669) - (Fot.116670)).

Questi elementi, sono, da soli, del tutti inidonei a sostenere l'accusa di appartenenza del prevenuto all'associazione come sopra individuata e, pertanto, il Geremia deve essere prosciolto con formula ampiamente liberatoria.

Gheorgulis Charalampos

Nei confronti di Charalampos Gheorgulis venne emesso mandato di cattura 389/83 del 27 agosto 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7,17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata, tra l'altro all'arresto in Egitto in data 24 maggio 1983 di Fioravante Palestini ed al contestuale sequestro della nave Alexandros G., a bordo della quale egli si trovava con un carico di ben 233 chilogrammi di eroina purissima di origine thailandese.

Il Gheorgulis era uno dei componenti dell'equipaggio del natante, identificato ed arrestato alla Polizia egiziana.

Nella richiamata parte della sentenza e' stato dimostrato che il carico di eroina era stato inviato dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da

Gaspere Mutolo e, pertanto, sussistono a carico dell'imputato sufficienti prove di colpevolezza in ordine alla contestata sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti comprendente i menzionati Mutolo e Kin ed al contestato traffico di droga conclusosi col suddetto sequestro di 233 Kg. di eroina.

Non sussiste invece alcun elemento che induca a ritenere si sia l'imputato coi predetti associato al fine di commettere delitti anche diversi dal traffico di droga e va, pertanto, prosciolto dal relativo addebito.

Deve conseguentemente essere il Gheorgulis rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 17 e 40 dell'epigrafe e prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato ascrittogli al capo 7.

Gherokunas Dimitrios

Nei confronti di Dimitrios Gherokunas venne emesso mandato di cattura 389/83 del 27 agosto 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7,17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata tra l'altro all'arresto in Egitto in data 24 maggio 1983 di Fioravante Palestini ed al contestuale sequestro della nave Alexandros G., a bordo della quale egli si trovava con un carico di ben 233 chilogrammi di eroina purissima di origine thailandese. Il Gherokunas era il comandante del natante, identificato ed arrestato dalla Polizia egiziana e quindi inspiegabilmente rilasciato ed allontanatosi con la nave.

Nella richiamata parte della sentenza e' stato dimostrato che il carico di eroina era stato inviato dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da

Gaspare Mutolo ed e' stato altresì illustrato il misterioso doppio giuoco condotto dal Gherokunas, che, se da un lato appare come uno degli organizzatori della spedizione, dall'altro fu proprio l'informatore che consentì alla Polizia greca di seguire tutto il percorso del carico (che nei suoi contatti con il tenente Paulos Bograkos, il Gherokunas sosteneva però di essere oro di contrabbando), localizzarlo nel canale di Suez e consentirne il sequestro da parte degli egiziani.

L'imputato, contattato in Grecia, dal Maggiore Stefano Pitino, che ne ha riferito con relazione di servizio (Vol.82/R f.2), ha spontaneamente affermato, confermando quanto rivelato dal tenente greco Bograkos, del quale era l'informatore, di essere stato ingaggiato da Fotos Palmios, con il quale si era recato nel marzo 1983 a Zurigo per ricevere il denaro necessario per il viaggio; che, partito da Eleusi il 4 aprile 1983 era

giunto il 3 maggio successivo al largo della Thailandia, ove due pescherecci lo avevano avvicinato trasbordando undici cartoni controllati da Fioravante Palestini, anche'egli salito sulla Alexandros G.. Il carico era poi quello sequestrato in Egitto, dopo che ivi il natante era giunto, al termine del viaggio durante il quale da parte del Gherokunas, via radio ed a mezzo di terze persone, erano state costantemente fornite notizie al Bograkos.

Il Gherokunas tuttavia ha tentato di far credere di essersi reso conto solo in un secondo tempo di essere stato arruolato per un traffico internazionale di stupefacenti ma la sua tesi appare del tutto inverosimile e fra l'altro in contrasto con quanto alla Polizia italiana, che lo ha contattato in Egitto, dichiarato dal Palestini, il quale ha riferito di essersi nel marzo 1983 in Atene incontrato col Gherokunas ed il Palmos, che gli avevano affidato l'incarico di recarsi a Bangkok e contattare Koh Bak Kin

per avvertirlo del giorno in cui sarebbe arrivata al largo della Thailandia la nave destinata a trasportare il carico di eroina.

Sufficienti prove, pertanto, sussistono a carico dell'imputato in ordine alla contestata sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti facente capo ai menzionati Mutolo e Koh Bak Kin ed al contestato traffico di droga conclusosi col sequestro dei 233 Kg. di eroina.

Non sussiste invece alcun elemento che induca a ritenere si sia l'imputato associato coi predetti al fine di commettere delitti anche diversi dal traffico di droga e va, pertanto, egli prosciolto dal relativo addebito.

Deve conseguentemente il Gherokunas essere rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 17 e 40 dell'epigrafe e prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato ascrittogli al capo 7.

Giacalone Filippo

Indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.12), (Vol.124 f.29), (Vol.124 f.85) e (Vol.124 f.86) + (Vol.124/A f.61), (Vol.124/A f.91) e (Vol.124/A f.105)) quale ex rappresentante della famiglia mafiosa di S.Lorenzo, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Gia' Leonardo Vitale (Fot.452221) lo aveva indicato come rappresentante della famiglia di S.Lorenzo ed unitamente ad altri esponenti mafiosi di quella zona risulta esser stato

coinvolto in numerosissime indagini concernenti anche gravi delitti di sangue (vedi rapporto Carabinieri 25.8.1978 in ((Vol.1/M) e segg.)).

Secondo il Buscetta, il Giacalone succedette a Mariano Troia come capo della famiglia di S.Lorenzo ed entro' a far parte della Commissione di Cosa Nostra sin quando nel 1978 se ne persero le tracce. Della sua scomparsa il Buscetta apprese nel 1980 da Stefano Bontate. Il suo posto nella Commissione venne preso da Francesco Madonia mentre della famiglia assunsero la "reggenza" i Pedone, sancendo l'alleanza coi Corleonesi, oppostisi al Giacalone per il legame che lo univa al loro piu' strenuo avversario, Stefano Bontate.

Gia' infatti, in occasione dell'omicidio del Maresciallo Sorino si era profilata l'esistenza di un asse Bontate - Giacalone, dato che quest'ultimo, ignaro dell'omicidio commesso nel suo territorio ad iniziativa dei liggiani, ne era rimasto adontato al pari del "principe di Villagrazia", che in un

primo tempo lo aveva ritenuto responsabile dell'assassinio.

Salvatore Contorno (Vol.125 f.13) ha confermato l'appartenenza a Cosa Nostra del Giacalone e la sua scomparsa e probabile soppressione intorno al 1978.

Tuttavia in difetto di prova sicura circa la sua morte e sussistendo invece sufficiente dimostrazione della sua partecipazione e del suo ruolo preminente nell'associazione mafiosa, va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984.

- Pag.5.511 -

Gitto Luciano

Vedere scheda di Aurispa Carlo.

Giuliano Salvatore

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. ff. 117, 121, 144, 168) quale componente della banda criminale operante alle dipendenze di Filippo Marchese e responsabile, tra l'altro, della rapina in danno di Gaetano Marabeti e del furto in danno di Edoardo Piraino, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 288/83 del 2 gennaio 1984, mandato di cattura 33/84 del 2 febbraio 1984 e mandato di cattura 71/84 del 29 febbraio 1984, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., la rapina ed il furto suddetti ed altri reati minori connessi.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra, della cosca criminale capeggiata da Filippo Marchese, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre

1984, riconstestategli tutti i suddetti reati, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Sinagra ne' alcuno dei suoi coimputati ad eccezione di Cosimo Raccuglia, a lui legato da vincoli di parentela.

Secondo il Sinagra, invece, il Giuliano, impiegato postale, e' uno dei basisti utilizzati dalla banda per la consumazione di grossi furti e rapine. E fu, secondo detto coimputato, proprio il Giuliano a segnalare la possibilita' di compiere una grossa rapina alla Stazione Centrale che frutto' ai malviventi un bottino di circa un miliardo. Essa venne consumata il 15 giugno 1977 presso l'Ufficio raccomandate di Poste Ferrovia ed il Giuliano, denunciato e tratto a giudizio, venne con sentenza del Tribunale di Palermo del 25 maggio 1979 assolto con ampia formula. ((Vol.78 f.78) + (Vol.1) a

(Vol.8/N)). Non e' stato quindi possibile, per la preclusione di cui all'art.90 C.P.P., ricontestare all'imputato tale episodio criminoso nonostante i nuovi elementi di prova emersi dalle dichiarazioni del Sinagra.

Si rimanda alle parti della sentenza dedicate all'esame dei singoli episodi delittuosi per quanto attiene alle imputazioni di rapina, furto ed altro ascritte al Giuliano.

In questa sede va altresì aggiunto che secondo il Sinagra fu proprio il prevenuto ad indicargli fisicamente, senza però fargliene il nome, il basista di altra rapina consumata presso lo scalo ferroviario di Villabate Ficarazzelli, della quale altresì si occupa la presente sentenza. Ed ha riferito ancora il Sinagra di avere presentato il Giuliano a Sebastiano Lombardo, gestore della sala di trattenimenti Happy Days ove l'imputato aveva intenzione di tenere un ricevimento per festeggiare una ricorrenza familiare. Nel corso

di uno dei suoi interrogatori il Giuliano ha ammesso di aver festeggiato presso il suddetto locale la prima comunione di uno dei suoi figli, così fornendo riscontro alle dichiarazioni del Sinagra, che però ha continuato a sostenere di nemmeno conoscere.

Per altro della conoscenza fra il Sinagra ed il Giuliano ha anche riferito l'imputato Salvatore Di Marco, ((Vol.34/F f.234) (Vol.34/F f.235) (Vol.34/F f.244) (Vol.58 f.83) (Vol.58 f.84) (Vol.58 f.85)), il quale, pur non sapendo riferire nulla circa la partecipazione del Giuliano medesimo agli episodi delittuosi narrati dal Sinagra, ha dichiarato di avere visto i due assieme spesso in Piazza S.Erasmo, anche presso Cosimo Raccuglia, ed ha altresì aggiunto che, arrestati entrambi, si erano trovati, dopo il periodo di isolamento nella medesima cella e che

dal Giuliano si era visto rivolgere insistenti domande circa il contenuto dei suoi interrogatori al P.M. ed al Giudice istruttore, all'evidente scopo di accertarsi se lo stesso Di Marco avesse dichiarato alcunché di pregiudizievole per lui e per gli altri aderenti alla cosca.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84 (che ha per questa parte integrato ed assorbito tutti i precedenti) ad eccezione delle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

Manca infatti del tutto negli atti processuali qualsiasi elemento che induca a ritenere l'inserimento del Giuliano nei traffici di sostanze stupefacenti o la sua partecipazione agli utili derivanti da tale illecita attività'.

E d'altra parte la posizione non certamente di rilievo dallo stesso occupata in seno alla cosca di Corso dei Mille porta ad escludere che lo stesso possa esser stato

- Pag.5.517 -

partecipe dei traffici di droga posti in essere  
da Filippo Marchese e dagli adepti di maggior  
spicco della cosca medesima.

Giunta Antonino

Con rapporto dell'8/2/1983 a firma congiunta del dirigente della Squadra Mobile della Questura di Palermo e del comandante della I- Sezione del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo, veniva denunciato in stato di arresto, Giunta Antonino, perche' ritenuto responsabile, insieme ad altre 39 persone, del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (art.416 bis C.P.) per avere fatto parte dell'organizzazione criminosa, facente capo al noto Riccobono Rosario, rappresentante della famiglia mafiosa di Partanna ((Vol.1 f.78) e segg.).

Interrogato l'11/2/1983, Giunta Antonino respingeva l'addebito mossogli assumendo di conoscere il Riccobono Rosario perche' marito di una sorella della propria moglie e di averlo frequentato compatibilmente con il di lui stato di latitanza; di avere appreso dallo stesso, in occasione di una visita

resa alla cognata Rosalia (moglie del Riccobono Rosario), che era stata intestata a suo nome una potente autovettura Alfa Romeo, quella stessa che aveva veduto posteggiata davanti la villa del Riccobono; di avere preteso e ottenuto che, al piu' presto, il veicolo fosse intestato ad altra persona.

All'esito dell'interrogatorio, veniva convalidato l'arresto dell'imputato il quale, tramite il suo legale, proponeva ricorso per riesame del provvedimento di convalida davanti il competente Tribunale che, con ordinanza del 21/2/1983, accoglieva il ricorso disponendo l'immediata scarcerazione del Giunta Antonino se non detenuto per altra causa (Vol.1/RB f.470) e (Vol.1/RB f.471).

Cio' premesso, va rilevato che le emergenze processuali non hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico del Giunta in ordine al reato contestatogli; invero, non possono ritenersi tali ne' la intestazione dell'autovettura Alfa 6, adoperata da persone gia' denunciate e

arrestate per vari delitti (come il Di Giacomo Giovanni e il Romano Matteo) ne' il rapporto di affinita' (sia pure improprio) tra lo stesso e il Riccobono Rosario, che hanno sposato due sorelle; a cio' si aggiunga che non e' stata acquisita la prova di un eventuale consenso prestato dal Giunta Antonino all'intestazione in capo allo stesso dell'autovettura di cui sopra (anzi e' da escludersi tale possibilita', atteso che il Giunta ottenne che il veicolo fosse "volturato", ad altra persona (Vol.1/RB f.467) ne' della conoscenza da parte dello stesso Giunta degli usi cui la vettura doveva essere adibita.

Pertanto, gli elementi di cui sopra non sono tali da poter far ritenere provato l'inserimento dell'imputato nella consorteria mafiosa facente capo al Riccobono Rosario; conseguentemente, va dichiarato non doversi procedere nei confronti del Giunta Antonino in ordine alle imputazioni contestategli con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 10 e 13).

Giustolisi Antonietta

Nei confronti della Giustolisi il P.M. di Roma ha emesso, il 22.11.1983, l'ordine di cattura n.1135/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capi 9 e 20 della epigrafe) e, il 30.11.1983, l'ordine di cattura n.1169/83 per il delitto di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti a Capuano Mario e Cordaro Giuseppe (capo 50); gli atti, poi, sono stati trasmessi a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti

fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala.

Per i particolari, si rinvia a quanto si e' esposto nella parte seconda, capitolo quarto.

La valutazione della posizione di Giustolisi Antonietta non puo' prescindere da quella del marito, Ierna Salvatore ("zio Turi"), e del figlio, Ierna Michele, poiche' il nucleo familiare degli Ierna, come esattamente osservato dalla Guardia di Finanza, costituiva, in Roma, punto di appoggio dei Ferrera e degli altri membri dell'organizzazione e gli Ierna, inoltre, sono sicuramente coinvolti nel traffico di stupefacenti, come risulta ampiamente provato dalle intercettazioni telefoniche e dalle altre indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria di Genova. E, ad avviso di questo Ufficio, e' stata proprio la mancata considerazione unitaria del ruolo svolto da tutta la famiglia degli Ierna ad indurre il Tribunale della liberta' di Roma, pur ritenendo per Ierna Michele il ruolo di corriere nella consegna a Capuano

Mario di una partita di cocaina, a valutare insufficienti gli indizi della sua partecipazione all'associazione dei Ferrera ((Fot.117150) - (Fot.117163)).

Che l'abitazione degli Ierna costituisse il punto d'incontro a Roma dei consociati e che ivi i Ferrera alloggiassero durante le frequenti permanenze nella Capitale e' ampiamente dimostrato dalle intercettazioni telefoniche.

Si richiamano, in proposito, le telefonate in cui Dattilo Sebastiano chiedeva di Giuseppe Ferrera ((Fot.114634), (Fot.114729), (Fot.114802)); quella in cui una donna cercava di Giovanni Rapisarda in casa Ierna (Fot.114631); quella fra Giovanni Rapisarda e Bonica Marcello, il quale era nell'abitazione di Ierna (Fot.114672); quella fra Carmelo Savoca (da casa Ierna) e

la propria utenza telefonica in Catania (Fot.114672); quella di Murabito Concetto con Ierna Salvatore (Fot.114728); quella in cui Nino (verosimilmente Antonino Ferrera) cerca "Franchitto" (Francesco Cannizzaro) a casa Ierna (Fot.114668). Inoltre, a Catania, venivano registrate telefonate dalla utenza intestata ad Ierna Michele con Spataro Benedetto e Savoca Carmelo (Fot.114788).

E' stato provato incontestabilmente, inoltre, che i Ferrera alloggiavano, a Roma, a casa Ierna. Infatti, da casa Ierna, il 24.2.1983 "zio Turi" prenotava due biglietti per il volo Roma - Zurigo (Fot.114669) per l'indomani e, il 26.2.1983, Nino Ferrera telefonava e chiedeva ad Antonietta Giustolisi che mandasse qualcuno a prenderlo all'Aeroporto (Fot.114673), dove in effetti veniva rilevato, insieme con Pippo Ferrera, verosimilmente da Franco

Cannizzaro (Fot.114673). Va richiamata, altresì, la telefonata a casa Ierna, dopo l'arrivo dei Ferrera dalla Svizzera, di un certo "Santo" che chiedeva dello "zio Turi", al quale la Giustolisi rispondeva che il marito era uscito con "cavadduzzu" (Fot.114675).

Il coinvolgimento degli Ierna nel traffico degli stupefacenti e', poi, ampiamente documentato dalle intercettazioni telefoniche e dalle indagini svolte dai CC. di Genova, da cui risulta che, tramite gli Ierna, pervenivano ai siciliani Mario Capuano e Cordaro Giuseppe ingenti partite di sostanze stupefacenti.

Si riporta la telefonata del 10.3.1983 fra Ierna Salvatore e Mario Capuano (Fot.114679).

M: Zio Turi, che cosa mi ha combinato!

T: Perche'?

M: Quelle camicie sono scure e non sono bianche.

T: Ma ..... e quello che ti (inc.le) ..... io.

M: No, no, no!

T: Come no|

M: La rimanenza di quelle camicie che mi ha dato  
Franco (o Santo)

T: No, no. Va bene.

M: E'la stessa cosa .... la stessa cosa precisa.

T: Si'?

M: Si'!

T: Chiudi Mario, va|

M: Come?

T: E che devi fare?

M: Che devi fare .... non lo so. Aspetti. Scriva  
questo numero di telefono venti, ventotto,  
cinquantaquattro, zerodieci. Telefoni verso  
le due e mezza (010-202854).

Il numero formato corrisponde all'utenza  
installata presso Cordaro Giuseppe, vicolo  
Vegetti, n.14/r- Genova".

E, il 16.3.1983, il Capuano telefonava a  
casa Ierna per avere conferma della partenza per  
Genova di Michele Ierna (Fot.114733).

Il 16.5.1983, preannunciata da una  
telefonata di un uomo, alle cinque del mattino

giungeva a casa dagli Ierna una Alfa Sud targata GE e, a partire da quello stesso pomeriggio, si registravano delle telefonate fra Giustolisi Antonietta e Mario Cordaro da cui si ricava, senza alcun dubbio, che gli Ierna avevano effettuato, quella mattina, una consegna di stupefacenti ((Fot.114734) - (Fot.114736)).

"Alle ore 16,22, un uomo chiamava la Giustolisi:

U: Senta un po' ..... Ma gliele avete date a quello stamattina?

G: Aspetta un po'. Che dice?

U: Le camicie le avete date a quello ligure?

A: Si...

U: E non si e' ritirato ancora....

A: No...

U: Non lo so.....

A: Senti, vuoi dire chi ha sbagliato?

U: No, no .... Il fatto e' che se ne e' scappato addirittura.....

A: Si'?

U: Eh, lo so. Va bene. Arrivederci.

Ma gia' in precedenza la la Giustolisi aveva chiamato, alle ore 12,51, l'utenza genovese (Pot.202854) intestata a Cordaro Giuseppe :

"A: C'e' Mario ?

U: Chi e' quella di stamattina? Mario ancora non e' venuto.

A: Ah, va bene, telefono dopo.....

U: Senta un po' signora..... E' successo qualcosa?

A: No, no ..... volevo sapere se erano arrivate le camicie.

U: (inc.le).....le camicie non sono arrivate ancora.

A: Ah. Lo so.....

U: Va bene, va bene, telefoni piu' tardi.....

Poi finalmente alle ore 16,00 lo stesso uomo che aveva chiamato poco prima avvertiva che il ritardo era stato causato da un guasto.

U: Pronto... si e' rotta la macchina per strada.

A: Si'.....

U: Tutto a posto..... era sbagliato quello che avevo detto io..... la macchina.

A: Si e' rotta?

U: Si', tranquilla tutto a posto. L'abbiamo riparata subito, subito".

Vanno ricordate, altresì, le telefonate registrate dai CC. di Genova fra Giustolisi Antonietta, Cordaro Giuseppe, Capuano Mario ed Ierna Salvatore ((Fot.114736) - (Fot.114740)) in cui si discuteva di "pacchettini", "camicie", importo della "bolletta del telefono" e da cui si deduce che vi era contrasto sul peso effettivo degli stupefacenti consegnati.

Gli interrogatori di Giustolisi Antonietta ((Fot.117067) - (Fot.117070); (Fot.122324) - (Fot.122326)), Ierna Salvatore ((Fot.116860) - (Fot.116863); (Fot.122312) - (Fot.122313) ed Ierna Michele ((Fot.116847) - (Fot.116848));

(Fot.122328) - (Fot.122329)) sono cosi' infarciti di menzogne e di reticenze che, senza che valga la pena di confutarli analiticamente, costituiscono la migliore riprova della fondatezza delle accuse a loro carico.

I prevenuti, pertanto, debbono essere rinviati a giudizio per rispondere di tutti i reati agli stessi contestati.

La difesa di Ierna Michele ha presentato una istanza di stralcio della posizione di quest'ultimo per connessione col procedimento penale, pendente davanti al tribunale di Genova, contro Capuano Mario ed altri (Fot.129194); tale istanza, tuttavia, non puo' essere accolta, poiche' la posizione degli Ierna (e non del solo Ierna Michele) e' intimamente connessa con quella degli altri membri dell'organizzazione dei Ferrera e deve essere, pertanto, unitariamente valutata.



## **Liberare Maria dalle mafie**

**Dipartimento di analisi studio e  
monitoraggio dei fenomeni  
criminali e mafiosi**

**Dipartimento di analisi, studi e  
monitoraggio dei delitti ambientali,  
dell'ecomafia, della tratta degli esseri  
umani, del caporalato e di ogni altra forma  
di schiavitù**